Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 134 del 12 giugno 2015 - Serie generale

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 12 giugno 2015** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

N. 28

BANCA D'ITALIA

CIRCOLARE 3 aprile 2015, n. **288.**

Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari.

S O M M A R I O

BANCA D'ITALIA

CIRCOLARI

BANCA D'ITALIA

CIRCOLARE 3 aprile 2015, n. **288**.

Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari.

Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari

Circolare n. 288 del 3 aprile 2015

INDICE

Capitolo 3: **ATTIVITÀ ESERCITABILI E PARTECIPAZIONI DETENIBILI**

TITOLO II - PARTECIPANTI ED ESPONENTI

Capitolo 1: **PARTECIPAZIONI AL CAPITALE DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI E DELLE SOCIETÀ FINANZIARIE CAPOGRUPPO**

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE E CONTROLLI INTERNI

Capitolo 6: **RISCHIO DI CREDITO – METODO IRB**

Capitolo 7: **TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (CRM)**

Capitolo 8: **OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE**

TITOLO I

SOGGETTI E ATTIVITA'

TITOLO I

Capitolo 1

AUTORIZZAZIONE

TITOLO I - Capitolo 1

AUTORIZZAZIONE

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

Il TUB prevede che l'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma sia riservato agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia ("intermediari finanziari").

Le presenti disposizioni disciplinano: *i*) le condizioni e le procedure dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di concessione di finanziamenti o dell'attività di riscossione dei crediti ceduti e servizi di cassa e pagamento nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione (c.d. *servicing*) (1); *ii*) i casi di decadenza e di revoca della stessa autorizzazione; *iii)* l'autorizzazione alla prestazione dei servizi di investimento da parte degli intermediari finanziari.

Agli intermediari finanziari che intendono essere autorizzati a prestare servizi di pagamento o ad emettere moneta elettronica si applicano, relativamente a queste attività, anche le Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica (2).

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di concessione di finanziamenti è finalizzata a verificare l'esistenza di condizioni atte a garantire la sana e prudente gestione dell'intermediario. A tal fine, si richiede:

a. l'adozione della forma di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperativa;
b. la presenza della sede legale e della direzione generale nel territorio della Repubblica;
c. l'esistenza di un capitale versato di ammontare non inferiore a quanto stabilito nella Sez. II;
d. la presentazione di un programma concernente l'attività iniziale e la struttura organizzativa (Sez. III), unitamente all'atto costitutivo e allo statuto;
e. il possesso da parte dei titolari di partecipazioni qualificate di cui all'art. 19 TUB dei requisiti previsti nel medesimo articolo e nell'art. 25 TUB;
f. il possesso da parte degli esponenti aziendali dei requisiti previsti dall'art. 26 TUB;
g. l'insussistenza, tra gli intermediari finanziari o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, di stretti legami che ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza;

---

(1) Cfr. art. 2, commi 3, 6 e 6-*bis*, della legge 30 aprile 1999, n. 130.

(2) Per la prestazione di servizi di pagamento e per l'emissione di moneta elettronica gli intermediari finanziari costituiscono un patrimonio destinato ai sensi degli artt. 114-*terdecies* e 114-*quinquies* TUB. Cfr. "Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica".

h. la limitazione dell’oggetto sociale alle sole attività previste dai commi 1 e 2 dell’art. 106 TUB.

Nella valutazione delle iniziative di costituzione la Banca d’Italia presta particolare attenzione ai profili della solidità finanziaria, della qualità dei partecipanti e della professionalità degli esponenti, al fine di assicurare l’adeguata capacità di fronteggiare i rischi della fase di avvio dell’attività e, in caso di crisi, di minimizzare i costi connessi alla dispersione di valore aziendale.

La Banca d'Italia nega l’autorizzazione quando dalla valutazione delle condizioni sopra indicate non risulti garantita la sana e prudente gestione dell’intermediario.

2. Fonti normative

La materia è regolata:

— dai seguenti articoli del TUB:
  - art. 25, concernente i requisiti di onorabilità dei partecipanti;
  - art. 26, concernente i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali;
  - art. 106, comma 1, che prevede che l’esercizio nei confronti del pubblico dell’attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma è riservato agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia;
  - art. 106, comma 2, che prevede, tra l’altro, che gli intermediari finanziari possano prestare servizi di investimento se autorizzati ai sensi dell’art. 18, comma 3, TUF;
  - art. 107, commi 1 e 2, che: attribuisce alla Banca d'Italia il potere di autorizzare gli intermediari finanziari; indica le relative condizioni; prevede che la Banca d'Italia neghi l’autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni di autorizzazione non risulta garantita la sana e prudente gestione;
  - art. 107, comma 3, che prevede che la Banca d'Italia disciplini la procedura di autorizzazione nonché i casi di revoca e di decadenza.

— dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze recante il Regolamento di attuazione delle disposizioni degli artt. 106, comma 3, 112, comma 3 e 114 TUB .

Vengono altresì in rilievo:

— l’articolo 19, comma 4, TUF, concernente l’autorizzazione degli intermediari finanziari all’esercizio dei servizi e delle attività di investimento;

— il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, di attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca le misure di esecuzione;

— il decreto d’urgenza del Ministro dell’economia e delle finanze - Presidente del CICR del 27 luglio 2011, n. 675, per la disciplina delle partecipazioni in banche, capogruppo, intermediari finanziari, istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento;

— il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (“*interlocking*”).

La disciplina tiene inoltre conto delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (3).

3. Definizioni

Ai fini delle presenti disposizioni si intende per:

— *"capitale iniziale"*: la somma dei titoli rappresentativi di partecipazioni al capitale sociale per l'ammontare versato e delle riserve computabili nel capitale primario di classe 1 (cfr. Titolo IV, Capitolo 3);

— *"DM"*: il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze recante il Regolamento di attuazione delle disposizioni degli artt. 106, comma 3, 112, comma 3 e 114 TUB, e dell'art. 7-*ter,* comma 1-*bis,* della legge 30 aprile 1999, n. 130;

— *"esponenti aziendali":* i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso l'intermediario finanziario;

— *"partecipazione indiretta":* ai sensi dell'art. 22 TUB, la partecipazione al capitale di intermediari finanziari acquisita o comunque posseduta per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona;

— *"partecipazione qualificata"*: ai sensi dell'art. 19 TUB, la partecipazione che comporta il controllo o la possibilità di esercitare un'influenza notevole sull'intermediario finanziario o che attribuisce una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10%;

— *"stretti legami"*: i rapporti tra un intermediario finanziario e un soggetto italiano o estero che: 1) controlla l'intermediario finanziario; 2) è controllato dall'intermediario finanziario; 3) è controllato dallo stesso soggetto che controlla l'intermediario finanziario; 4) partecipa al capitale dell'intermediario finanziario in misura pari almeno al 20% del capitale con diritto di voto; 5) è partecipato dall'intermediario finanziario in misura pari almeno al 20% del capitale con diritto di voto.

4. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano:

— ai soggetti, persone fisiche o giuridiche, che intendono promuovere iniziative per la costituzione di nuovi intermediari finanziari;

— alle società già esistenti che intendono esercitare l'attività di concessione di finanziamenti modificando l'oggetto sociale;

— agli intermediari finanziari che intendono essere autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento;

---

(3) Cfr. Regolamento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008 recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d'Italia relativi all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

- agli intermediari finanziari comunitari esteri non ammessi al mutuo riconoscimento che intendono essere autorizzati all'attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico.

5. Procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi di cui al presente Capitolo:

- *autorizzazione all'esercizio dell'attività di concessione di finanziamenti o di riscossione dei crediti ceduti e servizi di cassa e pagamento ai sensi dell'art. 2, commi 3, 6 e 6-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130 in materia di cartolarizzazione dei crediti (c.d. servicing) per società di nuova costituzione ovvero di società già esistenti* (termine: 180 giorni);
- *proroga del termine per l'inizio dell'operatività* (termine: 60 giorni);
- *autorizzazione all'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento* (termine: 90 giorni);
- *autorizzazione allo svolgimento dell'attività finanziaria da parte di intermediari finanziari comunitari non ammessi al mutuo riconoscimento* (termine: 120 giorni);
- *autorizzazione allo svolgimento dell'attività finanziaria da parte di intermediari finanziari esteri non comunitari* (termine: 180 giorni).

SEZIONE II

CAPITALE MINIMO

1. Capitale minimo

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico, il capitale iniziale versato è almeno pari a 2 milioni di euro per gli intermediari finanziari che esercitino l'attività di concessione di finanziamenti senza rilasciare garanzie. Per gli intermediari finanziari che adottano la forma di società cooperativa a mutualità prevalente e che esercitano esclusivamente l'attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico senza rilasciare garanzie, il capitale iniziale versato è almeno pari a 1,2 milioni di euro. Per gli intermediari finanziari che esercitano, esclusivamente o congiuntamente con altre attività di finanziamento, l'attività di concessione di finanziamenti nella forma del rilascio delle garanzie, il capitale iniziale versato è almeno pari a 3 milioni di euro.

I limiti indicati tengono conto, da un lato, dell'esigenza di non ostacolare l'accesso al mercato di nuovi operatori e, dall'altro, di assicurare adeguati mezzi finanziari agli intermediari nella fase d'inizio dell'attività.

Nel caso di società di nuova costituzione, il cui il capitale iniziale comprenda anche conferimenti in natura, detti conferimenti non possono eccedere i tre decimi dell'ammontare complessivo del capitale. Tale limite non si applica ai soggetti facenti parte di un gruppo finanziario, di un gruppo bancario o di un gruppo di SIM con riferimento ai conferimenti in natura effettuati da soggetti appartenenti al medesimo gruppo.

La Banca d'Italia, in relazione alla natura dei beni e dei crediti conferiti e alle esigenze di vigilanza, può richiedere anche l'applicazione della procedura prevista dalla Sez. VI, par 3, in materia di accertamento del patrimonio di società già esistenti che intendono svolgere l'attività di concessione di finanziamenti.

2. Caratteristiche e movimentazione del conto corrente indisponibile

I conferimenti in denaro sono integralmente depositati dai sottoscrittori a mezzo bonifico o assegno circolare non trasferibile presso un unico conto corrente bancario indisponibile intestato al costituendo intermediario.

Nel caso in cui si applichi la disciplina in materia di appello al pubblico risparmio, di cui agli artt. 93-*bis* e seguenti TUF, il conto corrente è lo stesso indicato nel prospetto di offerta redatto ai sensi del Regolamento della Consob n. 11971 /1999.

Il conto può essere utilizzato unicamente per le suddette operazioni di accredito; nessun'altra operazione sul conto è consentita.

Le somme depositate non possono essere trasferite presso altro conto corrente, ancorché dotato di medesime caratteristiche, né essere consegnate agli amministratori prima dell'iscrizione della società nel registro delle imprese. Se l'iscrizione nel registro delle imprese non ha luogo entro novanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione ovvero nel caso in cui il procedimento di autorizzazione si concluda con un provvedimento di diniego, le somme

depositate sono restituite ai sottoscrittori mediante bonifico bancario o assegno circolare non trasferibile.

La banca depositaria non dà seguito a eventuali richieste di movimentazione diverse da quelle consentite.

Restano fermi - in capo alla banca depositaria - gli obblighi di verifica della clientela e di segnalazione delle operazioni sospette di cui al d.lgs. n. 231/2007.

SEZIONE III

PROGRAMMA DI ATTIVITA'

1. Contenuto del documento

Gli amministratori dell'intermediario finanziario predispongono un programma per l'attività iniziale del nuovo soggetto.

Il documento è redatto avendo riguardo alla complessità operativa, dimensionale e organizzativa dell'intermediario, nonché alla natura specifica dell'attività svolta ("principio di proporzionalità").

Il documento contiene almeno le seguenti informazioni.

I - Descrizione delle linee di sviluppo dell'operatività

Il documento indica gli obiettivi di sviluppo, le attività programmate e le strategie funzionali alla loro realizzazione.

In particolare, descrive:

- le finalità e gli obiettivi di sviluppo dell'iniziativa ("*mission e obiettivi aziendali*");
- le caratteristiche dell'operatività che si intende avviare (es.: tipologia di finanziamenti, altre attività che intende svolgere, tipologia di clientela servita) ("*attività*");
- l'area geografica e il mercato in cui l'intermediario intende operare, nonché il posizionamento sul mercato, incluse le quote di mercato attese ("*mercato di riferimento e posizionamento*");
- i canali di distribuzione utilizzati ("*rete*").

II - Relazione previsionale sui profili tecnici e di adeguatezza patrimoniale

Con riferimento a ciascuno dei primi tre esercizi, il documento contiene:

- le previsioni sull'andamento dei volumi di attività, articolate – ove rilevante – per aree geografiche/mercati, tipologia di attività (es.: concessione di finanziamenti, servizi di investimento), classi di clientela, canali distributivi;
- l'evoluzione qualitativa e quantitativa del portafoglio crediti e le relative previsioni di svalutazione, tenuto conto della rischiosità media delle aree geografiche/mercati di insediamento e delle classi di clientela servite;
- la struttura e lo sviluppo di costi e ricavi;
- i costi di distribuzione dei prodotti e la politica di determinazione dei prezzi (*"politica di pricing"*);
- gli investimenti programmati e le relative coperture finanziarie;

- i prospetti previsionali relativi allo stato patrimoniale, al conto economico e al rendiconto finanziario redatti secondo i principi contabili applicabili agli intermediari finanziari (IAS).

Il documento contiene, inoltre, un'analisi della sostenibilità patrimoniale delle attività programmate; in tale ambito predispone, per il primo triennio di attività, prospetti contenenti:

- la composizione ed evoluzione dei fondi propri;
- il calcolo dei requisiti minimi obbligatori, con evidenza delle attività ponderate per il rischio;
- la stima del fabbisogno patrimoniale a fronte dei rischi rilevanti sottoposti a valutazione nell'ambito del processo interno di autovalutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP) (cfr. Titolo IV).

Al fine della corretta stima dei fabbisogni patrimoniali, l'intermediario tiene conto della mappatura dei rischi e dei presidi organizzativi e di controllo dei rischi illustrati nella relazione sulla struttura organizzativa (Titolo V, Capitolo I, Allegato A).

Il documento prefigura anche scenari avversi rispetto alle ipotesi di base formulate e descrive i relativi impatti economici e patrimoniali, rappresentandone gli effetti sui profili prudenziali; in tale ambito, la società individua le azioni di rafforzamento patrimoniale necessarie, con la stima dei relativi oneri.

III - Relazione sulla struttura organizzativa

Il documento contiene una relazione sulla struttura organizzativa, sulla base dello schema previsto nel Titolo V, Capitolo I "Vigilanza informativa" (cfr. Allegato A "Schema della relazione sulla struttura organizzativa"). La relazione è accompagnata dai regolamenti relativi ai principali processi aziendali (es. regolamento interno, credito).

2. Tutoring

Nel programma di attività possono essere presentate soluzioni organizzative che comportino forme di collaborazione e supporto (*tutoring*) alla società costituenda da parte di banche o intermediari finanziari, eventualmente accompagnate da rapporti partecipativi.

Tali soluzioni possono riguardare, ad esempio, il supporto operativo e commerciale, nel disegno e nella realizzazione del sistema dei controlli interni o nella formazione del personale.

Le soluzioni di *tutoring* sono disciplinate mediante appositi contratti, da trasmettere in sede di presentazione dell'istanza, di cui la Banca d'Italia tiene conto nella valutazione della domanda di autorizzazione. I contratti assicurano un supporto stabile e continuativo per un periodo non inferiore all'orizzonte temporale del programma di attività.

In caso di esternalizzazione di funzioni aziendali, restano ferme le specifiche disposizioni previste dalla normativa di vigilanza.

3. Valutazioni della Banca d'Italia

La Banca d'Italia valuta il programma di attività in un'ottica di sana e prudente gestione dell'intermediario e può richiedere le modifiche a ciò necessarie.

A tal fine, valuta, tra l'altro:

— la coerenza delle informazioni contenute e l'attendibilità delle previsioni formulate;

— l'adeguatezza del programma per assicurare condizioni di equilibrio patrimoniale, reddituale e finanziario all'intermediario, nonché il rispetto delle disposizioni prudenziali per tutto l'arco temporale di riferimento;

— l'adeguatezza dell'assetto organizzativo e dei controlli interni (cfr. Titolo III);

— la coerenza della pianificazione strategica anche rispetto al mercato di riferimento.

Nelle proprie valutazioni, la Banca d'Italia riserva particolare attenzione a che l'iniziativa sia tale da configurare un operatore adeguatamente strutturato sotto il profilo organizzativo e commerciale, dotato di risorse tecniche e umane qualitativamente e quantitativamente adeguate a presidiare i rischi tipici dell'attività svolta.

SEZIONE IV

ASSETTO PROPRIETARIO

1. Partecipazioni

I soggetti che detengono, anche indirettamente, partecipazioni qualificate in un intermediario finanziario devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 25 TUB e dalle relative disposizioni di attuazione (1).

La Banca d'Italia valuta la qualità e la solidità finanziaria di tali soggetti sulla base dei criteri fissati nel Titolo II, Capitolo I ("Partecipazioni al capitale degli intermediari finanziari e delle società finanziarie capogruppo") con l'obiettivo di tutelare la sana e prudente gestione dell'intermediario finanziario (2). Possono altresì assumere rilievo gli eventuali legami di qualsiasi natura — anche familiari o associativi — tra partecipanti e altri soggetti tali da compromettere le condizioni sopra indicate.

La Banca d'Italia può inoltre valutare ogni precedente penale o indagine penale a carico di coloro che detengano una partecipazione, anche non qualificata, nell'intermediario finanziario.

La Banca d'Italia, nell'effettuare tali verifiche, utilizza le informazioni e i dati in suo possesso e può avvalersi di notizie riservate derivanti dalla collaborazione con altre autorità pubbliche italiane o estere.

La Banca d'Italia può richiedere ai partecipanti specifiche dichiarazioni di impegno tali da assicurare la sana e prudente gestione dell'intermediario finanziario per un ragionevole periodo di tempo (solitamente tre anni), conformemente al principio di proporzionalità (ad es: natura dell'acquirente, tipologia di acquisizione).

Ai fini della verifica dei requisiti in capo ai partecipanti al capitale dell'intermediario finanziario e della relativa documentazione, si rinvia al Titolo II, Capitolo I, Sez. II, par. 6 ("Criteri per la valutazione dell'istanza di autorizzazione"). Per l'adempimento degli altri obblighi di comunicazione alla Banca d'Italia, si rinvia a quanto disposto nel Titolo II, Capitolo I, Sez. III ("Obblighi di comunicazione").

2. Strutture di gruppo

La Banca d'Italia valuta che la struttura del gruppo di appartenenza dell'intermediario non sia tale da pregiudicare l'effettivo esercizio della vigilanza sullo stesso.

A tal fine, la Banca d'Italia tiene conto sia dell'articolazione del gruppo sia dell'idoneità dei soggetti che ne fanno parte a garantire la sana e prudente gestione dell'intermediario finanziario. Qualora l'intermediario appartenga a un gruppo che comprende società insediate all'estero, la Banca d'Italia valuta se la localizzazione delle stesse o le attività svolte in questi paesi siano tali da consentire l'esercizio di un'efficace azione di vigilanza sull'intermediario finanziario.

---

(1) Qualora il partecipante sia una persona giuridica, i requisiti di onorabilità devono essere posseduti dagli amministratori e dal direttore, ovvero dai soggetti che ricoprono cariche equivalenti.

(2) In tale contesto, viene anche valutata la capacità del detentore di una partecipazione qualificata di fornire ulteriori risorse di capitale nei primi anni di operatività o in situazioni di *stress*.

SEZIONE V

AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI O DI *SERVICING* PER LE SOCIETA’ DI NUOVA COSTITUZIONE

1. Domanda di autorizzazione

I promotori, prima della stipula dell'atto costitutivo, informano la Banca d'Italia della propria iniziativa, illustrandone le caratteristiche. Sin dal momento dell’avvio dell’iniziativa, possono essere richiesti alla Banca d’Italia – anche tramite la Filiale territorialmente competente – chiarimenti di carattere normativo per dar corso ai progetti di costituzione di nuovi intermediari finanziari.

Nell'atto costitutivo i soci indicano il sistema di amministrazione e controllo adottato e nominano i membri degli organi aziendali dell’intermediario finanziario (1). Il versamento del capitale sociale deve essere di ammontare non inferiore a quello minimo stabilito dalle presenti disposizioni (cfr. Sez. II).

Prima della presentazione della domanda di autorizzazione, gli esponenti aziendali sono tenuti a predisporre la documentazione dalla quale risulta il possesso dei requisiti di professionalità, di onorabilità e di indipendenza (2). La documentazione viene esaminata dall’organo amministrativo con le stesse modalità indicate nel Titolo II, Capitolo 2 (“Esponenti aziendali”).

Dopo la stipula dell'atto costitutivo e prima di dare corso al procedimento di iscrizione nel registro delle imprese, l’organo con funzione di supervisione strategica delibera la presentazione alla Banca d’Italia della domanda di autorizzazione all’esercizio dell’attività di concessione di finanziamenti. L’istanza a firma del legale rappresentante è presentata alla Banca d'Italia tramite posta elettronica certificata.

Alla domanda sono allegati:

a. l'atto costitutivo e lo statuto sociale (3);

b. il programma di attività, previsto dalla Sez. III;

c. l'elenco dei soggetti che partecipano direttamente e indirettamente al capitale dell’intermediario, con l’indicazione delle rispettive quote di partecipazione in valore assoluto e in termini percentuali. Per le partecipazioni indirette va specificato il soggetto tramite il quale si detiene la partecipazione;

d. la documentazione richiesta nella Sez. IV per la verifica dei requisiti di onorabilità e della qualità dei soggetti che detengono, anche indirettamente, partecipazioni qualificate nell’intermediario finanziario;

(1) Al fine di semplificare l'iter procedurale, potrà essere valutata l'opportunità che nell'atto costitutivo venga conferita all’organo con funzione di supervisione strategica o al presidente del medesimo la delega per apportare le modifiche all'atto stesso eventualmente richieste dalla Banca d'Italia per il rilascio dell'autorizzazione.

(2) Cfr. art. 26 TUB cui l’art. 110 TUB fa rimando.

(3) Nell’atto costitutivo deve essere indicata la direzione generale, precisando se distinta dalla sede legale.

e. l'attestazione del versamento del capitale rilasciata dalla direzione generale della banca presso la quale il versamento è stato effettuato (4);

f. informazioni sulla provenienza delle somme con le quali viene sottoscritto il capitale dell'intermediario finanziario;

g. la descrizione del gruppo societario di appartenenza;

h. il verbale della riunione nel corso della quale l'organo con funzione di supervisione strategica ha verificato il possesso dei requisiti di professionalità, di onorabilità e di indipendenza degli esponenti aziendali (5) nonché l'insussistenza dell'incompatibilità di cui all'articolo 36 del D.L. n. 201/2011 (c.d. divieto di *interlocking*);

i. qualora sia richiesta l'autorizzazione all'esercizio di servizi e attività di investimento, la relazione illustrativa di cui all'Allegato A nonché l'attestazione di adesione a un sistema di indennizzo degli investitori.

La documentazione indicata alle lett. d), f) e h), deve avere data non anteriore ai 6 mesi da quella di presentazione della domanda di autorizzazione. La società informa prontamente la Banca d'Italia in ordine a eventuali variazioni intervenute nelle attestazioni di cui ai citati punti.

2. Istruttoria e valutazioni della Banca d'Italia

La Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di concessione di finanziamenti se verifica l'esistenza delle condizioni atte a garantire la sana e prudente gestione dell'intermediario finanziario.

A tal fine, la Banca d'Italia verifica la sussistenza dei seguenti presupposti:

a. adozione della forma di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperativa;

b. presenza della sede legale e della direzione generale dell'intermediario finanziario nel territorio della Repubblica italiana;

c. esistenza di un capitale versato di ammontare non inferiore a quello indicato nella Sez. II;

d. presentazione, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto, di un programma concernente l'attività iniziale e la struttura organizzativa (cfr. Sez. III);

e. possesso da parte dei partecipanti qualificati dell'intermediario finanziario dei requisiti previsti dall'art. 25 TUB;

---

(4) L'attestazione può essere chiesta anche agli intermediari che non risultino attivi sul mercato (ad esempio in caso di bilanci invariati per almeno un triennio ovvero di trasformazioni).

(5) Per la procedura di verifica dei requisiti e per le comunicazioni alla Banca d'Italia cfr. Titolo II, Capitolo 2.

f. possesso da parte degli esponenti aziendali dei requisiti di professionalità, di onorabilità e di indipendenza, previsti dall'art. 26 TUB (6) e insussistenza delle cause di incompatibilità e decadenza di cui all'art. 36 del D.L. n. 201/2011 (c.d. divieto di *interlocking*);

g. insussistenza di impedimenti all'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza con riferimento:
   - al gruppo di appartenenza dell'intermediario finanziario;
   - a eventuali stretti legami tra l'intermediario finanziario, o i soggetti del suo gruppo di appartenenza, e altri soggetti.

Inoltre la Banca d'Italia valuta:

a. il programma di attività in un'ottica di sana e prudente gestione dell'intermediario (cfr. Sez. III);

b. la qualità e la solidità finanziaria di coloro che detengono una partecipazione qualificata e l'idoneità del gruppo di appartenenza dell'intermediario finanziario a garantirne la sana e prudente gestione (cfr. Sez. IV).

La Banca d'Italia può richiedere ulteriori informazioni e chiarimenti a integrazione della documentazione indicata al par. 1 della presente Sezione.

La Banca d'Italia può chiedere all'intermediario di adottare gli interventi di modifica al programma di attività necessari per assicurare che le linee di sviluppo dell'operatività non contrastino con la sana e prudente gestione. La Banca d'Italia può altresì chiedere un adeguamento del capitale iniziale nei casi in cui quest'ultimo, tenuto conto della prevedibile evoluzione dell'attività, non risulti coerente con il rispetto dei requisiti prudenziali.

In sede di rilascio dell'autorizzazione, la Banca d'Italia può fornire indicazioni affinché le linee di sviluppo dell'operatività assicurino il rispetto delle regole prudenziali e le esigenze informative di vigilanza.

3. Esiti del procedimento

In base agli esiti delle verifiche effettuate circa la sussistenza delle condizioni per l'autorizzazione e tenuto conto dell'esigenza di assicurare la sana e prudente gestione dell'intermediario, la Banca d'Italia rilascia o nega l'autorizzazione entro 180 giorni dalla data di ricevimento della domanda, corredata della richiesta documentazione.

4. Iscrizione all'albo e altri adempimenti

L'intermediario finanziario inoltra alla Banca d'Italia il certificato che attesta la data di iscrizione della società nel registro delle imprese. A decorrere da tale data, la Banca d'Italia iscrive l'intermediario all'albo di cui all'art. 106 TUB, comunicando il codice identificativo.

---

(6) Si rammenta che ai sensi dell'art. 1, comma 3-*bis* e 3-*ter* TUB, le norme del TUB che fanno riferimento: *i*) "al consiglio di amministrazione, all'organo amministrativo e agli amministratori si applicano anche al consiglio di gestione e ai suoi componenti"; *ii*) "al collegio sindacale, ai sindaci ed all'organo che svolge la funzione di controllo si applicano anche al consiglio di sorveglianza e al comitato per il controllo sulla gestione e ai loro componenti".

L’intermediario è tenuto ad aderire a un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela previsto dall’art. 128-*bis* TUB.

L’intermediario finanziario comunica alla Banca d’Italia l’avvio della propria operatività entro 12 mesi dall’iscrizione all’albo.

L’intermediario comunica altresì alla Banca d’Italia ogni variazione delle informazioni contenute nell’albo. La comunicazione è effettuata entro il termine di 10 giorni dal deposito per l’iscrizione nel registro delle imprese delle modifiche stesse.

5. Cancellazione dall’albo

La Banca d'Italia procede alla cancellazione dall'albo degli intermediari finanziari nei casi in cui sia revocata l'autorizzazione nonché a seguito della dichiarazione di decadenza dell'autorizzazione medesima (cfr. Sez. IX).

La Banca d'Italia procede altresì alla cancellazione dall'albo degli intermediari finanziari nelle ipotesi di scioglimento volontario ovvero di modifica dell'oggetto sociale. In tali casi, l'istanza di cancellazione è inoltrata alla Banca d'Italia a cura dei liquidatori ovvero della società interessata entro il termine di 10 giorni dall'iscrizione delle relative delibere nel registro delle imprese.

SEZIONE VI

AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI O DI *SERVICING* PER LE SOCIETÀ GIÀ ESISTENTI

1. Procedura di autorizzazione

Le società già esistenti che intendono esercitare nei confronti del pubblico l'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma adottano la delibera con la quale viene modificato l'oggetto sociale e sono apportate le altre modifiche statutarie necessarie.

La domanda di autorizzazione all'attività è inviata dopo l'approvazione della delibera di modifica dell'atto costitutivo e prima che di tale atto venga effettuata l'iscrizione nel registro delle imprese.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al rispetto delle medesime condizioni stabilite per le società di nuova costituzione (Sez. V). Le società già esistenti possono omettere l'invio dei documenti di cui ai punti e) e f) del par.1 della Sez. V ed esibire i certificati camerali attestanti il capitale sociale sottoscritto e versato. Su tali documenti è richiesta l'attestazione dell'organo di controllo.

Per ciò che concerne l'iscrizione all'albo e gli altri adempimenti nonché la disciplina della decadenza e revoca dell'autorizzazione si rinvia alle disposizioni di cui alla Sez. V e IX.

2. Programma di attività

Nel programma di attività, oltre a quanto previsto alla Sez. III, la società indica:

— le attività svolte in precedenza, allegando i bilanci degli ultimi tre esercizi;

— le iniziative che intende adottare - e i relativi tempi di attuazione - per adeguare le risorse umane e tecniche all'esercizio dell'attività finanziaria.

La Banca d'Italia, nell'ambito delle valutazioni inerenti al programma di attività, accerta che le attività finanziarie che la società intende svolgere non violino le riserve di attività previste dalla legge e può chiedere la dismissione di determinati settori di attività o limitarne l'articolazione territoriale. Nelle proprie valutazioni la Banca d'Italia riserva particolare attenzione alle attività svolte in precedenza e ai risultati economici conseguiti.

3. Accertamento dell'esistenza del patrimonio e altre verifiche

Nell'ambito del procedimento di autorizzazione, la Banca d'Italia può disporre una verifica in ordine alla funzionalità complessiva della struttura aziendale nonché all'esistenza e all'ammontare del patrimonio della società istante. A tal fine, la Banca d'Italia può disporre l'accesso di propri ispettori oppure richiedere una perizia a soggetti terzi.

La Banca d'Italia, con riferimento al tipo di attività svolto dalla società, si riserva di indicare ulteriori aspetti che devono formare oggetto della perizia e di cui deve essere dato conto nella relazione.

SEZIONE VII

AUTORIZZAZIONE ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

1. Condizioni e procedura di autorizzazione

L'esercizio nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento previsti nell'art. 18, comma 3, TUF (1) è consentito agli intermediari finanziari a condizione che risultino correlati con l'attività di concessione dei finanziamenti svolta in via principale e che l'esercizio degli stessi sia espressamente previsto nell'oggetto sociale.

Gli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 TUB che intendono prestare i citati servizi di investimento presentano domanda di autorizzazione – a firma del legale rappresentante – alla Banca d'Italia. La domanda può essere presentata anche contestualmente a quella di iscrizione nell'albo di cui all'art. 106 TUB (2).

La domanda indica i servizi per i quali è richiesto il rilascio dell'autorizzazione ed è corredata della delibera assunta in proposito dall'organo con funzione di supervisione strategica, della relazione illustrativa di cui all'allegato A e dell'attestazione dell'adesione a un sistema di indennizzo a tutela degli investitori riconosciuto ai sensi dell'art. 59 TUF.

Nella delibera sono analiticamente indicate le valutazioni effettuate dall'intermediario in ordine all'economicità dell'iniziativa, con particolare riguardo all'analisi dei costi che l'azienda dovrà sostenere per svolgere i servizi di investimento.

L'autorizzazione si intende rilasciata qualora la relativa istanza non sia espressamente respinta entro 90 giorni dalla ricezione.

2. Valutazioni della Banca d'Italia

Ai fini della valutazione dell'istanza, la Banca d'Italia tiene conto dell'idoneità della struttura tecnico-organizzativa aziendale ad assicurare il rispetto della disciplina dei servizi di investimento e la sana e prudente gestione dell'intermediario finanziario.

3. Norme del TUF applicabili

Agli intermediari finanziari si applica la disciplina prevista dal TUF e dalle relative disposizioni attuative delle Banca d'Italia e della Consob per la prestazione dei servizi e delle attività di investimento, limitatamente alla prestazione dei servizi e delle attività per cui sono stati autorizzati (3).

---

(1) Ai sensi dell'art. 18, comma 3, TUF gli intermediari finanziari possono svolgere i seguenti servizi di investimento: *i*) negoziazione per conto proprio ed esecuzione di ordini per conto dei clienti limitatamente agli strumenti finanziari derivati; *ii*) sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente; *iii*) collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente.

(2) In tal caso, si applica la disciplina dei procedimenti amministrativi connessi (cfr. art. 1 del Regolamento del 25 giugno 2008 recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d'Italia relativi all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni).

(3) La prestazione dei servizi di investimento è disciplinata dal Regolamento della Banca d'Italia e della CONSOB ai sensi dell'art. 6, comma 2-bis, del Testo Unico della Finanza (TUF) e dalla normativa emanata dalla CONSOB in attuazione dell'art. 6, comma 2 e comma 2-quater, del TUF.

SEZIONE VIII

INTERMEDIARI FINANZIARI ESTERI

1. Autorizzazione allo svolgimento dell'attività finanziaria da parte di intermediari finanziari comunitari non ammessi al mutuo riconoscimento

Il DM, secondo quanto previsto dall'art. 114 TUB, disciplina l'esercizio nel territorio della Repubblica delle attività indicate nell'art. 106 TUB, da parte dei soggetti aventi sede legale all'estero. Con riguardo agli intermediari finanziari comunitari non ammessi al mutuo riconoscimento, il DM prevede che essi possono esercitare le attività indicate nell'art. 106 TUB previa autorizzazione della Banca d'Italia e iscrizione nell'albo di cui al medesimo art. 106.

La Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione agli intermediari finanziari comunitari al ricorrere delle seguenti condizioni:

a. presentazione del programma di attività di cui alla Sez. III, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto;

b. non sussistano, tra gli intermediari o soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza;

c. svolgimento effettivo dell'attività di concessione di finanziamenti nel paese di provenienza;

d. esercizio in Italia dell'attività di concessione di finanziamenti e delle attività connesse e strumentali in via esclusiva;

e. costituzione di una stabile organizzazione nel territorio della Repubblica alla quale sia assegnato un fondo di dotazione di importo almeno pari al capitale minimo richiesto agli intermediari finanziari aventi sede legale in Italia (cfr. Sez. II);

f. sussistenza dei requisiti di professionalità, indipendenza ed onorabilità previsti dall'art. 26 TUB in capo ai soggetti che svolgono la funzione di direzione della stabile organizzazione operante in Italia;

g. possesso da parte dei titolari di partecipazioni qualificate di cui all'art. 19 TUB (1) nell'intermediario finanziario comunitario che ha chiesto l'iscrizione della stabile organizzazione operante in Italia dei requisiti previsti nel medesimo articolo e nell'art. 25 TUB, conformemente alle previsioni della Sez. IV;

h. nel caso l'intermediario comunitario sia sottoposto a vigilanza da parte di un'autorità del paese di origine: i) consenso di tale autorità alla costituzione in Italia della stabile organizzazione; ii) attestazione di tale autorità in ordine alla solidità patrimoniale, all'adeguatezza delle strutture organizzative, amministrative e contabili della casa madre o del gruppo di appartenenza.

Alla domanda di autorizzazione si applicano, in quanto compatibili e con riferimento alla stabile organizzazione italiana, le disposizioni previste nelle Sezz.II, III, IV, V e IX.

Con riferimento alla domanda di autorizzazione, si precisa che:

---

(1) Per la definizione delle partecipazioni qualificate cfr. Sez. I, par. 3.

— l’attestazione del versamento del capitale minimo è sostituita dall’attestazione dell’avvenuto versamento del fondo di dotazione nella misura minima stabilita dalle presenti disposizioni rilasciata dalla banca presso la quale il versamento è stato effettuato;

— è allegata l’attestazione dell’autorità competente del paese di provenienza in cui sono indicate le attività svolte dall’intermediario nel medesimo paese di provenienza;

— il verbale dell’organo con funzione di supervisione strategica di verifica dei requisiti degli esponenti è riferito ai soggetti che hanno funzione di direzione della stabile organizzazione italiana dell’intermediario;

— alla domanda non vanno allegate informazioni sulla provenienza delle somme con le quali viene sottoscritto il capitale dell’intermediario finanziario.

Gli intermediari finanziari comunitari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 TUB rispettano le disposizioni di cui al Titolo V TUB e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

2. Autorizzazione allo svolgimento dell’attività finanziaria da parte di intermediari finanziari esteri non comunitari

Il DM, in attuazione dell’art. 114 TUB, prevede che gli intermediari finanziari esteri non comunitari possono svolgere le attività previste dall’art. 106 TUB attraverso una propria filiazione autorizzata dalla Banca d'Italia all’esercizio dell’attività di concessione di finanziamenti, ai sensi dell’art. 107 TUB.

In relazione a ciò, si fa presente che le disposizioni previste nel presente Capitolo per gli intermediari finanziari si applicano anche all’autorizzazione della filiazione dell’intermediario estero all’esercizio dell’attività di concessione di finanziamenti.

Inoltre, nel caso l’intermediario sia sottoposto a vigilanza da parte di un’autorità del paese di origine si richiede: i) il consenso di tale autorità alla costituzione in Italia della filiazione; ii) l’attestazione di tale autorità in ordine alla solidità patrimoniale, all’adeguatezza delle strutture organizzative, amministrative e contabili della casa madre o del gruppo di appartenenza.

SEZIONE IX

DECADENZA E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Decadenza e revoca dall'autorizzazione

L'intermediario finanziario decade dall'autorizzazione rilasciata se:

— rinuncia espressamente all'autorizzazione entro 12 mesi dal rilascio della stessa;

— non ha iniziato a operare entro 12 mesi dal rilascio dell'autorizzazione.

In presenza di giustificati motivi, su richiesta dell'intermediario interessato presentata almeno 60 giorni prima della scadenza del termine, può essere consentito un limitato periodo di proroga, di norma non superiore a 6 mesi.

Intervenuta la decadenza, la Banca d'Italia, senza ulteriori formalità, cancella l'intermediario dal relativo albo. L'intermediario provvede alla modifica dell'oggetto sociale.

Fermi restando i casi di revoca consentiti dall'ordinamento, la Banca d'Italia revoca l'autorizzazione a un intermediario finanziario e lo cancella dall'albo qualora accerti che l'intermediario non ha svolto l'attività finanziaria per un periodo continuativo superiore a 18 mesi.

La revoca dell'autorizzazione è effettuata, in ogni caso, secondo le modalità di cui all'art. 113-*ter* qualora l'intermediario finanziario disponga di attivi derivanti dall'esercizio dell'attività di cui all'art. 106, comma 1, TUB. Negli altri casi modifica l'oggetto sociale.

Allegato A

PRESTAZIONE DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA' DI INVESTIMENTO
RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La relazione, ripartita in due sezioni, attiene alla verifica del potenziale rispetto dei requisiti in materia di:

a. organizzazione e gestione dei rischi di impresa connessi con la prestazione dei servizi e delle attività di investimento ("servizi");

b. correttezza e trasparenza dei comportamenti nella prestazione dei servizi.

Sezione A

La relazione concerne:

— la descrizione dei fattori strategici, di mercato e di prodotto presi in considerazione ai fini dell'avvio dei servizi oggetto dell'istanza di autorizzazione;

— l'impatto sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria atteso dallo svolgimento dei servizi (le stime, che devono riferirsi ad un triennio, vanno effettuate anche ipotizzando "condizioni avverse" di mercato). In particolare, vanno analiticamente indicati volumi, costi operativi e risultati economici, con specifica evidenza delle ipotesi sulle quali si basano le proiezioni aziendali; i riflessi sulla situazione patrimoniale derivante dalla prestazione dei servizi;

— la descrizione della struttura organizzativa e degli interventi organizzativi necessari al fine di assicurare il rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia di prestazione dei servizi. In tale ambito sono, in particolare, forniti ragguagli sugli aspetti di seguito indicati:

1. investimenti attuati, in corso di attuazione e/o programmati (ammontare, finalità e tempi di realizzazione previsti);
2. livello di integrazione del sistema informativo relativamente agli applicativi di front office, back office e contabilità nonché portata delle aree di manualità;
3. incidenza sull'organico complessivo delle risorse assegnate alle unità coinvolte nella prestazione dei servizi (eventuale piano di assunzioni e relativo stato di attuazione, ovvero indicazione del personale da impiegare per lo svolgimento del/dei servizio/i di cui si richiede l'autorizzazione; iniziative di formazione destinate al personale da adibire alla prestazione del/dei servizio/i attuate e programmate);
4. presidi di controllo di 1°, 2° e 3° livello previsti in relazione alla prestazione del/i nuovo/i servizio/i; strutture e risorse dedicate. Specifici riferimenti sono resi sulle modalità di controllo dell'attività fuori sede (in particolare, indicare tipologia e periodicità dei controlli a distanza e in loco nonché delle eventuali verifiche di *customer satisfaction* finalizzate ad instaurare un contatto diretto con la clientela servita da canali distributivi alternativi agli sportelli);

5. sistema di reporting, con indicazione dei relativi destinatari (organi sociali, alta direzione, funzioni di controllo, altre funzioni).

Sezione B

La relazione contiene:

— l'illustrazione di ciascuno dei servizi per i quali si richiede l'autorizzazione: tipologie di operazioni previste; mercati e tipologia di clientela di riferimento; sedi individuate per l'esecuzione degli ordini;

— la descrizione delle unità organizzative dell'intermediario/del gruppo coinvolte nella prestazione dei servizi (riferimento alla normativa interna con la quale vengono formalizzati compiti e responsabilità), delle modalità operative e delle procedure che si intendono adottare. In caso di outsourcing di funzioni operative, descrivere le funzioni esternalizzate e le misure adottate per mitigare i relativi rischi;

— l'indicazione dei canali distributivi che verrebbero utilizzati (con specifica indicazione dell'eventuale ricorso all'offerta fuori sede e/o a strumenti di comunicazione a distanza). La descrizione delle relative modalità organizzative finalizzate ad assicurare il rispetto delle regole di condotta;

— la politica di remunerazione adottata per la commercializzazione di servizi e prodotti finanziari;

— la descrizione delle aree operative (anche con riferimento a circostanze connesse con l'articolazione del gruppo di appartenenza) in cui potrebbero verificarsi potenziali conflitti di interesse con indicazione dei soggetti rilevanti; le misure adottate al fine di assicurare il rispetto delle prescrizioni normative in materia di operazioni personali e conflitti di interesse, anche con specifico riferimento all'eventualità in cui l'intermediario produca o disponga la produzione di ricerche in materia di investimento;

— le procedure volte ad assicurare una sollecita trattazione dei reclami;

— l'illustrazione dei presidi (contrattuali, organizzativi, procedurali e di controllo) predisposti al fine di minimizzare il rischio che l'attività concretamente svolta da dipendenti e collaboratori a contatto con la clientela sfoci nella prestazione del servizio di consulenza.

Per la prestazione dei servizi di esecuzione di ordini:

1. le procedure che garantiscono l'indirizzamento dell'ordine del cliente verso la sede di esecuzione migliore (ad es. adozione di un algoritmo di *execution policy*);
2. le modalità individuate per il controllo dell'efficacia delle relative strategie di esecuzione degli ordini;
3. le misure adottate al fine di dimostrare ai clienti che ne dovessero far richiesta di aver eseguito gli ordini in conformità delle predette strategie.

La relazione illustrativa deve essere altresì corredata della seguente documentazione:

— attestazione del responsabile della funzione di *compliance* in ordine all'avvenuto adeguamento alle vigenti disposizioni della seguente documentazione:

1. regolamentazione interna,
2. contrattualistica,
3. processi operativi e procedure informatiche,
4. sistema dei controlli;

— documentazione attestante l'adesione dell'intermediario a un sistema di indennizzo a tutela degli investitori riconosciuto ai sensi dell'art. 59 TUF.

TITOLO I

Capitolo 2

GRUPPO FINANZIARIO

TITOLO I - Capitolo 2

GRUPPO FINANZIARIO

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

Il TUB introduce la disciplina del gruppo finanziario. Capogruppo di un gruppo finanziario può essere un intermediario finanziario ovvero una società finanziaria ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. b), TUB, che controlla direttamente o indirettamente le altre società che appartengono al gruppo.

La capogruppo, nell'ambito dei propri poteri di direzione e coordinamento, detta disposizioni alle componenti il gruppo per l'esecuzione delle istruzioni emanate dalla Banca d'Italia. Le società controllate sono tenute a fornire dati e informazioni alla capogruppo per l'emanazione da parte di questa delle predette disposizioni e a prestare la necessaria collaborazione per il rispetto delle norme sulla vigilanza consolidata.

Il riconoscimento del gruppo sul piano prudenziale richiede strumenti informativi, regolamentari e ispettivi per l'esercizio della vigilanza su base consolidata. Resta ferma nei confronti delle singole componenti del gruppo l'applicazione delle eventuali discipline specifiche.

Il ruolo di referente della Banca d'Italia in materia di vigilanza consolidata è attribuito alla capogruppo.

Nell'ambito della disciplina del gruppo finanziario, gli intermediari possono scegliere l'assetto organizzativo e patrimoniale che meglio risponde ai propri obiettivi gestionali. Tale assetto non deve tuttavia contrastare con le esigenze connesse alla vigilanza consolidata. In particolare, assumono rilievo gli aspetti di conoscibilità, da parte della Banca d'Italia, sia degli obiettivi fissati, sia dei comportamenti tenuti dalle singole componenti. Di conseguenza vanno assicurate strutture organizzative del gruppo che consentano l'attuazione delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia e la loro verifica (cfr. Titolo III "Organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni").

2. Fonti normative

La materia è regolata dai seguenti articoli del TUB:

— art. 23 che definisce la nozione di controllo;

— art. 109, comma 1, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni volte ad individuare il gruppo finanziario;

— art. 109, comma 2, che definisce i soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata;

— art. 109, comma 3, che, al fine di esercitare la vigilanza consolidata, attribuisce alla Banca d'Italia poteri di vigilanza regolamentare, informativa e ispettiva;

— art. 110, che prevede l'applicazione agli intermediari finanziari dei seguenti articoli del TUB:

a. 61, comma 4, che, in relazione alle esigenze delle vigilanza consolidata, prevede i poteri della capogruppo nei confronti delle componenti del gruppo e l'obbligo delle società del gruppo di fornire dati e informazioni alla capogruppo;

b. 61, comma 5, che prevede che alla società finanziaria capogruppo si applichino gli obblighi di comunicazione del collegio sindacale e dei soggetti incaricati della revisione legale dei conti, di cui all'art. 52 TUB;

c. 62, che dispone che ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella società finanziaria capogruppo si applichino i medesimi requisiti previsti per i soggetti che esercitano le stesse funzioni presso le banche;

d. 64, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di procedere d'ufficio all'accertamento dell'esistenza di un gruppo finanziario e alla sua iscrizione all'Albo e di determinare la composizione del gruppo medesimo anche in difformità da quanto comunicato dalla capogruppo.

La disciplina tiene inoltre conto delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (1).

3. Definizioni

Ai fini della presente disciplina si definiscono:

— "*attivo di bilancio*":
- *per gli intermediari finanziari, per le società finanziarie, per le banche extra-comunitarie, per le società strumentali e per le imprese di assicurazione*, l'ammontare complessivo degli elementi dell'attivo dell'ultimo bilancio approvato;
- *per le imprese non finanziarie,* un valore convenzionale pari al fatturato totale dell'ultimo esercizio moltiplicato per un fattore correttivo pari a 10;

— *"capogruppo":* l'intermediario finanziario capogruppo o la società finanziaria capogruppo con sede legale in Italia di cui alla Sez. II, par. 2;

— *"gruppo finanziario"*: il gruppo di imprese come individuato, ai sensi dell'art 109 TUB, nella Sez. II;

---

(1) Cfr. Regolamento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008 recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d'Italia relativi all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

— *“società finanziaria”:* una società, diversa da una banca o da un IMEL, che esercita in via esclusiva o prevalente: l’attività di assunzione di partecipazioni quando chi la esercita non sia una società non finanziaria ai sensi delle presenti disposizioni; una o più delle attività ammesse al mutuo riconoscimento previste dall’art. 1, comma 2, lettera f), punti da 2 a 12 TUB; altre attività finanziarie previste ai sensi del numero 15 della medesima lettera; le attività di cui all’art. 1, comma 1, lettera n), del TUF. Si presume finanziaria la società iscritta in un albo o elenco pubblico di soggetti finanziari e quella che, indipendentemente dall’iscrizione in albi o elenchi, è sottoposta a forme di vigilanza di stabilità di un’autorità italiana o di uno Stato dell’UE o del Gruppo dei Dieci ovvero di quelli inclusi in apposito elenco pubblicato dalla Banca d’Italia;

— “*società non finanziaria*”: una società diversa da una banca, da un IMEL, da una società finanziaria, da una società assicurativa o strumentale. Rientrano nella definizione di “società non finanziaria” le società che, svolgendo in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni, detengono interessenze prevalentemente in società non finanziarie con lo scopo di dirigerne e coordinarne l’attività. L’attività di direzione e coordinamento si presume in capo alla società di partecipazioni tenuta a consolidare nel proprio bilancio le imprese partecipate e comunque in caso di controllo. Sono società non finanziarie anche le società aventi per oggetto sociale esclusivo il possesso di partecipazioni e che detengono investimenti in un’unica società non finanziaria;

— *“società strumentale*”: una società, diversa da una società finanziaria, che esercita in via esclusiva o prevalente un’attività ausiliaria all’attività di uno o più intermediari finanziari o gruppi finanziari. Tale carattere deve essere desumibile dallo statuto della società. Rientrano tra le attività ausiliarie, ad esempio, la proprietà e la gestione di immobili per uso funzionale dell’intermediario, la fornitura di servizi informatici, l’erogazione di servizi o la fornitura di infrastrutture per la gestione di servizi di pagamento;

— *“banca extracomunitaria”*: la banca avente sede legale in uno Stato extra-comunitario;

— *“ristrutturazione del gruppo”*: il complesso delle operazioni di fusione, acquisizione, conferimento e cessione di pacchetti azionari, costituzione di sub-holding e rientranti nell'ambito di un programma unitario.

4. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano:

— agli intermediari finanziari capogruppo e alle società finanziarie capogruppo;

— agli intermediari finanziari e alle banche extra-comunitarie e società finanziarie componenti il gruppo finanziario.

5. Procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi di cui al presente Capitolo:

— *divieto di avvalersi della facoltà di non essere considerata capogruppo da parte della società finanziari* (termine: 60 giorni)*;*

— *iscrizione all'albo dei gruppi finanziari* (termine: 60 giorni);

— *variazione e cancellazione dall'albo dei gruppi finanziari* (termine: 60 giorni);

— *modifica della composizione del gruppo finanziario rispetto a quella comunicata dalla capogruppo* (termine: 120 giorni);

— *divieto di procedere alla ristrutturazione del gruppo finanziario* (termine: 60 giorni).

SEZIONE II

GRUPPO FINANZIARIO

1. Composizione del gruppo

Il gruppo finanziario è composto alternativamente da:

a. l'intermediario finanziario italiano capogruppo e dagli intermediari finanziari, dalle società finanziarie — con sede legale in Italia e all'estero — e dalle banche extra-comunitarie controllati dalla capogruppo (1);

b. la società finanziaria capogruppo avente sede legale in Italia e dagli intermediari finanziari, dalle società finanziarie — con sede legale in Italia e all'estero — e dalle banche extra-comunitarie controllati dalla capogruppo (2), quando tra essi vi sia almeno un intermediario finanziario.

Tra le società finanziarie che compongono il gruppo rientrano anche:

— gli organismi societari con oggetto sociale limitato al compimento di determinate operazioni di natura finanziaria, la cui attività sia svolta essenzialmente nell'interesse del gruppo. A titolo esemplificativo, ricadono in tale casistica le società cessionarie per la cartolarizzazione dei crediti e le società cessionarie di garanzia delle obbligazioni bancarie, di cui agli artt. 3 e 7-bis della legge n. 130/1999, nonché gli analoghi veicoli di diritto estero utilizzati per operazioni di cartolarizzazione, di investimento o di raccolta.

  A tali fini il controllo sussiste nella forma dell'influenza dominante — ai sensi dell'art. 23, comma 2, TUB e indipendentemente dal trattamento di bilancio — anche qualora, indipendentemente dalle partecipazioni detenute e dai poteri di nomina degli organi amministrativi, sussistano rapporti organizzativi e finanziari idonei a:

  - conseguire la trasmissione al gruppo degli utili o delle perdite, con ciò determinando, nella sostanza, l'attribuzione in capo al gruppo della maggioranza dei benefici e/o dei rischi delle attività del veicolo;
  - coordinare la gestione della società con quella di altre società del gruppo ai fini del perseguimento di uno scopo comune;
  - attribuire poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle partecipazioni possedute, o comunque assoggettare la società a direzione comune.

  I veicoli costituiti in Italia o all'estero al solo scopo di dare veste societaria a singole operazioni di raccolta o impiego e destinati a essere liquidati una volta conclusa l'operazione, nei quali l'intermediario o una società del gruppo finanziario detenga un'interessenza non qualificabile come partecipazione ai fini di vigilanza (3), non sono inclusi nel gruppo finanziario a condizione che essi siano consolidati integralmente nel bilancio consolidato della capogruppo.

---

(1) Le Sicav controllate da intermediari finanziari sono escluse dal perimetro del gruppo finanziario e dal relativo consolidamento.
(2) Le Sicav controllate da intermediari finanziari sono escluse dal perimetro del gruppo finanziario e dal relativo consolidamento.
(3) Cfr. Titolo I, Capitolo 3, Sez. I, par. 3 per la definizione di partecipazione.

— le società di gestione di mercati regolamentati di strumenti finanziari;

— le società che esercitano esclusivamente l'agenzia in attività finanziaria e le relative attività connesse e strumentali;

Dal gruppo finanziario sono esclusi i soggetti sottoposti a vigilanza consolidata ai sensi del Titolo III, Capo 2, del TUB ovvero del TUF.

2. Capogruppo

Si considera capogruppo di un gruppo finanziario:

1. l'*intermediario finanziario* che controlli almeno una società finanziaria e non sia controllato da altro intermediario finanziario o società finanziaria che possa essere considerata capogruppo;

oppure:

2. la *società finanziaria* con sede legale in Italia, purché sussistano le seguenti condizioni:
   a. la finanziaria controlli almeno un intermediario finanziario italiano e non sia controllata da altro intermediario finanziario o società finanziaria che possa essere considerata capogruppo;
   b. la finanziaria sia costituita sotto forma di società di capitali (cfr. par. 2.1 della presente Sezione);
   c. nell'insieme delle società controllate dalla finanziaria risulti avere "rilevanza determinante" l'attività di quelle finanziarie (cfr. par. 2.2);
   d. sia verificato il requisito della "finanziarietà" del gruppo (cfr. par. 2.3).

La società finanziaria che possegga tutte le caratteristiche di cui al punto 2) può non essere considerata capogruppo, se ricorrono le seguenti condizioni:

— lo statuto della società preveda espressamente che alla società medesima è preclusa l'assunzione delle funzioni di direzione e coordinamento;

— la società non possieda altre partecipazioni di rilievo in intermediari finanziari, banche e società finanziarie se non quella nella società o intermediario finanziario di cui al successivo alinea;

— esista un intermediario finanziario o un'altra società che possieda tutte le caratteristiche di cui ai precedenti nn. 1) o 2) e dichiari di esercitare le funzioni di direzione e coordinamento.

La società finanziaria che intende avvalersi di tale facoltà lo comunica alla Banca d'Italia. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, la Banca d'Italia può avviare un procedimento amministrativo di ufficio di divieto da concludersi entro 60 giorni.

Resta in ogni caso ferma la possibilità per la Banca d'Italia di individuare, anche con riferimento alla capogruppo, una composizione del gruppo diversa da quella comunicata.

Non possono assumere la qualifica di capogruppo gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le imprese di assicurazione e le società fiduciarie.

2.1 Forma giuridica della società finanziaria

In relazione alle peculiari caratteristiche organizzative e strutturali che le società capogruppo devono avere per lo svolgimento dei compiti ad esse attribuiti, la qualifica di capogruppo è assumibile solo da società finanziarie costituite in forma di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative a responsabilità limitata.

2.2 Rilevanza determinante, nell'ambito dei soggetti controllati dalla capogruppo, di quelli esercenti attività finanziaria

La società finanziaria è considerata capogruppo quando nell'insieme delle società da essa controllate risulti avere "rilevanza determinante" l'attività di quelle finanziarie.

Tale condizione risulta soddisfatta qualora la sommatoria degli attivi di bilancio delle società e dei soggetti esercenti attività diversa da quella finanziaria (4), controllati dalla capogruppo, non ecceda il 30% del totale degli attivi di bilancio della capogruppo e di tutte le società e soggetti da essa controllati.

Ai fini di tale calcolo le imprese di assicurazione e le società strumentali sono assimilate a quelle esercenti attività finanziaria.

Nei casi particolari in cui l'attivo di bilancio, come definito ai fini delle presenti disposizioni, risulti poco rappresentativo dell'operatività aziendale, la capogruppo può utilizzare, per una o più componenti, criteri alternativi, ad esempio basati sulle grandezze reddituali (margine d'intermediazione per le società bancarie e finanziarie, premi per le imprese di assicurazione, margine operativo per le imprese industriali), oppure aggiungere all'attivo di bilancio altre grandezze, quali le attività fuori bilancio. L'utilizzo di indicatori alternativi o aggiuntivi è evidenziato e adeguatamente motivato nelle comunicazioni alla Banca d'Italia. Negli stessi casi e se ritenuto appropriato per le finalità della vigilanza consolidata, l'utilizzo di indicatori alternativi o aggiuntivi può essere richiesto dalla Banca d'Italia. In tali casi la Banca d'Italia indica alla capogruppo gli indicatori da utilizzare oppure effettua direttamente il calcolo della "rilevanza determinante" e ne comunica i risultati alla capogruppo.

L'organo con funzione di supervisione strategica, sentito l'organo con funzione di controllo, provvede — con cadenza annuale — a verificare il rispetto di tale condizione.

La società dà immediata comunicazione alla Banca d'Italia del venir meno della condizione.

---

(4) L'attività delle banche extracomunitarie è considerata attività finanziaria.

2.3 Finanziarietà del gruppo

Il requisito della "finanziarietà" del gruppo risulta verificato quando la somma degli attivi di bilancio degli intermediari finanziari e delle società da questi controllate, esercenti attività finanziaria e bancaria, è almeno pari al 50% dell'attivo di bilancio della capogruppo e di tutte le società e soggetti da essa controllati.

Ai fini di tale calcolo le imprese di assicurazione e le società strumentali sono assimilate a quelle esercenti attività finanziaria.

Nei casi particolari in cui l'attivo di bilancio, come definito ai fini delle presenti disposizioni, risulti poco rappresentativo dell'operatività aziendale, la capogruppo può utilizzare, per una o più componenti, criteri alternativi, ad esempio basati sulle grandezze reddituali (margine d'intermediazione per le società bancarie e finanziarie, premi per le imprese di assicurazione, margine operativo per le imprese industriali), oppure aggiungere all'attivo di bilancio altre grandezze, quali le attività fuori bilancio. L'utilizzo di indicatori alternativi o aggiuntivi è evidenziato e adeguatamente motivato nelle comunicazioni alla Banca d'Italia. Negli stessi casi e se ritenuto appropriato per le finalità della vigilanza consolidata, l'utilizzo di indicatori alternativi o aggiuntivi può essere richiesto dalla Banca d'Italia. In tali casi la Banca d'Italia indica alla capogruppo gli indicatori da utilizzare oppure effettua direttamente il calcolo della "finanziarietà" e ne comunica i risultati alla capogruppo.

L'organo con funzione di supervisione strategica, sentito l'organo con funzione di controllo, provvede — con cadenza annuale — a verificare il rispetto di tale condizione. La società dà immediata comunicazione alla Banca d'Italia del venir meno della condizione medesima.

3. Statuti

Nello statuto della capogruppo è indicato che, nella sua qualità di capogruppo del gruppo finanziario ai sensi dell'art. 109, comma 1, TUB, essa emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti il gruppo per l'esecuzione delle disposizioni dettate dalla Banca d'Italia.

Nel caso si tratti di sub-holding, oltre all'indicazione dell'appartenenza al gruppo, va indicato il ruolo alla stessa attribuito dalla capogruppo nel coordinamento delle società controllate. Va altresì indicato che la società è tenuta ad osservare, e a far osservare alle sue controllate, le disposizioni che la capogruppo emana nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento e a fornire dati e informazioni riguardanti l'attività propria e delle proprie partecipate.

4. Ristrutturazione dei gruppi finanziari

Gli intermediari finanziari comunicano alla Banca d'Italia le iniziative di ristrutturazione del gruppo finanziario almeno 30 giorni prima della realizzazione delle operazioni, fornendo le seguenti informazioni:

- descrizione delle singole operazioni in cui il processo di ristrutturazione si articola e l'eventuale scansione in fasi del processo stesso. Con specifico riferimento alle operazioni di fusione, indicazione di quelle cui partecipino società o enti non facenti parte del gruppo;
- mappa del gruppo finanziario risultante al termine del progetto;
- assetti statutari ed organizzativi delle società componenti il gruppo e strumenti che la capogruppo intende adottare per l'esercizio dei poteri di direzione e coordinamento all'interno della struttura di gruppo risultante dal processo.

Entro 30 giorni dalla comunicazione del progetto di ristrutturazione del gruppo finanziario, la Banca d'Italia può avviare un procedimento amministrativo di divieto avente ad oggetto una o più fasi o operazioni del progetto, ai sensi dell'art. 108, comma 3, lett. d), TUB.

In relazione alle singole operazioni indicate nel piano, restano fermi gli altri provvedimenti previsti dalle vigenti disposizioni.

SEZIONE III

POTERI DELLA CAPOGRUPPPO E OBBLIGHI DELLE CONTROLLATE

1. Principi generali

Per i gruppi finanziari i poteri della capogruppo sono disciplinati dall’art. 110 TUB mediante rinvio all’art. 61, comma 4, relativo al gruppo bancario.

Alla capogruppo è attribuito il ruolo di referente della Banca d’Italia ai fini della vigilanza consolidata.

In relazione a questa funzione la capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento che le è propria, detta alle componenti il gruppo finanziario le disposizioni necessarie per dare attuazione alle istruzioni di carattere generale e particolare emanate dalla Banca d'Italia. Le disposizioni della capogruppo possono indirizzarsi anche alle singole società componenti il gruppo.

La capogruppo richiede alle società che compongono il gruppo finanziario notizie, dati e situazioni rilevanti ai fini dell'emanazione delle disposizioni sopra richiamate.

La capogruppo verifica l'adempimento da parte delle singole componenti delle disposizioni emanate su indicazione della Banca d'Italia per assicurarne il rispetto; ciò con particolare riguardo alla vigilanza informativa (cfr. Titolo V “Vigilanza informativa, ispettiva e operazioni rilevanti”) e alla vigilanza regolamentare riferita all'adeguatezza patrimoniale, al contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni (cfr. Titolo IV “Vigilanza prudenziale”), all'organizzazione amministrativa e contabile e ai controlli interni (cfr. Titolo III), nonché all’informativa da rendere al pubblico sulle predette materie (cfr. Titolo IV “Vigilanza prudenziale”).

Gli organi aziendali delle società controllate sono tenuti a dare attuazione alle disposizioni dettate dalla capogruppo in esecuzione delle istruzioni emanate dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo.

Gli organi aziendali delle società controllate sono tenuti a fornire ogni dato e informazione alla capogruppo per l'emanazione delle disposizioni da parte della stessa e la necessaria collaborazione per il rispetto delle norme sulla vigilanza consolidata.

SEZIONE IV

ALBO DEI GRUPPI

1. Contenuto dell'albo

L'albo dei gruppi finanziari contiene le seguenti indicazioni:

— la denominazione, la forma giuridica, la sede legale della capogruppo e delle altre società che compongono il gruppo e, se diversa, la sede amministrativa della capogruppo;

— la data di iscrizione del gruppo e delle singole componenti il gruppo;

— il codice identificativo del gruppo.

2. Iscrizione all'albo

2.1 *Soggetti tenuti alla comunicazione per l'iscrizione all'albo dei gruppi finanziari*

I soggetti che assumono le caratteristiche richieste per l'acquisizione della qualifica di capogruppo (cfr. Sez. II) sono tenuti ad effettuare la comunicazione alla Banca d'Italia per l'iscrizione del gruppo finanziario nella sua composizione (1).

La comunicazione è effettuata entro 30 giorni dal determinarsi delle condizioni per l'assunzione della suddetta qualifica; essa è trasmessa in copia anche alle società componenti il gruppo.

2.2 *Contenuto della comunicazione*

La comunicazione contiene i seguenti elementi informativi:

— la mappa del gruppo finanziario ovvero la composizione del gruppo, nelle distinte articolazioni societarie italiane ed estere;

— l'esistenza di soggetti che detengono una partecipazione al capitale della capogruppo non inferiore al 10% o comunque di controllo;

— il tipo di controllo e, nel caso di controllo partecipativo, l'indicazione della misura percentuale della partecipazione;

— l'indicazione delle partecipazioni di controllo e di quelle non inferiori al 20% del capitale in società non rientranti nel gruppo finanziario;

— la struttura di governo societario e organizzativa del gruppo e le indicazioni circa le modalità con le quali la capogruppo intende svolgere le funzioni di direzione e coordinamento.

La comunicazione è corredata dalla documentazione di seguito indicata.

---

(1) Sono comunque tenuti a comunicare l'esistenza del gruppo finanziario i soggetti in possesso delle caratteristiche richieste per assumere la qualifica di capogruppo, nelle ipotesi in cui ad essi non risulti che il soggetto che li controlla abbia già effettuato la comunicazione.

Nel caso di capogruppo società finanziaria:

a. copia dello statuto e dell'ultimo bilancio approvato della capogruppo;

b. codice fiscale della capogruppo;

c. copia del verbale di accertamento della sussistenza dei requisiti degli esponenti della capogruppo (cfr. Titolo II, Capitolo 2 “Esponenti aziendali”);

d. dichiarazioni firmate dai legali rappresentanti della capogruppo, concernenti la verifica delle condizioni previste per le società finanziarie capogruppo (cfr. Sez. II, par. 2, n. 2);

e. copia degli statuti delle società del gruppo diverse dagli intermediari finanziari, da cui risulti chiaramente il tipo di attività economica svolta dalle società medesime (2);

Nel caso in cui la capogruppo sia un intermediario finanziario è richiesta la sola documentazione di cui al punto e).

2.3 *Verifiche della Banca d'Italia e condizioni per l'iscrizione*

La Banca d'Italia iscrive il gruppo finanziario nell'albo entro il termine di 60 giorni dalla data di ricezione della comunicazione.

La Banca d'Italia può procedere d'ufficio all'accertamento dell'esistenza e della composizione del gruppo finanziario.

La Banca d'Italia, al termine degli accertamenti suddetti, iscrive il gruppo nell'albo e ne dà comunicazione alla capogruppo che informa prontamente le singole società comprese nel gruppo.

Ferma restando l'autonomia decisionale delle società finanziarie e degli intermediari finanziari posti al vertice dei gruppi in ordine alle scelte relative ai modelli organizzativi adottati, l'assetto strutturale dei gruppi deve risultare idoneo a garantire lo svolgimento dei controlli di vigilanza. Con particolare riferimento all'articolazione delle partecipazioni in società aventi sede all'estero, la Banca d'Italia valuta se la localizzazione o le attività svolte in detti paesi siano tali da ostacolare l'esercizio di un'efficace azione di vigilanza.

Può non farsi luogo ad iscrizione se nella struttura del gruppo sono presenti fattori di ostacolo all'attuazione delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia o all'efficace esercizio da parte della capogruppo dei poteri di direzione e coordinamento.

In tali ipotesi, la Banca d'Italia indica alla società posta al vertice del gruppo le necessarie modifiche da apportare. L'iscrizione all'albo ha luogo al termine del processo di riassetto.

Gli intermediari finanziari e le società appartenenti a gruppi finanziari danno evidenza negli atti e nella corrispondenza dell'iscrizione nei rispettivi albi.

---

(2) Nel caso di modifiche degli statuti che avvengano successivamente all'iscrizione all'albo, copia dei nuovi testi deve essere inviata alla Banca d'Italia.

3. Variazioni all'albo

Ai fini dell'aggiornamento dell'albo dei gruppi finanziari, la capogruppo è tenuta a comunicare alla Banca d'Italia ogni variazione delle informazioni contenute nell'albo medesimo. A tal fine rilevano le modifiche concernenti la denominazione, la forma giuridica, la sede legale delle singole società componenti il gruppo.

La comunicazione deve essere effettuata entro il termine di 10 giorni dal deposito per l'iscrizione nel registro delle imprese delle modifiche stesse.

La capogruppo è altresì tenuta a comunicare alla Banca d'Italia le modifiche della struttura del gruppo derivanti dall'acquisizione o dalla dismissione di partecipazioni.

La comunicazione è effettuata entro il termine di 10 giorni dal perfezionamento delle operazioni.

4. Cancellazione dall'albo

La Banca d'Italia cancella la capogruppo dall'albo dei gruppi finanziari nelle ipotesi di liquidazione volontaria o coatta, revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 113-*ter* TUB, nonché nei casi di scioglimento volontario ovvero di modifica dell'oggetto sociale.

L'istanza di cancellazione è inoltrata alla Banca d'Italia a cura dei liquidatori ovvero della società interessata entro il termine di 10 giorni dall'iscrizione delle relative delibere nel registro delle imprese.

La Banca d'Italia cancella la capogruppo dall'albo nei casi in cui vengano meno le condizioni richieste per l'acquisizione della qualifica di capogruppo.

TITOLO I

Capitolo 3

ATTIVITA' ESERCITABILI E PARTECIPAZIONI DETENIBILI

TITOLO I - Capitolo 3

ATTIVITA' ESERCITABILI E PARTECIPAZIONI DETENIBILI

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

Il presente Capitolo indica le attività esercitabili dagli intermediari finanziari, in linea con quanto previsto nell'art. 106 TUB.

In particolare, la Sez. II richiama le attività finanziarie esercitabili dagli intermediari finanziari e le altre attività loro consentite dalla legge, fermo restando che l'attività di concessione di finanziamenti rappresenta l'attività principale degli intermediari finanziari.

La Sez. III disciplina le attività connesse e strumentali che gli stessi intermediari possono svolgere.

La Sez. IV individua specifiche disposizioni in materia di assunzione di partecipazioni, attraverso le quali gli intermediari finanziari possono sviluppare le proprie attività. Le partecipazioni nel settore finanziario sono liberamente assumibili dagli intermediari nel rispetto del limite generale per l'assunzione di partecipazioni e la detenzione di immobili ("margine disponibile"), mentre l'assunzione di partecipazioni in società non finanziarie è subordinata anche al rispetto del limite di concentrazione e del limite complessivo.

2. Fonti normative

La materia è regolata:

- dai seguenti articoli del TUB:
  - art. 106, che indica le attività esercitabili dagli intermediari finanziari; attribuisce al Ministro dell'economia e delle finanze il potere di specificare il contenuto delle attività di concessione di finanziamenti e in quali circostanze ne ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico; attribuisce alla Banca d'Italia il potere di individuare le attività connesse e strumentali che possono svolgere gli intermediari finanziari;
  - art. 108, comma 1, che prevede che la Banca d'Italia emani disposizioni di carattere generale aventi ad oggetto, tra l'altro, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni e l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni.
- dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze recante il Regolamento di attuazione delle disposizioni degli artt. 106, comma 3, 112, comma 3 e 114 TUB ;

— dall'art. 2, della legge 30 aprile 1999, n. 130 recante le "Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti" e successive modifiche e integrazioni.

Viene altresì in rilievo il Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, Parte 2, Titolo III (Partecipazioni qualificate al di fuori del settore finanziario).

3. Definizioni

Ai fini delle presenti disposizioni si intende per:

— *"DM"*: il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze recante il Regolamento di attuazione delle disposizioni degli artt. 106, comma 3, 112, comma 3 e 114 TUB e dell'art.7-*ter*,comma 1-*bis*, della legge 30 aprile 1999, n. 130;

— "*influenza notevole*": il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e operative di un'impresa, senza averne il controllo. L'influenza notevole si presume in caso di possesso di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 20% del capitale sociale o dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria o in altro organo equivalente della società partecipata, ovvero al 10% nel caso di società con azioni quotate in mercati regolamentati. In caso di possesso inferiore alle predette soglie, devono essere condotti specifici approfondimenti per accertare la sussistenza di una influenza notevole almeno al ricorrere dei seguenti indici e tenendo conto di ogni altra circostanza rilevante: (i) l'intermediario (il gruppo finanziario) è rappresentato nell'organo con funzione di gestione o nell'organo con funzione di supervisione strategica dell'impresa partecipata; non costituisce di per sé indice di influenza notevole il solo fatto di esprimere il componente in rappresentanza della minoranza secondo quanto previsto dalla disciplina degli emittenti azioni quotate in mercati regolamentati; (ii) l'intermediario (il gruppo finanziario) partecipa alle decisioni di natura strategica dell'impresa partecipata, in particolare in quanto disponga di diritti di voto determinanti nelle decisioni dell'assemblea in materia di bilancio, destinazione degli utili, distribuzione di riserve, senza che si configuri una situazione di controllo congiunto (1); (iii) tra l'intermediario (il gruppo finanziario) e l'impresa partecipata intercorrono "operazioni di maggiore rilevanza" come definite ai fini della disciplina delle attività di rischio nei confronti di soggetti collegati applicabile alle banche (2), lo scambio di personale manageriale, la fornitura di informazioni tecniche essenziali;

— "*margine disponibile per investimenti in partecipazioni e in immobili*": la differenza tra i fondi propri e la somma delle partecipazioni e degli immobili detenuti dall'intermediario finanziario;

— "*partecipazione*": il possesso di azioni o quote nel capitale di un'altra impresa che, realizzando una situazione di legame durevole con essa, è destinato a sviluppare l'attività del partecipante. Un legame durevole sussiste in tutti i casi di controllo e di influenza

---

(1) Tale situazione ricorre, ad esempio, quando l'azionariato della società sia frazionato fra più soci (non legati fra loro da patti di controllo congiunto) in modo tale che il voto di determinati soci, che possiedano singolarmente quote inferiori alle presunzioni di influenza notevole, possa risultare decisivo per la formazione delle maggioranze assembleari nelle materie sopra indicate.

(2) Cfr. Circolare 263 del 27 dicembre 2006, Titolo V, Capitolo 5 (Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati), Sez. I, par. 3.

notevole nonché nelle altre ipotesi in cui l'investimento dell'intermediario finanziario si accompagni a stabili rapporti strategici, organizzativi, operativi, finanziari. A titolo di esempio, costituisce indice di un legame durevole il ricorrere di una o più delle seguenti circostanze:

i. l'intermediario finanziario (il gruppo finanziario) è parte di un accordo con l'impresa partecipata o con altri partecipanti di questa, che gli consente di sviluppare attività comuni con essa;
ii. per effetto di condizioni stabilite convenzionalmente o di impegni assunti unilateralmente, l'intermediario finanziario (il gruppo finanziario) è limitato nella facoltà di esercitare liberamente i propri diritti relativi alle azioni o quote detenute, in particolare per quanto riguarda la facoltà di cessione;
iii. l'intermediario finanziario (il gruppo finanziario) è legato all'impresa partecipata da legami commerciali (es. prodotti comuni, *cross-selling*, linee di distribuzione) o da transazioni rilevanti;
iv. un prolungato periodo di possesso dell'interessenza (oltre 12 mesi) che evidenzia l'intenzione dell'intermediario (del gruppo finanziario) di contribuire alle attività dell'impresa.

Costituiscono altresì partecipazione, in presenza di un legame durevole:

a. il possesso di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, emessi da una società a fronte di apporti non imputati a capitale che, senza dar luogo a un diritto al rimborso, danno diritto a una quota degli utili dell'attività ovvero a una quota del patrimonio netto risultante dalla liquidazione dei beni dell'impresa o del patrimonio destinato a uno specifico affare;

b. la stipula di contratti derivati o il possesso di strumenti finanziari che, attribuendo diritti su azioni o su altre forme di *equity* di cui al precedente punto *a*, comportino per l'intermediario o il gruppo finanziario l'impegno incondizionato ad acquistare una partecipazione oppure consentano, se esercitati o convertiti, di esercitare il controllo o un'influenza notevole su un'impresa, tenendo conto degli altri possessi, diritti e di ogni altra circostanza rilevante;

c. la stipula di contratti derivati o il possesso di strumenti finanziari che, realizzando la dissociazione tra titolarità formale e proprietà sostanziale di azioni o quote di capitale, comportino per l'intermediario o per il gruppo finanziario l'assunzione del rischio economico proprio di una interessenza partecipativa. Non si considerano partecipazione le azioni o quote di capitale di cui un intermediario, per effetto dei medesimi contratti, abbia acquisito la titolarità senza assumere il relativo rischio economico o i cui diritti di voto possano essere esercitati, a propria discrezione, dalla controparte.

Non rientrano nella definizione di partecipazione:

a. le operazioni di acquisto di azioni che presentino l'obbligo per il cessionario di rivendita a una data certa e a un prezzo definito (operazioni pronti contro termine);

b. il mero possesso di azioni a titolo di pegno, disgiunto dalla titolarità del diritto di voto;

c. le interessenze detenute in veicoli costituiti in Italia o all'estero al solo scopo di dare veste societaria a singole operazioni di raccolta o impiego e destinati a essere liquidati una volta conclusa l'operazione. Le limitazioni dell'oggetto sociale, delle possibilità operative e della capacità di indebitamento devono risultare dalla disciplina contrattuale e statutaria del veicolo;

— *" partecipazione qualificata"*: la partecipazione, diretta o indiretta, non inferiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto, oppure che comporti la possibilità di esercitare un'influenza notevole sulla gestione dell'impresa partecipata;

— *"partecipazione per recupero crediti":* la partecipazione assunta a seguito dell'attivazione delle garanzie ricevute dai soggetti sovvenzionati ovvero l'acquisizione di quote del capitale del debitore per la tutela delle proprie ragioni creditorie;

— *"società finanziaria"*: una società, diversa da una banca o un IMEL, che esercita in via esclusiva o prevalente: l'attività di assunzione di partecipazioni, quando chi la esercita non sia una società non finanziaria ai sensi delle presenti disposizioni; una o più delle attività ammesse al mutuo riconoscimento previste dall'art. 1, comma 2, lettera *f)*, punti da 2 a 12 TUB; altre attività finanziarie previste ai sensi del numero 15 della medesima lettera; le attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera *n)*, TUF. Si presume finanziaria la società iscritta in un albo o elenco pubblico di soggetti finanziari e quella che, indipendentemente dall'iscrizione in albi o elenchi, è sottoposta a forme di vigilanza di stabilità di un'autorità italiana o di uno Stato dell'UE o del Gruppo dei Dieci ovvero di quelli inclusi in apposito elenco pubblicato dalla Banca d'Italia.

Rientrano tra le società finanziarie:

- le società cessionarie per la cartolarizzazione dei crediti e le società cessionarie di garanzia delle obbligazioni bancarie, di cui agli artt. 3 e 7-*bis* della legge 130/1999 ("società veicolo di cartolarizzazione") nonché gli analoghi veicoli di diritto estero utilizzati per operazioni di cartolarizzazione, di investimento o di raccolta;
- le società di gestione di mercati regolamentati di strumenti finanziari;
- le società che esercitano esclusivamente l'agenzia in attività finanziaria e le relative attività connesse e strumentali;

— "*società non finanziaria*": una società diversa da una banca, da un IMEL, da una società finanziaria, da una società assicurativa o strumentale. Rientrano nella definizione di "società non finanziaria" le società che, svolgendo in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni, detengono interessenze prevalentemente in società non finanziarie con lo scopo di dirigerne e coordinarne l'attività. L'attività di direzione e coordinamento si presume in capo alla società di partecipazioni tenuta a consolidare nel proprio bilancio le imprese partecipate e comunque in caso di controllo. Sono società non finanziarie anche le società aventi per oggetto sociale esclusivo il possesso di partecipazioni e che detengono investimenti in un'unica società non finanziaria;

— "*società strumentale*": una società, diversa da una società finanziaria, che esercita in via esclusiva o prevalente un'attività ausiliaria all'attività di uno o più intermediari finanziari o gruppi finanziari. Tale carattere deve essere desunto dallo statuto della società. Rientrano tra le attività ausiliarie, ad esempio, la proprietà e la gestione di immobili per uso funzionale dell'intermediario, la fornitura di servizi informatici, l'erogazione di servizi o la fornitura di infrastrutture per la gestione di servizi di pagamento.

4. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano:

1. su base individuale:
   - agli intermediari finanziari;
2. su base consolidata, limitatamente alla Sezione IV:
   - ai gruppi finanziari;
   - all'intermediario finanziario non appartenente ad un gruppo finanziario né sottoposto a vigilanza consolidata ai sensi del TUB (Titolo III, Capo II) o del TUF e che controlla, congiuntamente ad altri soggetti e in base ad appositi accordi, intermediari finanziari, banche extra-comunitarie, società finanziarie e strumentali partecipate in misura almeno pari al 20% dei diritti di voto o del capitale ("singolo intermediario").

La Banca d'Italia può applicare su base consolidata le disposizioni della Sez. IV anche nei confronti di intermediari finanziari, società finanziarie, banche extra-comunitarie, società strumentali non compresi nel gruppo finanziario né sottoposti alla vigilanza consolidata prevista ai sensi del TUB (Titolo III, Capo II) o del TUF, ma controllati dalla persona fisica o giuridica che controlla il gruppo finanziario o l'intermediario finanziario.

SEZIONE II

ATTIVITA' ESERCITABILI

1. Attività esercitabili

Gli intermediari finanziari esercitano almeno una delle seguenti attività finanziarie:

— concessione dei finanziamenti sotto qualsiasi forma nei confronti del pubblico (cfr. art. 106, comma 1, TUB). Il contenuto di tale attività e le circostanze in cui ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico sono disciplinati nel DM;

— riscossione dei crediti ceduti e servizi di cassa e pagamento ai sensi dell'art. 2, commi 3, 6 e 6-*bis* della legge 30 aprile 1999, n. 130 in materia di cartolarizzazione dei crediti (c.d. *servicing*).

Inoltre, ai sensi dell'art. 106, comma 2, TUB, gli intermediari finanziari possono:

— emettere moneta elettronica e prestare servizi di pagamento, se autorizzati ai sensi dell'art. 114-*quinquies*, comma 4, TUB e iscritti nel relativo albo;

— prestare solo servizi di pagamento, se autorizzati ai sensi dell'art. 114-*novies*, comma 4, TUB e iscritti nel relativo albo;

— prestare servizi di investimento, nei casi e alle condizioni previste dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 18, comma 3, TUF (cfr Titolo I, Capitolo 1, Sez. VII "Autorizzazione alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento");

— effettuare le altre attività previste da norme di legge, a condizione che siano svolte in via subordinata rispetto alle attività di concessione di finanziamenti; a titolo esemplificativo, tra tali attività rientrano:

  o la promozione e conclusione di contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e alla prestazione di servizi di pagamento (cfr. art. 12 del d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141, e successive modificazioni);

  o l'erogazione di finanziamenti agevolati e la gestione di fondi pubblici (cfr. art. 110 TUB, che estende l'applicazione dell'art. 47 del medesimo testo unico agli intermediari finanziari) (1);

  o l'intermediazione assicurativa e riassicurativa previa iscrizione negli appositi registri (cfr. art. 109, d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209).

  Lo svolgimento di queste attività è previsto nel programma di attività; nel caso in cui l'intermediario intenda avviarne l'esercizio successivamente all'autorizzazione invia alla Banca d'Italia il programma di attività e la relazione sulla struttura organizzativa aggiornati. La relazione sulla struttura organizzativa precisa i presidi organizzativi e i meccanismi di controllo volti a fronteggiare i rischi derivati da tali attività;

— prestare attività connesse e strumentali (cfr. Sez. III).

---

(1) Fermo restando l'esercizio dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma nei confronti del pubblico previsto dal primo capoverso, gli intermediari finanziari possono svolgere le attività di cui al presente alinea anche in via non subordinata.

In caso di svolgimento di attività diverse dalla concessione di finanziamenti, gli intermediari finanziari applicano, relativamente a tali attività, le disposizioni normative che ne regolano lo svolgimento.

Gli intermediari finanziari possono acquisire immobili di proprietà ad uso strumentale; sono tali gli immobili che rivestono carattere di ausiliarietà all'esercizio dell'attività finanziaria. A titolo esemplificativo, si considerano strumentali gli immobili destinati, in tutto o in parte, all'esercizio dell'attività istituzionale, ad essere affittati ai dipendenti, nonché gli immobili per recupero crediti e ogni altro immobile acquisito ai fini del perseguimento dell'oggetto sociale della società acquirente o di altre componenti del gruppo di appartenenza.

Gli intermediari finanziari, nella raccolta del risparmio, rispettano quanto previsto dalle disposizioni di vigilanza in materia di “raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche”.

SEZIONE III

ATTIVITA' CONNESSE E STRUMENTALI

1. Attività connesse e strumentali

Gli intermediari finanziari possono esercitare attività strumentali o connesse rispetto alle attività finanziarie esercitate.

È strumentale l'attività che ha carattere ausiliario rispetto a quella esercitata da uno o più intermediari finanziari; a titolo indicativo, rientrano tra le attività strumentali quelle di:

a. studio, ricerca e analisi in materia economica e finanziaria;

b. gestione di immobili ad uso funzionale oppure di immobili acquistati o detenuti per il recupero di crediti in relazione al tempo strettamente necessario per effettuarne la cessione;

c. gestione di servizi informatici o di elaborazione dati;

d. formazione e addestramento del personale.

È connessa l'attività di natura commerciale ovvero finanziaria, non soggetta a riserva, che consente di sviluppare l'attività finanziaria esercitata e che è svolta in via accessoria rispetto all'attività principale. Sono connesse attività quali la prestazione di:

a. servizi di informazione commerciale;

b. consulenza in materia di finanza d'impresa (ad es. in materia di struttura finanziaria e di strategia industriale);

c. recupero crediti di terzi;

d. leasing operativo (1).

La locazione di beni di proprietà dell'intermediario ovvero il noleggio degli stessi a terzi può essere classificato tra le attività di carattere accessorio che consentono, nel perseguimento dell'oggetto dell'impresa, il più funzionale utilizzo dei beni di pertinenza. Pertanto, è coerente con il principio dell'esclusività dell'oggetto sociale degli intermediari finanziari:

— la cessione in uso a terzi di capacità elaborative degli impianti EDP di cui un intermediario dispone in eccesso rispetto alle esigenze aziendali;

— il noleggio di beni eventualmente inoptati a conclusione di contratti di leasing;

— la locazione del patrimonio immobiliare posseduto dall'intermediario e riveniente da situazioni pregresse rispetto all'iscrizione nell'albo previsto dall'art. 106 TUB.

---

(1) L'attività di leasing operativo – anche in via prevalente – è consentita agli intermediari finanziari. In tal caso, tale attività può essere svolta al ricorrere delle seguenti condizioni:

- gli acquisti di beni oggetto dell'attività sono effettuati in presenza di contratti di leasing già stipulati con la clientela;
- è negozialmente previsto il trasferimento in capo ad altri soggetti (es. fornitori dei beni) di ogni rischio e responsabilità concernenti il bene locato previsti a carico del locatore nonché delle obbligazioni accessorie riguardanti l'assistenza e la manutenzione del bene;
- è contrattualmente previsto l'obbligo di riacquisto del bene da parte del fornitore o di altro soggetto terzo nei casi in cui al termine della locazione non si renda possibile procedere per l'intermediario ad ulteriori locazioni del bene stesso.

Tenuto conto che i canoni di locazione devono essere rapportati alla durata economica del bene, il vincolo contrattuale di cui al terzo alinea non è necessario ove la durata dell'operazione sia sostanzialmente pari a quella dell'obsolescenza tecnica del bene computata in base al tempo dell'ammortamento.

SEZIONE IV

ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI

1. Premessa

Gli intermediari finanziari nell'assumere partecipazioni, dirette o indirette, in altre imprese assicurano la coerenza di tale operatività con il proprio oggetto sociale e le proprie strategie.

L'acquisizione di partecipazioni comporta l'assunzione di specifici rischi derivanti, da un lato, dalla circostanza che il rimborso dei diritti patrimoniali avviene in via residuale rispetto ai creditori ordinari, dall'altro, dalla possibile fluttuazione del valore delle azioni in relazione alle prospettive economiche dell'impresa affidata. Anche in caso di acquisto di partecipazioni in società i cui titoli rappresentativi del capitale sono negoziati su mercati regolamentati, gli intermediari sono esposti al rischio di liquidità derivante dall'eventuale incapacità di smobilizzare gli attivi in presenza di avverse condizioni di mercato o afferenti alla situazione del soggetto partecipato.

Gli intermediari finanziari si dotano pertanto di politiche e di procedure interne idonee a presidiare adeguatamente i rischi insiti in tale forma di finanza di impresa e a seguire con attenzione l'andamento delle società partecipate.

Gli intermediari finanziari, nell'acquisire partecipazioni, evitano un grado eccessivo di immobilizzo dell'attivo e salvaguardano l'equilibrio della propria struttura finanziaria.

Rientrano nell'ambito di applicazione della presente disciplina, oltre agli investimenti qualificabili come partecipazioni ai sensi della Sez. I, anche altri investimenti comportanti sostanzialmente l'assunzione di rischi di *equity*, pur se effettuati attraverso schermi societari o organismi collettivi interposti tra l'intermediario finanziario e l'impresa oggetto di investimento finale (c.d. investimenti indiretti in *equity*). Per l'acquisto di partecipazioni indirette in *equity* gli intermediari finanziari applicano le disposizioni di vigilanza sulle partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari (1).

2. Limiti all'assunzione delle partecipazioni

2.1 Limite generale

Non possono essere acquisite partecipazioni oltre il margine disponibile per investimenti in partecipazioni e in immobili.

Il margine disponibile per investimenti in partecipazioni e in immobili (2) è dato dalla differenza tra i fondi propri e la somma delle partecipazioni e degli immobili, comunque detenuti.

(1) Cfr. Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 "Disposizioni di vigilanza per le banche", Parte III, Cap. 1.

(2) L'eccedenza rispetto al margine disponibile determinata da operazioni di investimenti in immobili per recupero crediti costituisce un requisito patrimoniale da considerare nel calcolo dei requisiti patrimoniali (cfr. Titolo IV, Cap. 4). Considerata la loro origine, gli immobili della specie devono comunque essere smobilizzati quanto prima.

Ove, in relazione a eventi particolari, si verifichi una riduzione dei fondi propri di entità tale da comportare il superamento del limite generale, l'organo con funzione di gestione sottopone all'organo con funzione di supervisione strategica un programma che prevede il riallineamento alla presente disciplina nel più breve tempo possibile.

Ai fini del calcolo del margine disponibile si intendono per "immobili" gli immobili di proprietà (al netto dei relativi fondi di ammortamento) e gli immobili acquisiti in locazione finanziaria. Sono esclusi gli immobili di proprietà ceduti in locazione finanziaria (3).

Ai fini del calcolo del limite generale si considerano anche le quote di OICR immobiliari non negoziate in mercati regolamentati.

Rientrano nel limite generale anche i contributi versati per la formazione del fondo patrimoniale di consorzi non societari.

2.2. Limiti di concentrazione e complessivo

Nel rispetto del limite generale di cui al par. 2.1, gli intermediari finanziari possono assumere liberamente partecipazioni in banche, società finanziarie e strumentali.

Le partecipazioni qualificate in imprese non finanziarie possono essere assunte liberamente, nel rispetto dei seguenti limiti (4):

- limite di concentrazione: non può essere detenuta una partecipazione qualificata in una società non finanziaria per un ammontare superiore al 15% del capitale ammissibile di cui all'art. 4, 1 (71) CRR dell'intermediario finanziario;
- limite complessivo: il complesso delle partecipazioni qualificate detenute in società non finanziarie non può eccedere il 60% del capitale ammissibile di cui all'art. 4, 1 (71) CRR dell'intermediario finanziario.

Qualora, per cause indipendenti dalla volontà dell'intermediario finanziario o della capogruppo (ad esempio, riduzione del patrimonio, fusione tra soggetti partecipati, etc.), le partecipazioni detenute in società non finanziarie superino uno o entrambi i limiti, queste devono essere ricondotte nei limiti nel più breve tempo possibile. Fino a quando le partecipazioni detenute non siano ricondotte nei limiti, l'eccedenza è dedotta dai fondi propri dell'intermediario finanziario. Se entrambi i limiti sono superati, è dedotta l'eccedenza di ammontare maggiore.

3. Partecipazioni in imprese in temporanea difficoltà finanziaria

L'acquisizione di partecipazioni in imprese in temporanea difficoltà finanziaria, mediante conversione dei crediti e al fine di consentirne il riequilibrio, deve essere valutata con estrema cautela, verificando la sussistenza della convenienza economica di tali operazioni.

---

(3) Ai fini dell'individuazione degli immobili che possono essere detenuti cfr. Sez. II.

(4) Cfr. art. 89, parr. 1 e 2 CRR.

La conversione di crediti può rivelarsi vantaggiosa a condizione che la crisi dell'impresa affidata sia temporanea, riconducibile essenzialmente ad aspetti finanziari e non di mercato, e perciò esistano ragionevoli prospettive di riequilibrio nel medio periodo.

L'acquisizione di partecipazioni in imprese in temporanea difficoltà finanziaria deve inquadrarsi in una procedura basata sui seguenti punti:

— redazione di un piano di risanamento finalizzato a conseguire l'equilibrio economico e finanziario in un periodo di tempo di norma non superiore a cinque anni;

— approvazione del piano da parte dell'organo con funzione di supervisione strategica; l'organo valuta la convenienza economica dell'operazione rispetto a forme alternative di recupero e verifica la sussistenza delle condizioni stabilite per l'acquisizione di partecipazioni in imprese in temporanea difficoltà finanziaria;

— acquisizione di azioni o altri strumenti di nuova emissione e non già in circolazione.

Le partecipazioni in imprese in temporanea difficoltà finanziaria non sono computate nei limiti di concentrazione e complessivo per le partecipazioni qualificate detenibili in imprese non finanziarie, per un periodo corrispondente alla durata del piano e di norma non superiore a cinque anni.

4. Partecipazioni acquisite per recupero crediti

L'acquisizione di partecipazioni dirette nella società debitrice ovvero di interessenze detenute dal debitore al fine di recuperare il credito può essere effettuata nel rispetto dei limiti di concentrazione, complessivo e generale e delle altre condizioni stabilite nel presente paragrafo.

Le partecipazioni dirette nella società debitrice devono essere finalizzate a facilitare il recupero del credito attraverso lo smobilizzo dell'attivo della società al fine di liquidare il patrimonio dell'impresa. Tale intervento deve essere approvato dall'organo con funzione di supervisione strategica con una delibera che ne metta in luce la convenienza rispetto all'avvio di altre iniziative di recupero, anche coattivo.

TITOLO II

PARTECIPANTI ED ESPONENTI

TITOLO II

Capitolo 1

PARTECIPAZIONI AL CAPITALE DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI E DELLE SOCIETÀ FINANZIARIE CAPOGRUPPO

TITOLO II – Capitolo 1

PARTECIPAZIONI AL CAPITALE DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI E DELLE SOCIETÀ FINANZIARIE CAPOGRUPPO

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

L'art. 110 TUB introduce un sistema autorizzativo e obblighi informativi per l'acquisto di determinate quote del capitale degli intermediari finanziari e delle società finanziarie capogruppo. La disciplina persegue l'obiettivo di evitare che gli azionisti rilevanti possano esercitare i loro poteri in pregiudizio della gestione sana e prudente dell'intermediario finanziario e della capogruppo. Per tale ragione si richiede, tra l'altro, che la Banca d'Italia valuti la qualità del potenziale acquirente e la solidità finanziaria del progetto di acquisizione sulla base di criteri predefiniti, tra cui la correttezza e la competenza professionale del potenziale acquirente, l'affidabilità della sua situazione finanziaria, l'idoneità della struttura del gruppo di cui eventualmente fa parte di consentire l'efficace esercizio della vigilanza.

Si prevede altresì l'obbligo di comunicare alla Banca d'Italia ogni accordo che regoli o da cui possa derivare l'esercizio concertato del voto in intermediari finanziari o in capogruppo, o in una società che li controlla (art. 20 TUB richiamato dall'art. 110).

2. Fonti normative

La materia è regolata:

- dall'art. 110 TUB che prevede che agli intermediari finanziari si applichino, in quanto compatibili, i seguenti articoli del medesimo testo unico:
  - artt. 19, 20, 21, 22, 23 e 24 che disciplinano la partecipazione al capitale delle banche;
  - art. 25, che disciplina i requisiti di onorabilità dei partecipanti;
  - art. 63, che disciplina le partecipazioni al capitale delle società finanziarie capogruppo;
- dagli artt. 108, comma 4, e 109, comma 3, lett. b), TUB che disciplinano la vigilanza informativa sugli intermediari finanziari e sui soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata;
- dal Regolamento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 18 marzo 1998, n. 144, recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale sociale delle banche e fissazione della soglia rilevante (cfr. Allegato D);

— dal decreto d'urgenza del Ministro dell'economia e delle finanze, Presidente del CICR del 27 luglio 2011, n. 675, in materia di "Disciplina delle partecipazioni in banche, società capogruppo, intermediari finanziari, istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento".

La disciplina tiene inoltre conto:

— delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (1);

— della direttiva 2007/44/CE che detta "Regole procedurali e criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazione nel settore finanziario".

3. Definizioni

Ai fini delle presenti disposizioni si intende per:

— *"acquisto di concerto"*: l'acquisizione o la variazione di partecipazioni da parte di più soggetti che, in base ad accordi in qualsiasi forma conclusi – anche per fatti concludenti – precedentemente o entro l'anno successivo all'acquisizione o alla variazione della partecipazione, intendono esercitare in modo concertato i relativi diritti nella società partecipata;

— "*controllo*": il controllo come definito ai sensi dell'art. 23 TUB;

— "*influenza notevole*": il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e operative di una società, senza averne il controllo. L'influenza notevole si presume, in conformità all'art. 2359, comma 3, codice civile, quando nell'assemblea ordinaria (o in altro organo equivalente) può essere esercitato almeno il 20% dei voti ovvero il 10% se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati. In caso di possesso inferiore alle predette soglie, si tiene conto di ogni circostanza rilevante che faccia ritenere la sussistenza di un'influenza notevole da parte del soggetto partecipante e, in ogni caso, dei seguenti indici: (i) il soggetto partecipante è in grado di nominare almeno un esponente dell'organo amministrativo della società partecipata. Non costituisce di per sé indice di influenza notevole il solo fatto di poter esprimere il componente in rappresentanza della minoranza secondo quanto previsto dalla disciplina degli emittenti azioni quotate in mercati regolamentati; (ii) il soggetto partecipante è in grado di partecipare in misura determinante all'assunzione delle decisioni di natura strategica della società, pur senza che si venga a configurare una situazione di controllo di fatto o di controllo congiunto. A titolo di esempio, si considerano di natura strategica le deliberazioni in materia di bilancio, destinazione degli utili e distribuzione delle riserve; (iii) tra il soggetto partecipante e la società partecipata intercorrono "operazioni di maggiore rilevanza" (come definite ai sensi della disciplina delle attività di rischio nei confronti di soggetti collegati applicabile alle banche), scambio di personale manageriale e fornitura di informazioni tecniche essenziali;

— "*partecipazioni*": a seconda della forma in cui è costituito l'intermediario finanziario o la società finanziaria capogruppo, le azioni, gli altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti

---

(1) Cfr. il Regolamento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008 recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d'Italia relativi all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

amministrativi o comunque i diritti previsti dall'articolo 2351, comma 5, codice civile, le quote di s.r.l.;

- "*partecipazione indiretta*": ai sensi dell'art. 22, comma 1, TUB, le partecipazioni acquisite o comunque possedute per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona. Si applica in ogni caso il concetto di controllo di cui all'art. 23 TUB;
- "*potenziale acquirente*": il soggetto che intende acquisire una partecipazione qualificata nel capitale di un intermediario finanziario o di una società finanziaria capogruppo ovvero, a seconda del caso, il soggetto che possiede già una partecipazione e che intende incrementarla determinando una variazione della stessa soggetta ad obbligo di comunicazione e/o autorizzazione.

4. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano a tutti i soggetti che intendono acquisire o detengono partecipazioni qualificate, come di seguito definite, in un intermediario finanziario o in una società finanziaria capogruppo di un gruppo finanziario.

5. Procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi di cui al presente Titolo:

- *autorizzazione all'acquisto di partecipazioni al capitale delle società finanziarie capogruppo e degli intermediari finanziari* (termine: 60 giorni lavorativi);
- *autorizzazione di operazioni che comportano impegni irrevocabili di acquisto di partecipazioni rilevanti nel capitale di società finanziarie capogruppo e intermediari finanziari* (termine: 60 giorni);
- *sospensione o revoca dell'autorizzazione all'acquisto di partecipazioni nel capitale delle società finanziarie capogruppo e degli intermediari finanziari* (termine: 120 giorni);
- *sospensione del diritto di voto dei soci partecipanti ad accordi da cui possa derivare un pregiudizio per la sana e prudente gestione della società finanziaria capogruppo e dell'intermediario finanziario* (termine: 120 giorni).

SEZIONE II

PARTECIPAZIONI QUALIFICATE

1. Partecipazioni qualificate

1.1 Nozione di partecipazione qualificata

Sono tenuti a presentare istanza di autorizzazione alla Banca d'Italia i soggetti che intendono acquisire, da soli o di concerto, direttamente o indirettamente, a qualsiasi titolo, partecipazioni al capitale di un intermediario finanziario o della società finanziaria capogruppo che, tenuto conto di quelle già possedute, danno luogo:

a. a una partecipazione almeno pari al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto;

b. a una variazione della partecipazione che comporti il raggiungimento o superamento delle soglie del 20%, 30% e 50% del capitale sociale o dei diritti di voto;

c. alla possibilità di esercitare un'influenza notevole;

d. al controllo, indipendentemente dall'entità della partecipazione.

1.2 Calcolo della soglia rilevante ai fini dell'individuazione di una partecipazione qualificata

L'autorizzazione deve essere richiesta quando viene raggiunta o superata una delle soglie indicate al par. 1.1 per effetto dell'applicazione di anche uno solo dei seguenti metodi di calcolo:

1. un primo calcolo va effettuato con riferimento alla percentuale di capitale sociale da acquisire, ponendo al numeratore il numero delle azioni da acquisire e quelle già possedute e al denominatore il numero totale di azioni emesse dall'intermediario finanziario o dalla società finanziaria capogruppo;
2. un secondo calcolo va effettuato ponendo al numeratore la somma delle azioni con diritto di voto da acquisire e quelle con diritto di voto già possedute e, al denominatore, tutte le azioni con diritto di voto emesse dall'intermediario finanziario o dalla società finanziaria capogruppo. I diritti di voto devono essere calcolati con riferimento a tutte le azioni che conferiscono diritti di voto, anche se sospeso, limitato a particolari argomenti o subordinato al verificarsi di particolari condizioni. Non rileva che il diritto di voto sia limitato a una misura massima o ne siano previsti scaglionamenti;
3. in presenza di azioni con diritti di voto appartenenti a diverse categorie, al numeratore vanno poste le azioni ordinarie possedute e da acquisire e, al denominatore, tutte le azioni ordinarie emesse dall'intermediario finanziario o dalla società finanziaria capogruppo;

4. in presenza di azioni con diritto di voto limitato a particolari argomenti di rilievo per la gestione sociale (1), il calcolo è effettuato con riferimento a ciascun argomento: al numeratore vanno poste le azioni con diritto di voto da acquisire e quelle già possedute che votano sullo stesso argomento e al denominatore tutte le azioni con diritto di voto che votano sullo stesso argomento emesse dall'intermediario finanziario o dalla società finanziaria capogruppo.

In presenza di azioni con diritto di voto subordinato al verificarsi di una condizione non ancora avverata, il calcolo della partecipazione di cui ai punti (3) e (4) è effettuato ponendo al numeratore e al denominatore soltanto le azioni che attribuiscono diritti di voto non condizionati (2).

Le azioni proprie possedute, direttamente o indirettamente, dall'intermediario finanziario o dalla società finanziaria capogruppo non sono computate ai fini dei calcoli di cui al presente paragrafo.

Le modalità di calcolo di cui al presente paragrafo non si applicano alle partecipazioni rappresentate da strumenti finanziari che attribuiscono i diritti previsti dall'articolo 2351, comma 5, codice civile; questi ultimi sono tenuti in considerazione quali indici da valutare ai fini dell'accertamento della sussistenza di un'influenza notevole.

Le modalità di calcolo indicate nel presente paragrafo si applicano, per quanto compatibili, anche alle partecipazioni rappresentate da quote di s.r.l..

Nel calcolo della soglia rilevante ai fini dell'individuazione di una partecipazione qualificata, non sono presi in considerazione:

— i diritti di voto detenuti da imprese di investimento o banche nell'ambito del servizio di sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente, di cui all'art 1, comma 5, punto c), TUF, purché i diritti di voto connessi alla partecipazione non siano esercitati o altrimenti utilizzati per intervenire nella gestione dell'emittente e detti diritti siano ceduti entro un anno dall'acquisizione;

— i diritti di voto inerenti alle azioni acquisite da parte di una banca o di un'impresa di investimento autorizzate a svolgere il servizio di negoziazione in conto proprio, quando agiscono in qualità di *market maker* (3), purché non intervengano nella gestione dell'intermediario finanziario o della società finanziaria capogruppo interessati né esercitino alcuna influenza su questi ultimi per l'acquisizione di tali azioni o il sostegno del prezzo delle stesse;

— i diritti di voto inerenti alle azioni acquisite esclusivamente a fini di operazioni di compensazione e regolamento nel consueto ciclo di regolamento a breve (regolate nei tre

---

(1) Si considerano di rilievo per la gestione sociale le seguenti delibere: modifica dello statuto; nomina e revoca degli organi sociali e dei liquidatori; approvazione del bilancio d'esercizio; distribuzione degli utili; autorizzazione all'acquisto di azioni proprie o della società controllante; autorizzazione alla concessione di prestiti o garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione di azioni proprie; esercizio dell'azione sociale di responsabilità, rinuncia o transazione all'esercizio di tale azione; aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione; autorizzazione al compimento di operazioni per cui la legge, i regolamenti o lo statuto impongono una preventiva autorizzazione assembleare o da cui discenda il diritto di recesso per i soci o parte di essi; autorizzazione e approvazione delle ipotesi previste dagli artt. 104, 107, 114-bis TUF; scioglimento della società; revoca dello stato di liquidazione; approvazione di operazioni straordinarie (es. trasformazioni, fusioni e scissioni).

(2) Al verificarsi della condizione, il calcolo della partecipazione è tempestivamente rivisto.

(3) Ai sensi dell'art. 1, comma 5-*quater*, del TUF per *market maker* si intende il soggetto che si propone sui mercati regolamentati e sui sistemi multilaterali di negoziazione, su base continua, come disposto a negoziare in contropartita diretta acquistando e vendendo strumenti finanziari ai prezzi da esso definiti.

giorni di negoziazione successivi all'operazione) né quelli che spettano a coloro che prestano il servizio di custodia, in quanto tale, di azioni purché costoro possano soltanto esercitare diritti di voto inerenti a dette azioni secondo istruzioni fornite per iscritto o con mezzi elettronici;

— le partecipazioni detenute da controparti centrali, oggetto delle operazioni da esse garantite e sottoposte a procedure esecutive, nei limiti temporali richiesti per il completamento di dette procedure.

Sempre agli stessi fini, i diritti di voto nell'intermediario finanziario o nella società finanziaria capogruppo detenuti da una società di gestione o da un'impresa di investimento nell'ambito della prestazione dei servizi di gestione collettiva del risparmio o di gestione di portafogli sono computati separatamente dai diritti di voto nello stesso intermediario finanziario o nella società finanziaria capogruppo detenuti dalla società che controlla tali intermediari, a condizione che:

a. la società di gestione o l'impresa di investimento eserciti i diritti di voto inerenti alla partecipazione nell'intermediario finanziario o nella società finanziaria capogruppo in modo indipendente (4) rispetto al soggetto controllante e ai soggetti appartenenti al suo gruppo; o

b. i diritti di voto detenuti nell'ambito della gestione di portafogli siano esercitati secondo le istruzioni impartite per iscritto o mediante mezzi elettronici dai clienti del servizio di gestione di portafogli.

Se il soggetto controllante o un soggetto facente parte del suo gruppo detengono una partecipazione nell'intermediario finanziario o nella società finanziaria capogruppo avvalendosi dei servizi di gestione collettiva del risparmio o di portafogli prestati da una società di gestione o da un intermediario del suo gruppo, il soggetto controllante non tiene conto dei relativi diritti di voto se gli intermediari esercitano tali diritti in modo indipendente ([5]) e il relativo mandato di gestione non prevede clausole che consentano al soggetto controllante o a un soggetto del suo gruppo di interferire con il potere degli intermediari di assumere in modo indipendente le decisioni relative all'esercizio dei diritti di voto.

Alle società di gestione e alle imprese di investimento extracomunitarie tali previsioni si applicano a condizione che la legislazione dello Stato di appartenenza preveda condizioni equivalenti a quelle sopra disposte, idonee ad assicurare che i diritti inerenti alle partecipazioni gestite siano esercitati in modo indipendente e che, in caso di conflitto di interessi, non siano

---

(4) Tale condizione ricorre quando:
- il soggetto controllante o un soggetto facente parte del suo gruppo non può interferire - attraverso istruzioni, dirette o indirette o in alcun altro modo - nell'esercizio da parte della società di gestione o dell'impresa di investimento dei diritti di voto detenuti nell'intermediario finanziario o nella società finanziaria capogruppo nell'ambito dei servizi di gestione collettiva del risparmio o di portafogli;
- la società di gestione o l'impresa di investimento adotti, applichi e mantenga procedure e misure organizzative, debitamente formalizzate, volte ad assicurare che:
- i diritti di voto relativi alla partecipazione nell'intermediario finanziario o nella società finanziaria capogruppo siano esercitati dalla società di gestione o dall'impresa di investimento in modo indipendente rispetto al soggetto controllante e agli altri soggetti del suo gruppo;
- le persone che decidono come esercitare i diritti di voto agiscono in modo indipendente rispetto al soggetto controllante e agli altri soggetti del suo gruppo;
- non vi siano scambi di informazione tra la società di gestione o l'impresa di investimento, da un lato, e la controllante e le altre società del gruppo, dall'altro, relativi alle decisioni della società di gestione o dell'impresa di investimento in materia di modalità di esercizio dei diritti di voto delle partecipazioni detenute.

(5) Cfr. nota precedente.

considerati gli interessi del controllante (o di altra società dallo stesso controllata) della società di gestione o dell'impresa di investimento.

2. Operazioni specifiche soggette ad autorizzazione

2.1 Operazioni che comportano impegni irrevocabili all'acquisto di partecipazioni qualificate

I soggetti che intendono porre in essere operazioni che comportano un impegno irrevocabile all'acquisto di partecipazioni qualificate, come definite al par. 1.1 della presente Sezione (ad es. la partecipazione ad asta, la promozione di OPA o di OPS, il superamento della soglia che comporta l'obbligo di OPA), non possono assumere detto impegno se non hanno preventivamente ottenuto l'autorizzazione della Banca d'Italia.

2.2 Acquisti di concerto

Sono soggetti ad autorizzazione preventiva della Banca d'Italia gli acquisti di concerto quando le relative partecipazioni, cumulativamente considerate e unitamente a quelle già possedute, diano luogo a una delle situazioni indicate al par. 1.1 della presente Sezione.

L'acquisto è considerato di concerto anche quando gli accordi siano stipulati entro l'anno successivo all'acquisizione o alla variazione della partecipazione. In questo caso la domanda è presentata prima della conclusione dell'accordo.

2.3 Superamento involontario delle soglie autorizzative

L'autorizzazione deve essere richiesta anche in presenza di eventi, diversi da nuovi acquisti, che modificano la rilevanza delle partecipazioni nell'intermediario finanziario o nella società finanziaria capogruppo (6). In queste circostanze, l'istanza di autorizzazione deve essere presentata al verificarsi di tali eventi o, se posteriore, nel momento in cui il potenziale acquirente ne venga a conoscenza.

Finché l'autorizzazione non è concessa non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sull'intermediario finanziario o sulla società finanziaria capogruppo in misura eccedente le soglie previste dalle presenti disposizioni o, in caso di conseguimento del controllo o della possibilità di esercitare un'influenza notevole, quelli relativi all'intera partecipazione detenuta.

3. Casi di esenzione dall'autorizzazione

Nel caso di acquisizione di una partecipazione indiretta sono esentati dall'obbligo di presentazione dell'istanza di autorizzazione tutti i soggetti intermedi nella catena di controllo,

---

(6) Tali eventi possono consistere, in via esemplificativa, nell'acquisto diretto o indiretto di azioni proprie da parte dell'intermediario finanziario o della società finanziaria capogruppo, in operazioni sul capitale non proporzionali (ad esempio, riduzione del capitale da attuarsi mediante riscatto o riacquisto e successivo annullamento), in fusioni e scissioni, nell'esercizio del diritto di recesso da parte dei soci.

fermo restando che sia il soggetto posto al vertice della catena partecipativa (potenziale acquirente indiretto) sia il soggetto che acquista o varia direttamente la propria partecipazione nell'intermediario finanziario o nella società finanziaria capogruppo (potenziale acquirente diretto) sono tenuti a presentare tale istanza.

Per quanto riguarda i trasferimenti infragruppo il soggetto posto al vertice del gruppo bancario o finanziario non è tenuto a richiedere una nuova autorizzazione se:

1. ha già ottenuto l'autorizzazione a detenere la partecipazione indiretta; e
2. invia, insieme alle comunicazioni da effettuare ai sensi della Sezione III, l'attestazione del fatto che non si sono modificati i presupposti e le condizioni che ne sono alla base.

Permangono in ogni caso gli obblighi di autorizzazione in capo al soggetto controllato che acquista o varia direttamente la partecipazione.

4. Soggetti tenuti a richiedere l'autorizzazione in caso di scissione tra titolarità delle partecipazioni ed esercizio dei diritti di voto

Nei casi di scissione tra titolarità delle partecipazioni ed esercizio dei diritti di voto, tanto il titolare della partecipazione quanto il soggetto a cui sono attribuiti o spetteranno i relativi diritti di voto sono tenuti a presentare l'istanza di autorizzazione.

Gli obblighi autorizzativi ricadono inoltre in capo al soggetto che non è titolare della partecipazione, ma a cui sono attribuiti, direttamente o indirettamente, i diritti di voto per effetto di una delle seguenti fattispecie o combinazione delle stesse:

a. un accordo che prevede il trasferimento provvisorio e retribuito dei diritti di voto;

b. il deposito delle partecipazioni a titolo di garanzia, sempreché il depositario possa esercitare liberamente i diritti di voto e dichiari la volontà di esercitarli;

c. pegno o usufrutto di partecipazioni;

d. delega per l'esercizio dei diritti di voto, con e senza deposito delle partecipazioni, purché il delegato abbia margini di discrezionalità e non siano previste istruzioni specifiche del delegante.

Nel caso di azioni oggetto di operazioni di prestito titoli, riporto o pronti contro termine, gli obblighi di autorizzazione ricadono in solido sia sul prestatore, sul riportato e sul venditore a termine, sia sul prestatario, sul riportatore e sull'acquirente a termine, salvo che questi ultimi cedano la partecipazione entro i tre giorni di negoziazione previsti per la liquidazione dell'operazione e in questi giorni non esercitino il diritto di voto.

Se le partecipazioni in un intermediario finanziario o in una società finanziaria capogruppo o i diritti di voto a esse relativi sono acquisiti, direttamente o indirettamente, da un *trust*, il *trustee* è sempre soggetto all'obbligo di autorizzazione. Anche il soggetto fondatore (*settlor*) e i beneficiari (*beneficiaries*) del *trust* sono tenuti, insieme al *trustee*, a richiedere l'autorizzazione, salvo che il *trustee* dimostri, anche sulla base della disciplina legale e convenzionale concretamente applicabile, che essi – anche indirettamente o in ragione della percezione di vantaggi patrimoniali – non possono esercitare alcuna influenza, neanche indiretta, sull'esercizio dei diritti (amministrativi e patrimoniali) inerenti le partecipazioni. Il *trustee* è tenuto, in ogni caso, a rendere le informazioni minime di cui all'Allegato A, Sezione V.

In caso di partecipazioni oggetto di intestazione fiduciaria, l'autorizzazione deve essere richiesta sia dal soggetto fiduciante sia dal fiduciario; il fiduciario calcola le soglie sommando tutte le partecipazioni possedute nello stesso emittente, incluse quelle possedute per conto di soggetti diversi. I controllanti del fiduciario sono tenuti a richiedere l'autorizzazione, salvo che non ricorrano le condizioni di esonero previste nel periodo precedente per il *settlor*.

5. Istanza di autorizzazione e provvedimento della Banca d'Italia

L'istanza di autorizzazione contiene i seguenti elementi informativi:

— le generalità dei soggetti richiedenti, specificando la natura diretta o indiretta della partecipazione (con identificazione, in quest'ultimo caso, della catena partecipativa) e, se del caso, con individuazione delle persone per conto delle quali viene realizzata l'acquisizione;

— l'indicazione dell'intermediario finanziario o della società finanziaria capogruppo di cui si intende acquisire o incrementare la partecipazione e della relativa quota di capitale, specificando: (i) il numero e le categorie di azioni eventualmente già possedute, con evidenza della percentuale di capitale o diritti di voto connessa con la partecipazione detenuta; (ii) il numero e le categorie di azioni che si intendono acquisire, con evidenza della percentuale di capitale o diritti di voto connessa con la partecipazione che si intende acquisire; (iii) la percentuale di capitale o diritti di voto che verrebbe complessivamente detenuta a seguito dell'operazione di acquisizione o incremento. Inoltre, al fine di una rappresentazione completa dell'assetto proprietario dell'intermediario finanziario o della società finanziaria capogruppo, è indicato anche l'eventuale patto a cui il potenziale acquirente aderisce, con indicazione delle partecipazioni aderenti al patto e delle regole di funzionamento dello stesso;

— le finalità dell'operazione di acquisizione o di incremento della partecipazione, con indicazione delle intenzioni circa il periodo di detenzione e l'aumento o la riduzione della stessa;

— la possibilità di esercitare o meno il controllo o l'influenza notevole sull'intermediario finanziario o sulla società finanziaria capogruppo nonché l'eventuale intenzione di nominare i relativi organi di amministrazione, direzione e controllo o di non partecipare alla gestione dell'intermediario finanziario o della società finanziaria capogruppo;

— le informazioni sull'eventuale modifica del programma di attività;

— le informazioni e la documentazione indicati nel par. 6 della presente Sezione.

La Banca d'Italia si pronuncia sull'istanza entro 60 giorni lavorativi dalla data di comunicazione di avvio del procedimento.

6. Criteri per la valutazione dell'istanza di autorizzazione

La Banca d'Italia, al fine di garantire la gestione sana e prudente dell'intermediario finanziario o del gruppo finanziario a cui si riferisce il progetto di acquisizione, valuta la qualità del potenziale acquirente e la solidità finanziaria della prevista acquisizione.

La valutazione è condotta sulla base dei seguenti criteri:

a. reputazione del potenziale acquirente, cioè il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 25 TUB e la sua correttezza e competenza professionale, tenendo anche conto dell'esperienza pregressa maturata nella gestione di partecipazioni ovvero nel settore finanziario;

b. il possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza da parte di coloro che, in esito alla prevista acquisizione, svolgeranno funzioni di amministrazione, direzione e controllo nell'intermediario finanziario o nella società finanziaria capogruppo. In tale ambito viene altresì valutata l'insussistenza delle cause di incompatibilità e decadenza di cui all'art. 36 del D.L. n. 201/2011 (c.d. divieto di *interlocking*);

c. la solidità finanziaria del potenziale acquirente, in particolare in considerazione del tipo di attività esercitata e prevista dall'intermediario finanziario o dal gruppo a cui si riferisce il progetto di acquisizione;

d. la capacità dell'intermediario finanziario o del gruppo finanziario di rispettare, a seguito dell'acquisizione, i requisiti prudenziali e le disposizioni di vigilanza;

e. l'idoneità della struttura del gruppo del potenziale acquirente a consentire l'esercizio di una vigilanza efficace e uno scambio effettivo di informazioni;

f. l'esistenza di un fondato sospetto che, in relazione alla prevista acquisizione, sia in corso o abbia avuto luogo un'operazione o un tentativo di riciclaggio di proventi di attività illecite o di finanziamento del terrorismo o che la prevista acquisizione potrebbe aumentarne il rischio.

La valutazione sulla sussistenza dei requisiti richiesti per l'autorizzazione è condotta sulla base della documentazione prodotta ai sensi delle presenti disposizioni e dei relativi allegati.

La Banca d'Italia può in ogni caso richiedere ai potenziali acquirenti specifiche dichiarazioni di impegno volte a tutelare la sana e prudente gestione dell'intermediario o della società finanziaria capogruppo.

Rimane impregiudicata la possibilità della Banca d'Italia di chiedere ulteriori informazioni, ove necessarie alla luce delle circostanze concrete.

6.1 Onorabilità del potenziale acquirente

Nell'Allegato A, Sez. I, è indicata la documentazione minima necessaria per la comprova dei requisiti di onorabilità dei potenziali acquirenti di cui all'art. 25 TUB. Si rinvia all'Allegato C per la disciplina in materia di autocertificazioni.

Non è tenuto a comprovare il possesso dei requisiti di onorabilità il potenziale acquirente che, alternativamente:

1. svolga funzioni di amministrazione, direzione e controllo in banche italiane e comunitarie, intermediari finanziari, società finanziarie capogruppo di un gruppo bancario e di un gruppo finanziario, imprese di investimento italiane e comunitarie, IP o IMEL italiani o comunitari, un gestore italiano o UE;
2. svolga funzioni di amministrazione, direzione e controllo in banche, imprese di investimento, IP, IMEL, gestori extracomunitari non insediati in Italia, nei casi in cui gli esponenti aziendali di tali intermediari siano soggetti ad analoghi requisiti in base alla

regolamentazione del paese d'origine (7); tale circostanza va comprovata mediante attestazione dell'autorità di vigilanza locale;

3. detenga una partecipazione qualificata in uno dei soggetti di cui al punto (1) ovvero di cui al punto (2) purché tale soggetto sia sottoposto a requisiti analoghi a quelli previsti a tenore delle presenti disposizioni e tale circostanza sia confermata dall'autorità di vigilanza competente.

Per fruire dell'esenzione, il potenziale acquirente deve comunque attestare che non sono intervenute variazioni rispetto all'ultima valutazione di onorabilità effettuata dall'autorità competente a tenore delle presenti disposizioni o di una disciplina equivalente.

6.2 Correttezza del potenziale acquirente

La Banca d'Italia valuta ogni circostanza rilevante che attiene alla correttezza del potenziale acquirente nei comportamenti e nelle relazioni d'affari tenendo conto, tra gli altri, delle situazioni penalmente rilevanti che non rientrano nella valutazione dell'onorabilità, di eventuali sanzioni amministrative, di rigetti o revoche di autorizzazioni (cfr. Allegato A, Sez. II).

Non è tenuto a comprovare il possesso del requisito di correttezza il potenziale acquirente che detenga una partecipazione di controllo alternativamente in:

1. banche italiane e comunitarie, intermediari finanziari, società finanziarie capogruppo di un gruppo bancario e di un gruppo finanziario, imprese di investimento italiane e comunitarie, IP o IMEL italiani o comunitari, un gestore italiano o UE;
2. un soggetto extracomunitario o comunitario non armonizzato, la cui attività corrisponda a quella dei soggetti di cui al punto (1) qualora il soggetto controllante sia sottoposto a sua volta a requisiti analoghi a quelli previsti a tenore delle presenti disposizioni (8) e tale circostanza sia confermata dall'autorità di vigilanza competente.

Per fruire dell'esenzione, il potenziale acquirente deve comunque attestare che non sono intervenute variazioni rispetto all'ultima valutazione di correttezza effettuata dall'autorità competente a tenore delle presenti disposizioni o di una disciplina equivalente.

6.3 Competenza professionale del potenziale acquirente

La competenza professionale del potenziale acquirente deve essere adeguata rispetto all'operazione di acquisizione prospettata. In particolare, nel condurre la propria valutazione, la Banca d'Italia tiene conto dell'esperienza pregressa del potenziale acquirente in materia di acquisizione e gestione di partecipazioni, in particolare di quelle di controllo o idonee a consentire l'esercizio di un'influenza notevole in imprese operanti nei settori finanziario, bancario e assicurativo. La Banca d'Italia tiene altresì conto, se del caso, dell'esperienza maturata dal potenziale acquirente che abbia svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese operanti nei settori finanziario, bancario e assicurativo (cfr. Allegato A, Sez. II).

---

(7) In tale caso è valutata anche l'efficacia del sistema di vigilanza del paese d'origine.
(8) Cfr. nota 7.

6.4 Modalità per la verifica dei requisiti di onorabilità, correttezza e competenza professionale del potenziale acquirente

Qualora il potenziale acquirente sia una persona fisica, la verifica dei requisiti in oggetto è effettuata dalla Banca d'Italia.

Qualora il potenziale acquirente sia una persona giuridica, i requisiti devono essere posseduti da tutti i membri dell'organo amministrativo e dal direttore generale ovvero dai soggetti che ricoprono cariche equivalenti. In tali casi, la verifica dei requisiti viene effettuata dall'organo amministrativo della società o dell'ente potenziale acquirente; quest'ultimo invia alla Banca d'Italia il verbale della relativa delibera unitamente all'istanza di autorizzazione.

La verifica è effettuata dall'organo di appartenenza, per ciascuno dei suoi componenti, che delibera senza il voto del singolo cui la verifica si riferisce; l'astensione deve risultare dal verbale. Se l'organo è monocratico, la valutazione è effettuata dall'organo di controllo o dall'organo con funzioni equivalenti. Il possesso dei requisiti da parte del direttore generale viene accertato dall'organo amministrativo.

L'organo amministrativo acquisisce la documentazione indicata nell'Allegato relativo ai requisiti in oggetto; tale documentazione è trattenuta presso il potenziale acquirente per un periodo di dieci anni dalla data della delibera per la quale è stata utilizzata. Il verbale deve essere di tipo analitico, indicare puntualmente i documenti ricevuti e come ciascuno di essi abbia contribuito alle valutazioni effettuate. È rimessa alla responsabilità del medesimo organo la valutazione della completezza probatoria dei documenti.

La Banca d'Italia si riserva la facoltà, nei casi in cui lo ritenga opportuno, di richiedere l'esibizione della documentazione acquisita dall'organo amministrativo per la verifica del possesso dei requisiti.

Anche successivamente al rilascio dell'autorizzazione, la verifica dei requisiti va effettuata in ogni caso di cambiamento nella composizione dell'organo amministrativo entro trenta giorni dall'accettazione della nomina. In occasione del rinnovo dell'intero organo, la verifica va condotta con riferimento a tutti i membri; in caso di subentro, solo per i soggetti subentranti. La medesima verifica va altresì condotta in caso di cambiamento del direttore generale.

In caso di partecipazione indiretta, i requisiti di onorabilità, correttezza e competenza professionale devono essere comprovati dal soggetto posto al vertice della catena partecipativa e da quello che partecipa direttamente al capitale dell'intermediario finanziario o della società finanziaria capogruppo.

La verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità, correttezza e competenza professionale relativa ai soggetti di nazionalità estera (persone fisiche ed esponenti aziendali degli enti partecipanti) è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale (9). Nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche, si applicano le disposizioni sopra indicate in ordine alla competenza dell'organo amministrativo e alle modalità per la verifica dei requisiti.

---

(9) Con riferimento ai potenziali acquirenti di nazionalità estera che svolgono attività bancaria e finanziaria l'equivalenza si applica anche con riferimento al sistema di vigilanza.

6.5 Professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali dell'intermediario finanziario e della società finanziaria capogruppo

La Banca d'Italia verifica il possesso dei requisiti dettati in attuazione dell'art. 26 TUB per valutare l'onorabilità, professionalità e indipendenza di coloro che in esito all'acquisizione svolgeranno funzioni di amministrazione, direzione e controllo nell'intermediario finanziario o nella società finanziaria capogruppo e l'insussistenza delle cause di incompatibilità e decadenza di cui all'art. 36 del D.L. n. 201/2011 (c.d. divieto di *interlocking*).

Se il potenziale acquirente, a seguito dell'acquisizione, può nominare gli organi di amministrazione, direzione e controllo dell'intermediario finanziario o della società finanziaria capogruppo ed è in grado di indicare i nominativi dei candidati, all'istanza di autorizzazione vanno allegate le informazioni di cui all'Allegato B.

6.6 Solidità finanziaria del potenziale acquirente e rispetto dei requisiti prudenziali e delle disposizioni di vigilanza

La Banca d'Italia valuta la solidità finanziaria del progetto di acquisizione secondo un criterio di proporzionalità, tenendo in considerazione: (i) l'entità della partecipazione che si intende acquisire o incrementare; (ii) il grado di influenza esercitabile a seguito dell'acquisto o variazione della stessa; (iii) le caratteristiche, le dimensioni e la complessità dell'attività dell'intermediario finanziario o della società finanziaria capogruppo oggetto dell'acquisizione.

La valutazione è effettuata verificando che il potenziale acquirente abbia la capacità di:

a. finanziare l'acquisizione, che deve essere economicamente sostenibile;

b. assicurare le risorse finanziarie necessarie per il regolare esercizio dell'attività dell'intermediario finanziario o della società finanziaria capogruppo;

c. mantenere una struttura finanziaria dell'intermediario finanziario e del gruppo finanziario equilibrata e idonea a rispettare i requisiti prudenziali ad essi applicabili.

A tali fini i potenziali acquirenti devono comunicare le informazioni e presentare la documentazione di cui all'Allegato A, Sez. III.

6.7 Rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo

L'istanza di autorizzazione non può essere accolta se sussiste un fondato sospetto che l'acquisizione sia connessa ad operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

A tal fine la Banca d'Italia valuta: il profilo economico del potenziale acquirente e la compatibilità con l'acquisizione; la provenienza dei fondi che si intendono impiegare; le modalità utilizzate per il loro trasferimento; l'eventuale utilizzo di strutture complesse o opache o la difficoltà di identificare con certezza il soggetto al vertice della catena partecipativa.

In particolare, i fondi per l'acquisizione devono essere trasferiti attraverso istituzioni finanziarie soggette alla supervisione di autorità dello Spazio Economico Europeo o di paesi terzi considerati equivalenti in sede comunitaria. Le evidenze documentali presentate dall'istante devono permettere di ricostruire, a ritroso e senza soluzione di continuità, tutti i trasferimenti effettuati.

L'istanza di autorizzazione non può altresì essere accolta se: (i) sussiste un fondato sospetto che il potenziale acquirente sia coinvolto (o sia stato coinvolto) in operazioni di riciclaggio, anche solo tentate, indipendentemente dalla sussistenza di una sentenza di condanna; (ii) il potenziale acquirente è noto come terrorista, o vi sia fondato sospetto che finanzi (o abbia finanziato) operazioni di terrorismo, indipendentemente dalla sussistenza di una sentenza di condanna; (iii) indipendentemente dalle circostanze *sub* (i) e (ii), il potenziale acquirente (diretto o indiretto) o il soggetto che esercita il controllo sul potenziale acquirente o altre società del gruppo di appartenenza del potenziale acquirente risiedono in uno Stato considerato "ad alto rischio e non cooperativo" dal Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) o che non ha adottato misure sufficienti in relazione alle raccomandazioni emanate da quest'ultimo.

L'intermediario finanziario o la società finanziaria capogruppo è tenuto a fornire la documentazione di cui all'Allegato A, Sez. IV.

6.8 Casi di esonero dall'obbligo di produzione della documentazione allegata all'istanza di autorizzazione

Nel caso di acquisizione di una partecipazione indiretta, il soggetto posto al vertice della catena partecipativa (potenziale acquirente indiretto) è esonerato dagli obblighi di produzione della documentazione da allegare all'istanza di autorizzazione qualora ricorrano le seguenti condizioni:

1. il soggetto che acquista o varia direttamente la partecipazione (potenziale acquirente diretto) sia una banca italiana, una società finanziaria capogruppo di un gruppo bancario o finanziario, un intermediario finanziario, SIM, SICAV, SICAF, SGR, IMEL, IP italiani;
2. il potenziale acquirente indiretto dichiari che non sono intervenute variazioni rispetto all'ultima valutazione di onorabilità, correttezza e competenza professionale effettuata dall'autorità competente a tenore delle presenti disposizioni o di una disciplina equivalente.

Resta fermo il potere della Banca d'Italia di richiedere sia al potenziale acquirente diretto sia al potenziale acquirente indiretto ulteriori informazioni e documenti che la stessa reputi necessario acquisire nell'ambito del procedimento autorizzativo.

7. Inadempimento degli obblighi di autorizzazione e sospensione dei diritti di voto

Se gli obblighi di autorizzazione non sono stati adempiuti o successivamente essi vengano meno, l'autorizzazione non è stata concessa, è stata sospesa o revocata, non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sull'intermediario finanziario o sulla società finanziaria capogruppo inerenti alle azioni eccedenti il limite del 10%. In caso di partecipazione di controllo o di influenza notevole il divieto si estende all'intera partecipazione.

Spetta al presidente dell'assemblea, in relazione ai suoi compiti di verifica della regolare costituzione dell'assemblea e della legittimazione dei soci, ammettere o non ammettere al voto i soggetti che, sulla base delle informazioni disponibili, risultino possedere partecipazioni che comportino obblighi di autorizzazione o di comunicazione.

Dai verbali assembleari deve risultare:

a. la dichiarazione del presidente che attesti che ai partecipanti all'assemblea è stato richiesto di far presente eventuali situazioni di esclusione dal diritto di voto ai sensi della disciplina vigente;

b. la menzione dei riscontri effettuati sulla base delle informazioni disponibili per l'ammissione al voto;

c. l'indicazione per le singole delibere:

   i. dei nominativi dei partecipanti all'assemblea, anche tramite soggetti delegati, e delle relative partecipazioni;
   ii. dei voti favorevoli, contrari, nulli e astenuti, con la specificazione dei nominativi che abbiano espresso voto contrario o che si siano astenuti, ad eccezione delle votazioni assunte, ai sensi di statuto, a scrutinio segreto.

La Banca d'Italia si riserva di richiedere ulteriori specifiche informazioni caso per caso; l'intermediario finanziario o la società finanziaria capogruppo conserva perciò, per ogni delibera, la documentazione inerente alle modalità di formazione della volontà assembleare.

Ferma restando la sospensione del diritto di voto e degli altri diritti che consentono di influire sull'intermediario finanziario o sulla società finanziaria capogruppo, le partecipazioni per le quali l'autorizzazione non è stata concessa o è stata revocata devono essere alienate nel termine di 90 giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento di rigetto o revoca dell'autorizzazione ovvero nel diverso termine stabilito dalla Banca d'Italia.

8. Sospensione e revoca dell'autorizzazione

La Banca d'Italia può in ogni momento sospendere o revocare, con provvedimento motivato, l'autorizzazione concessa qualora vengano meno i presupposti e le condizioni previste per l'autorizzazione con conseguente sospensione o revoca dei diritti di voto connessi alla partecipazione in questione.

La sospensione può essere disposta dalla Banca d'Italia quando vengano a mancare uno o più requisiti o condizioni necessari per l'acquisizione di una partecipazione qualificata, il cui ripristino sia possibile in tempi brevi da parte del soggetto interessato.

La revoca dell'autorizzazione è disposta dalla Banca d'Italia qualora il ripristino dei requisiti o delle condizioni necessari non sia possibile in tempi brevi ovvero sia impossibile (anche a seguito della sospensione).

Sono inoltre motivi di revoca i comportamenti ripetuti volti a eludere la presente normativa, la violazione degli impegni eventualmente assunti dal potenziale acquirente nei confronti della Banca d'Italia ai fini del rilascio dell'autorizzazione, la trasmissione alla Banca d'Italia di informazioni o dati non corrispondenti al vero.

Nel caso di acquisti di concerto, se i presupposti o le condizioni in base ai quali l'autorizzazione è stata rilasciata vengono meno per uno solo dei partecipanti all'accordo, il provvedimento di sospensione o revoca ha effetto anche nei confronti di tutti gli altri, se:

   i. questo non aliena la partecipazione; ovvero

ii. a seguito dell'alienazione l'accordo non garantisce più il rispetto dei presupposti o delle condizioni in base ai quali l'autorizzazione è stata rilasciata. Restano fermi gli obblighi di comunicazione quando, a seguito della revoca, la partecipazione rappresentata nel concerto subisca una variazione.

SEZIONE III

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

1. Comunicazioni riguardanti i partecipanti

1.1 Acquisto o variazione di partecipazioni qualificate

I soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente, al capitale dell'intermediario finanziario o della società finanziaria capogruppo sono tenuti a comunicare, entro il termine indicato al par. 1.2, alla Banca d'Italia e al soggetto partecipato l'ammontare della propria partecipazione nei seguenti casi:

a. perfezionamento delle operazioni per le quali è stata ottenuta l'autorizzazione prevista dalla Sez. II ovvero eventuale decisione di non concludere l'operazione;

b. riduzione dell'ammontare della partecipazione al di sotto di ciascuna delle soglie rilevanti a fini autorizzativi;

c. modificazioni della propria catena partecipativa che non siano soggette ad autorizzazione.

Nella comunicazione vanno indicati i soggetti interposti tra il dichiarante al vertice della catena partecipativa e il soggetto che partecipa direttamente al capitale dell'intermediario finanziario o della società finanziaria capogruppo.

1.2 Termini della comunicazione

La comunicazione va effettuata entro dieci giorni dal verificarsi delle circostanze indicate nel par. 1.1; nel caso di intermediari o società finanziarie capogruppo di nuova costituzione la comunicazione va effettuata entro dieci giorni dalla data dell'iscrizione nel relativo albo (1).

1.3 Modalità di invio della comunicazione

La comunicazione va inviata alla Banca d'Italia, unitamente ad una nota di trasmissione nella quale i soggetti partecipanti forniscono le seguenti informazioni:

— dati identificativi del dichiarante;

— dati identificativi dell'intermediario finanziario o della società finanziaria capogruppo partecipati;

— numero di azioni possedute direttamente dal dichiarante e percentuale rispetto al totale del capitale sociale;

— numero di azioni possedute indirettamente per il tramite di società controllate, fiduciarie o per interposta persona e percentuale rispetto al totale del capitale sociale;

(1) In tutti i casi di variazione del capitale l'eventuale obbligo di comunicazione decorre dal momento in cui l'operazione sul capitale si è conclusa.

— dati identificativi delle società interposte nella catena partecipativa con indicazione dell'ammontare della partecipazione che il soggetto al vertice della catena partecipativa ha nel capitale di ciascuna società interposta, nonché il tipo di rapporto di controllo tra il soggetto al vertice della catena partecipativa e i soggetti interposti;

— nel caso di azioni possedute da società fiduciarie per conto di altri soggetti, le fiduciarie riportano i dati identificativi delle persone per conto delle quali possiedono azioni di un intermediario finanziario o di una società finanziaria capogruppo, nonché il numero delle azioni possedute;

— nel caso di azioni possedute mediante un *trust*, il *trustee* riporta i dati identificativi del *settlor* e dei *beneficiaries* nonché il numero di azioni possedute attraverso il *trust*.

Il dichiarante può indicare ogni ulteriore dato e informazione relativo all'operazione. Copia della comunicazione è trasmessa anche all'intermediario finanziario o alla società finanziaria capogruppo partecipata.

2. Comunicazioni riguardanti gli accordi di voto

2.1 Presupposti

Deve formare oggetto di comunicazione alla Banca d'Italia ogni accordo che regoli o da cui possa derivare l'esercizio concertato del voto nell'assemblea dell'intermediario finanziario, della società che lo controlla ovvero nell'assemblea della società finanziaria capogruppo.

La Banca d'Italia, al fine di verificare l'osservanza dell'obbligo di comunicazione, può richiedere informazioni ai soggetti comunque interessati.

L'obbligo di comunicazione riguarda qualsiasi tipo di accordo, indipendentemente dalla forma, dalla durata e dai vincoli da esso previsti.

2.2 Termini di invio dell'accordo di voto

L'accordo di voto, unitamente a una sintesi dello stesso, è inviato alla Banca d'Italia dai partecipanti all'accordo stesso (o dal soggetto a ciò delegato dagli altri aderenti al patto) ovvero dai legali rappresentanti dell'intermediario finanziario o della società finanziaria capogruppo, entro cinque giorni dalla stipula. Qualora l'accordo non sia concluso in forma scritta, la comunicazione va effettuata entro cinque giorni dall'accertamento delle circostanze che ne rivelano l'esistenza.

Ogni variazione nei contenuti dell'accordo o nei soggetti aderenti deve essere comunicata alla Banca d'Italia.

2.3 Sospensione dei diritti di voto

Qualora dall'accordo derivi una concertazione del voto tale da pregiudicare la sana e prudente gestione dell'intermediario o l'esercizio della vigilanza, la Banca d'Italia può sospendere il diritto di voto dei soci partecipanti all'accordo stesso. A tal fine, la Banca d'Italia valuta in concreto i riflessi dell'accordo sulle politiche gestionali dell'intermediario o della società finanziaria capogruppo.

3. Omesse comunicazioni

I diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sull'intermediario finanziario e sulla società finanziaria capogruppo non possono essere esercitati per le partecipazioni per le quali siano state omesse le comunicazioni di cui alla presente Sezione. In caso di inosservanza del divieto si applica l'art. 24, comma 2, TUB.

SEZIONE IV

INFORMATIVA SULLA COMPAGINE SOCIALE

L'intermediario finanziario o la società finanziaria capogruppo comunica annualmente alla Banca d'Italia l'elenco dei soci che possiedono un numero di azioni con diritto di voto superiore al 2% del capitale, riferito alla data di approvazione del bilancio. Al fine di pervenire a una rappresentazione corretta della composizione del capitale sociale e dell'assetto proprietario dell'intermediario finanziario o della società finanziaria capogruppo, la comunicazione specifica l'eventuale emissione di categorie di azioni, e diritti patrimoniali e amministrativi connessi a ciascuna categoria, di strumenti finanziari partecipativi e dei diritti patrimoniali e amministrativi ad essi attribuiti, nonché di obbligazioni convertibili in azioni.

Nel caso in cui l'intermediario sia costituito nella forma di una s.r.l., la comunicazione deve altresì specificare l'attribuzione e il contenuto di diritti particolari di alcuni soci ai sensi dell'art. 2468, comma 3, codice civile.

La comunicazione è effettuata entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio.

Tale disposizione non si applica ai confidi.

TITOLO II

Capitolo 2

ESPONENTI AZIENDALI

TITOLO II – Capitolo 2

ESPONENTI AZIENDALI

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

Al fine di assicurare la sana e prudente gestione, gli artt. 26 e 62 TUB, richiamati dall'art. 110 TUB, prevedono che i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso intermediari finanziari e società finanziarie capogruppo di gruppi finanziari debbano possedere requisiti di professionalità, di onorabilità e di indipendenza (1)(2). L'individuazione dei requisiti e delle cause di sospensione dalla carica è demandata a un Regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze.

La disciplina assegna un ruolo centrale all'organo amministrativo dell'intermediario ai fini della verifica della sussistenza di tali requisiti: esso assume la responsabilità per l'accertamento dei requisiti e la completezza probatoria della documentazione a supporto delle valutazioni effettuate e dichiara la decadenza dalla carica nel caso di difetto dei requisiti.

Rimane fermo quanto previsto dall'art. 36 del Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.» (c.d. "Salva Italia") in materia di divieto di assumere o esercitare cariche tra imprese o gruppi di imprese concorrenti operanti nei mercati del credito, assicurativo e finanziario (c.d. divieto di *interlocking*) e dalle relative linee guida emanate dalle Autorità di vigilanza (3).

2. Fonti normative

La materia è regolata dai seguenti articoli del TUB:

---

(1) I requisiti in capo ai componenti degli organi del sistema monistico e dualistico vengono individuati, per analogia di funzione, secondo quanto disposto dall'art. 1, commi 3-bis e 3-ter TUB. In particolare, se non diversamente disposto le norme del TUB che fanno riferimento al consiglio di amministrazione, all'organo amministrativo e agli amministratori si applicano anche al consiglio di gestione ad ai suoi componenti; le norme che fanno riferimento al collegio sindacale, ai sindaci ed all'organo che svolge la funzione di controllo si applicano anche al consiglio di sorveglianza ad al comitato per il controllo sulla gestione e ai loro componenti.

(2) In attesa che i requisiti di indipendenza degli esponenti aziendali siano ulteriormente specificati nella disciplina attuativa dell'art. 26 TUB, si fa presente che, nei confronti dei componenti dell'organo di controllo, trovano applicazione i requisiti di indipendenza stabiliti dal codice civile. Per quanto riguarda i requisiti applicabili agli altri esponenti aziendali, in attesa delle citate disposizioni attuative, trovano applicazione i requisiti di indipendenza eventualmente previsti statutariamente.

(3) Cfr. Comunicazione congiunta Banca d'Italia-Consob-Isvap del 20.4.2012 concernente i criteri per l'applicazione del divieto in oggetto.

— art. 26, richiamato dall'art. 110 dello stesso testo unico, che disciplina i requisiti di professionalità, di onorabilità e di indipendenza degli esponenti aziendali;

— art. 62, richiamato dall'art. 110 dello stesso testo unico, che disciplina i requisiti di professionalità, di onorabilità e di indipendenza degli esponenti delle società capogruppo;

— artt. 108, comma 4, e 109, comma 3, lett. b), che disciplinano la vigilanza informativa sugli intermediari finanziari e sui soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata;

e inoltre:

— dal Regolamento del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 18 marzo 1998, n. 161 sui requisiti di professionalità e di onorabilità degli esponenti bancari (cfr. Allegato E).

3. Destinatari della disciplina

Il Regolamento si applica a coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso intermediari finanziari e società finanziarie capogruppo di gruppi finanziari.

4. Procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi di cui al presente Titolo (4):

— *pronuncia di decadenza in caso di difetto dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza degli esponenti aziendali della società finanziaria capogruppo e dell'intermediario finanziario* (termine: 60 giorni);

— *sospensione di esponenti aziendali di società finanziarie capogruppo e intermediari finanziari* (termine: 60 giorni);

— *dichiarazione di decadenza per violazione del divieto di partecipazioni incorociate in intermediari finanziari o gruppi finanziari concorrenti ("interlocking")* (termine: 60 giorni).

(4) Cfr. Provvedimento del 25 giugno 2008 "Regolamento recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d'Italia relativi all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni".

SEZIONE II

PROCEDURA DI VERIFICA

1. Procedura per la verifica dei requisiti e comunicazioni alla Banca d’Italia

Entro trenta giorni dall’accettazione della nomina, l’organo amministrativo dell’intermediario o della società finanziaria capogruppo verifica il possesso dei requisiti da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo (1). A tal fine, gli interessati devono presentare all’organo amministrativo, che l’acquisisce, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti e l’inesistenza di una delle situazioni impeditive.

Ai fini della comprova dei requisiti e della relativa documentazione minima, si rinvia rispettivamente all’Allegato B, che riporta – a titolo esemplificativo – la documentazione minimale acquisibile, e all’Allegato C, relativo alle autocertificazioni che possono essere utilizzate a comprova dei requisiti degli esponenti e dei partecipanti al capitale.

È rimessa alla responsabilità dell’organo amministrativo la valutazione della completezza probatoria della documentazione. L’esame delle posizioni va condotto partitamente per ciascuno degli interessati e con la rispettiva astensione, che deve risultare dal verbale consiliare. La delibera dell’organo amministrativo deve essere di tipo analitico e pertanto deve dare atto dei presupposti presi a base delle valutazioni effettuate. La documentazione acquisita a tal fine è trattenuta presso l’intermediario e conservata per un periodo non inferiore a 10 anni dalla data della delibera per la quale è stata utilizzata.

L’organo amministrativo decide in ordine alla sussistenza dei requisiti. Copia del verbale della riunione dell’organo amministrativo deve essere trasmessa entro trenta giorni alla Banca d’Italia. La Banca d’Italia si riserva la facoltà, nei casi in cui dovesse ritenerlo opportuno, di richiedere l’esibizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti.

Il difetto dei requisiti determina la decadenza della carica. Essa è dichiarata dall’organo amministrativo entro sessanta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto, e comunicata alla Banca d’Italia. In caso di inerzia, la decadenza è pronunciata dalla Banca d’Italia entro sessanta giorni dal ricevimento della notizia.

Nel caso in cui la Banca d’Italia chieda ulteriori informazioni o valutazioni all’organo amministrativo, il termine è interrotto.

Qualora gli interessati vengano, successivamente, a trovarsi in una delle situazioni che comporti il venir meno dei requisiti di onorabilità, l’organo amministrativo, previo accertamento di tali situazioni nei modi anzi descritti, ne dichiara la decadenza e ne dà comunicazione alla Banca d’Italia. In caso di inerzia la decadenza è pronunciata dalla Banca d’Italia.

In ogni caso, a seguito delle dichiarazioni di decadenza, vanno avviate le opportune iniziative per il reintegro dell’organo incompleto.

Qualora gli interessati vengano a trovarsi in una situazione che comporti la sospensione dalle cariche, l’organo amministrativo dichiara la sospensione degli esponenti aziendali entro

---

(1) In caso di adozione del sistema dualistico di amministrazione e controllo, spetta al consiglio di sorveglianza e al consiglio di gestione la competenza relativa all’accertamento del possesso dei requisiti in capo ai rispettivi componenti.

trenta giorni dal momento in cui ne ha avuto conoscenza e dà comunicazione alla Banca d'Italia della decisione assunta.

In caso di inerzia, la sospensione è pronunciata dalla Banca d'Italia entro sessanta giorni dal ricevimento della notizia. Successivamente, l'organo amministrativo provvede agli adempimenti di cui all'art. 6, comma 2, del D.M. n. 161/1998.

Inoltre, gli esponenti aziendali, nell'ambito del rapporto fiduciario esistente con l'ente di appartenenza, informano l'organo con funzione di supervisione strategica sui provvedimenti di rinvio a giudizio nei loro confronti per una delle fattispecie di reato considerate dal citato D.M. L'organo amministrativo ne dà riservata informativa alla Banca d'Italia.

Allegato A

DOCUMENTAZIONE RIGUARDANTE I REQUISITI DEI POTENZIALI ACQUIRENTI

Sezione I – Onorabilità

A) Soggetti italiani o aventi cittadinanza in uno Stato dell'UE

1. certificato generale del casellario giudiziale;
2. certificato dei carichi pendenti;
3. dichiarazione sostitutiva del soggetto interessato attestante l'insussistenza delle misure di prevenzione di cui all'articolo 10, L. 575/65 e successive modifiche e integrazioni;
4. dichiarazione sostitutiva del soggetto interessato dalla quale risulta che lo stesso non ha riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità ovvero dalla quale risultano le condanne penali e/o provvedimenti sanzionatori riportati in Stati esteri.

B) Soggetti extracomunitari non autorizzati a soggiornare in Italia

1. Certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato di residenza dalla quale risulta che il soggetto interessato non è stato destinatario di provvedimenti corrispondenti a quelli che comporterebbero la perdita dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 25, comma 1, TUB e determinati con decreto del Ministro del tesoro del 18 marzo 1998, n. 144. I certificati devono essere corredati da un parere legale, rilasciato da persona abilitata a svolgere la professione legale nello Stato di residenza, che suffraghi l'idoneità dei certificati all'attestazione in questione.

   Qualora l'ordinamento dello Stato di residenza non preveda il rilascio dei certificati di cui si tratta, ciascun interessato deve produrre una dichiarazione sostitutiva e il citato parere legale deve confermare la circostanza che in detto Stato non è previsto il rilascio di certificati sostituiti dalla dichiarazione medesima;
2. una dichiarazione nella quale il soggetto interessato attesta di non essere stato destinatario in Stati diversi da quello di residenza di provvedimenti corrispondenti a quelli che comporterebbero la perdita dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 25, comma 1, TUB e determinati con decreto del Ministro del tesoro del 18 marzo 1998, n. 144.

C) Soggetti extracomunitari autorizzati a soggiornare in Italia

1. La documentazione sub A);
2. la documentazione sub B), limitatamente al punto 1. In tali casi la certificazione è rilasciata dalla competente autorità dello Stato di cittadinanza.

Il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, ha riconosciuto la possibilità di avvalersi delle dichiarazioni sostitutive ivi disciplinate nei confronti delle pubbliche amministrazioni nonché nei rapporti tra privati che vi consentano.

Cittadini italiani e di Stati comunitari

Possono avvalersi dell'autocertificazione (art. 3 del D.P.R. n. 445/2000) i cittadini italiani e di Stati appartenenti all'UE.

Cittadini di Stati extracomunitari

I cittadini di Stati non appartenenti all'UE regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani (1).

Ai cittadini di Stati non appartenenti all'UE non autorizzati a soggiornare in Italia, si applicano le disposizioni di cui al punto 1 sub B).

Persone fisiche

Le persone fisiche possono avvalersi della possibilità di ricorrere a dichiarazioni sostitutive secondo lo schema riportato nell'allegato C.

Persone giuridiche

Nel caso in cui la partecipazione sia acquisita da società o enti che intendano consentire ai propri esponenti di avvalersi della possibilità di ricorrere alle dichiarazioni sostitutive, tali soggetti dovranno porsi in condizione di poter effettuare idonei controlli sulle dichiarazioni ricevute.

Accordi con le amministrazioni competenti

A tal fine dovranno essere definiti appositi accordi con le amministrazioni competenti a rilasciare le relative certificazioni.

Attestazione dell'interessato

Nel caso in cui tali accordi non siano stati definiti, possono utilizzare dichiarazioni sostitutive di certificazione i soggetti che si impegnino per iscritto a produrre direttamente la documentazione eventualmente richiesta dalla persona giuridica o dall'ente a comprova delle dichiarazioni sostitutive rese.

L'organo cui compete l'accertamento dei requisiti non può, pertanto, accettare le dichiarazioni sostitutive che non sia in grado di verificare secondo le predette modalità.

Inoltre, considerata la rilevanza che i requisiti di onorabilità degli esponenti aziendali delle società o degli enti che detengono una partecipazione qualificata in un intermediario o lo controllano rivestono ai fini della sana e prudente gestione, è necessario che gli organi amministrativi si attengano nei controlli a comportamenti non formali, bensì volti ad assicurare il rispetto sostanziale della normativa vigente.

Dovranno essere effettuate congrue verifiche delle autocertificazioni ricevute, specie nei casi di esponenti nominati per la prima volta o riconfermati per i quali la verifica sia avvenuta in

(1) Al di fuori di tali casi i cittadini di Stati non appartenenti all'UE autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia e il paese di provenienza del dichiarante, indicando puntualmente la Convenzione invocata e l'atto con il quale è stata recepita nel nostro ordinamento.

data non recente, nonché in tutti i casi in cui emergano elementi di incertezza sul contenuto delle dichiarazioni rese dagli interessati.

A titolo esemplificativo si riportano nell'allegato C esempi di dichiarazioni sostitutive che, per quanto di competenza, si ritengono conformi alla vigente normativa in materia di requisiti dei partecipanti.

Sezione II – Correttezza e competenza professionale

1) Potenziale acquirente persona fisica

a) curriculum vitae completo, recante informazioni dettagliate su: i) livello di istruzione ed esperienze formative rilevanti; ii) esperienze professionali pregresse; iii) situazione professionale attuale e attività o funzioni pregresse, con separata evidenza delle cariche assunte in qualità di membro degli organi di amministrazione, direzione e controllo di un soggetto vigilato o di altra impresa, e con indicazione dell'attività svolta da dette imprese;

b) indicazione delle eventuali attività di acquisizione e gestione di partecipazioni, attuale e pregressa, in imprese di qualsiasi tipologia con separata evidenza delle partecipazioni detenute in imprese del settore bancario, finanziario o assicurativo. Con riferimento alle società eventualmente controllate, informazioni sulla loro situazione economico-patrimoniale e finanziaria;

c) in caso di cariche detenute, al momento della presentazione dell'istanza, in soggetti vigilati anche non armonizzati o extracomunitari, indicazione dell'autorità che ha già condotto la valutazione su quelle cariche;

d) informazioni in ordine alla presenza o meno delle seguenti circostanze (o situazioni equivalenti), indipendentemente dallo Stato nel quale si sono verificate:

   1. giudizi penali in corso, condanne penali irrogate con sentenze anche non passate in giudicato o che applicano la pena su richiesta delle parti, misure cautelari personali e misure di prevenzione;

   2. sanzioni per violazione degli artt. 25 e 26 TUB e 13 e 14 TUF e relative discipline di attuazione;

   3. sanzioni amministrative comminate negli ultimi 5 anni per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, e delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento;

   4. provvedimenti cautelari disposti dalle autorità di vigilanza o su istanza delle stesse;

   5. misure: di espulsione da ordini professionali e associazioni di categoria; di revoca per giusta causa – per comportamenti imputabili al soggetto – da cariche assunte in organi di direzione, amministrazione e controllo;

   6. rifiuto o revoca di autorizzazioni previste nel TUB e nel TUF e nelle relative disposizioni di attuazione; radiazione da albi, cancellazione da elenchi e ordini professionali disposte dalle autorità competenti sugli ordini professionali medesimi o altri provvedimenti disciplinari da esse disposti (2).

---

(2) Normalmente la valutazione viene condotta con riferimento alle circostanze intervenute nei 5 anni precedenti alla presentazione dell'istanza di autorizzazione ai sensi delle presenti disposizioni.

2) Potenziale acquirente persona giuridica

a) descrizione dell'attività imprenditoriale svolta;

b) gli eventuali patti parasociali che riguardano la sua *governance*;

c) indicazione dei soci che vi detengono almeno il 10% del capitale o dei diritti di voto e comunque di coloro che ne detengono il controllo o vi esercitano l'influenza notevole;

d) elenco completo dei componenti del consiglio di amministrazione, del direttore generale, ovvero dei soggetti che ricoprono cariche equivalenti insieme alle informazioni, per ciascuno di essi, richieste al punto 1 della presente Sezione;

e) delibera del consiglio di amministrazione da cui risulti che coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione (ovvero coloro che ricoprono cariche equivalenti) sono in possesso dei requisiti di onorabilità, correttezza, competenza professionale a tenore delle presenti disposizioni (3);

f) dichiarazione della società con la quale si attesta l'insussistenza di vincoli a fornire informazioni alla Banca d'Italia nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza;

g) per le persone giuridiche, il fatto di essere state soggette a responsabilità amministrativa, anche in virtù di una sentenza non passata in giudicato, o essere state destinatarie di misure cautelari, anche se ancora appellabili, in virtù del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (responsabilità amministrativa dipendente da reato).

---

(3) A tal fine vengono valutati gli stessi dati e le stesse informazioni di cui al precedente punto 1) ("Potenziale acquirente persona fisica").

Sezione III – Solidità finanziaria e rispetto dei requisiti prudenziali e delle disposizioni di vigilanza

1) Potenziale acquirente persona fisica

Il potenziale acquirente invia alla Banca d'Italia le seguenti informazioni:

a) l'ammontare della partecipazione da acquisire in rapporto al reddito e al patrimonio del potenziale acquirente e le fonti di finanziamento utilizzate nonché i rapporti di indebitamento complessivamente intrattenuti con il settore finanziario;

b) in caso di ricorso a indebitamento, il contratto di finanziamento stipulato dal potenziale acquirente e le eventuali garanzie rilasciate, con indicazione specifica dell'eventualità che l'impresa vigilata in cui si intende acquisire la partecipazione presti garanzie;

c) la situazione economico-patrimoniale riferita all'attività d'impresa eventualmente svolta in via diretta dalla persona fisica ovvero per il tramite società controllate;

d) l'indicazione della propria capacità e volontà di sostenere finanziariamente l'impresa vigilata qualora ciò sia necessario per lo sviluppo delle attività o in caso di difficoltà;

e) i riferimenti in ordine ai legami di parentela, di coniugio, alle situazioni di affinità e ai vincoli associativi del potenziale acquirente e delle società da lui controllate con i detentori di partecipazioni soggette ad autorizzazione e con i soggetti che detengono cariche nell'impresa vigilata in cui si intende assumere la partecipazione o in altre imprese del gruppo;

f) l'indicazione delle relazioni d'affari, delle garanzie, dei rapporti di indebitamento e degli altri collegamenti o conflitti di interesse che il potenziale acquirente e le società dal medesimo controllate hanno in essere con:

   (i) coloro che detengono nel capitale dell'intermediario finanziario o della società finanziaria capogruppo o in altre società del gruppo partecipazioni soggette ad autorizzazione;

   (ii) coloro che detengono cariche nell'intermediario o nella società finanziaria capogruppo o in altre società del gruppo;

   (iii) l'intermediario o la società finanziaria capogruppo a cui si riferisce l'acquisizione ed eventuali altre società appartenenti al gruppo, nonché il soggetto posto al vertice della catena partecipativa;

   (iv) società con cui l'intermediario o la società finanziaria capogruppo intrattiene relazioni operative o ha legami finanziari.

2) Potenziale acquirente persona giuridica con sede in Italia

Il potenziale acquirente invia alla Banca d'Italia le seguenti informazioni:

a) l'ammontare della partecipazione da acquisire in rapporto ai ricavi e al patrimonio netto, con indicazione dell'impatto della prospettata operazione di acquisizione o di incremento sulla situazione di liquidità del candidato acquirente e dell'eventuale gruppo di appartenenza; le forme di finanziamento utilizzate;

b) i bilanci e le relazioni degli organi di amministrazione e controllo e della società di revisione relativi agli ultimi tre esercizi; nel caso di cui al successivo punto (f) è richiesto altresì il bilancio consolidato relativo all'ultimo esercizio;

c) in caso di ricorso a indebitamento, il contratto di finanziamento stipulato dal potenziale acquirente e le eventuali garanzie rilasciate, con indicazione specifica dell'eventualità che le proprie azioni o quelle del soggetto target costituiscano garanzia;

d) l'indicazione della propria capacità e volontà di sostenere finanziariamente la società acquisita qualora ciò sia necessario per lo sviluppo delle attività o in caso di difficoltà;

e) ove esistente, rating del potenziale acquirente e del gruppo di appartenenza;

f) qualora il potenziale acquirente appartenga a un gruppo: i) l'organigramma del gruppo con indicazione delle attività svolte dalle diverse componenti (comprese le componenti industriali), della loro localizzazione territoriale, dei soggetti vigilati e delle relative Autorità competenti; ii) l'indicazione dei presidi volti a garantire che le singole componenti del gruppo rispettino la disciplina loro applicabile;

g) i riferimenti in ordine ai legami di parentela, di coniugio, alle situazioni di affinità e ai vincoli associativi del potenziale acquirente e delle società da lui controllate con i detentori di partecipazioni soggette ad autorizzazione e con i soggetti che ricoprono cariche nell'impresa vigilata in cui si intende assumere la partecipazione o in altre imprese del gruppo;

h) l'indicazione delle relazioni d'affari, delle garanzie, dei rapporti di indebitamento e degli altri collegamenti o conflitti di interesse che il potenziale acquirente (e coloro che vi detengono il controllo o vi ricoprono cariche) e le società dal medesimo controllate hanno in essere con:

    (i) coloro che detengono nel capitale dell'intermediario o della società finanziaria capogruppo o in altre società del gruppo, partecipazioni soggette ad autorizzazione;

    (ii) coloro che detengono cariche nell'intermediario o nella società finanziaria capogruppo o in altre società del gruppo;

    (iii) l'intermediario o la società finanziaria capogruppo a cui si riferisce l'acquisizione ed eventuali altre società appartenenti al gruppo, il soggetto posto al vertice della catena partecipativa, le società con cui l'intermediario o la società finanziaria capogruppo intrattiene relazioni operative o ha legami finanziari.

Ai fini di questo paragrafo e del precedente paragrafo 1), il termine "cariche" indica i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nonché i soggetti che rivestono funzioni equivalenti secondo altri ordinamenti.

3) Potenziale acquirente persona giuridica con sede al di fuori dell'Italia

Il potenziale acquirente persona giuridica che abbia la propria sede al di fuori dell'Italia è tenuto a fornire:

- la documentazione analoga a quella indicata sub 2);
- le lettere di "*good standing*" o le altre attestazioni da parte delle autorità di vigilanza del paese d'origine alla cui supervisione il potenziale acquirente è eventualmente soggetto;
- dichiarazione della società con la quale la stessa attesti l'inesistenza di limitazioni, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative dell'ordinamento di appartenenza, a fornire informazioni alle autorità di vigilanza italiane.

In caso di partecipazione indiretta, se i soggetti interessati intendono avvalersi della facoltà di inviare un'unica comunicazione, le informazioni di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3) devono essere riferite sia al soggetto posto al vertice della catena partecipativa, sia alla società che intende assumere in via diretta la partecipazione nell'intermediario.

Sezione IV – Rispetto della normativa in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo

Il potenziale acquirente invia alla Banca d'Italia le seguenti informazioni:

a) le fonti di finanziamento che intende utilizzare per il compimento dell'operazione di acquisto o incremento della partecipazione con indicazione della relativa provenienza (es. risorse proprie, indebitamento ed eventuale costituzione in pegno delle partecipazioni acquisite, emissione sul mercato di titoli di debito o di capitale, cessione di attività). Le informazioni sulla provenienza dei fondi devono consentire di ricostruire senza soluzione di continuità, che le somme sono state convogliate attraverso soggetti o imprese vigilate da un'autorità competente dello SEE o di paesi terzi considerati equivalenti (4);

b) evidenza del fatto che non è mai stato indagato o condannato per uno dei reati di cui agli artt. 648-*bis* e *ter* e da 270-*bis* a 270-*sexies* del codice penale, o disciplina equivalente. In caso di potenziali acquirenti persone giuridiche questo requisito va appurato con riferimento a coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione, o funzioni equivalenti secondo altri ordinamenti;

c) la propria residenza e la sede delle società dallo stesso controllate o, in caso di persona giuridica, la sede delle società che appartengono al medesimo gruppo;

d) la frequenza con cui, nei 5 anni precedenti la presentazione dell'istanza, sono state effettuate operazioni di ricollocamento della sede principale dell'attività, di cambio di controllo o sostituzione del management in una o più delle società appartenenti al gruppo o, in caso di persona fisica, delle società da lui controllate.

È ammesso per i requisiti di cui alla lettera b) il ricorso a dichiarazioni sostitutive, nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

(4) In applicazione del principio di proporzionalità, la mancanza di documentazione solo con riferimento a somme di modico importo non determina, di norma, il rigetto dell'istanza di autorizzazione.

Sezione V – Informazioni da rendere in caso di acquisizione tramite *trust*

Il *trustee* fornisce le informazioni necessarie a identificare tutti i soggetti coinvolti nella costituzione e gestione del *trust* (*settlor*, *beneficiaries*, *protector*) nonché i meccanismi di funzionamento dello stesso. Le informazioni sono comprovate da idonea documentazione contrattuale e legale, inclusi l'atto costitutivo e il mandato fiduciario.

Le informazioni attengono almeno ai seguenti aspetti:

1) Informazioni relative al *trust*

a) Denominazione, forma giuridica e sede legale del *trust*;
b) Legge applicabile al *trust*;
c) Scopo per cui il *trust* è costituito.

2) Informazioni relative al *settlor*

a) In caso di persona fisica: nome, cognome, luogo e data di nascita;
b) In caso di persona giuridica:
- denominazione e sede legale;
- identità degli amministratori;
- identità della persona fisica che controlla il *settlor*, ovvero, in caso di persona giuridica, identità degli amministratori della società.

3) Informazioni relative al/ai *trustee/s* e ai relativi meccanismi di funzionamento

a) In caso di persona fisica: nome, cognome, luogo e data di nascita;
b) In caso di persona giuridica:
- denominazione e sede legale;
- identità degli amministratori;
- identità della persona fisica che controlla il/i *trustee/s*, ovvero, in caso di persona giuridica, identità degli amministratori della società.

c) Poteri e ambiti di discrezionalità del/dei *trustees* sull'esercizio dei poteri relativi al patrimonio del *trust*;
d) Partecipazione del *trustee* ai benefici economici del *trust*, ovvero modalità alternative di remunerazione;
e) Attivi e fonti di finanziamento soggetti al controllo del *trustee.*

4) Informazioni relative ai beneficiari

a) Identità dei beneficiari; nel caso in cui i beneficiari non siano identificati, descrivere i criteri previsti per l'identificazione e le caratteristiche della classe nell'ambito della quale i beneficiari sono selezionati (nel caso la classe dei beneficiari sia composta da un numero di soggetti pari o inferiore a dieci, devono comunque essere fornite le informazioni minime per la loro identificazione).

5) Informazioni relative ai *protector*

a) In caso di persona fisica: nome, cognome, luogo e data di nascita;
b) In caso di persona giuridica:
- denominazione e sede legale;
- identità degli amministratori;
- identità della persona fisica che controlla il *protector*, ovvero, in caso di persona giuridica, identità degli amministratori della società;

c) Poteri del *protector*.

Allegato B

DOCUMENTAZIONE PER LA VERIFICA DEI REQUISITI DEGLI ESPONENTI AZIENDALI

1. Documentazione relativa alla verifica dei requisiti di onorabilità degli esponenti aziendali

A) Soggetti italiani o aventi cittadinanza in uno Stato dell'UE

1. certificato generale del casellario giudiziale;
2. certificato dei carichi pendenti;
3. dichiarazione sostitutiva del soggetto interessato attestante l'insussistenza delle misure di prevenzione di cui all'articolo 10, L. 575/65 e successive modifiche e integrazioni;
4. dichiarazione sostitutiva del soggetto interessato dalla quale risulta che lo stesso non ha riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la normativa italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità ovvero dalla quale risultano le condanne penali e/o provvedimenti sanzionatori riportati in Stati esteri.

B) Soggetti extracomunitari non autorizzati a soggiornare in Italia

1. Certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato di residenza dalla quale risulta che il soggetto interessato non è stato destinatario di provvedimenti corrispondenti a quelli che comporterebbero la perdita dei requisiti di onorabilità previsti dall’art. 26, comma 1, TUB e determinati con decreto del Ministro del Tesoro del 18 marzo 1998, n. 161.

   Qualora l'ordinamento dello Stato di residenza non preveda il rilascio dei certificati di cui si tratta, ciascun interessato deve produrre una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
2. una dichiarazione nella quale il soggetto interessato attesta di non essere stato destinatario in Stati diversi da quello di residenza di provvedimenti corrispondenti a quelli che comporterebbero la perdita dei requisiti di onorabilità previsti dall’art. 26, comma 1, TUB e determinati con decreto del Ministro del tesoro 18 marzo 1998, n. 161**.**

C) Soggetti extracomunitari autorizzati a soggiornare in Italia

1. La documentazione sub A);
2. la documentazione sub B), limitatamente al punto 1. In tali casi la certificazione è rilasciata dalla competente autorità dello Stato di cittadinanza.

2. Documentazione relativa ai requisiti di professionalità degli esponenti aziendali

A) Membri dell'organo amministrativo e direttore generale

1. *curriculum vitae* sottoscritto dall'interessato;
2. dichiarazione dell'impresa, società o ente di provenienza;
3. statuti/bilanci dell'impresa o società di provenienza;
4. certificazioni di enti universitari/attestazioni di attività di insegnamento.

B) Membri dell'organo di controllo

1. certificato attestante l'iscrizione nel registro dei revisori contabili.

3. Requisiti degli esponenti: dichiarazioni sostitutive

Il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, ha riconosciuto la possibilità di avvalersi delle dichiarazioni sostitutive ivi disciplinate nei confronti delle pubbliche amministrazioni nonché nei rapporti tra privati che vi consentano.

Cittadini italiani e di Stati comunitari	Possono avvalersi dell'autocertificazione (art. 3 del D.P.R. 445 del 2000) i cittadini italiani e di Stati appartenenti all'UE.
Cittadini di Stati extracomunitari	I cittadini di Stati non appartenenti all'UE regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani (1). Ai cittadini di Stati non appartenenti all'UE non autorizzati a soggiornare in Italia, si applicano le disposizioni di cui al punto 1 sub B) del presente allegato.
Controlli sulle dichiarazioni	Gli intermediari che intendano consentire ai propri esponenti di avvalersi della possibilità di ricorrere alle dichiarazioni sostitutive dovranno porsi in condizione di poter effettuare idonei controlli sulle dichiarazioni ricevute.
Accordi con le amministrazioni competenti	A tal fine gli intermediari dovranno definire, anche attraverso le associazioni di categoria, appositi accordi con le amministrazioni competenti a rilasciare le relative certificazioni.
Attestazione dell'interessato	Nel caso in cui tali accordi non siano stati definiti, possono utilizzare dichiarazioni sostitutive di certificazione i soggetti che si impegnino per iscritto a produrre direttamente la documentazione eventualmente richiesta dall'intermediario a comprova delle dichiarazioni sostitutive rese.

L'organo amministrativo cui compete l'accertamento dei requisiti non può, pertanto, accettare le dichiarazioni sostitutive che non sia in grado di verificare secondo le predette modalità.

---

(1) Al di fuori di tali casi, i cittadini di Stati non appartenenti all'UE autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia e il paese di provenienza del dichiarante, indicando puntualmente la Convenzione invocata e l'atto con il quale è stata recepita nel nostro ordinamento.

Inoltre, considerata la rilevanza che i requisiti di onorabilità degli esponenti aziendali rivestono ai fini della sana e prudente gestione dell'intermediario, è necessario che gli organi amministrativi si attengano nei controlli a comportamenti non formali, bensì volti ad assicurare il rispetto sostanziale della normativa vigente.

Dovranno essere effettuate congrue verifiche delle autocertificazioni ricevute, specie per quanto riguarda la posizione di esponenti nominati per la prima volta ovvero di quelli riconfermati per i quali la verifica sia avvenuta in data non recente, nonché in tutti i casi in cui emergano elementi di incertezza sul contenuto delle dichiarazioni rese dagli interessati.

A titolo esemplificativo si riportano, nell'allegato C, esempi di dichiarazioni sostitutive che, per quanto di competenza, si ritengono conformi alla vigente normativa in materia di requisiti degli esponenti.

Allegato C

REQUISITI DEI POTENZIALI ACQUIRENTI

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritt__ ____ nat__ a __________________________ provincia di ___________________ (______) il ___/___/____, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione al procedimento di autorizzazione alla costituzione della _______________________________ (1) ovvero all'acquisizione di una partecipazione qualificata nella _________________________________ (1), visto il Regolamento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 18 marzo 1998, n. 144,

DICHIARA:

– di non essere stat_ sottopost_ a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, o della L. 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

– di non essere stat_ condannat_ con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, a pena detentiva per un tempo pari o superiore a sei mesi (ovvero pari o superiore a un anno, in caso di sentenza che applica la pena su richiesta delle parti e salvo il caso dell'estinzione del reato) per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

– di non essere stat_ condannat_ con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per un tempo pari o superiore a sei mesi (ovvero pari o superiore a un anno, in caso di sentenza che applica la pena su richiesta delle parti e salvo il caso dell'estinzione del reato) per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

– di non essere stat_ condannat_ con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, ovvero con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato, alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria;

– di non essere stat_ condannat_ con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, ovvero con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso

dell'estinzione del reato, alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità

ovvero

di aver riportato le seguenti condanne penali e/o provvedimenti sanzionatori in Stati esteri:

____

____

____

____

____

Luogo e data_________________

Il dichiarante

____

_____

ATTESTAZIONE (2) – Io sottoscritt_ _______________________________, in qualità di dipendente addetto all'unità ____________________________________ della Banca d'Italia, attesto ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. 28.12.00, n. 445, che il dichiarante ____, la cui identità mi risulta da ____, ha sottoscritto in mia presenza, nella sede della Banca d'Italia di ___________________, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui sopra.

Luogo e data ______________________

L'INCARICATO

____

____

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il/La sottoscritt____
nat__ a _____________________________________ provincia di__________________________(______) il __/__/__ dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, riportata in calce alla presente.

Il dichiarante

____

INFORMATIVA (ex D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali) - Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, nonché per quanto concerne i dati giudiziari, del Regolamento recante individuazione dei dati sensibili e giudiziari e delle operazioni eseguibili dalla Banca d'Italia, adottato il 22 marzo 2011 (pubblicato nella G.U. n. 75 del 1° aprile 2011). I dati, che saranno trattati presso la Banca d'Italia, sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salvo i casi previsti dal citato Regolamento recante individuazione dei dati sensibili e giudiziari e delle operazioni eseguibili. È fatta sempre salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. Sarà cura della S.V. comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti. Si comunica altresì che il Titolare del trattamento dei dati è la Banca d'Italia per il tramite del Servizio Organizzazione; il Responsabile del trattamento dei dati è il Capo pro-tempore del Servizio Costituzioni e gestione delle crisi/ il Capo pro-tempore del Servizio Supervisione Intermediari finanziari/ il Direttore della Filiale competente territorialmente, ciascuno per il rispettivo ambito di competenza. Dei fatti possono altresì venire a conoscenza, in qualità di incaricati del trattamento, i dipendenti addetti alle competenti Unità della Banca d'Italia.

NOTE PER LA COMPILAZIONE

1) Indicare l'intermediario finanziario.
2) L'attestazione non è necessaria per le dichiarazioni presentate o inviate per fax o via telematica unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ovvero per le dichiarazioni inviate per via telematica e sottoscritte mediante firma digitale o quando l'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica o della carta nazionale dei servizi (art. 38 D.P.R. n. 445/2000).

REQUISITI DEGLI ESPONENTI

Spett. le______________________

____

____________________________(1)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritt__nat__ a ____________________________________ provincia di__________________________(______) il __/__/__, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'assunzione della carica di_________________________(2) di codesta_________________________________(3), visto il Regolamento del Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 18 marzo 1998, n. 161,

DICHIARA

(A) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ

- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio/quinquennio (4) attraverso l'esercizio di:
  a) attività di ____(5) presso ____(6) dal______al______;
  b) attività di ____(5) presso ____(6) dal______al______;
  c) attività di ____(5) presso ____(6) dal______al______;
  d) attività di ____(5) presso ____(6) dal______al______;
- di essere iscritto nel registro dei revisori contabili (7)

(B) REQUISITI DI ONORABILITÀ

- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
- di non essere stat_ sottopost_ a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, o della L. 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

- di non essere stat_ condannat_ con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
  1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
  2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
  3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
  4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- di non essere stat_ condannat_ con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
  1) a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
  2) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
  3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
  4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità

ovvero

- di aver riportato le seguenti condanne penali e/o provvedimenti sanzionatori in Stati esteri (8):

  ____

  ____

  ____

  ____;

(C) CAUSE DI SOSPENSIONE

- di non essere stat_ condannat_ con sentenza non definitiva:

a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
b) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
c) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
d) alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni

ovvero

di essere stat_ condannat_ con sentenza non definitiva a

____

____

____

____;

di non essere stat_ condannat_ con sentenza non definitiva che applica la pena su richiesta delle parti:

a) a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
b) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
c) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
d) alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni

ovvero

di essere stat_ condannat_ con sentenza non definitiva che applica la pena su richiesta delle parti a

____

____

____

____;

- di non essere assoggettat_ in via provvisoria ad una delle misure previste dall'articolo 10, comma 3, della L. 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della L. 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni

ovvero

di essere assoggettat_ alle seguenti misure:

____

____

____

___________________________________;

- di non essere assoggettat_ a misure cautelari di tipo personale

ovvero

di essere assoggettat_ alle seguenti misure:

____

____

____

____;

Luogo e data_________________________________

Il dichiarante

____

(sottoscrizione da autenticare a cura di un notaio, cancelliere, segretario comunale o dipendente incaricato dal sindaco ex art. 21, comma 2, D.P.R. 445/2000)

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

Il/La sottoscritt__nat__ a ____________________________________ provincia di__________________________(______) il __/__/__ dichiara:

- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, riportata in calce alla presente;
- di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato da___ sottoscritt_;
- di impegnarsi altresì a produrre, su richiesta di codesta società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Il dichiarante

____

INFORMATIVA (ex D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali) - Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. I dati, che saranno trattati presso____, sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salvo che in ottemperanza al D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e alle relative disposizioni attuative, e salva altresì la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato D.Lgs. che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi nei confronti del titolare del trattamento (____) ovvero nei confronti del responsabile di tale trattamento (____). Sarà cura della S.V. comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti.

NOTE PER LA COMPILAZIONE

1) Indicare l'intermediario finanziario o la società finanziaria capogruppo.

2) Indicare la carica sociale.

3) Indicare l’intermediario finanziario o la società finanziaria capogruppo.

4) Cancellare la voce che non interessa.

5) Indicare:

- l'attività di amministrazione, controllo o i compiti direttivi svolti presso imprese e/o
- le attività professionali svolte in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività dell’intermediario finanziario o della società finanziaria capogruppo e/o;
- l'attività di insegnamento universitario, la qualifica (ricercatore, professore associato etc.) e la materia di insegnamento e/o;
- le funzioni amministrative o dirigenziali svolte presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario o mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori ma che comportano la gestione di risorse economico-finanziarie.

6) Indicare:

- la/e impresa/e o il diverso soggetto/la diversa struttura presso cui si è svolta l'attività e il ramo di attività, eventualmente attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionale all'attività dell’intermediario finanziario o della società finanziaria capogruppo e/o;
- l'istituto universitario/ateneo presso cui si sono svolte le attività di insegnamento e/o;
- l'ente pubblico o la pubblica amministrazione avente attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo presso il quale si sono svolte funzioni amministrative o dirigenziali ovvero gli altri enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori nei quali si sono svolte funzioni che comportano la gestione di risorse economico-finanziarie.

7) Per i soggetti competenti al controllo dei conti. In caso contrario cancellare la voce.

8) Indicare lo Stato estero in cui è stata emessa la sentenza o altro tipo di provvedimento sanzionatorio, l'autorità che ha adottato il provvedimento, la data e gli altri estremi identificativi dell'atto.

Allegato D

DECRETO DEL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA DEL 18 MARZO 1998, N. 144 RECANTE NORME PER LA INDIVIDUAZIONE DEI REQUISITI DI ONORABILITÀ DEI PARTECIPANTI AL CAPITALE SOCIALE DELLE BANCHE E FISSAZIONE DELLA SOGLIA RILEVANTE

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

VISTO il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

VISTO in particolare l'articolo 25, comma 1, del citato decreto legislativo, in base al quale i partecipanti al capitale delle banche devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti con regolamento del Ministro del tesoro, adottato sentita la Banca d'Italia;

VISTO inoltre l'articolo 25, comma 2, del medesimo decreto legislativo, in base al quale il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce la quota del capitale che deve essere posseduta per l'applicazione del comma 1;

SENTITA la Banca d'Italia;

VISTO l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi in data 23 febbraio 1998;

VISTA la nota del 12 marzo 1998, con la quale, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, lo schema di regolamento è stato comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Articolo 1

(Onorabilità dei partecipanti al capitale delle banche)

1. Chiunque partecipa in una banca in misura superiore al cinque per cento del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto non può esercitare il diritto di voto inerente alle azioni o quote eccedenti qualora:

a. sia stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

b. sia stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

   1. a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

   2. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

   3. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

   4. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

c. sia stato condannato a una delle pene indicate alla lettera b) con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato. Le pene di cui alla lettera b), n. 1) e n. 2) non rilevano se inferiori ad un anno.

2. Il comma 1 si applica anche a chiunque, indipendentemente dall'entità della partecipazione posseduta, controlla la banca ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. In tal caso la sospensione del diritto di voto interessa l'intera partecipazione.

3. Qualora il partecipante sia una persona giuridica, i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dagli amministratori e dal direttore, ovvero dai soggetti che ricoprono cariche equivalenti.

4. Con riferimento alle fattispecie disciplinate da ordinamenti stranieri, la verifica dei requisiti previsti dal presente articolo è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura della Banca d'Italia.

5. In sede di rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la sussistenza dei requisiti indicati nel comma 1 non preclude alla Banca d'Italia di valutare ogni precedente penale o indagine penale a carico di coloro che partecipano al capitale della banca anche in misura non superiore al cinque per cento.

6. Spetta al presidente dell'assemblea dei soci, in relazione ai suoi compiti di verifica della regolare costituzione dell'assemblea e della legittimazione dei soci, ammettere o non ammettere al voto i soggetti che, sulla base delle informazioni disponibili, sono tenuti a comprovare il possesso del requisito di onorabilità.

Articolo 2

(Norma transitoria)

1. Per i soggetti che partecipano al capitale di una banca alla data di entrata in vigore del presente regolamento la mancanza dei requisiti di cui all'articolo 1 non previsti dalla normativa previgente non rileva, se verificatasi antecedentemente alla data stessa, limitatamente alla partecipazione già detenuta.

Allegato E

DECRETO DEL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA DEL 18 MARZO 1998, N. 161, RECANTE NORME PER L'INDIVIDUAZIONE DEI REQUISITI DI ONORABILITÀ E PROFESSIONALITÀ DEGLI ESPONENTI AZIENDALI DELLE BANCHE E DELLE CAUSE DI SOSPENSIONE.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO

E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

VISTO il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

VISTO in particolare l'articolo 26, comma 1, del citato decreto legislativo, in base al quale i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche devono possedere i requisiti di professionalità e onorabilità stabiliti con regolamento del Ministro del tesoro, adottato sentita la Banca d'Italia;

VISTO inoltre l'articolo 26, comma 3, del medesimo decreto legislativo, in base al quale il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata;

SENTITA la Banca d'Italia;

VISTO l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi in data 23 febbraio 1998;

VISTA la nota del 12 marzo 1998, con la quale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, lo schema di regolamento è stato comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

(Requisiti di professionalità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione di banche s.p.a. e di banche popolari)

1. I consiglieri di amministrazione delle banche costituite in forma di società per azioni e delle banche popolari devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra

persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:

a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;

b) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca;

c) attività d'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche;

d) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie.

2. Il presidente del consiglio di amministrazione deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un quinquennio attraverso l'esercizio dell'attività o delle funzioni indicate nel comma 1.

3. L'amministratore delegato e il direttore generale devono essere in possesso di una specifica competenza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa maturata attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un periodo non inferiore a un quinquennio. La medesima esperienza può essere stata maturata in imprese aventi una dimensione comparabile con quella della banca presso la quale la carica deve essere ricoperta. Analoghi requisiti sono richiesti per le cariche che comportano l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale.

4. Il consiglio di amministrazione, nel verificare, ai sensi dell'art. 26, comma 2, del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, la sussistenza dei requisiti previsti dai precedenti commi 2 e 3, valuta l'esperienza anche in relazione alle esigenze gestionali della banca, indicando nel verbale della riunione le valutazioni effettuate.

Art. 2

Requisiti di professionalità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione di banche di credito cooperativo

1. Il presidente del consiglio di amministrazione delle banche di credito cooperativo deve aver svolto per un periodo non inferiore a un anno:

a) le attività o le funzioni di cui al precedente art. 1, comma 1;

b) attività di insegnamento in materie attinenti al settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;

c) attività di amministrazione, direzione o controllo nel settore della cooperazione o in enti a carattere mutualistico.

2. Per la carica di direttore generale o per quella che comporti l'esercizio di funzione equivalente è richiesta un'adeguata esperienza di lavoro in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa per un periodo non inferiore a un biennio.

3. Il consiglio di amministrazione, nel verificare, ai sensi dell'art. 26, comma 2, del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, la sussistenza dei requisiti previsti dai precedenti commi 1 e 2, valuta l'esperienza anche in relazione alle esigenze gestionali della banca, indicando nel verbale della riunione le valutazioni effettuate.

Art. 3

(Requisiti di professionalità dei soggetti che svolgono funzioni di controllo di banche)

I soggetti competenti al controllo dei conti delle banche devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili.

Art. 4

(Situazioni impeditive)

1. Non possono ricoprire le cariche di amministratore, direttore generale e sindaco in banche coloro che, almeno per i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate. Le frazioni dell'ultimo esercizio superiori a sei mesi equivalgono a un esercizio intero.

2. Il comma 1 si applica anche a coloro che:

a) hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria;

b) nell'esercizio della professione di agente di cambio, non abbiano fatto fronte agli impegni previsti dalla legge o si trovino in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

3. Il divieto di cui ai commi 1 e 2 ha la durata di tre anni dall'adozione dei provvedimenti. Il periodo è ridotto a un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento sia stato adottato su istanza dell'imprenditore o degli organi amministrativi dell'impresa.

Art. 5

(Requisiti di onorabilità)

1. Le cariche, comunque denominate, di amministratore, sindaco e direttore generale in banche non possono essere ricoperte da coloro che:

a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;

b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
   1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

   2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

   3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

   4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.

2. Le cariche, comunque denominate, di amministratore, sindaco e direttore generale in banche non possono essere ricoperte da coloro ai quali sia stata applicata, su richiesta delle parti, una delle pene previste dal comma 1, lett. c), salvo il caso dell'estinzione del reato; le pene previste dal comma 1, lett. c), n.1) e n. 2) non rilevano se inferiori a un anno.

3. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica dell'insussistenza delle condizioni previste dai commi 1 e 2 è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura della Banca d'Italia.

Art. 6

(Sospensione dalle cariche)

1. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di amministratore, sindaco e direttore generale:

a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al precedente art. 5, comma 1, lett. c);

b) l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui all'art. 5, comma 2, con sentenza non definitiva;

c) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, da ultimo sostituito dall'art.3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni;

d) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

2. Il consiglio di amministrazione iscrive l'eventuale revoca dei soggetti dei quali ha dichiarato la sospensione, fra le materie da trattare nella prima assemblea successiva al verificarsi di una delle cause di sospensione indicate nel comma 1. La sospensione del direttore generale nominato dagli amministratori non può durare oltre quarantacinque giorni, trascorsi i quali il consiglio di amministrazione deve deliberare se procedere alla revoca, salvo i casi previsti dalle lett. c) e d) del comma 1. L'esponente non revocato è reintegrato nel pieno delle funzioni. Nelle ipotesi previste dalle lett. c) e d) del comma 1, la sospensione si applica in ogni caso per l'intera durata delle misure ivi previste.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE E CONTROLLI INTERNI

TITOLO III

Capitolo 1

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE E CONTROLLI INTERNI

TITOLO III - Capitolo 1

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE E CONTROLLI INTERNI

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

Gli assetti di governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile e il sistema dei controlli interni degli intermediari finanziari costituiscono un elemento fondamentale per assicurare la sana e prudente gestione aziendale ("sistema di governo e di controllo").

Le presenti disposizioni definiscono i principi e le linee guida a cui il sistema di governo e di controllo si deve uniformare; in quest'ambito, sono definiti i principi generali di organizzazione, indicati il ruolo e i compiti degli organi aziendali, delineate le caratteristiche e i compiti delle funzioni aziendali di controllo.

Nella definizione della disciplina, applicabile a un numero elevato di intermediari con caratteristiche dimensionali e operative tra loro molto diverse, è stato valorizzato in modo particolare il principio di proporzionalità, avuto riguardo alla complessità operativa, dimensionale e organizzativa degli intermediari, nonché alla natura dell'attività svolta. Si è, inoltre, tenuto conto delle disposizioni applicabili agli altri intermediari vigilati (banche, SIM, SGR, istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica) e dei principi definiti in sede internazionale ([1]).

I presidi relativi al sistema di governo e di controllo devono coprire ogni tipologia di rischio aziendale. La responsabilità primaria è rimessa agli organi aziendali, ciascuno secondo le rispettive competenze. L'articolazione dei compiti e delle responsabilità degli organi e delle funzioni aziendali deve essere chiaramente definita.

Nell'ambito dei gruppi finanziari, ricade sulla società capogruppo la responsabilità di assicurare, attraverso l'attività di direzione e coordinamento, la coerenza complessiva del sistema di governo e controllo, avendo riguardo soprattutto alla necessità di stabilire adeguate modalità di raccordo tra gli organi, le strutture e le funzioni aziendali delle diverse componenti del gruppo.

Le presenti disposizioni:

---

(1) Si richiamano, in particolare: la Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006, "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche", Titolo V, Capitolo 7 "Il sistema dei controlli interni"; il "Regolamento congiunto della Banca d'Italia e dalla CONSOB" del 29 ottobre 2007 in materia di organizzazione e controlli degli intermediari che prestano servizi di investimento e di gestione collettiva; la Comunicazione del 4 marzo 2008 in materia di governo societario delle banche; il Provvedimento del 10 marzo 2011 in tema di organizzazione, procedure e controlli interni in materia antiriciclaggio. A queste disposizioni si aggiungono le fonti di autoregolamentazione che attribuiscono agli amministratori indipendenti degli intermediari quotati specifici compiti in materia di controlli interni (Codice di Autodisciplina, Comitato per la *Corporate Governance*, Borsa Italia S.p.A.). Si richiamano, inoltre, le linee guida internazionali in materia di governo societario e sistema dei controlli interni (a titolo esemplificativo cfr. EBA/CEBS; "*Guidelines on outsourcing*", 14 December 2006; "*Guidelines on Internal Governance*", 27 September 2011).

— disciplinano il ruolo e il funzionamento degli organi di amministrazione e controllo degli intermediari e il rapporto di questi con la struttura aziendale;

— definiscono la cornice generale del sistema dei controlli aziendali. In materia di istituti di vigilanza prudenziale, essa va integrata e completata dalle specifiche disposizioni previste in materia (tecniche di attenuazione del rischio di credito ed operazioni di cartolarizzazione, regole organizzative per l'utilizzo dei sistemi interni di misurazione dei rischi, processo ICAAP);

— formano parte integrante del complesso di norme concernenti gli assetti organizzativi, di governo e di controllo degli intermediari, quali i controlli sugli assetti proprietari, i requisiti degli esponenti aziendali, gli obblighi di trasparenza e correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti, la prevenzione dei fenomeni di usura, riciclaggio e del finanziamento al terrorismo e, ove applicabili, le norme organizzative relative alle attività e ai servizi di investimento.

I principi contenuti nelle presenti disposizioni costituiscono requisiti organizzativi minimi che non esauriscono gli interventi adottabili dai competenti organi aziendali.

Gli intermediari finanziari applicano le presenti disposizioni secondo il principio di proporzionalità.

La Banca d'Italia, nell'ambito del processo di revisione e valutazione prudenziale, verifica la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità (in termini di efficienza ed efficacia), l'affidabilità del sistema dei controlli interni degli intermediari finanziari.

2. Fonti normative

La materia è regolata dai seguenti articoli del TUB:

— art. 108, comma 1, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di dettare disposizioni in materia di organizzazione amministrativa e contabile e sistema dei controlli interni degli intermediari finanziari;

— art. 108, comma 3, lett. d), che attribuisce il potere alla Banca d'Italia di adottare provvedimenti specifici nei confronti dei singoli intermediari finanziari;

— art. 108, comma 6, che prevede che la Banca d'Italia, nell'esercizio dei poteri di vigilanza regolamentare tenga conto del principio di proporzionalità;

— art. 109, comma 3, che estende i poteri di vigilanza regolamentare della Banca d'Italia ai gruppi finanziari;

— art. 144, che prevede sanzioni amministrative pecuniarie per l'inosservanza delle norme degli articoli 108, 109 comma 3, 110 in relazione agli articoli 52, 61, comma 5, 64, commi 2 e 4.

Vengono inoltre in rilievo le seguenti disposizioni:

— Provvedimento della Banca d'Italia del 29 luglio 2009. Disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti, e successive modifiche e integrazioni;

— Provvedimento della Banca d'Italia del 10 marzo 2011, recante disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, ai sensi dell'art. 7 comma 2 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

3. Definizioni

Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:

a. *"organo con funzione di supervisione strategica"*: l'organo aziendale a cui - ai sensi del codice civile o per disposizione statutaria - sono attribuite funzioni di indirizzo della gestione dell'impresa, mediante, tra l'altro, esame e delibera in ordine ai piani industriali o finanziari ovvero alle operazioni strategiche;

b. *"organo con funzione di gestione"*: l'organo aziendale o i componenti di esso a cui - ai sensi del codice civile o per disposizione statutaria - spettano o sono delegati compiti di gestione corrente, intesa come attuazione degli indirizzi deliberati nell'esercizio della funzione di supervisione strategica. Il direttore generale rappresenta il vertice della struttura interna e come tale partecipa alla funzione di gestione;

c. *"organo con funzione di controllo"*: il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione ([2]);

d. *"organi aziendali"*: il complesso degli organi con funzioni di supervisione strategica, di gestione e di controllo. La funzione di supervisione strategica e quella di gestione attengono, unitariamente, alla gestione dell'impresa e possono quindi essere incardinate nello stesso organo aziendale. Nei sistemi dualistico e monistico, in conformità delle previsioni legislative, l'organo con funzione di controllo può svolgere anche quella di supervisione strategica;

e. "*funzione aziendale*": l'insieme dei compiti e delle responsabilità assegnate per l'espletamento di una determinata fase dell'attività aziendale. Sulla base della rilevanza della fase svolta, la funzione è incardinata presso una specifica unità organizzativa;

f. *"funzioni aziendali di controllo"*: la funzione di conformità alle norme *(compliance),* la funzione di controllo dei rischi *(risk management function)* e la funzione di revisione interna (*internal audit);*

g. *"funzione antiriciclaggio":* la funzione definita dal Provvedimento della Banca d'Italia del 10 marzo 2011 recante disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria a fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, Capitolo Secondo, Sez. I;

---

(2) Gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del TUB sono enti di interesse pubblico ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39; ne consegue che anche quelli costituiti in forma di società a responsabilità limitata si dotano di un organo di controllo collegiale (collegio sindacale).

h. *"funzione operativa importante"*: una funzione operativa per la quale risulta verificata almeno una delle seguenti condizioni:

- un'anomalia nella sua esecuzione o la sua mancata esecuzione possono compromettere gravemente:

    i. i risultati finanziari, la solidità o la continuità della attività dell'intermediario finanziario; oppure

    ii. la capacità dell'intermediario di conformarsi alle condizioni e agli obblighi derivanti dalla sua autorizzazione o agli obblighi previsti dalla disciplina di vigilanza;

- riguarda attività sottoposte a riserva di legge;
- riguarda processi operativi delle funzioni aziendali di controllo o ha un impatto significativo sulla gestione dei rischi aziendali;

i. *"processo di gestione dei rischi":* l'insieme delle regole, delle procedure, delle risorse (umane, tecnologiche e organizzative) e dell'attività di controllo volte a identificare, misurare o valutare, monitorare, prevenire o attenuare, nonché comunicare ai livelli gerarchici appropriati tutti i rischi assunti o assumibili nei diversi segmenti, a livello di portafoglio di impresa e di gruppo, cogliendone, in una logica integrata, anche le interrelazioni reciproche e con l'evoluzione del contesto esterno;

j. *"esternalizzazione"*: l'accordo, in qualsiasi forma tra un intermediario e un fornitore di servizi in base al quale il fornitore realizza un processo, un servizio o un'attività dello stesso intermediario;

k. *"investitori professionali"*: i clienti professionali ai sensi dell'art. 6, commi 2-*quinquies* e 2-*sexies,* TUF.

4. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano:

— agli intermediari finanziari;

— alle capogruppo di gruppi finanziari;

— alle stabili organizzazioni di intermediari finanziari comunitari.

5. Procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi di cui al presente Titolo:

— *divieto di esternalizzare, in tutto o in parte, funzioni operative importanti o di controllo* (termine: 60 giorni);

— *divieto di esternalizzare, in tutto o in parte, funzioni operative importanti e di controllo nell'ambito del gruppo di appartenenza* (termine: 60 giorni).

6. Principi generali di organizzazione

Presupposto di un sistema di governo e controllo completo e funzionale è l'esistenza di un'organizzazione aziendale adeguata per assicurare la sana e prudente gestione degli intermediari e l'osservanza delle disposizioni loro applicabili.

A tal fine, gli intermediari finanziari definiscono e adottano:

a. solidi dispositivi di governo societario nonché processi decisionali e una struttura organizzativa adeguati. I processi decisionali e la suddivisione delle funzioni e delle responsabilità al personale sono definiti in forma chiara, univoca e documentata e sono idonei a prevenire i conflitti di interesse (Sez. II);

b. politiche di governo e procedure per la gestione e il controllo di tutti i rischi aziendali, idonee ad assicurare la sana e prudente gestione degli stessi, nel rispetto delle previsioni di cui al presente capitolo (cfr., tra l'altro, Sez. VII); un efficace sistema dei controlli interni (Sez. III);

c. politiche e procedure per la gestione delle risorse umane che assicurino che il personale e i soggetti terzi di cui l'intermediario si avvale conoscano le procedure da seguire per il corretto esercizio delle proprie funzioni e siano provvisti delle qualifiche, delle conoscenze e delle competenze necessarie per l'esercizio delle responsabilità loro attribuite; nel caso in cui gli intermediari si avvalgano di soggetti terzi per la distribuzione dei propri prodotti, le politiche e procedure adottate consentono agli intermediari di controllare il processo distributivo, del quale mantengono la responsabilità;

d. procedure operative e di controllo in grado di: minimizzare i rischi legati a frodi o infedeltà dei dipendenti; prevenire e, ove non sia possibile, attenuare potenziali conflitti di interesse; prevenire il coinvolgimento, anche inconsapevole, in fatti di riciclaggio, usura e finanziamento al terrorismo;

e. efficaci flussi interni di comunicazione delle informazioni;

f. un sistema informativo che, nel rispetto di quanto previsto dalla Sez. IV, sia idoneo a:

   - fornire supporto alla conduzione delle attività e all'attuazione delle strategie aziendali;
   - registrare, conservare e rappresentare correttamente i fatti di gestione dell'intermediario e gli eventi rilevanti con il richiesto grado di dettaglio, assicurandone la corretta attribuzione sotto il profilo temporale;
   - assicurare flussi informativi adeguati e tempestivi agli organi aziendali, alle funzioni di controllo e ad ogni livello dell'organizzazione aziendale, con particolare riferimento ai dati necessari per il corretto esercizio delle proprie responsabilità e per seguire l'evoluzione dei rischi, anche relativi al processo di distribuzione;
   - fornire all'autorità di vigilanza un quadro fedele della posizione patrimoniale, economica e finanziaria dell'intermediario;

g. procedure e sistemi idonei a tutelare la sicurezza, l'integrità e la riservatezza delle informazioni, tenendo conto della natura delle informazioni medesime;

h. politiche, sistemi, risorse e procedure per la continuità dell'attività e dei servizi, appositamente formalizzati, adeguati ad assicurare la capacità di operare su base continuativa, limitare le perdite in caso di gravi interruzioni dell'operatività, recuperare tempestivamente i dati e le funzioni al fine di riprendere tempestivamente i servizi. Gli intermediari di minori dimensioni possono limitarsi ad adottare procedure di *disaster recovery*.

Gli intermediari verificano con cadenza almeno annuale il grado di aderenza ai requisiti del sistema dei controlli interni e dell'organizzazione e adottano le misure adeguate per rimediare a eventuali carenze.

SEZIONE II

GOVERNO SOCIETARIO

1. Premessa

Gli intermediari finanziari scelgono il proprio sistema di amministrazione e controllo sulla base di una approfondita autovalutazione, che consenta di individuare il modello in concreto più idoneo ad assicurare l'efficienza e la correttezza della gestione e l'efficacia dei controlli, avendo presente anche i costi connessi con l'adozione e il funzionamento del modello prescelto.

L'articolazione degli organi aziendali deve essere conforme sul piano formale e sostanziale a quanto previsto dalla normativa per i diversi modelli di amministrazione e controllo. L'attribuzione di poteri a organi delegati o l'istituzione di specifici comitati rientra nell'autonomia organizzativa dell'intermediario finanziario. Gli intermediari evitano la creazione di strutture organizzative con poteri che possano limitare le prerogative degli organi stessi.

2. Composizione, compiti e poteri degli organi sociali

Gli organi aziendali assumono un ruolo fondamentale per la definizione di un sistema di governo e controllo adeguato e affidabile.

La composizione degli organi aziendali, per numero e professionalità, assicura l'efficace assolvimento dei loro compiti ed è calibrata in funzione delle caratteristiche operative e dimensionali dell'intermediario. La ripartizione di competenze tra gli organi aziendali è definita in modo chiaro e garantisce una costante dialettica interna, evitando sovrapposizioni di competenze che possano incidere sulla funzionalità aziendale.

All'interno degli organi aziendali, il contenuto delle deleghe, ove consentite, è determinato in modo analitico e caratterizzato da chiarezza e precisione, in modo da consentire all'organo collegiale l'esatta verifica del corretto adempimento, nonché l'esercizio dei propri poteri di direttiva e avocazione.

In particolare, l'organo con funzione di supervisione strategica è composto da un numero di membri tale da garantire adeguata dialettica interna nell'assunzione delle decisioni, assicurando, secondo criteri di proporzionalità, una equilibrata ripartizione tra componenti esecutivi e non esecutivi ([1]); in tale ambito è valutata l'opportunità di prevedere la presenza di consiglieri indipendenti, anche in relazione alla composizione dell'assetto proprietario. La composizione dell'organo è inoltre ispirata a principi di funzionalità, evitando un numero pletorico di componenti.

Il presidente dell'organo con funzione di supervisione strategica promuove la dialettica interna e l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario; lo stesso non riveste un ruolo esecutivo né svolge, neppure di fatto, funzioni gestionali.

(1) L'autorevolezza e la professionalità dei consiglieri non esecutivi assume un ruolo centrale per la sana e prudente gestione dell'intermediario: è quindi fondamentale che anche la compagine dei consiglieri non esecutivi possegga adeguata conoscenza del business dell'intermediario, della regolamentazione applicabile e dei rischi cui l'intermediario è o potrebbe essere esposto.

Negli intermediari di minore dimensione (cc.dd. "intermediari minori", come definiti a fini ICAAP dal Titolo IV, Capitolo 14, Sez. III, par. 2) è ammessa la possibilità che il presidente rivesta un ruolo esecutivo o svolga funzioni gestionali, a condizione che:

a. tali funzioni siano chiaramente definite e documentate;

b. siano adottati idonei presidi per la identificazione e prevenzione dei conflitti di interesse;

c. la composizione e il numero dei componenti dell'organo assicuri adeguata dialettica in seno all'organo stesso;

d. non siano attribuite al presidente contemporaneamente deleghe in materia di controlli interni e deleghe relative ad altri aspetti dell'operatività aziendale.

L'operato degli organi aziendali è sempre documentato, al fine di consentire un controllo sugli atti gestionali e sulle decisioni assunte; a tal fine, i verbali delle riunioni degli organi aziendali illustrano in modo dettagliato il processo di formazione delle decisioni, dando conto anche delle motivazioni alla base delle stesse.

Resta fermo il rispetto della disciplina civilistica in materia di interessi degli amministratori (cfr. art. 2391 c.c.).

Di seguito si delineano i principali compiti e responsabilità degli organi aziendali.

Organo con funzione di supervisione strategica

L'organo con funzione di supervisione strategica:

— definisce e approva:

  - il modello di business dell'intermediario ed è consapevole dei rischi a cui esso si espone e delle modalità con cui essi sono rilevati e valutati;
  - gli indirizzi strategici, gli obiettivi di rischio, le politiche di governo dei rischi, nonché le linee di indirizzo del sistema dei controlli interni; ne verifica periodicamente la corretta attuazione e coerenza con l'evoluzione dell'attività aziendale, al fine di assicurarne l'efficacia nel tempo;
  - le politiche di distribuzione di contratti relativi alla concessione di finanziamenti, incluso il ricorso a soggetti terzi, assicurandone la coerenza con le strategie di sviluppo dell'operatività, la politica di governo e il processo di gestione dei rischi;

— approva:

  - la struttura organizzativa e l'attribuzione di compiti e responsabilità; con riferimento alle funzioni aziendali di controllo, ne approva la costituzione, i relativi compiti e responsabilità, le modalità di coordinamento e collaborazione, nonché i flussi informativi tra tali funzioni e gli organi aziendali;
  - il processo di gestione dei rischi (di credito, operativi, di liquidità, ecc.), nonché le relative procedure e modalità di rilevazione e controllo; può stabilire limiti all'esposizione dell'intermediario verso determinate tipologie di rischi/prodotti;
  - il processo di selezione, gestione e controllo della rete distributiva, inclusi i soggetti terzi di cui si avvale per distribuire i propri prodotti;
  - i processi relativi all'erogazione del credito, inclusi poteri e limiti, e ne verifica periodicamente l'adeguatezza;

- o il processo per l'approvazione di nuovi prodotti e servizi, l'avvio di nuove attività, l'inserimento in nuovi mercati;
  - o la politica aziendale in materia di esternalizzazione di funzioni aziendali (cfr. Sez. V);

— assicura che:

  - o con cadenza almeno annuale, la struttura organizzativa sia conforme con i principi di cui alla Sez. I, par. 6 e risulti coerente con l'attività svolta e il modello di business dell'intermediario (evitando la creazione di strutture complesse non giustificate da finalità operative); in tale ambito, si assicura, tra l'altro, che:

    - i compiti e le responsabilità, formalizzati in un apposito regolamento interno, siano allocati in modo chiaro e appropriato e che siano separate le funzioni operative da quelle di controllo;

    - l'esternalizzazione di funzioni aziendali sia coerente con le strategie aziendali e con i livelli di rischio definiti;

    - la rete distributiva sia presidiata con meccanismi di controllo adeguati al fine di garantirne la conformità ai rispettivi obblighi in materia di: prevenzione dei fenomeni di usura, riciclaggio e finanziamento del terrorismo, trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, di correttezza delle relazioni con la clientela; le soluzioni organizzative adottate consentano inoltre di governare e gestire tutti i rischi derivanti dall'attività di distribuzione;

    - sia adottato un sistema informativo completo e in grado di consentire in maniera affidabile e tempestiva la ricostruzione della situazione aziendale;

  - o l'assetto delle funzioni aziendali di controllo sia conforme a quanto previsto dalla Sez. III e risulti, nel continuo, adeguato alla complessità operativa, dimensionale e organizzativa dell'intermediario e coerente con gli indirizzi strategici;
  - o le funzioni aziendali di controllo siano fornite di risorse qualitativamente e quantitativamente adeguate;

— adotta e riesamina con periodicità almeno annuale la politica di remunerazione ed è responsabile della sua corretta attuazione; assicura inoltre che la politica di remunerazione sia adeguatamente documentata e accessibile all'interno della struttura aziendale;

— verifica che il sistema dei flussi informativi adottato sia adeguato, completo e tempestivo;

— nel caso in cui l'intermediario operi in giurisdizioni poco trasparenti o attraverso strutture complesse, valuta i relativi rischi operativi, in particolare di natura legale, reputazionali e finanziari, individua i presidi per attenuarli e ne assicura il controllo effettivo;

— con cadenza annuale, approva il programma di attività, compreso il piano di audit predisposto dalla funzione di revisione interna, ed esamina le relazioni predisposte dalle funzioni aziendali di controllo;

— stabilisce, se richiesto in base al principio di proporzionalità, i principi e gli obiettivi della gestione della continuità operativa; approva il piano aziendale di continuità operativa o il piano di *disaster recovery* e vigila sulla sua adeguatezza;

— con riferimento al processo ICAAP, definisce e approva le linee generali del processo, ne assicura l'adeguamento tempestivo in relazione a modifiche significative delle linee

strategiche, dell'assetto organizzativo, del contesto operativo di riferimento e promuove il pieno utilizzo delle risultanze dell'ICAAP a fini strategici e nelle decisioni d'impresa.

Organo con funzione di gestione

L'organo con funzione di gestione ha la comprensione di tutti i rischi aziendali e individua e valuta i fattori da cui possono scaturire rischi per l'intermediario.

Tale organo cura l'attuazione degli indirizzi strategici e delle politiche di governo dei rischi definiti dall'organo con funzione di supervisione. In particolare:

a. è responsabile dell'adozione degli interventi necessari ad assicurare che l'organizzazione aziendale e il sistema dei controlli interni siano conformi a quanto previsto, rispettivamente, dalle Sez. I, par. 6 e Sez. III;

b. definisce in modo chiaro i compiti e le responsabilità delle strutture e delle funzioni aziendali, anche al fine di prevenire potenziali conflitti di interessi e di assicurare che le attività rilevanti siano dirette da personale qualificato e in possesso di esperienze e conoscenze adeguate ai compiti da svolgere;

c. coerentemente con le politiche di governo dei rischi, definisce e cura l'attuazione del processo di gestione dei rischi, stabilendo, tra l'altro, i compiti e le responsabilità specifici delle strutture e delle funzioni aziendali coinvolte;

d. attenendosi ai requisiti di cui alla Sez. V: definisce il processo di selezione, gestione e controllo dei soggetti terzi di cui si avvale per la distribuzione; identifica le funzioni competenti per il conferimento dei mandati e il controllo dei distributori; individua le procedure per la selezione dei distributori e la valutazione dei rischi derivanti dal processo di distribuzione, inclusi potenziali conflitti di interessi;

e. pone in essere le iniziative e gli interventi per garantire nel continuo la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità, l'affidabilità del sistema dei controlli interni, adottando, ove necessario, interventi correttivi o di adeguamento, anche alla luce dell'evoluzione dell'operatività;

f. definisce i flussi informativi volti ad assicurare agli organi aziendali e alle funzioni aziendali di controllo la conoscenza dei fatti di gestione rilevanti;

g. definisce e attua la politica aziendale in materia di sistema informativo e di esternalizzazione di funzioni aziendali;

h. definisce e cura l'attuazione del processo per l'approvazione di nuovi prodotti e servizi, l'avvio di nuove attività, l'inserimento in nuovi mercati;

i. definisce il piano aziendale di continuità operativa o il piano di *disaster recovery*;

j. assicura che le politiche aziendali e le procedure interne siano tempestivamente comunicate a tutto il personale interessato;

k. adotta tempestivamente le misure necessarie nel caso in cui emergano carenze o anomalie dall'insieme delle verifiche svolte sul sistema dei controlli;

l. con riferimento al processo ICAAP, dà attuazione a tale processo curando che lo stesso sia rispondente agli indirizzi strategici e che soddisfi i seguenti requisiti: consideri tutti i rischi

rilevanti; incorpori valutazioni prospettiche; utilizzi appropriate metodologie; sia conosciuto e condiviso dalle strutture interne; sia adeguatamente formalizzato e documentato; individui i ruoli e le responsabilità assegnate alle funzioni e alle strutture aziendali; sia affidato a risorse quali-quantitativamente adeguate e dotate dell'autorità necessaria a far rispettare la pianificazione; sia parte integrante dell'attività gestionale.

Organo con funzione di controllo

L'organo con funzione di controllo, nel rispetto delle attribuzioni degli altri organi e collaborando con essi:

a. vigila sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, sulla corretta amministrazione, sull'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili dell'intermediario;
b. vigila sulla completezza, adeguatezza, funzionalità e affidabilità del sistema dei controlli interni; accerta l'efficacia delle strutture e funzioni coinvolte nel sistema dei controlli e l'adeguato coordinamento tra le stesse. Accerta, in particolare, l'efficacia delle strutture e delle funzioni coinvolte nel controllo della rete distributiva;
c. vigila sulla rispondenza del processo ICAAP ai requisiti stabiliti dalla normativa;
d. valuta il grado di adeguatezza e il regolare funzionamento delle principali aree organizzative;
e. promuove interventi correttivi delle carenze e delle irregolarità rilevate.

Osservazioni, proposte e attività di verifica dell'organo con funzione di controllo sono adeguatamente documentate e conservate.

L'organo con funzione di controllo svolge, di norma, le funzioni dell'organismo di vigilanza – eventualmente istituito ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, in materia di responsabilità amministrativa degli enti – che vigila sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione di cui si dota l'intermediario per prevenire i reati rilevanti ai fini del medesimo decreto legislativo ([2]). Gli intermediari possono affidare tali funzioni a un organismo appositamente istituito dandone adeguata motivazione.

Per lo svolgimento delle proprie attribuzioni, l'organo con funzione di controllo dispone di adeguati flussi informativi da parte degli altri organi aziendali e delle funzioni di controllo. Esso può inoltre avvalersi di tutte le unità della struttura organizzativa che assolvono funzioni di controllo e, in particolare, della funzione di revisione interna.

L'organo con funzione di controllo mantiene il coordinamento con le funzioni di controllo e con il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, al fine di accrescere il grado di conoscenza sull'andamento della gestione aziendale, avvalendosi anche delle risultanze degli accertamenti effettuati da tali funzioni e soggetti.

L'interazione tra l'attività dell'organo con funzione di controllo e l'attività di vigilanza contribuisce al rafforzamento del complessivo sistema di supervisione sull'intermediario. L'organo con funzione di controllo informa tempestivamente la Banca d'Italia di tutti gli atti o fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarità nella gestione o una violazione delle norme che disciplinano l'attività dell'intermediario.

(2) In particolare, i citati modelli organizzativi e di gestione sono volti a: i) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati; ii) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire; iii) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati; iv) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo di vigilanza; v) definire un sistema sanzionatorio per il mancato rispetto delle misure indicate nel citato modello.

SEZIONE III

SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

1. Principi generali

Il sistema dei controlli interni è costituito dall'insieme di regole, funzioni, strutture, risorse, processi e procedure volti ad assicurare, nel rispetto della sana e prudente gestione, il conseguimento delle seguenti finalità:

— verifica dell'attuazione delle strategie e delle politiche aziendali;

— salvaguardia del valore delle attività e protezione dalle perdite;

— efficacia ed efficienza dei processi aziendali;

— affidabilità e sicurezza delle informazioni aziendali e delle procedure informatiche;

— prevenzione del rischio che l'intermediario sia coinvolto, anche involontariamente, in attività illecite (con particolare riferimento a quelle connesse con il riciclaggio, l'usura ed il finanziamento al terrorismo);

— conformità delle operazioni con la legge e la normativa di vigilanza, nonché con le politiche, i regolamenti e le procedure interne.

Il sistema dei controlli interni ha importanza strategica; la cultura del controllo deve avere una posizione di rilievo nella scala dei valori e nella cultura aziendali: non riguarda solo le funzioni di controllo, ma coinvolge tutta l'organizzazione aziendale (organi aziendali, strutture, livelli gerarchici, personale) nello sviluppo e nell'applicazione di metodi, logici e sistematici, per misurare, comunicare, gestire i rischi.

Nel sistema dei controlli interni rientrano le strategie, le politiche, le procedure e i meccanismi per la gestione dei rischi a cui l'intermediario è o potrebbe essere esposto e per il controllo del livello dei rischi assunti.

Per gli intermediari finanziari assumono particolare rilievo i rischi di credito e operativi, inclusi i rischi di natura legale, che possono discendere dai rapporti con la clientela. A tal fine, gli intermediari sono tenuti, tra l'altro, ad approntare specifici presidi organizzativi per assicurare il rispetto delle prescrizioni normative e di autoregolamentazione, pianificando, in tale ambito, specifici controlli sulle succursali e sui soggetti incaricati della promozione e conclusione di contratti relativi all'erogazione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.

Gli intermediari valutano attentamente le implicazioni derivanti dai mutamenti dell'operatività aziendale (ingresso in nuovi mercati o in nuovi settori operativi, offerta di nuovi prodotti, utilizzo di canali distributivi innovativi), con preventiva individuazione dei rischi e definizione di procedure di controllo adeguate, approvate dagli organi aziendali competenti.

Nella predisposizione dei presidi organizzativi, gli intermediari finanziari tengono conto dell'esigenza di prevenire fenomeni di usura, riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari in materia.

Tipologie di controllo

Indipendentemente dalle strutture dove sono collocate, si individuano le seguenti tipologie di controllo:

— *controlli di linea* (c.d. "controlli di primo livello"), diretti ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni connesse con l'attività di concessione di finanziamenti e le altre attività esercitate. Essi sono effettuati dalle stesse strutture operative (es. controlli di tipo gerarchico, sistematici e a campione), oppure eseguiti nell'ambito dell'attività di *back office;* per quanto possibile, essi sono incorporati nelle procedure informatiche;

— *controlli sui rischi e sulla conformità* (c.d. "controlli di secondo livello"), che hanno l'obiettivo di assicurare, tra l'altro:

  - o il rispetto dei limiti operativi assegnati alle varie funzioni;
  - o la coerenza dell'operatività delle singole aree produttive con gli obiettivi di rischio-rendimento assegnati e la corretta attuazione del processo di gestione dei rischi;
  - o la conformità dell'operatività aziendale alle norme, incluse quelle di autoregolamentazione.

  Le funzioni preposte a tali controlli sono distinte da quelle produttive; esse concorrono alla definizione delle politiche di governo dei rischi e del processo di gestione dei rischi;

— *revisione interna* (c.d. "controlli di terzo livello"), volta a individuare violazioni delle procedure e della regolamentazione, nonché a valutare periodicamente la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità (in termini di efficienza ed efficacia) e l'affidabilità del sistema dei controlli interni e del sistema informativo (*ICT audit*), con cadenza prefissata in relazione alla natura e all'intensità dei rischi.

2. Funzioni aziendali di controllo (1)

Gli intermediari finanziari istituiscono funzioni aziendali di controllo permanenti e indipendenti: i) di conformità alle norme *(compliance)*, ii) di controllo dei rischi *(risk management)* e iii) di revisione interna *(internal audit)* (2).

Per assicurare l'indipendenza delle funzioni aziendali di controllo:

— tali funzioni dispongono dell'autorità, delle risorse e delle competenze necessarie per lo svolgimento dei loro compiti. Alle funzioni è consentito di avere accesso ai dati aziendali e a quelli esterni necessari per svolgere in modo appropriato i propri compiti. Il personale è adeguato per numero, competenze tecnico-professionali, aggiornamento, anche attraverso l'inserimento in programmi di formazione nel continuo. Al fine di garantire la formazione di competenze trasversali e di acquisire una visione complessiva e integrata dell'attività di controllo svolta dalla funzione, l'intermediario, se coerente con il principio di

(1) Con esclusivo riferimento alla prestazione di servizi e attività di investimento, si applica il riparto di competenze tra la funzione di conformità alle norme e alla funzione di revisione interna previsto dalla Comunicazione congiunta Banca d'Italia – Consob dell'8 marzo 2011.

(2) A tali funzioni si aggiungono quelle eventualmente derivanti da altre disposizioni specifiche (cfr., ad esempio, la funzione antiriciclaggio ai sensi del Provvedimento della Banca d'Italia del 10 marzo 2011 e l'organismo di vigilanza costituito ai sensi della legge n. 231/2001).

proporzionalità, formalizza e incentiva programmi di rotazione delle risorse, tra le funzioni aziendali di controllo;

— i responsabili:

  - possiedono requisiti di professionalità adeguati;
  - sono collocati in posizione gerarchico - funzionale adeguata. In particolare, i responsabili delle funzioni di controllo dei rischi e di conformità alle norme sono collocati alle dirette dipendenze dell'organo con funzione di gestione o dell'organo con funzione di supervisione strategica; il responsabile della funzione di revisione interna è collocato sempre alle dirette dipendenze dell'organo con funzione di supervisione strategica;
  - non hanno responsabilità diretta di aree operative sottoposte a controllo né sono gerarchicamente subordinati ai responsabili di tali aree;
  - sono nominati e revocati (motivandone le ragioni) dall'organo con funzione di supervisione strategica, sentito l'organo con funzione di controllo ([3]). Il responsabile delle funzioni aziendali di controllo può essere un componente dell'organo amministrativo, purché sia destinatario di specifiche deleghe in materia di controlli e non sia destinatario di altre deleghe che ne pregiudichino l'autonomia;
  - riferiscono direttamente agli organi aziendali. In particolare, i responsabili della funzione di controllo dei rischi e della funzione di conformità alle norme hanno, in ogni caso, accesso diretto all'organo con funzione di supervisione strategica e all'organo con funzione di controllo e comunicano con essi senza restrizioni o intermediazioni; il responsabile della funzione di revisione interna ha accesso diretto all'organo con funzione di controllo e comunica con esso senza restrizioni o intermediazioni;

— il personale che partecipa alle funzioni aziendali di controllo non è coinvolto in attività che tali funzioni sono chiamate a controllare. Nel rispetto di tale principio, il personale incaricato di compiti attinenti al controllo di conformità alle norme o al controllo dei rischi, qualora non sia inserito nelle relative funzioni aziendali di controllo, può essere integrato in aree operative diverse; in questi casi, tale personale riferisce direttamente ai responsabili delle funzioni aziendali di controllo per le questioni attinenti ai compiti di tali funzioni;

— le funzioni aziendali di controllo siano tra loro separate sotto un profilo organizzativo. I rispettivi ruoli e responsabilità sono formalizzati;

— i criteri per la determinazione della remunerazione di coloro che partecipano alle funzioni aziendali di controllo non ne compromettano l'obiettività e concorrono a creare un sistema di incentivi coerente con le finalità della funzione svolta.

Se coerente con il principio di proporzionalità e a condizione che i controlli sulle diverse tipologie di rischio continuino a essere efficaci, gli intermediari finanziari possono:

— affidare lo svolgimento della funzione di conformità alle norme e della funzione di controllo dei rischi alla medesima struttura;

— affidare lo svolgimento delle funzioni aziendali di controllo all'esterno, secondo quanto previsto dalle disposizioni in materia di esternalizzazione previste nella Sez. V e, per quanto riguarda l'esternalizzazione all'interno dei gruppi finanziari, nella Sez. VI.

(3) I responsabili delle funzioni aziendali di controllo sono nominati secondo procedure di selezione formalizzate.

Le funzioni di conformità alle norme e di controllo sui rischi non possono essere affidate alla funzione di revisione interna, salvo quanto di seguito specificato.

Gli intermediari finanziari minori, così come definiti dal Titolo IV, Capitolo 14, Sez. III, par. 2, possono costituire un'unica funzione aziendale di controllo. In tale caso non è consentita l'esternalizzazione della funzione aziendale di controllo ([4]). La Banca d'Italia può revocare tale facoltà qualora riscontri che non sono assicurate l'efficacia e la qualità dei controlli.

Le funzioni di conformità alle norme, controllo dei rischi e revisione interna presentano – ciascuna in base alle proprie competenze – agli organi aziendali, almeno una volta all'anno, un programma di attività e, al termine del ciclo gestionale, una relazione sull'attività svolta. Esse forniscono agli stessi organi consulenza per i profili che attengono ai compiti di controllo svolti.

Gli intermediari comunicano tempestivamente alla Banca d'Italia la nomina e l'eventuale revoca dei responsabili delle funzioni aziendali di controllo.

Gli intermediari trasmettono inoltre alla Banca d'Italia, tempestivamente, le relazioni sull'attività svolta redatte annualmente dalle funzioni di controllo dei rischi, di conformità alle norme e di revisione interna. Se una o più di queste funzioni sono esternalizzate, la relazione è redatta dal referente aziendale.

Le funzioni aziendali di controllo svolgono i compiti di seguito indicati.

Funzione di controllo dei rischi (risk management* (5)*):

La funzione di *risk management*:

a. collabora alla definizione delle politiche di governo e del processo di gestione dei rischi, nonché delle relative procedure e modalità di rilevazione e controllo, verificandone l'adeguatezza nel continuo;

b. verifica nel continuo l'adeguatezza del processo di gestione dei rischi e dei relativi limiti operativi;

c. è responsabile dello sviluppo e del mantenimento dei sistemi di misurazione e controllo dei rischi; in tale contesto sviluppa indicatori in grado di evidenziare situazioni di anomalia;

d. monitora costantemente l'evoluzione dei rischi aziendali e il rispetto dei limiti operativi all'assunzione delle varie tipologie di rischio;

e. analizza i rischi dei nuovi prodotti e servizi e di quelli derivanti dall'ingresso in nuovi segmenti operativi e di mercato;

f. verifica il corretto svolgimento del monitoraggio andamentale del credito;

g. verifica l'adeguatezza e l'efficacia delle misure adottate per rimediare alle carenze riscontrate nel processo di gestione dei rischi.

---

(4) Fa eccezione l'ipotesi in cui le funzioni aziendali di controllo siano esternalizzate nell'ambito del gruppo finanziario.

(5) La funzione di controllo dei rischi (*risk management*) va tenuta distinta dalle funzioni aziendali incaricate della "gestione operativa" dei rischi, che incidono sull'assunzione dei rischi da parte delle unità di business e modificano il profilo di rischio dell'intermediario.

Funzione di controllo di conformità (compliance)

La funzione di *compliance* valuta l'adeguatezza delle procedure interne rispetto all'obiettivo di prevenire la violazione di norme imperative (leggi e regolamenti) e di autoregolamentazione (statuti, codici di condotta, codici di autodisciplina) applicabili all'intermediario finanziario. A tal fine:

a. identifica nel continuo le norme applicabili all'intermediario finanziario e alle attività da esso prestate e ne misura/valuta l'impatto sui processi e sulle procedure aziendali;

b. propone modifiche organizzative e procedurali volte ad assicurare l'adeguato presidio dei rischi di non conformità alle norme identificate;

c. predispone flussi informativi diretti agli organi aziendali e alle altre funzioni/strutture aziendali coinvolte;

d. verifica preventivamente e monitora successivamente l'efficacia degli adeguamenti organizzativi suggeriti per la prevenzione del rischio di non conformità.

La funzione di conformità alle norme è coinvolta nella valutazione *ex ante* della conformità alla regolamentazione applicabile di tutti i progetti innovativi (inclusa l'operatività in nuovi prodotti o servizi) che l'intermediario intenda intraprendere nonché nella prevenzione e nella gestione dei conflitti di interesse anche con riferimento ai dipendenti e agli esponenti aziendali.

Ferme restando le responsabilità della funzione di *compliance* per l'espletamento dei compiti previsti da normative specifiche (ad es., le discipline in materia di trasparenza delle operazioni e correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti), altre aree di intervento della funzione di conformità alle norme sono:

— la verifica della coerenza del sistema premiante aziendale (in particolare retribuzione e incentivazione del personale) con gli obiettivi di rispetto delle norme, dello statuto nonché di eventuali codici etici o altri standard di condotta applicabili all'intermediario;

— la consulenza e assistenza nei confronti degli organi aziendali dell'intermediario in tutte le materie in cui assume rilievo il rischio di non conformità nonché la collaborazione nell'attività di formazione del personale sulle disposizioni applicabili alle attività svolte, al fine di diffondere una cultura aziendale improntata ai principi di onestà, correttezza e rispetto dello spirito e della lettera delle norme.

Funzione di revisione interna (internal audit)

L'*internal audit*, in base a un piano di *audit* approvato dall'organo con funzione di supervisione strategica, valuta:

a. la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità (in termini di efficacia ed efficienza) e l'affidabilità del sistema dei controlli interni e, in generale, della struttura organizzativa;

b. l'adeguatezza, l'affidabilità complessiva e la sicurezza del sistema informativo (*ICT audit*);

c. l'adeguatezza del piano aziendale di continuità operativa o del piano di *disaster recovery*.

La revisione interna verifica, inoltre, i seguenti profili:

a. la regolarità delle diverse attività aziendali, incluse quelle esternalizzate, e dell'evoluzione dei rischi;

b. la correttezza dell'operatività della rete distributiva;

c. il monitoraggio della conformità alle norme dell'attività di tutti i livelli aziendali;

d. il rispetto dei limiti previsti dai meccanismi di delega nonché del pieno e corretto utilizzo delle informazioni disponibili nelle diverse attività;

e. la rimozione delle anomalie riscontrate nell'operatività e nel funzionamento dei controlli (attività di "*follow-up*").

A tali fini, la revisione interna conduce controlli periodici, anche attraverso accertamenti di natura ispettiva, sulla base del piano di *audit*. La frequenza delle ispezioni è coerente con l'attività svolta, secondo una logica *risk-based*. Tuttavia sono condotti anche accertamenti casuali e non preannunciati. Sono altresì condotti accertamenti con riguardo a specifiche irregolarità.

Sulla base dei risultati delle verifiche effettuate in base al piano di *audit*, formula raccomandazioni agli organi aziendali e ne verifica l'osservanza.

SEZIONE IV

SISTEMA INFORMATIVO CONTABILE

1. Principi generali

L'affidabilità dei sistemi informativi rappresenta un pre-requisito essenziale per il buon funzionamento dell'intermediario finanziario. Esso rappresenta uno strumento fondamentale per il conseguimento degli obiettivi strategici e operativi degli intermediari: lo sfruttamento delle opportunità offerte dalla tecnologia consente, infatti, di accrescere la qualità dei processi di lavoro e dei prodotti e servizi offerti alla clientela; inoltre la disponibilità di idonei strumenti informativi permette agli organi aziendali di monitorare regolarmente i rischi aziendali e di assumere decisioni consapevoli e coerenti con gli obiettivi aziendali.

Gli intermediari si dotano di sistemi informativo-contabili adeguati al contesto operativo e ai rischi ai quali essi sono esposti. In particolare, è necessario che la disponibilità di risorse informatiche e umane sia adeguata all'operatività aziendale.

Lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi competono agli organi e alle funzioni aziendali, in coerenza con le rispettive competenze.

I sistemi informativi adottati assicurano un elevato grado di attendibilità. Essi consentono di registrare correttamente e con la massima tempestività tutte le operazioni aziendali e i fatti di gestione, al fine di fornire informazioni adeguate e aggiornate sull'operatività aziendale e sull'evoluzione dei rischi. In particolare, essi consentono di ricostruire l'attività dell'intermediario finanziario a qualsiasi data, partitamente per ciascuno dei servizi prestati. I dati devono essere conservati con una granularità adeguata a consentire opportune analisi e aggregazioni sull'operatività aziendale.

La circostanza che l'intermediario finanziario utilizzi diverse procedure settoriali (contabilità, segnalazioni, antiriciclaggio, ecc.) non deve inficiare la qualità e coerenza complessiva dei dati aziendali, né comportare la creazione di archivi non coerenti.

I sistemi informativi garantiscono elevati livelli di sicurezza. A tal fine, gli intermediari definiscono e adottano adeguati presidi, opportunamente formalizzati, volti a garantire: la sicurezza fisica e logica dell'hardware e del software, comprendenti procedure di *back-up* dei dati e di *disaster recovery*; l'individuazione dei soggetti autorizzati ad accedere ai sistemi e relative abilitazioni; la possibilità di risalire agli autori degli inserimenti o delle modifiche dei dati e di ricostruire la serie storica dei dati modificati.

Una specifica sezione del piano di continuità operativa, se richiesto in base al principio di proporzionalità, è dedicata ai sistemi informativo-contabili.

SEZIONE V

ESTERNALIZZAZIONE DI FUNZIONI AZIENDALI E DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI E SERVIZI

1. Principi generali e requisiti particolari in materia di esternalizzazione di funzioni aziendali

Gli intermediari che ricorrono all'esternalizzazione di funzioni aziendali presidiano i rischi derivanti dalle scelte effettuate, mantenendo la capacità di controllo e la responsabilità sulle attività esternalizzate nonché le competenze tecniche e gestionali essenziali per re-internalizzare, in caso di necessità, il loro svolgimento.

La decisione di ricorrere all'*outsourcing* per lo svolgimento di determinate funzioni aziendali (anche non importanti) è coerente con la politica aziendale in materia di esternalizzazione.

In linea con il principio di proporzionalità, tale politica stabilisce almeno:

— il processo decisionale per esternalizzare funzioni aziendali (livelli decisionali; funzioni coinvolte; valutazione dei rischi, inclusi quelli connessi con potenziali conflitti di interesse del fornitore dei servizi e dell'impatto sulle funzioni aziendali; criteri per la scelta e *due diligence* del fornitore);

— il contenuto minimo dei contratti di *outsourcing* e i livelli di servizio attesi delle attività esternalizzate;

— le modalità di controllo, nel continuo e con il coinvolgimento della funzione di revisione interna, delle funzioni esternalizzate;

— i flussi informativi interni volti ad assicurare agli organi aziendali e alle funzioni aziendali di controllo la piena conoscenza e governabilità dei fattori di rischio relativi alle funzioni esternalizzate;

— i piani di emergenza (clausole contrattuali, piani operativi, ecc.) in caso di non corretto svolgimento delle funzioni esternalizzate da parte del fornitore di servizi.

L'intermediario, attraverso il ricorso all'esternalizzazione, non può:

— delegare le proprie responsabilità, né la responsabilità degli organi aziendali. In linea con questo principio, a titolo esemplificativo, non è ammessa l'esternalizzazione di attività che rientrano tra i compiti degli organi aziendali o che riguardano aspetti nevralgici del processo di erogazione del credito (salvo quanto previsto nel par. 2.1 della Sez. VII);

— alterare il rapporto e gli obblighi nei confronti dei suoi clienti;

— mettere a repentaglio la propria capacità di rispettare gli obblighi previsti dalla disciplina di vigilanza né mettersi in condizione di violare le riserve di attività previste dalla legge;

— pregiudicare la qualità del sistema dei controlli interni;

— ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza.

Ferma restando l'esigenza di assicurare, per ogni tipologia di esternalizzazione, il corretto svolgimento della stessa da parte del fornitore, il buon funzionamento del sistema dei controlli interni e il monitoraggio continuo dell'attività svolta dal fornitore di servizi, nel caso in cui gli intermediari intendano esternalizzare funzioni operative importanti o di controllo, si assicurano che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

— nell'accordo scritto tra l'intermediario e il fornitore di servizi sono formalizzati e chiaramente definiti:

  a. i rispettivi diritti ed obblighi; i livelli di servizio attesi, espressi in termini oggettivi e misurabili, nonché le informazioni necessarie per la verifica del loro rispetto; gli eventuali conflitti di interesse e le opportune cautele per prevenirli o, se non possibile, attenuarli; le condizioni al verificarsi delle quali possono essere apportate modifiche all'accordo; la durata dell'accordo e le modalità di rinnovo nonché gli impegni reciproci connessi con l'interruzione del rapporto;

  b. i livelli di servizio assicurati in caso di emergenza e le soluzioni di continuità operativa compatibili con le esigenze aziendali e coerenti con le prescrizioni dell'Autorità di Vigilanza. L'intermediario acquisisce i piani di emergenza dei fornitori di servizi ovvero dispone di informazioni adeguate, al fine di valutare la qualità delle misure previste e di integrarle con le soluzioni di continuità operativa e di *disaster recovery* realizzate all'interno.

  Sono inoltre previste clausole risolutive espresse che consentano all'intermediario di porre termine all'accordo di esternalizzazione in presenza di eventi che possano compromettere la capacità del fornitore di garantire il servizio ovvero quando si verifichi il mancato rispetto del livello di servizio concordato;

— il fornitore di servizi:

  a. dispone della competenza, della capacità e delle autorizzazioni richieste dalla legge per esercitare, in maniera professionale e affidabile, le funzioni esternalizzate;

  b. informa l'intermediario di qualsiasi evento che potrebbe incidere sulla sua capacità di svolgere le funzioni esternalizzate in maniera efficace e in conformità con la normativa vigente; in particolare, comunica tempestivamente il verificarsi di incidenti di sicurezza, anche al fine di consentire la pronta attivazione delle relative procedure di gestione o di emergenza;

  c. garantisce la sicurezza delle informazioni relative all'attività dell'intermediario, sotto l'aspetto della disponibilità, integrità e riservatezza; in particolare assicura il rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali;

— l'intermediario conserva la competenza richiesta per controllare efficacemente le funzioni esternalizzate e per gestire i rischi connessi con l'esternalizzazione, inclusi quelli derivanti da potenziali conflitti di interessi del fornitore di servizi; in tale ambito, individua, all'interno della propria organizzazione, un responsabile del controllo delle funzioni esternalizzate ("referente per le attività esternalizzate");

— l'intermediario, i soggetti incaricati della revisione legale dei conti e le Autorità di vigilanza hanno effettivo accesso ai dati relativi alle attività esternalizzate e ai locali in cui opera il fornitore di servizi; il diritto di accesso per le Autorità di vigilanza deve risultare espressamente nel contratto, senza oneri aggiuntivi per l'intermediario;

— la sub-esternalizzazione (ovverosia la possibilità del fornitore di esternalizzare a sua volta una parte delle attività oggetto del contratto di esternalizzazione) non deve mettere a repentaglio il rispetto dei principi e delle condizioni per l'esternalizzazione previste nel presente paragrafo. A tal fine, l'eventuale possibilità di ricorrere alla sub-esternalizzazione è esplicitata nel contratto con il fornitore di servizi. In tale ambito, il contratto prevede che gli eventuali rapporti di sub-esternalizzazione siano concordati preventivamente con l'intermediario e che questi ultimi siano definiti in modo da assicurare il pieno rispetto di tutte le condizioni sopra richiamate con riferimento al contratto primario, inclusa la possibilità per l'Autorità di Vigilanza di avere accesso ai dati relativi alle attività esternalizzate e ai locali in cui opera il sub-fornitore di servizi.

In aggiunta a quanto sopra previsto e a quanto disciplinato nella Sez. III, gli intermediari che intendono affidare a soggetti terzi ([1]), in tutto o in parte, funzioni aziendali di controllo definiscono nell'accordo di esternalizzazione:

— gli obiettivi, la metodologia e la frequenza dei controlli;

— le modalità e la frequenza della reportistica dovuta al referente per l'attività esternalizzata e agli organi aziendali sulle verifiche effettuate. Resta fermo l'obbligo di dare riscontro tempestivamente a qualsiasi richiesta di informazioni e consulenza da parte di questi ultimi, che restano in ogni caso responsabili del corretto espletamento delle attività di controllo esternalizzate;

— gli obblighi di riservatezza delle informazioni acquisite nell'esercizio della funzione;

— i collegamenti con le attività svolte dall'organo con funzione di controllo;

— la possibilità di richiedere specifiche attività di controllo al verificarsi di esigenze improvvise;

— la proprietà esclusiva dell'intermediario dei risultati dei controlli.

Ai referenti per le funzioni aziendali di controllo esternalizzate si applicano le disposizioni previste dalla Sez. III, par. 2, lett. b). Può essere nominato un unico referente per le funzioni aziendali di controllo di secondo livello esternalizzate.

Il fornitore di servizi presso cui si intendono esternalizzare le funzioni aziendali di controllo rispetta le seguenti condizioni:

— è indipendente rispetto all'intermediario presso il quale assume l'incarico;

— non cumula incarichi relativi a funzioni aziendali di controllo di secondo e di terzo livello per uno stesso intermediario o gruppo finanziario;

— non svolge contemporaneamente, per lo stesso intermediario o gruppo finanziario, incarichi relativi a funzioni aziendali di controllo e attività che sarebbe chiamato a controllare in qualità di fornitore di servizi;

(1) Per soggetti terzi si intendono altri intermediari finanziari, banche italiane, banche comunitarie, società di revisione. Nel caso di esternalizzazione della funzione di *compliance* o di *internal audit* è ammesso anche il ricorso ad altri soggetti a condizione che: i) nel caso di persone fisiche, essi abbiano svolto, per un periodo non inferiore a cinque anni, attività di controllo presso banche o intermediari finanziari; ii) nel caso di persone giuridiche, gli amministratori abbiano svolto, per un periodo non inferiore a cinque anni, attività di controllo presso banche o intermediari finanziari, ovvero sia dimostrato che la persona giuridica disponga di assetti organizzativi e di personale quantitativamente e qualitativamente adeguati, anche attraverso la presenza nella compagine aziendale di dirigenti che hanno maturato esperienze di controllo per almeno un quinquennio in banche o intermediari finanziari, per il corretto svolgimento delle funzioni di controllo assunte.

— non svolge la funzione di revisione legale dei conti per l'intermediario che esternalizza o per altre società del gruppo di appartenenza.

Nel rispetto delle medesime condizioni, inoltre, gli intermediari, se in linea con il principio di proporzionalità, possono esternalizzare specifici controlli, che richiedono conoscenze professionali specializzate, in aree operative di contenute dimensioni e/o rischiosità.

Gli intermediari che intendono esternalizzare, in tutto o in parte, lo svolgimento di funzioni operative importanti o di controllo lo comunicano preventivamente alla Banca d'Italia. La comunicazione, corredata di tutte le informazioni utili a verificare il rispetto delle condizioni di cui al presente paragrafo, è effettuata almeno 60 giorni prima di conferire l'incarico e specifica le esigenze aziendali che hanno determinato la scelta.

Entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, la Banca d'Italia può avviare un procedimento amministrativo d'ufficio di divieto dell'esternalizzazione che si conclude entro 60 giorni.

Entro il 30 aprile di ogni anno gli intermediari predispongono una relazione, redatta dalla funzione di revisione interna - o, se esternalizzata, dal referente aziendale - con le considerazioni dell'organo con funzione di controllo e approvata dall'organo con funzione di supervisione strategica, relativa ai controlli svolti sulle funzioni operative importanti esternalizzate, alle carenze eventualmente riscontrate e alle conseguenti azioni correttive adottate.

Tale relazione è tenuta a disposizione dell'Autorità di vigilanza.

2. Promozione e collocamento e/o conclusione di contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma tramite soggetti terzi

Per gli intermediari finanziari, il ricorso a soggetti terzi per la promozione e collocamento e/o conclusione di contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma (di seguito anche "distribuzione") riveste particolare importanza poiché, da un lato, consente di allargare la capillarità dell'offerta, dall'altro, comporta l'esposizione dell'intermediario a rischi ulteriori ([2]). Per la promozione e collocamento e/o conclusione di contratti relativi alla concessione di finanziamenti, sotto qualsiasi forma, gli intermediari finanziari possono avvalersi, nel rispetto della disciplina prevista per le singole categorie di soggetti, di agenti in attività finanziaria, promotori finanziari, banche, altri intermediari finanziari, imprese di investimento, società di gestione del risparmio, SICAV, imprese assicurative, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A., fornitori di beni e servizi ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. a), del D.lgs. del 13 agosto 2010, n. 141 e successive modifiche e integrazioni ([3]), nonché degli altri soggetti eventualmente previsti dalla legge.

Gli intermediari possono avvalersi di mediatori creditizi nel rispetto delle disposizioni previste dal Titolo VI-*bis* TUB e dell'art. 13 del D.lgs. del 13 agosto 2010, n. 141 e successive modifiche e integrazioni.

---

(2) Si richiamano, a titolo esemplificativo, l'art. 128-*quater*, comma 5, TUB in base al quale il mandante risponde solidalmente dei danni causati dall'agente in attività finanziaria, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale, nonché l'art. 128-*decies*, comma 2, TUB in base al quale l'intermediario mandante risponde alla Banca d'Italia del rispetto delle disposizioni del Titolo VI del TUB (Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti) da parte dei propri agenti in attività finanziaria.

(3) Nel caso di ricorso a fornitori di beni e servizi, gli intermediari finanziari verificano il rispetto degli adempimenti previsti in materia di antiriciclaggio e trasparenza secondo le rispettive disposizioni legislative e regolamentari.

Gli intermediari che ricorrono a soggetti terzi per la promozione e collocamento e/o conclusione di contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma presidiano i rischi derivanti dalle scelte effettuate, mantenendo la capacità di controllo del processo distributivo.

La politica di distribuzione, opportunamente formalizzata, è coerente con le strategie di sviluppo dell'operatività, la politica di governo dei rischi e il processo di gestione dei rischi.

Gli intermediari definiscono il processo di selezione, gestione e controllo della rete distributiva e adottano soluzioni organizzative per governare e gestire i relativi rischi. A tal fine, gli intermediari:

— definiscono il processo decisionale per il conferimento dei mandati (livelli decisionali; funzioni coinvolte; valutazione dei rischi, inclusi quelli connessi con potenziali conflitti di interesse; impatto sulle funzioni aziendali; criteri per la scelta del distributore);

— assicurano che il personale e i soggetti terzi utilizzati per lo svolgimento delle attività e la distribuzione dei propri prodotti siano adeguatamente formati con riferimento alle attività prestate, agli adempimenti in materia di prevenzione dei fenomeni di usura, riciclaggio e di finanziamento al terrorismo, alla normativa in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari e di correttezza delle relazioni con la clientela;

— adottano procedure – anche informatiche – per accertare che i soggetti di cui intendono avvalersi siano iscritti, ove previsto, nei rispettivi albi e monitorare il mantenimento nel tempo di tale condizione;

— definiscono il contenuto minimo del mandato e gli obblighi del soggetto distributore (salvo quanto stabilito nella successiva Sez. VII, par. 2.1. in materia di deleghe di poteri deliberativi, la valutazione del merito creditizio è di esclusiva competenza dell'intermediario);

— controllano, nel continuo, il corretto svolgimento dell'attività di distribuzione e adottano i presidi necessari a:

  o assicurare da parte di tali soggetti il rispetto sia delle procedure di distribuzione concordate con l'intermediario sia delle disposizioni ad essi applicabili (ad esempio, disposizioni in materia di trasparenza, usura e antiriciclaggio) da cui possono derivare a carico degli intermediari stessi rischi rilevanti, in particolare di natura legale e reputazionale. Gli intermediari si dotano di procedure e strumenti informatici per il controllo a distanza sull'operato della rete ed effettuano - con cadenza regolare - accessi presso la stessa;

  o ai fini della gestione del rischio di credito, monitorare l'andamento dei finanziamenti erogati tramite la rete distributiva per assicurare la coerenza con le proprie politiche creditizie ed evidenziare in maniera tempestiva eventuali anomalie o peggioramenti nelle performance dei finanziamenti erogati in grado di incidere sul proprio profilo di rischio.

— definiscono i flussi informativi interni volti ad assicurare agli organi aziendali e alle funzioni aziendali di controllo la piena conoscenza e governabilità dei fattori di rischio relativi al processo di distribuzione; a tal fine, mantengono e aggiornano costantemente apposita evidenza dei distributori di cui si avvalgono e dei loro eventuali sub-distributori;

— controllano efficacemente il processo di distribuzione e i relativi rischi; in tale ambito, individuano, all'interno della propria organizzazione, un responsabile del controllo del processo di distribuzione;

— identificano le misure attivabili in caso di non corretto svolgimento delle attività affidate al distributore.

Ai fini del rispetto dei sopra richiamati principi è essenziale che gli accordi di distribuzione, da stipularsi per iscritto, definiscano chiaramente:

a. i diritti ed gli obblighi delle parti; i livelli di servizio attesi, espressi in termini oggettivi e misurabili, nonché le informazioni necessarie per la verifica del loro rispetto; le modalità e la frequenza della reportistica dovuta al responsabile per il controllo del processo di distribuzione e agli organi aziendali. Resta fermo l'obbligo di dare riscontro tempestivamente a qualsiasi richiesta di informazioni e consulenza da parte di questi ultimi, che restano in ogni caso responsabili del corretto espletamento delle attività;

b. gli eventuali conflitti di interesse e le opportune cautele per prevenirli; le condizioni al verificarsi delle quali possono essere apportate modifiche all'accordo; la durata dell'accordo e le modalità di rinnovo nonché gli impegni reciproci connessi con l'interruzione del rapporto;

c. clausole risolutive espresse che consentano all'intermediario di porre termine all'accordo in presenza di eventi che possano incidere negativamente sul profilo di rischio dell'intermediario o comprometterne la sana e prudente gestione;

d. obblighi di informativa su qualsiasi evento che potrebbe incidere sulla capacità del distributore di svolgere le funzioni affidate in maniera efficace e in conformità con la normativa vigente;

e. che l'intermediario, i soggetti incaricati della revisione legale dei conti e l'Autorità di vigilanza abbiano effettivo accesso ai dati relativi all'attività di promozione e collocamento e ai locali in cui opera il terzo; il diritto di accesso per la Banca d'Italia deve risultare espressamente nel contratto;

f. se il distributore può avvalersi a sua volta di soggetti terzi per lo svolgimento dell'attività di promozione e collocamento. In tale caso, il contratto prevede esplicitamente che gli eventuali rapporti di sub-agenzia (o analoghi) siano concordati preventivamente con l'intermediario e che questi ultimi siano definiti in modo da assicurare il pieno rispetto dei principi e delle condizioni per l'affidamento a terzi dell'attività di distribuzione previste nel presente paragrafo, inclusa la possibilità per la Banca d'Italia di avere accesso ai dati relativi alle attività affidate a terzi e ai locali in cui opera il sub-fornitore del servizio di distribuzione.

Il contratto deve inoltre attestare che il fornitore:

a. possiede la competenza, la capacità e le autorizzazioni richieste dalla legge per esercitare, in maniera professionale e affidabile, le funzioni affidate;

b. garantisce la sicurezza delle informazioni relative all'attività dell'intermediario, sotto l'aspetto della disponibilità, integrità e riservatezza; in particolare assicura il rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali.

SEZIONE VI

IL SISTEMA DEI CONTROLLI E L'ESTERNALIZZAZIONE NEI GRUPPI FINANZIARI

1. Ruolo della capogruppo

La capogruppo, nel quadro dell'attività di direzione e coordinamento del gruppo, esercita:

a. un *controllo strategico* sull'evoluzione delle diverse aree di attività in cui il gruppo opera e dei rischi incombenti sulle attività esercitate. Si tratta di un controllo sia sull'andamento delle attività svolte dalle società appartenenti al gruppo (crescita o riduzione per via endogena) sia sulle politiche di acquisizione e dismissione da parte delle società del gruppo (crescita o riduzione per via esogena);

b. un *controllo gestionale* volto ad assicurare il mantenimento delle condizioni di equilibrio economico, finanziario e patrimoniale sia delle singole società sia del gruppo nel suo insieme. Queste esigenze di controllo vanno soddisfatte preferibilmente attraverso la predisposizione di piani, programmi e budget (aziendali e di gruppo), e mediante l'analisi delle situazioni periodiche, dei conti infra-annuali, dei bilanci di esercizio delle singole società e di quelli consolidati; ciò sia per settori omogenei di attività sia con riferimento all'intero gruppo;

c. un *controllo tecnico-operativo* finalizzato alla valutazione dei vari profili di rischio apportati al gruppo dalle singole controllate e dei rischi complessivi del gruppo.

La capogruppo che esercita l'attività di direzione e coordinamento in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale è responsabile ai sensi degli artt. 2497 e seguenti del codice civile.

2. Controlli interni di gruppo

La capogruppo dota il gruppo di un sistema unitario di controlli interni che consenta l'effettivo controllo sia sulle scelte strategiche del gruppo nel suo complesso sia sull'equilibrio gestionale delle singole componenti.

Per definire il sistema dei controlli interni del gruppo finanziario, la capogruppo applica, per quanto compatibile, le disposizioni previste nelle precedenti Sezioni. In particolare, a livello di gruppo – tenendo conto delle disposizioni in materia di organizzazione e controllo dei soggetti diversi dagli intermediari finanziari – vanno stabiliti e definiti:

— procedure formalizzate di coordinamento e collegamento fra le società appartenenti al gruppo e la capogruppo per tutte le aree di attività;

— compiti e responsabilità degli organi e delle diverse funzioni aziendali di controllo all'interno del gruppo, le procedure di coordinamento, i riporti organizzativi, i flussi informativi e i relativi raccordi; la relazione che le funzioni aziendali di controllo della capogruppo devono presentare agli organi aziendali (cfr. Sez. III, par. 2) illustra le verifiche effettuate, i risultati emersi, i punti di debolezza rilevati con riferimento, oltre che alla capogruppo medesima, anche al gruppo finanziario nel suo complesso e propone gli interventi da adottare per la rimozione delle carenze rilevate;

— meccanismi di integrazione dei sistemi informativo-contabili (specie per le società appartenenti al gruppo aventi sede in paesi che adottano diversi schemi/criteri contabili o di rilevazione), anche al fine di garantire l'affidabilità delle rilevazioni su base consolidata;

— flussi informativi periodici che consentano l'effettivo esercizio delle varie forme di controllo su tutte le componenti del gruppo;

— procedure che garantiscano, a livello accentrato, un efficace processo di gestione dei rischi del gruppo a livello consolidato. In particolare, vi deve essere un'anagrafe unica, o più anagrafi che siano facilmente raccordabili, presso le diverse società del gruppo in modo da consentire l'univoca identificazione, da parte delle diverse entità, dei singoli clienti, dei gruppi di clienti connessi e dei soggetti collegati e rilevare correttamente, a livello consolidato, la loro esposizione complessiva ai diversi rischi;

— sistemi per monitorare i flussi finanziari, le relazioni di credito (in particolare le prestazioni di garanzie) e le altre relazioni fra i soggetti componenti il gruppo.

L'organo con funzione di controllo della società capogruppo verifica anche il corretto esercizio delle attività di controllo svolte dalla capogruppo sulle società del gruppo.

La capogruppo formalizza e rende noti a tutte le società del gruppo i criteri che presiedono le diverse fasi che costituiscono il processo di gestione dei rischi. Essa, inoltre, convalida i processi di gestione dei rischi all'interno del gruppo. Per quanto riguarda in particolare il rischio di credito, la capogruppo fissa i criteri di valutazione delle posizioni e crea una base informativa comune che consenta a tutte le società appartenenti al gruppo di conoscere l'esposizione dei clienti nei confronti del gruppo nonché le valutazioni inerenti alle posizioni dei soggetti affidati. La capogruppo decide, infine, in merito all'adozione dei sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali e ne determina le caratteristiche essenziali, assumendosi la responsabilità della realizzazione del progetto nonché della supervisione sul corretto funzionamento di tali sistemi e sul loro costante adeguamento sotto il profilo metodologico, organizzativo e procedurale.

Ciascuna società del gruppo si dota di un sistema dei controlli interni che sia coerente con la strategia e la politica di gruppo in materia di controlli, fermo restando il rispetto della disciplina eventualmente applicabile su base individuale.

Nel caso di controllate estere, è necessario che la capogruppo, nel rispetto dei vincoli locali, adotti tutte le iniziative atte a garantire standard di controllo e presidi compatibili a quelli previsti dalle disposizioni di vigilanza italiane, anche nei casi in cui la normativa dei paesi in cui sono insediate le filiazioni non preveda analoghi livelli di attenzione.

Per verificare la rispondenza dei comportamenti delle società appartenenti al gruppo agli indirizzi della capogruppo, nonché l'efficacia del sistema dei controlli interni, la capogruppo si attiva affinché, nei limiti dell'ordinamento, la propria funzione di revisione interna a livello consolidato effettui periodicamente verifiche in loco sulle componenti del gruppo, tenuto conto della rilevanza delle diverse tipologie di rischio assunte dalle diverse entità.

La capogruppo, sulla base delle relazioni delle funzioni aziendali di controllo, invia annualmente alla Banca d'Italia una relazione riguardante gli accertamenti effettuati sulle società controllate e i risultati emersi, i punti di debolezza rilevati con riferimento sia al gruppo finanziario nel suo complesso sia alle singole entità e la descrizione degli interventi da adottare per la rimozione delle carenze rilevate. Gli intermediari finanziari appartenenti al gruppo sono

esonerati dall'invio delle relazioni delle funzioni aziendali di controllo previsto dalla Sez. III, par. 2.

3. Esternalizzazione di funzioni aziendali all'interno del gruppo

La capogruppo definisce la politica aziendale in materia di esternalizzazione di funzioni aziendali all'interno del gruppo finanziario.

La politica stabilisce almeno:

— il processo decisionale per esternalizzare funzioni aziendali presso la capogruppo o altre componenti del gruppo;

— i presidi adottati per assicurare una adeguata tutela degli interessi di eventuali soci di minoranza;

— i criteri per individuare il fornitore di servizi all'interno del gruppo, e gli obblighi previsti per tale soggetto; in particolare, con riferimento alle funzioni operative importanti, il fornitore di servizi:

a) dispone della competenza, della capacità e delle autorizzazioni richieste dalla legge per esercitare, in maniera professionale e affidabile, le funzioni esternalizzate;

b) informa la capogruppo e l'intermediario che esternalizza di qualsiasi evento che potrebbe incidere sulla sua capacità di svolgere le funzioni esternalizzate in maniera efficace e in conformità con la normativa vigente;

c) comunica tempestivamente il verificarsi di incidenti di sicurezza, anche al fine di consentire la pronta attivazione delle relative procedure di gestione o di emergenza;

d) garantisce la sicurezza delle informazioni relative all'attività dell'intermediario che esternalizza, sotto l'aspetto della disponibilità, integrità e riservatezza; in quest'ambito, assicura il rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali;

— il contenuto minimo dei contratti di *outsourcing* e i livelli di servizio attesi delle attività esternalizzate;

— i livelli di servizio assicurati in caso di emergenza e le soluzioni di continuità compatibili con le esigenze aziendali e coerenti con le prescrizioni dell'Autorità di vigilanza;

— i flussi informativi volti ad assicurare agli organi aziendali della capogruppo e dell'intermediario che esternalizza e alle funzioni aziendali di controllo di tali soggetti la piena conoscenza e governabilità dei fattori di rischio relativi alle funzioni esternalizzate.

L'intermediario appartenente a un gruppo finanziario, ferma restando la responsabilità per le attività esternalizzate, può derogare alle disposizioni in materia di esternalizzazione previste alla Sez. V, par. 1, se rispetta la politica aziendale in materia di esternalizzazione all'interno del gruppo. Attraverso il ricorso all'esternalizzazione, l'intermediario non può:

— delegare le proprie responsabilità, né la responsabilità degli organi aziendali. In linea con questo principio, a titolo esemplificativo, non è ammessa l'esternalizzazione di attività che rientrano tra i compiti degli organi aziendali (cfr. Sez. II);

— alterare il rapporto e gli obblighi nei confronti dei suoi clienti;

— mettere a repentaglio la propria capacità di rispettare gli obblighi previsti dalla disciplina di vigilanza né mettersi in condizione di violare le riserve di attività previste dalla legge;

— pregiudicare la qualità del sistema dei controlli interni, tenuto conto dell'assetto complessivo dei controlli del gruppo di appartenenza;

— ostacolare la vigilanza.

Fermo restando quanto previsto nei precedenti capoversi, al fine di assicurare l'effettività e l'integrazione dei controlli, l'esternalizzazione delle funzioni aziendali di controllo presso la capogruppo o le altre componenti del gruppo è consentita, indipendentemente dalle dimensioni e dalla complessità operativa dell'intermediario finanziario, nel rispetto dei seguenti criteri:

— sono valutati e documentati, in una logica di gruppo, i costi, i benefici ed i rischi alla base della soluzione adottata; tale analisi deve essere periodicamente aggiornata;

— gli organi aziendali delle componenti del gruppo sono consapevoli delle scelte effettuate dalla capogruppo e sono responsabili, ciascuno secondo le proprie competenze, dell'attuazione, nell'ambito delle rispettive realtà aziendali, delle strategie e politiche perseguite in materia di controlli, favorendone l'integrazione nell'ambito dei controlli di gruppo;

— all'interno di tutte le componenti del gruppo che, a giudizio della capogruppo, assumono rischi considerati rilevanti per il gruppo nel suo complesso, vengono nominati appositi referenti i quali: i) svolgono compiti di supporto per la funzione aziendale di controllo esternalizzata; ii) riportano funzionalmente alla funzione di controllo esternalizzata; iii) segnalano tempestivamente eventi o situazioni particolari suscettibili di modificare i rischi generati dalla controllata ([1]). A tali referenti si applicano le disposizioni previste dalla Sez. III, par. 2, lett. b). Può essere nominato un unico referente per le funzioni di controllo di secondo livello esternalizzate.

Gli intermediari finanziari che intendono esternalizzare, in tutto o in parte, lo svolgimento di funzioni operative importanti o di controllo nell'ambito del gruppo di appartenenza ne danno comunicazione preventiva alla Banca d'Italia, tramite la propria capogruppo. La comunicazione, corredata di tutte le informazioni utili a verificare il rispetto dei criteri indicati nella presente Sezione, è effettuata almeno 60 giorni prima di conferire l'incarico e specifica le esigenze aziendali che hanno determinato la scelta. Entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione la Banca d'Italia può avviare un procedimento amministrativo d'ufficio di divieto che si conclude entro 60 giorni.

---

(1) A seconda della funzione aziendale di controllo accentrata può trattarsi di responsabili di unità di controllo del rischio locali, "*compliance officer*", responsabili di unità distaccate di *internal audit*.

SEZIONE VII

PRINCIPI ORGANIZZATIVI RELATIVI A SPECIFICHE ATTIVITA'
O PROFILI DI RISCHIO

1. Premessa

Gli intermediari definiscono le strategie, le politiche e il processo di gestione dei rischi a cui essi sono o potrebbero essere esposti.

Le presenti disposizioni prevedono requisiti organizzativi minimi da adottare in funzione della specifica attività esercitata o di specifiche tipologie di rischio. Tali requisiti non esauriscono gli interventi adottabili dai competenti organi aziendali, né sostituiscono gli obblighi eventualmente imposti agli intermediari da altre discipline specifiche (ad esempio, disposizioni in materia di trasparenza e antiriciclaggio).

Resta fermo che, in conformità con le disposizioni del presente Capitolo, i presidi in concreto adottati devono riguardare ogni tipologia di rischio aziendale coerentemente con le caratteristiche, le dimensioni e la complessità delle attività svolte dall'intermediario finanziario.

2. Rischi connessi con l'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma

2.1. Finanziamenti per cassa

Il processo di gestione del rischio di credito costituisce un elemento fondamentale per garantire l'equilibrio economico e la stabilità degli intermediari finanziari.

Tale processo (istruttoria, erogazione, controllo andamentale e monitoraggio delle esposizioni, revisione delle linee di credito, classificazione delle posizioni di rischio, interventi in caso di anomalia, criteri di classificazione, valutazione e gestione delle posizioni deteriorate) deve risultare dal regolamento interno ed è adeguatamente documentato e sottoposto a revisione periodica.

Gli affidamenti sono concessi al termine di un procedimento istruttorio documentato, ancorché basato su procedure automatizzate. Gli intermediari adottano soluzioni organizzative volte ad assicurare, nell'ambito del processo di erogazione del credito, la separatezza tra funzioni istruttorie e deliberative.

Nella fase istruttoria, gli intermediari acquisiscono tutta la documentazione necessaria per effettuare una adeguata valutazione del merito creditizio del prenditore, sotto il profilo patrimoniale e reddituale, al fine di assicurare una corretta remunerazione del rischio assunto ([1]). La documentazione consente di valutare la coerenza tra importo, forma tecnica e progetto finanziato; essa inoltre permette l'individuazione delle caratteristiche e della qualità del prenditore, anche alla luce del complesso delle relazioni con lo stesso intrattenute. Nel caso di affidamenti ad imprese, ad esempio, sono acquisiti i bilanci (individuali e, se disponibili, consolidati) nonché ogni altra informazione significativa e rilevante per valutare la situazione

(1) I criteri di rinnovo dei finanziamenti non aventi durata determinata sono specificamente disciplinati e adeguatamente documentati.

attuale e prospettica dell'impresa, anche di carattere qualitativo (validità del progetto imprenditoriale, assetti proprietari, esame della situazione del settore economico di appartenenza, ecc.). Al fine di conoscere la valutazione complessiva degli affidati da parte dell'intero sistema creditizio, gli intermediari utilizzano, anche nella successiva fase di monitoraggio, tutte le informazioni a loro disposizioni.

Nel caso in cui l'intermediario si avvalga di soggetti terzi per la distribuzione dei propri prodotti, i compiti spettanti a questi ultimi sono chiaramente definiti e formalizzati. In caso di affidamento alla rete distributiva di compiti istruttori, gli intermediari adottano meccanismi di controllo e coordinamento volti ad assicurare la coerenza dei relativi criteri con quelli stabiliti dall'intermediario finanziario. Particolare attenzione è prestata alle attività inerenti l'elaborazione dello *scoring* e la valutazione del merito creditizio.

Gli intermediari possono affidare poteri deliberativi esclusivamente a banche o altri intermediari finanziari a condizione che tale possibilità sia espressamente prevista nello statuto e che la valutazione sia basata su procedure appositamente formalizzate e/o automatizzate concordate con l'intermediario delegante. La delega è attribuita in base ad un contratto redatto per iscritto, nell'ambito del quale sono chiaramente definiti i criteri e i limiti dell'attività, eventuali margini di discrezionalità nella valutazione riconosciuti al delegato, nonché le modalità di controllo del delegante sull'operato del delegato. Si applicano le norme in materia di esternalizzazione di funzioni aziendali (cfr. Sez. V).

Le deleghe in materia di erogazione del credito risultano da una delibera dell'organo con funzione di supervisione strategica e sono commisurate alle caratteristiche dimensionali dell'intermediario, al livello di decentramento operativo e alla capacità professionale dei preposti. Gli intermediari predispongono idonei meccanismi di controllo sull'esercizio delle deleghe medesime e di riporto all'organo aziendale competente sulle modalità di esercizio di tali poteri.

Eventuali operazioni di finanziamento, diretto o indiretto, a favore di esponenti aziendali e di imprese o società da essi controllate o sulle quali siano in grado di esercitare un'influenza notevole, dovranno essere deliberate dall'organo con funzione di supervisione strategica - reso edotto di tale circostanza dall'esponente medesimo - con decisione presa all'unanimità e con l'astensione dell'esponente interessato.

Resta fermo il rispetto delle disposizioni in materia di interessi degli amministratori dettate dal codice civile.

Il controllo andamentale e il monitoraggio delle singole esposizioni sono effettuati con sistematicità, avvalendosi di procedure efficaci in grado di rilevare tempestivamente eventuali situazioni di anomalia e di assicurare l'adeguatezza delle rettifiche di valore e dei passaggi a perdita. Il processo per l'adozione degli opportuni interventi in caso di anomalia è specificamente disciplinato, in modo da individuare con chiarezza i tempi e le modalità di intervento, le funzioni coinvolte e i rispettivi compiti e responsabilità.

Nel caso di ricorso a reti distributive esterne, gli intermediari monitorano l'andamento dei finanziamenti erogati tramite le stesse al fine di assicurarne la coerenza con le proprie politiche creditizie, nonché di evidenziare in maniera tempestiva eventuali anomalie o peggioramenti della performance tali da incidere sul profilo di rischio dell'intermediario stesso.

I criteri di classificazione, valutazione, e gestione delle esposizioni deteriorate, nonché le relative unità responsabili, sono definiti con delibera dell'organo con funzione di supervisione

strategica, che indica anche le modalità di raccordo fra tali criteri e quelli previsti per le segnalazioni di vigilanza.

Gli organi aziendali, nell'ambito delle rispettive competenze, sono regolarmente informati sull'andamento delle esposizioni deteriorate e delle relative procedure di recupero e valutano l'esigenza di definire interventi di miglioramento di tali criteri e procedure.

Gli intermediari hanno in ogni momento conoscenza della propria esposizione verso ciascun cliente e verso ciascun gruppo di clienti connessi (con rilevanza delle connessioni di carattere giuridico e/o economico-finanziario). A tal fine, è indispensabile la disponibilità di: (i) basi dati complete e aggiornate; (ii) un sistema informativo che ne consenta lo sfruttamento ai fini richiesti; (iii) un'anagrafe clienti per generare e aggiornare i dati identificativi della clientela, le connessioni giuridiche ed economico-finanziarie tra clienti diversi, l'esposizione complessiva del singolo affidato e del gruppo di clienti connessi, le forme tecniche da cui deriva l'esposizione, il valore aggiornato delle garanzie, anche ai fini del rispetto delle disposizioni in materia di grandi fidi.

Nel definire il processo del credito, gli intermediari adottano inoltre presidi organizzativi adeguati a fronteggiare rischi connessi a specializzazioni operative, quali ad esempio: i rischi legati ai beni oggetto di operazioni di leasing nelle loro varie forme (affidabilità del fornitore, validità tecnologica, congruità del prezzo, fornitura di servizi accessori, manutenzione, valutazione dello stato di usura, capacità di ripristino, rivendibilità, ecc.); le vicende dei crediti acquisiti nelle operazioni di factoring (situazione dei debitori ceduti, congruità del prezzo in relazione alla recuperabilità, alle eccezioni opponibili, all'andamento dei contenziosi, ecc.); la situazione degli obbligati principali nel caso di finanziamenti tramite concessione di garanzie, ecc. Qualora esistano unità operative distinte per prodotti (ad es., un settore dei finanziamenti a breve e uno dei prestiti a medio e lungo termine) la valutazione circa l'affidamento del cliente è effettuata in maniera unitaria ed è garantito un idoneo coordinamento operativo tra le diverse strutture preposte alla concessione dei singoli finanziamenti.

2.2. Rilascio di garanzie

L'esigenza di assicurare presidi quali quelli indicati nel precedente paragrafo è fondamentale anche nei casi in cui i finanziamenti sono concessi nella forma del rilascio di garanzie, posto che il credito di firma concesso espone l'intermediario al rischio di dover successivamente intervenire con una erogazione per cassa, attivando conseguentemente le azioni di rivalsa. Ciò, in particolare, quando il rilascio di garanzie costituisce l'attività esclusiva o prevalente dell'intermediario.

I presidi organizzativi pertanto assicurano anche:

— l'approfondita conoscenza - sin dall'inizio della relazione e per tutta la durata della stessa - della capacità dei garantiti di adempiere le proprie obbligazioni (incluse le cc.dd. obbligazioni di "fare");

— il costante monitoraggio degli impegni assunti con riferimento sia al volume sia al grado di rischiosità degli stessi, specie in situazioni di elevata rotazione delle garanzie rilasciate.

Una particolare attenzione è inoltre posta nella definizione della contrattualistica, al fine di assicurare adeguati scambi di informazioni sull'andamento delle posizioni garantite, prevenire o

limitare l'insorgere di contenziosi con riferimento sia all'attivazione delle garanzie rilasciate, sia alle successive eventuali azioni di rivalsa nei confronti dei garantiti.

Gli intermediari evitano di sottoscrivere i contratti relativi alle garanzie rilasciate prima che siano stati definiti tutti gli elementi essenziali del rapporto (in particolare: indicazione del beneficiario, prestazione dovuta dal garantito, ammontare e durata della garanzia, modalità di liberazione dall'obbligo di garanzia o di rinnovo della stessa).

Al fine di assicurare il monitoraggio dell'esposizione, anche per il rispetto dei requisiti prudenziali, in presenza di elevata rotazione delle garanzie, il sistema delle rilevazioni contabili aziendali deve consentire di ricostruire la successione temporale delle operazioni effettuate.

2.3 Tecniche di attenuazione del rischio di credito

L'organo con funzione di supervisione strategica approva le linee generali del sistema di gestione delle tecniche di attenuazione del rischio di credito che presiede all'intero processo di acquisizione, valutazione, controllo e realizzo degli strumenti di attenuazione utilizzati.

2.4 Valutazione del merito di credito

Le disposizioni in materia di determinazione dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio di credito nel metodo standardizzato prevedono l'applicazione di coefficienti di ponderazione diversificati in funzione delle valutazioni del merito creditizio rilasciate dalle ECAI.

Il riconoscimento di un'ECAI non implica una valutazione di merito sulla validità dei giudizi attribuiti o di supporto alle metodologie utilizzate, di cui le ECAI restano le uniche responsabili; esso è volto a consentire agli intermediari l'utilizzo di rating esterni ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali.

L'utilizzo di rating esterni non esaurisce il processo di valutazione del merito di credito che gli intermediari finanziari devono svolgere nei confronti della clientela; essa rappresenta soltanto uno degli elementi che possono contribuire alla definizione del quadro informativo sulla qualità creditizia del cliente.

Gli intermediari si dotano, pertanto, di metodologie interne che consentano una valutazione del rischio di credito derivante da esposizioni nei confronti dei singoli prenditori.

3. Rischio di liquidità ([2])

Gli intermediari finanziari identificano e misurano il rischio di liquidità cui sono esposti in un'ottica attuale e prospettica. La valutazione prospettica tiene conto del probabile andamento dei flussi finanziari connessi con l'attività di intermediazione sopra e sotto la linea (ad esempio garanzie rilasciate, clausole di ammortamento anticipato, linee di liquidità concesse a veicoli costituiti per operazioni di cartolarizzazione, ecc.).

---

(2) Gli intermediari appartenenti a gruppi bancari applicano le disposizioni in materia di gestione del rischio di liquidità su base individuale compatibilmente con la necessità di assicurare, a livello consolidato, il rispetto delle disposizioni in materia di governo e gestione del rischio di liquidità di cui alla Circ. 263 del 27 dicembre 2006, Titolo V, Capitolo 2.

Punto di partenza del processo è la ricognizione dei flussi e deflussi di cassa attesi e dei conseguenti sbilanci ed eccedenze nelle diverse fasce di scadenza che compongono lo schema delle attività e passività distinte per vita residua (*maturity ladder)*.

Gli intermediari finanziari devono essere consapevoli del grado di concentrazione delle fonti e dei canali di finanziamento. Essi assicurano inoltre un'adeguata diversificazione per scadenza residua delle proprie passività.

Gli intermediari finanziari che raccolgono risparmio presso il pubblico o esercitano in via esclusiva, prevalente o rilevante l'attività di rilascio di garanzie ([3]) detengono costantemente un ammontare di riserve di liquidità adeguato in relazione alla propria esposizione al rischio di liquidità.

Questi ultimi effettuano regolarmente prove di stress per valutare l'impatto di eventi negativi sulla propria esposizione al rischio di liquidità. Nel caso di intermediari appartenenti a gruppi finanziari caratterizzati da una gestione accentrata della liquidità, le prove di stress sono effettuate esclusivamente a livello consolidato a condizione che ciò sia coerente con il modello gestionale e organizzativo adottato e siano colte in maniera adeguata le specificità del profilo di rischio di ciascun componente (inclusa l'eventuale operatività all'estero). Gli intermediari finanziari che raccolgono risparmio presso il pubblico o esercitano in via esclusiva, prevalente o rilevante, l'attività di rilascio di garanzie predispongono un piano di emergenza (*Contingency Funding Plan*) per fronteggiare situazioni avverse nel reperimento dei fondi, da rivedere con cadenza periodica. Il CFP:

— cataloga le diverse tipologie di tensione di liquidità cui l'intermediario può essere esposto;

— individua le competenze e le responsabilità di organi e funzioni aziendali in situazioni di emergenza;

— stima l'ammontare massimo drenabile dalle diverse fonti di finanziamento in situazioni di emergenza (stime di *back-up liquidity*); nel caso di intermediari appartenenti a gruppi, sia finanziari sia industriali, il piano tiene conto di eventuali limiti alla circolazione dei fondi, anche su base transfrontaliera.

4. Rischi derivanti da operazioni di cartolarizzazione

Il sistema dei controlli interni assicura che rischi derivanti da tali operazioni inclusi i rischi reputazionali derivanti, ad esempio, dall'utilizzo di prodotti o strutture complesse, siano gestiti e valutati attraverso adeguate politiche e procedure volte a garantire che la sostanza economica di dette operazioni sia pienamente in linea con la loro valutazione di rischiosità e con le decisioni degli organi aziendali.

(3) Ai fini dell'applicazione delle presenti disposizioni in materia di rischio di liquidità, si considerano intermediari che esercitano in via rilevante l'attività di rilascio di garanzie quelli per i quali l'ammontare delle garanzie rilasciate, secondo quanto emerge negli ultimi due bilanci approvati, sia pari o superiore al 30% del volume di attività finanziaria, calcolato analogamente a quanto previsto dal Titolo VII, Capitolo 1, Sez. 2.

5. Rischi connessi all'attività di *servicing*

Il *servicer* in operazioni di cartolarizzazione (di seguito anche *servicer*) è il soggetto al quale, ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. c) della legge 30 aprile 1999, n. 130, la società veicolo di cartolarizzazione di cui all'art. 3 della medesima legge (di seguito SPV) affida la riscossione dei crediti ceduti e i servizi di cassa e pagamento. Il *servicer* è inoltre incaricato, ai sensi dell'art. 2, comma 6-bis della citata legge, di verificare la conformità delle operazioni di cartolarizzazione alla legge e al prospetto informativo.

Al *servicer* fanno pertanto capo sia compiti di natura operativa, sia funzioni di "garanzia" nei confronti del mercato circa il corretto espletamento delle operazioni di cartolarizzazione nell'interesse dei portatori dei titoli e, in generale, del mercato. Detti compiti vanno considerati in modo unitario.

La legge n. 130/1999 definisce in via generale le caratteristiche degli attivi cartolarizzati e le modalità per la relativa cessione; il ruolo di alcuni dei soggetti coinvolti nell'operazione, i limiti operativi della società cessionaria, nonché il contenuto minimo del prospetto informativo. In base a tali disposizioni, è possibile enucleare il contenuto di alcuni compiti affidati al *servicer*.

In particolare, il *servicer*:

— verifica che le caratteristiche delle attività oggetto di cartolarizzazione siano coerenti con quelle indicate nel prospetto informativo e rispettino i requisiti previsti dalla legge n. 130/1999 (4); nel caso di operazioni "*revolving* " o "*master trust*" (5), tale verifica è effettuata anche sugli attivi oggetto di cessioni successive, al fine di assicurare l'omogeneità del portafoglio ("*eligibility criteria*");

— accerta che la società cessionaria dei crediti (SPV) abbia per oggetto sociale esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione e che sia assicurata la separazione tra i crediti relativi a ciascuna operazione e il patrimonio dell'SPV e quello relativo ad altre operazioni;

— acquisisce informazioni sulle modalità di acquisto dei crediti da parte dell'SPV, ossia se quest'ultimo finanzia l'acquisto delle attività cartolarizzate direttamente mediante l'emissione dei titoli (cd. *asset-backed securities*, ABS) oppure tramite l'assunzione di finanziamenti "ponte"; in tale ultimo caso, il *servicer* acquisisce le informazioni necessarie a verificare che il finanziamento "ponte" abbia durata limitata e sia destinato ad essere estinto contestualmente all'emissione dei titoli, utilizzandone i relativi proventi;

---

(4) Ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge n. 130/1999, possono formare oggetto di cessione i crediti pecuniari, esistenti o futuri, individuabili in blocco se si tratta di una pluralità di crediti, nonché, ai sensi del comma 1-bis del medesimo articolo, obbligazioni e titoli similari, ovvero cambiali finanziarie, esclusi i titoli rappresentativi del capitale sociale, titoli ibridi e convertibili, da parte della società emittente i titoli.

(5) Le operazioni di cartolarizzazione c.d. "*revolving*"si caratterizzano per la cessione di crediti aventi durata residua inferiore alla durata dei titoli *asset-backed*; in tali casi, fino a quando non inizia il rimborso dei titoli medesimi, gli incassi in linea capitale dei crediti ceduti sono utilizzati per l'acquisto di nuovi crediti. Per consentire il mantenimento dell'originario merito creditizio dell'operazione – e, quindi, dell'eventuale rating inizialmente assegnato ai titoli *asset-backed* – le SPV acquistano crediti fungibili ed omogenei rispetto a quelli scaduti, con le caratteristiche previste nel prospetto dell'operazione medesima. Sono invece operazioni "*master trust*" quelle che prevedono per un periodo e un importo massimo predefiniti l'emissione di nuove ABS. In tali casi, i nuovi titoli emessi sono garantiti, congiuntamente con quelli emessi all'origine dell'operazione, da un unico patrimonio in cui confluiscono sia i crediti acquistati inizialmente, sia quelli acquistati con i proventi delle nuove emissioni.

— verifica il rispetto delle forme di pubblicità della cessione previste dall'art. 4 della legge n. 130/1999; nel caso di operazioni aventi caratteristiche "*revolving*" o "*master trust*", le verifiche riguardano anche le cessioni successive;

— nel caso in cui i titoli siano offerti ad investitori non professionali, verifica che l'operazione sia sottoposta alla valutazione del merito di credito da parte di operatori terzi.

Rientra, inoltre, nelle attività affidate al *servicer* la gestione del portafoglio di attivi cartolarizzati secondo i criteri eventualmente stabiliti dal contratto o dal prospetto informativo, tenendo conto dell'interesse dei portatori delle ABS; a tal fine, il *servicer*:

— monitora le scadenze degli attivi cartolarizzati; cura la tempestiva messa in mora dei debitori; avvia e segue lo svolgimento delle procedure esecutive; dispone, ove consentito, il riscadenzamento dei prestiti e cura la cessione di crediti inclusi nel portafoglio, singolarmente o in blocco;

— controlla il complessivo andamento degli incassi, anche al fine di verificare l'eventuale raggiungimento dei "*trigger event*" definiti dal prospetto dell'operazione e monitora il rispetto del *business plan* dell'operazione;

— monitora le scadenze dei pagamenti sulle ABS, assicurandone l'adempimento secondo l'ordine di priorità stabilito nel prospetto informativo (c.d. "cascata dei pagamenti"), utilizzando, ove necessario e nel rispetto delle relative condizioni, le linee di liquidità di cui la cartolarizzazione eventualmente beneficia.

Il contratto può peraltro affidare al *servicer* anche altri compiti quali, ad esempio, l'impiego delle somme incassate sugli attivi cartolarizzati e non ancora utilizzate per i pagamenti nell'ambito della cartolarizzazione nel rispetto di quanto previsto dal prospetto informativo (art. 2, comma 3, lett. e) della legge n. 130/1999) ovvero l'acquisto di nuovi crediti con conformità dell'art. 2, comma 3, lett. e) della legge 130, nel rispetto degli "*elegibility criteria*" stabili.

Va altresì considerato che, nella prassi di mercato, la concreta realizzazione di un'operazione di cartolarizzazione è un procedimento complesso che può richiedere il coinvolgimento di numero elevato soggetti, anche diversi da quelli esplicitamente contemplati dalla legge n. 130/1999 (6).

Pertanto, per assicurare la corretta gestione dei rischi rientranti nelle attività di *servicing*, è essenziale che i *servicer* identifichino, anche sulla base del prospetto informativo, i compiti e le funzioni spettanti ai diversi soggetti coinvolti nell'operazione e valutino gli impatti che la ripartizione delle competenze da esso risultante sia compatibile con i compiti spettanti al *servicer* stesso in base alla legge e non ne ostacoli il corretto espletamento. Ove le informazioni necessarie non siano disponibili prima dell'assunzione dell'incarico, il *servicer* concorda con l'SPV i criteri sulla base dei quali tali soggetti saranno identificati e le competenze ripartite.

Gli intermediari finanziari non assumono il ruolo di *servicer* se nel contratto con il quale viene conferito l'incarico non sia esplicitamente assicurata la possibilità di accedere alle

(6) Si richiamano, a titolo esemplificativo: il rappresentante dei portatori dei titoli; il "*paying agent*", cui è affidata la gestione dei conti e dei relativi pagamenti; il "*computation agent*", cui sono attribuite – specie quando il cedente svolge anche il ruolo di *servicer* dell'operazione – la verifica dell'andamento dell'operazione, la produzione di analisi sull'andamento delle operazioni a beneficio degli investitori e altre funzioni di controllo.

informazioni rilevanti per il corretto espletamento delle proprie funzioni, anche se in possesso di soggetti coinvolti nell'operazione di cartolarizzazione diversi dal contraente del contratto.

Per assicurare continuità ed efficacia nell'espletamento delle funzioni svolte, essi si dotano di strutture tecniche e organizzative idonee a monitorare le diverse fasi in cui si articola il processo di cartolarizzazione. Qualora in base al contratto o al prospetto informativo, l'SPV abbia conferito, in tutto o in parte, alcune delle attività sopra richiamate a soggetti diversi dal *servicer* (7), quest'ultimo si assicura che gli incaricati siano tenuti a fornire tempestivamente le informazioni e la documentazione necessarie per l'espletamento dei compiti di verifica ad esso affidati.

Con particolare riferimento alle attività di gestione e monitoraggio dell'andamento del patrimonio cartolarizzato, la funzione di controllo dei rischi esamina periodicamente con cadenza almeno semestrale l'andamento dell'attività di riscossione e dei servizi di cassa e pagamento, redigendo apposita relazione. In caso di scostamenti rilevanti rispetto al *business plan*, nonché in caso di valori prossimi alle soglie rilevanti previste dal prospetto informativo (ad es., *trigger event*), la relazione è sottoposta all'organo con funzione di supervisione strategica, motivando le carenze riscontrate e le iniziative correttive eventualmente previste. La relazione e le eventuali determinazioni assunte dall'organo con funzione di supervisione strategica sono opportunamente documentate. La Banca d'Italia può richiederne la trasmissione.

La funzione di revisione interna verifica con cadenza almeno annuale l'adeguatezza e la funzionalità del processo di gestione e monitoraggio dell'andamento del patrimonio cartolarizzato, nonché di controllo sulla conformità dell'operazione alla legge e al prospetto informativo. Gli esiti degli accertamenti sono trasmessi integralmente, tempestivamente e direttamente agli organi aziendali.

5.1 Esternalizzazione

Per lo svolgimento delle attività di riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e pagamento di cui all'art. 2, comma 3, lett. c) della legge n. 130/1999 e degli altri compiti affidati in base al contratto o al prospetto informativo, i *servicer* possono avvalersi di soggetti terzi nel rispetto della disciplina generale in materia di esternalizzazione di cui alla Sez. V. Non può essere delegato a terzi il controllo sul corretto espletamento delle operazioni di cui all'art. 2, comma 6-bis della legge n. 130/1999, mentre è consentita l'esternalizzazione di specifiche attività operative nell'ambito dei citati compiti di controllo, in particolare se finalizzata alla prevenzione di possibili conflitti d'interesse.

In caso di esternalizzazione di attività connesse con la riscossione dei crediti ceduti e con i servizi di cassa e pagamento, si richiama in particolare la necessità che il contratto di esternalizzazione preveda espressamente che il *servicer* sia abilitato ad effettuare periodiche verifiche sui soggetti incaricati volte a riscontrare l'accuratezza delle loro segnalazioni, a individuare eventuali carenze operative o frodi e ad accertare la qualità ed efficacia delle procedure di incasso. I risultati di tali verifiche sono documentati.

---

(7) Si fa presente che, nell'ambito di cartolarizzazioni aventi ad oggetto attivi derivanti da aperture di credito, anche regolate in conto corrente, l'SPV può delegare la gestione del portafoglio cartolarizzato e i poteri di cui all'art. 4, comma 4-*ter* della legge n. 130/1999, esclusivamente a banche e intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 TUB.

5.2 Separatezza del patrimonio della cartolarizzazione

La tutela della separatezza del patrimonio della cartolarizzazione rispetto a quello degli altri soggetti coinvolti nell'operazione di cartolarizzazione rappresenta un presidio fondamentale degli interessi dei portatori dei titoli (8). Essa deve essere mantenuta per tutta la durata dell'operazione di cartolarizzazione.

Per assicurare il rispetto di tale principio, il *servicer* è chiamato a far sì che le somme incassate sugli attivi ceduti all'SPV e le altre somme di pertinenza dell'operazione di cartolarizzazione siano tenute distinte sia rispetto al proprio patrimonio sia rispetto al patrimonio di eventuali terzi soggetti a cui siano state affidate attività operative di incasso e/o recupero degli attivi cartolarizzati. A tal fine, fermo restando quanto previsto dall'art. 3, commi 2-*bis* e 2-*ter* della legge 130/1999, il *servicer* assicura che le somme incassate e di pertinenza della singola operazione di cartolarizzazione siano segregate nel più breve tempo possibile e, in ogni caso, non oltre 2 giorni lavorativi dall'avvenuto incasso.

Il *servicer* si dota di sistemi informativo-contabili che consentano di ricostruire in qualsiasi momento con certezza il complesso delle operazioni poste in essere relativamente a ciascuna operazione di cartolarizzazione, in modo da poter identificare tempestivamente e in modo accurato la consistenza delle somme di pertinenza di ciascuna operazione di cartolarizzazione. In particolare, nel caso di affidamento a terzi delle funzioni di incasso, i dati forniti dai soggetti incaricati della riscossione sulla consistenza dei conti dove vengono accreditate le somme incassate per conto dell'SPV ai sensi dell'art. 3, comma 2-*ter* della legge 130/1999, sono regolarmente riconciliati con gli estratti conto prodotti dai soggetti presso cui i conti sono aperti con le evidenze interne del *servicer* stesso.

5.3 Conflitti di interesse

I *servicer* identificano i conflitti di interesse che possono eventualmente sorgere dal contestuale svolgimento di attività di riscossione e dei servizi di cassa e pagamento, delle altre attività operative eventualmente affidate al *servicer* e di compiti di controllo sulla conformità dell'operazione alla legge e al prospetto informativo. Essi adottano adeguati presidi organizzativi per la loro rimozione e, ove ciò non sia possibile, per la loro gestione, a condizione che sia assicurata adeguata tutela all'interesse dei portatori dei titoli.

I *servicer* si dotano di un processo per la gestione dei conflitti di interesse. Tale processo, opportunamente formalizzato e documentato, identifica aree/processi/attività che possono generare conflitti di interesse, prevede i presidi necessari a prevenirli o gestirli, e definisce relativi compiti e responsabilità nell'ambito dell'organizzazione aziendale. Tale processo prevede almeno che:

— nel caso in cui il *servicer* rivesta anche il ruolo di cedente di una o più operazioni di cartolarizzazione di tipo "*revolving*" o "*master trust*" di cui cura la riscossione e i servizi di cassa e pagamento, la verifica del rispetto degli "*eligibility criteria*" sia affidata ad un unità operativa distinta da quella che procede alla cessione e siano previste linee di riporto gerarchico separate;

(8) L'articolo 3, comma 2, della legge n. 130/1999, come modificato dal D.L. 91/2014, convertito, con modificazioni, con legge n. 116/2014, specifica che costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della società i crediti relativi a ciascuna operazione (per tali intendendosi sia i crediti vantati nei confronti del debitore o dei debitori ceduti, sia ogni altro credito maturato dall' SPV) i relativi incassi e le attività finanziare acquistate con i medesimi.

— nel caso in cui il *servicer* proceda al recupero dei crediti ceduti all'SPV congiuntamente a crediti propri o di terzi vantati nei confronti nel medesimo debitore, la ripartizione delle somme recuperate sia effettuata sulla base di criteri oggettivi e adeguatamente documentati.

Il processo per la gestione dei conflitti di interesse è costantemente aggiornato e soggetto a revisione periodica da parte della funzione di revisione interna.

6. Rischi connessi con l'attività di prestazione di servizi di pagamento e con l'emissione di moneta elettronica

Per gli intermediari finanziari autorizzati alla prestazione di servizi di pagamento o all'emissione di moneta elettronica trovano applicazione, relativamente a queste attività, anche le disposizioni di cui al Capitolo VI Organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni di cui al Regolamento del 20 giugno 2012 "Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica" che risultino specificamente riferite all'attività di prestazione di servizi di pagamento o di emissione di moneta elettronica e ai loro soggetti distributori.

In particolare, del citato Regolamento del 20 giugno 2012, gli intermediari:

— applicano le disposizioni di cui al paragrafo 2 della Sez. II;

— trasmettono la relazione di cui alla Sez. III limitatamente all'allegato D.

7. Intermediari autorizzati alla prestazione di servizi di investimento

Gli intermediari finanziari autorizzati alla prestazione di servizi di investimento rispettano anche quanto previsto nel Regolamento congiunto della Banca d'Italia e della Consob, ai sensi dell'art. 6, comma 2-*bis*, TUF (organizzazione e controlli degli intermediari che prestano servizi di investimento e di gestione collettiva).

8. Rischi connessi alla gestione di fondi pubblici

Fermo restando che esula dalle competenze della Banca d'Italia il controllo sull'attività di gestione dei fondi pubblici, gli intermediari che gestiscono tali fondi presidiano i rischi, in particolare operativi – inclusi i rischi legali – e reputazionali che questa attività comporta.

La ripartizione delle competenze tra le diverse funzioni aziendali (incluse quelle di controllo) e l'allocazione delle responsabilità relative alle diverse attività attinenti alla gestione dei fondi pubblici devono risultare dal regolamento interno e sono adeguatamente documentate e sottoposte a revisione periodica. Gli organi aziendali controllano costantemente l'evoluzione dell'attività.

Gli intermediari che gestiscono fondi pubblici identificano i conflitti di interesse che possono insorgere nello svolgimento delle attività relative alla gestione di fondi pubblici. Essi adottano adeguati presidi organizzativi per la loro rimozione e, ove ciò non sia possibile, per la loro gestione.

TITOLO IV

VIGILANZA PRUDENZIALE

TITOLO IV

Capitolo 1

DISPOSIZIONI COMUNI

TITOLO IV- Capitolo 1

DISPOSIZIONI COMUNI

SEZIONE I

QUADRO DI RIFERIMENTO

1. Premessa

Il presente Titolo contiene le disposizioni prudenziali per gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 TUB.

I principali obiettivi della presente normativa sono:

1. l'efficace perseguimento degli obiettivi della regolamentazione prudenziale, volti a: assicurare una misurazione accurata dei rischi degli intermediari finanziari e una dotazione patrimoniale strettamente commisurata all'effettivo grado di esposizione al rischio di ciascun intermediario; stimolare il miglioramento delle prassi gestionali e delle tecniche di misurazione dei rischi; valorizzare il ruolo disciplinante del mercato, attraverso specifici obblighi di informativa al pubblico;
2. la realizzazione per gli intermediari finanziari di un regime di vigilanza caratterizzato da requisiti prudenziali comparabili per robustezza a quelli delle banche, come modificati dal 1° gennaio 2014, dalla Direttiva 2013/36/CE (CRDIV) e dal Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) (1). L'estensione agli intermediari finanziari della regolamentazione bancaria presenta importanti benefici. Infatti, da un lato, contribuisce a rafforzare la sana e prudente gestione degli intermediari e la stabilità del settore finanziario nel suo complesso; dall'altro, la normativa comunitaria consente di applicare il trattamento prudenziale previsto per le esposizioni verso le banche e imprese di investimento alle esposizioni verso gli intermediari finanziari che: a) siano autorizzati ad operare e siano vigilati dalla medesima Autorità di vigilanza che autorizza le banche; b) siano sottoposti a requisiti prudenziali comparabili per robustezza a quelli applicati alle banche e alle imprese di investimento (2);
3. l'attuazione del principio di proporzionalità attraverso un sistema di regole modulari, tenendo conto delle peculiarità degli intermediari in termini di complessità operativa, dimensionale e organizzativa nonché di attività svolta. A tal fine, sono previste, in taluni ambiti, regole differenziate ed è incentivata, in via più generale, l'applicazione delle

---

(1) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e che abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE e Regolamento (UE) n. 575//2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012.

(2) Di conseguenza, l'impianto della disciplina prudenziale degli intermediari finanziari tiene conto delle scelte regolamentari adottate in ambito internazionale e nazionale per quanto attiene la disciplina bancaria e delle imprese di investimento. Vengono in rilievo a tale proposito: lo "Schema internazionale di regolamentazione per le banche (emanato nel dicembre 2010 ed aggiornato nel giugno 2011)" del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria; la CRD IV e il CRR; le norme di recepimento della regolamentazione internazionale basate sulle disposizioni del Testo Unico Bancario (TUB); la Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013.

disposizioni coerente con le specificità di ciascun intermediario. La disciplina introduce, infatti, regole che differiscono per alcuni profili da quelle previste per le banche al fine di tenere conto delle caratteristiche tipiche degli intermediari finanziari.

2. Le regole prudenziali

La regolamentazione prudenziale si basa su "tre pilastri" previsti dalla disciplina di Basilea e dalla regolamentazione europea. In particolare, il primo introduce un requisito patrimoniale per fronteggiare i rischi tipici dell'attività finanziaria (di credito, di controparte, di mercato e operativi); a tal fine, sono previste metodologie alternative di calcolo dei requisiti patrimoniali caratterizzate da diversi livelli di complessità nella misurazione dei rischi e nei requisiti organizzativi e di controllo; il secondo richiede agli intermediari di dotarsi di una strategia e di un processo di controllo dell'adeguatezza patrimoniale, attuale e prospettica, rimettendo all'Autorità di vigilanza il compito di verificare l'affidabilità e la coerenza dei relativi risultati e di adottare, ove la situazione lo richieda, le opportune misure correttive; il terzo introduce obblighi di informativa al pubblico riguardanti l'adeguatezza patrimoniale, l'esposizione ai rischi e le caratteristiche generali dei relativi sistemi di gestione e controllo.

L'ambito di applicazione della regolamentazione prevede anche regole di tipo consolidato; in questo caso alcuni istituti prudenziali trovano applicazione solo a livello consolidato e non anche a livello di singole componenti del gruppo (cfr. Capitolo 2, Sez. III).

I fondi propri rappresentano il primo presidio a fronte dei rischi connessi con l'attività degli intermediari finanziari e il principale parametro di riferimento per gli istituti prudenziali e per le valutazioni dell'Autorità di vigilanza. La disciplina detta le modalità di determinazione dei fondi propri, i criteri e i limiti di computo delle voci che li compongono. Per il rischio di credito sono previsti diversi metodi di calcolo del requisito: il metodo Standardizzato, il metodo dei rating interni (*Internal Rating Based*, IRB), a sua volta suddiviso in un IRB di base e un IRB avanzato. L'utilizzo delle metodologie IRB per il calcolo del requisito è subordinato all'autorizzazione della Banca d'Italia.

Nell'ambito di entrambi i metodi, è previsto un "fattore di sostegno" che consente agli intermediari di ridurre il peso dei requisiti patrimoniali a fronte delle esposizioni verso piccole e medie imprese (PMI), allo scopo di favorire l'afflusso di credito a questa categoria di soggetti, dato il loro fondamentale ruolo nel creare crescita economica e garantire occupazione nel mercato unico.

Specifiche regole sono dettate per le tecniche di attenuazione del rischio di credito (C*redit Risk Mitigation*, CRM) e per le operazioni di cartolarizzazione. Nell'ambito della CRM sono individuati i requisiti di ammissibilità - giuridici, economici e organizzativi - e le modalità di calcolo della riduzione del rischio.

Quanto alle operazioni di cartolarizzazione, "tradizionali" e "sintetiche", sono disciplinati sia gli effetti per i cedenti, soprattutto sotto il profilo dell'esclusione delle attività cartolarizzate dal calcolo dei requisiti, sia il trattamento prudenziale per gli intermediari acquirenti.

Il rischio di controparte attiene al rischio che la controparte di una transazione avente ad oggetto strumenti finanziari risulti inadempiente prima del regolamento della stessa e può considerarsi una particolare fattispecie del rischio di credito. La disciplina si incentra sulle

regole per la quantificazione del valore delle esposizioni, mentre rinvia a quella del rischio di credito per l'indicazione dei fattori di ponderazione.

Nell'ambito del rischio di controparte sul portafoglio bancario, è previsto un requisito volto a presidiare il rischio di variazioni negative del merito di credito delle controparti, diverse da controparti centrali, di strumenti finanziari derivati OTC e, ove rilevanti, operazioni SFT (cfr. rischio di aggiustamento della valutazione del credito - CVA).

Con riferimento ai rischi di mercato, il requisito è volto a fronteggiare le perdite che possono derivare dall'operatività sui mercati riguardanti gli strumenti finanziari, le valute e le merci. Essi possono essere determinati seguendo una metodologia *standard* oppure basata su modelli interni, subordinatamente al rispetto di requisiti organizzativi e quantitativi e previa autorizzazione della Banca d'Italia. La disciplina identifica e determina il trattamento delle varie tipologie di rischio con riferimento al portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza (rischi di posizione e di concentrazione) e all'intero bilancio dell'intermediario (rischio di cambio, di regolamento e di posizione in merci). La metodologia standardizzata adotta un approccio a *building block* per il calcolo del requisito; i modelli interni si basano su un controllo quotidiano dell'esposizione al rischio, calcolata attraverso un approccio fondato su procedure statistiche (approccio del "valore a rischio"), da integrare con altre forme di misurazione e controllo dei rischi.

La regolamentazione prevede un requisito patrimoniale specifico a fronte del rischio operativo con l'obiettivo di accrescere i presidi gestionali e di controllo degli intermediari. Sono previsti diversi metodi per la determinazione del requisito: il metodo Base (*Basic Indicator Approach*, BIA), in cui il requisito è calcolato applicando un unico coefficiente regolamentare all'indicatore del volume di operatività aziendale, individuato nel margine di intermediazione; il metodo standardizzato, soggetto ad autorizzazione dell'Autorità di vigilanza, in cui sono previsti coefficienti diversi per le diverse *business line* in cui è suddivisa l'attività aziendale; i metodi Avanzati (*Advanced Measurement Approach,* AMA), anch'essi soggetti ad autorizzazione della Banca d'Italia, in cui l'ammontare del requisito è determinato attraverso modelli interni, basati su dati di perdita operativa e altri elementi di valutazione raccolti ed elaborati dall'intermediario.

Il requisito patrimoniale complessivo si determina come somma dei requisiti relativi alle singole tipologie di rischio (c.d. *building block*).

Le disposizioni sulla concentrazione dei rischi rispondono all'esigenza di limitare i rischi di instabilità degli intermediari connessi alla concessione di finanziamenti di importo rilevante rispetto al capitale ammissibile. Coerentemente con la regolamentazione comunitaria, sono previsti limiti con riferimento all'entità dei rischi che possono essere assunti nei confronti del cliente o del gruppo di clienti connessi.

La disciplina del "secondo pilastro" richiede agli intermediari finanziari di dotarsi di processi e strumenti (*Internal Capital Adequacy Assessment Process*, ICAAP) per determinare il livello di capitale interno adeguato a fronteggiare ogni tipologia di rischio, anche diverso da quelli presidiati dal requisito patrimoniale complessivo ("primo pilastro"), nell'ambito di una valutazione dell'esposizione, attuale e prospettica, che tenga conto delle strategie e dell'evoluzione del contesto di riferimento. La disciplina individua le fasi del processo, la periodicità, i principali rischi da sottoporre a valutazione, fornendo per alcuni di essi indicazioni sulle metodologie da utilizzare. La responsabilità del processo ICAAP è posta in capo agli organi aziendali.

Lo SREP (*Supervisory Review and Evaluation Process*) è invece il processo attraverso il quale la Banca d'Italia, dopo aver analizzato la situazione complessiva dell'intermediario, procede alla formulazione di un giudizio complessivo sull'intermediario e ad attivare, ove necessario, le opportune misure correttive. Tale processo si svolge, di regola, attraverso il confronto con gli intermediari e l'utilizzo del sistema di analisi e di valutazione dei soggetti vigilati adottato dall'Autorità di vigilanza. Il confronto tra Vigilanza e intermediari consente alla prima di acquisire anche una conoscenza più approfondita del processo ICAAP e delle ipotesi metodologiche ad esso sottostanti, agli intermediari di illustrare le motivazioni a sostegno delle proprie valutazioni in tema di adeguatezza patrimoniale. L'Autorità di vigilanza, ove necessario, adotta le opportune misure correttive, di carattere organizzativo e patrimoniale, individuando tra i vari strumenti a disposizione quelli più appropriati in relazione al caso specifico.

Nel contesto della regolamentazione prudenziale si collocano specifici obblighi di informativa al pubblico ("terzo pilastro") volti a favorire una più accurata valutazione della solidità patrimoniale e dell'esposizione ai rischi degli intermediari. La disciplina prevede informazioni di carattere quantitativo e qualitativo che gli intermediari devono pubblicare. In base al principio di proporzionalità, gli intermediari commisurano il dettaglio delle informazioni alla propria complessità organizzativa e al tipo di operatività svolta. La disciplina individua la frequenza della pubblicazione, le relative deroghe, nonché i controlli da effettuare sulle informazioni da rendere al pubblico.

3. Specificità della disciplina degli intermediari finanziari

In linea con il richiamato obiettivo di assoggettare gli intermediari a requisiti prudenziali di robustezza comparabile a quelli delle banche, la disciplina prudenziale per gli intermediari finanziari si basa sulla regolamentazione prudenziale delle banche. Essendo quest'ultima dettata direttamente dal CRR, l'impianto normativo adottato fa ampio ricorso alla tecnica del rinvio, richiamando le disposizioni del CRR applicabili anche agli intermediari finanziari, favorendo la disponibilità di un quadro normativo in materia di vigilanza prudenziale uniforme e costantemente aggiornato (3).

Si fa presente che - ove non diversamente specificato - le norme del CRR e i regolamenti della Commissione europea recanti le norme tecniche di regolamentazione o attuazione richiamati dalle presenti disposizioni si applicano, in via generale, riferendo:

- al gruppo finanziario il trattamento previsto per le banche a livello consolidato;
- agli intermediari finanziari il trattamento previsto per le banche a livello individuale.

Nel presente Titolo sono previste alcune disposizioni che integrano e/o specificano le regole previste per le banche, al fine di tener conto e valorizzare le caratteristiche degli intermediari finanziari nel rispetto del principio di proporzionalità.

In particolare, le principali regole specifiche attengono alle seguenti materie:

— Requisito patrimoniale complessivo e fattori di ponderazione: è previsto che gli intermediari che non effettuano raccolta di risparmio presso il pubblico mantengano un requisito

(3) Si tiene, inoltre, presente la disciplina applicabile alle banche prevista dalla Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 "Disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche".

patrimoniale a fronte dei rischi di credito e di controparte pari al 6% delle esposizioni ponderate per il rischio; per tali intermediari il riferimento al fattore di ponderazione del rischio del 1250% - previsto per quelli tenuti al mantenimento di tale requisito all'8% - è da intendersi riferito al 1666,67%;

- Factoring (Crediti commerciali acquistati): ai fini dell'intestazione delle esposizioni si tiene conto della trilateralità che caratterizza il rapporto di cessione dei crediti. In presenza di alcuni presupposti (cfr. Capitolo 5, Sez. II, par. 3), gli intermediari imputano l'esposizione al debitore ceduto ai fini del calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito, anche qualora adottino la metodologia standardizzata;

- Concentrazione dei rischi: gli intermediari finanziari rispettano i medesimi limiti prudenziali previsti per le banche. In via transitoria è, tuttavia, consentito agli intermediari finanziari di superare il limite di esposizione verso un cliente o un gruppo di clienti connessi, pari al 25% del capitale ammissibile. All'esposizione eccedente tale limite è prevista l'applicazione di uno specifico requisito patrimoniale; in ogni caso, l'esposizione verso un cliente o un gruppo di clienti connessi non può superare il 40% del capitale ammissibile.

SEZIONE II

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Fonti normative

La materia è regolata:

— dai seguenti articoli del TUB:

- art. 108, comma 1, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni di carattere generale aventi ad oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni, nonché l'informativa da rendere al pubblico sulle predette materie;
- art. 108, comma 2, che riconosce agli intermediari finanziari di poter utilizzare le valutazioni del rischio di credito rilasciate da società o enti esterni ai sensi dell'art. 53, comma 2-*bis*), lett. a) oppure i sistemi interni di misurazione dei requisiti patrimoniali previa autorizzazione della Banca d'Italia;
- art. 108, comma 6, che prevede che la Banca d'Italia, nell'esercizio dei poteri attribuiti, osservi criteri di proporzionalità, avuto riguardo alla complessità operativa, dimensionale e organizzativa degli intermediari, nonché alla natura specifica dell'attività svolta;
- art. 109, che reca la disciplina in materia di vigilanza consolidata sui gruppi finanziari;
- art. 144, che prevede sanzioni amministrative pecuniarie per l'inosservanza delle norme degli artt. 108 e 109, comma 3.

— dal decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze recante il Regolamento di attuazione delle disposizioni degli artt. 106, comma 3, 112, comma 3 e 114 TUB.

Vengono, inoltre, in rilievo:

— la Direttiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e che abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE;

— il Regolamento (UE) n. 575//2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012;

— il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, recante disposizioni in materia di conti annuali e consolidati degli enti creditizi e finanziari;

— il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, recante l'esercizio delle opzioni previste dall'art. 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali.

La disciplina tiene inoltre conto delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (1).

(1) Cfr. il Regolamento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008 recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d'Italia relativi all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

2. Definizioni

Ai fini del presente Titolo, sono utilizzate le definizioni stabilite nell'art. 4 CRR, nell'art. 1 TUB e nell'art. 1 TUF.

Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

— *Basilea 3* per il documento *Schema internazionale di regolamentazione per le banche* (emanato nel dicembre 2010 ed aggiornato nel giugno 2011) del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria;

— *Circolare n. 115* per la Circolare della Banca d'Italia n. 115 del 7 agosto 1990 *Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni su base consolidata* e successivi aggiornamenti;

— *Circolare n. 263* per la Circolare della Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006 *Nuove disposizioni di Vigilanza prudenziale per le banche* e successivi aggiornamenti;

— *Circolare n. 269* per la Circolare della Banca d'Italia n. 269 del 7 maggio 2008 *Guida per l'attività di vigilanza* e successivi aggiornamenti;

— *Circolare n. 285* per la Circolare della Banca d'Italia del 17 dicembre 2013 *Disposizioni di vigilanza per le banche* e successivi aggiornamenti;

— *Provvedimento sui bilanci* per il Provvedimento della Banca d'Italia del 21 gennaio 2014 *Istruzioni per la redazione dei bilanci e dei rendiconti degli Intermediari finanziari ex art. 107 del TUB, degli Istituti di pagamento, degli IMEL, delle SGR e delle SIM;*

— *Regolamento del 25 giugno 2008* per il regolamento recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d'Italia relativi all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

— *intermediario finanziario* per l'intermediario finanziario autorizzato in Italia alla prestazione delle attività di cui all'art. 106, comma 1 e 2, TUB e iscritto nell'albo di cui al medesimo art. 106 TUB;

— *gruppo finanziario* per il gruppo finanziario, previsto dall'art. 109, comma 1, TUB, come definito dal Titolo I, Capitolo 2 delle presenti disposizioni.

3. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano, secondo quanto stabilito nel Capitolo 2 ("Ambito di applicazione"):

— su base individuale: agli intermediari finanziari;

— su base consolidata (2):

---

(2) Sono inclusi nel perimetro di applicazione su base consolidata gli intermediari finanziari, la banche extracomunitarie, le società finanziarie e strumentali partecipate da società appartenenti al gruppo finanziario in misura pari o superiore al 20 per cento, controllate congiuntamente o in base ad accordi con esse.

- ai gruppi finanziari;
- all'intermediario finanziario non appartenente ad un gruppo finanziario né sottoposto a vigilanza consolidata ai sensi del TUB (Titolo III, Capo II) o del TUF e che controlla, congiuntamente ad altri soggetti e in base ad appositi accordi, intermediari finanziari, banche extra-comunitarie, società finanziarie e strumentali partecipate in misura almeno pari al 20 per cento dei diritti di voto o del capitale ("singolo intermediario").

La Banca d'Italia può applicare le presenti disposizioni su base consolidata anche nei confronti di:

- intermediari finanziari, società finanziarie, banche extra-comunitarie, società strumentali non compresi nel gruppo finanziario né sottoposti alla vigilanza consolidata prevista ai sensi del TUB (Titolo III, Capo II) o del TUF, ma controllati dalla persona fisica o giuridica che controlla il gruppo finanziario o l'intermediario finanziario (art. 109, comma 2, TUB);
- società diverse dagli intermediari finanziari, banche extra-comunitarie, società finanziarie e strumentali quando siano controllate da un intermediario finanziario ovvero quando società appartenenti a un gruppo finanziario detengano, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo.

4. Procedimenti amministrativi

I procedimenti amministrativi previsti dal presente Titolo e le Unità organizzative responsabili sono disciplinati dalle presenti disposizioni e dal Provvedimento della Banca d'Italia del 25 agosto 2008 "Regolamento recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d'Italia relativi all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni".

5. Autorizzazione all'utilizzo di sistemi interni di misurazione dei rischi

La Banca d'Italia autorizza l'utilizzo dei sistemi interni predisposti dagli intermediari per il calcolo dei requisiti patrimoniali sui rischi di credito, di controparte, di mercato, operativi, subordinatamente al rispetto dei requisiti organizzativi e quantitativi previsti per ciascuno dei suddetti sistemi, in base alle disposizioni di cui ai rispettivi Capitoli del presente Titolo.

Il provvedimento di autorizzazione ha valenza esclusivamente prudenziale, non implicando, nell'oggetto o nella finalità, una più generale valutazione sul merito delle scelte imprenditoriali, delle quali restano responsabili gli organi aziendali.

TITOLO IV

Capitolo 2

AMBITO DI APPLICAZIONE

TITOLO IV - Capitolo 2

AMBITO DI APPLICAZIONE

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

La disciplina prudenziale prevede la differenziazione degli istituti di vigilanza cui sono sottoposti gli intermediari finanziari a seconda che siano soggetti individuali ovvero appartengano a gruppi finanziari (1).

Gli intermediari finanziari rispettano le regole prudenziali su base individuale in conformità delle disposizioni della Sez. II.

I gruppi finanziari sono soggetti, su base consolidata, alle regole previste nella Sez. III.

---

(1) Ai fini delle disposizioni del presente Titolo, gli intermediari finanziari e i gruppi finanziari tengono conto del valore delle attività e delle passività dei veicoli dai medesimi controllati che non rientrano nel gruppo finanziario, secondo quanto previsto nel Titolo I, Capitolo 2 (Gruppo finanziario).

SEZIONE II

DISCIPLINA PRUDENZIALE SU BASE INDIVIDUALE

1. Intermediari finanziari non appartenenti a un gruppo finanziario

Gli intermediari finanziari non appartenenti a un gruppo finanziario rispettano, su base individuale, le disposizioni riguardanti i seguenti profili prudenziali:

a. fondi propri (cfr. Capitolo 3);

b. requisiti patrimoniali (cfr. Capitolo 4);

c. Rischio di credito – Metodo standardizzato (cfr. Capitolo 5) e – se rilevante – Rischio di credito – Metodo IRB (cfr. Capitolo 6);

d. tecniche di attenuazione del rischio di credito (CRM) (cfr. Capitolo 7);

e. operazioni di cartolarizzazione (cfr. Capitolo 8);

f. rischio di controparte e rischio di aggiustamento della valutazione del credito (cfr. Capitolo 9);

g. rischio operativo (cfr. Capitolo 10);

h. rischio di mercato e rischio di regolamento (cfr. Capitolo 11);

i. grandi esposizioni (cfr. Capitolo 12);

j. informativa al pubblico (cfr. Capitolo 13);

k. processo di controllo prudenziale (cfr. Capitolo 14).

Gli intermediari finanziari sottoposti a vigilanza consolidata da parte di un'autorità di un altro Stato membro dell'UE che siano ricompresi nell'informativa al pubblico dell'impresa madre europea sono esonerati dal rispetto delle medesime disposizioni a livello individuale, se "non significativi" (1).

Per quanto attiene al governo e alla gestione del rischio di liquidità gli intermediari rispettano le disposizioni di cui al Titolo III ("Organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni").

2. Intermediari finanziari appartenenti ad un gruppo finanziario, bancario o di SIM

Gli intermediari finanziari appartenenti ad un gruppo finanziario, bancario o di SIM rispettano, su base individuale, le disposizioni riguardanti i seguenti profili prudenziali:

a. fondi propri (cfr. Capitolo 3);

b. requisiti patrimoniali (cfr. Capitolo 4);

c. rischio di credito – Metodo standardizzato (cfr. Capitolo 5) e – se rilevante – rischio di credito – Metodo IRB (cfr. Capitolo 6);

---

(1) Per intermediari finanziari "non significativi" si intendono intermediari dotati di un attivo totale di bilancio inferiore a 10 miliardi di euro.

d. tecniche di attenuazione del rischio di credito (CRM) (cfr. Capitolo 7);

e. operazioni di cartolarizzazione (cfr. Capitolo 8);

f. rischio di controparte e rischio di aggiustamento della valutazione del credito (cfr. Capitolo 9);

g. rischio operativo (cfr. Capitolo 10);

h. rischio di mercato e rischio di regolamento (cfr. Capitolo 11);

i. grandi esposizioni (cfr. Capitolo 12);

Gli intermediari finanziari esclusi dal consolidamento, ai sensi della Sez. III, rispettano i requisiti stabiliti al par. 1 della presente Sezione.

SEZIONE III

DISCIPLINA PRUDENZIALE SU BASE CONSOLIDATA

1. Capogruppo di gruppi finanziari

Le capogruppo di gruppi finanziari e il "singolo intermediario" (1) rispettano, su base consolidata, le disposizioni riguardanti i seguenti profili prudenziali:

a. fondi propri (cfr. Capitolo 3);

b. requisiti patrimoniali (cfr. Capitolo 4);

c. rischio di credito – Metodo standardizzato (cfr. Capitolo 5) e – se rilevante – rischio di credito – Metodo IRB (cfr. Capitolo 6);

d. tecniche di attenuazione del rischio di credito (CRM) (cfr. Capitolo 7);

e. operazioni di cartolarizzazione (cfr. Capitolo 8);

f. rischio di controparte e rischio di aggiustamento della valutazione del credito (cfr. Capitolo 9);

g. rischio operativo (cfr. Capitolo 10);

h. rischio di mercato e rischio di regolamento (cfr. Capitolo 11);

i. grandi esposizioni (cfr. Capitolo 12);

j. informativa al pubblico (cfr. Capitolo 13);

k. processo di controllo prudenziale (cfr. Capitolo 14).

2. Casi di esonero ed esclusione

Dal consolidamento possono essere escluse le imprese il cui totale di bilancio risulti inferiore al più basso dei due importi di seguito indicati:

- 0,5% per cento del totale di bilancio (comprese le garanzie rilasciate, gli impegni a erogare fondi e i titoli di terzi in deposito) della capogruppo o del singolo intermediario finanziario partecipante;
- 5 milioni di euro.

L'esclusione non è ammessa quando il totale delle partecipazioni nelle società individuate ai due alinea precedenti supera di 5 volte una delle suddette soglie di esonero. Qualora l'esercizio dell'anzidetta facoltà di esclusione comporti l'esonero dall'obbligo di applicare la disciplina prudenziale a livello consolidato, l'intermediario finanziario informa tempestivamente la Banca d'Italia (2) che non trasmetterà le segnalazioni relative alla data in cui le condizioni sopra indicate risultano soddisfatte.

---

(1) Cfr. Cap. 1, Sez. II, par. 3, punto 2, secondo alinea.

(2) Ciò accade quando l'intermediario finanziario possiede esclusivamente partecipazioni (di controllo esclusivo o congiunto) bancarie e finanziarie al di sotto delle soglie indicate nel testo.

La comunicazione va effettuata entro 2 mesi dalla data di riferimento delle rilevazioni che per effetto dell'esonero non vengono prodotte. Tale comunicazione vale anche per i successivi periodi, fino a quando le condizioni di esclusione vengono soddisfatte. Quando una delle soglie dimensionali viene superata, la società deve comunicare entro 2 mesi dalla data di riferimento che invierà le segnalazioni.

Il rispetto delle suddette soglie dimensionali va verificato almeno 2 volte l'anno, con riferimento al 31 dicembre e al 30 giugno. Tale verifica vale anche per le segnalazioni dei grandi rischi su base consolidata riferite, rispettivamente, ai successivi mesi di marzo e settembre.

TITOLO IV

Capitolo 3

FONDI PROPRI

TITOLO IV- Capitolo 3

FONDI PROPRI

SEZIONE I

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi di cui al presente Capitolo:

— *autorizzazione a classificare gli strumenti di capitale come strumenti di capitale primario di classe 1, nei casi previsti dall'art. 26, par. 3 CRR* (termine: 90 giorni) (1);

— *imposizione della deduzione dagli elementi del capitale primario di classe 1 degli strumenti del capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti direttamente, indirettamente o sinteticamente quando tali soggetti detengono con l'intermediario una partecipazione incrociata reciproca che l'autorità competente ritiene sia stata concepita per gonfiare artificialmente i fondi propri dell'intermediario nei casi previsti dall'art. 36, par. 1, lett. g) CRR* (termine: 90 giorni);

— *divieto di non dedurre gli strumenti di fondi propri detenuti di un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione o una società di partecipazione assicurativa in cui l'ente impresa madre, la società di partecipazione finanziaria madre o la società di partecipazione finanziaria mista madre o l'intermediario abbiano investimenti significativi, quando sono soddisfatte le condizioni previste dall'art. 49, par. 1* (termine: 120 giorni);

— *imposizione delle deduzioni degli strumenti di fondi propri emessi da soggetti del settore finanziario inclusi nella vigilanza su base consolidata nei casi previsti dall'art. 49, par. 2 CRR* (termine 90 giorni);

— *imposizione della deduzione dagli elementi aggiuntivi di classe 1 degli strumenti aggiuntivi di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'intermediario direttamente, indirettamente o sinteticamente quando tali soggetti detengono con l'intermediario una partecipazione incrociata reciproca che l'autorità competente ritiene sia stata concepita per gonfiare artificialmente i fondi propri dell'intermediario nei casi previsti dall'art. 56, par. 1, lett. b) CRR* (termine 90 giorni);

— *imposizione della deduzione dagli elementi di classe 2 degli strumenti di classe 2 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'intermediario finanziario direttamente, indirettamente o sinteticamente quando tali soggetti detengono con l'intermediario una partecipazione incrociata reciproca che l'autorità competente ritiene sia stata concepita per gonfiare artificialmente i fondi propri dell'intermediario nei casi previsti dall'art. art. 66, par. 1, lett. b) CRR* (termine: 90 giorni);

— *autorizzazione a qualificare come strumenti del capitale primario di classe 1, strumenti aggiuntivi di classe 1 o strumenti di classe 2, gli strumenti di capitale per i quali è lasciata*

(1) Nei casi in cui gli strumenti di capitale siano azioni che non godono di alcun privilegio (cc.dd. azioni ordinarie), la classificazione come strumenti di capitale primario di classe 1 si intende ammessa se non è attivato il procedimento di divieto, previsto dal Titolo V, Capo 2, Sez. II, par. 1 della presente Circolare.

all'esclusiva discrezionalità dell'intermediario la decisione di pagare le distribuzioni in una forma diversa dai contanti o da uno strumento di fondi propri nei casi previsti dall'art. 73, par. 1 CRR (termine: 90 giorni);

— *autorizzazione alla riduzione, rimborso o riacquisto di strumenti del capitale primario di classe 1 emessi dall'intermediario nei casi previsti dagli artt. 77, par. 1, lett. a), e 78 CRR* (termine: 90 giorni);

— *autorizzazione ad esercitare la call, effettuare il rimborso, il ripagamento o il riacquisto degli strumenti aggiuntivi di classe 1 o degli strumenti di classe 2, a seconda dei casi, prima della loro scadenza contrattuale nei casi di cui agli artt. 77, par. 1, lett. b), e 78 CRR* (termine: 90 giorni);

— *autorizzazione a rimborsare gli strumenti aggiuntivi di classe 1 o gli strumenti di classe 2 prima di cinque anni dalla data di emissione nei casi previsti dall'art. 78, par. 4 CRR* (termine: 90 giorni);

— *autorizzazione a derogare le disposizioni in materia di deduzione degli strumenti di capitale o dei prestiti subordinati – che si qualificano come strumenti del capitale primario di classe 1, strumenti aggiuntivi di classe 1 o strumenti di classe 2 – detenuti temporaneamente in un soggetto del settore finanziario ai fini di un'operazione di assistenza finanziaria destinata alla riorganizzazione e al salvataggio del soggetto nei casi previsti dall'art. 79, par. 1 CRR* (termine: 90 giorni).

SEZIONE II

DISCIPLINA APPLICABILE

1. Disposizioni generali

Gli intermediari finanziari applicano le norme di seguito richiamate, salvo quando diversamente specificato nelle presenti disposizioni:

— CRR, in particolare la Parte Due:

  o Titolo I, Capo 1 relativo al Capitale di classe 1; Capo 2, relativo al capitale primario di classe 1; Capo 3 relativo al capitale aggiuntivo di classe 1; Capo 4 relativo agli elementi di classe 2; Capo 5, sulla definizione di fondi propri; Capo 6, sui requisiti generali;
  o Titolo II, su partecipazioni di minoranza e strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e strumenti di capitale di classe 2 emessi da filiazioni;

— regolamenti della Commissione europea recanti le norme tecniche di regolamentazione per:

  o specificare il significato di “prevedibile” nell’individuazione degli oneri e dei dividendi prevedibili da dedurre dagli utili di periodo o di fine esercizio (art. 26, par. 4 CRR);
  o specificare: a) le forme e la natura del finanziamento indiretto degli strumenti di fondi propri; b) se e quando le distribuzioni multiple graverebbero in modo sproporzionato sui fondi propri; c) il significato di “distribuzioni preferenziali” (art. 28, par. 5 CRR);
  o specificare – in materia di strumenti di capitale emessi da società mutue e cooperative, enti di risparmio ed enti analoghi – la natura delle limitazioni al rimborso che si rendono necessarie quando la normativa nazionale applicabile vieta alla banca di rimborsare gli strumenti patrimoniali (art. 29, par. 6 CRR);
  o specificare il concetto di “*gain on sale*” (art. 32, par. 2 CRR);
  o precisare cosa costituisce stretta corrispondenza tra il valore delle obbligazioni e il valore delle attività della banca (art. 33, par. 4 CRR);
  o specificare l’applicazione delle deduzioni previste dall’art. 36, par. 1, lettere (a), (c), (e), (f), (h), (i) e (l), dall’art. 56, par. 1, lettere (a), (c), (d) e (f) e dall’art. 66, par. 1, lettere (a), (c) e (d) CRR (art. 36, par. 2 CRR);
  o specificare i tipi di strumenti di capitale degli enti finanziari e delle imprese di assicurazione e di riassicurazione di Stati extracomunitari e delle imprese escluse dall'ambito di applicazione della direttiva 2009/138/CE conformemente all'art. 4 di tale direttiva che devono essere dedotti dai seguenti elementi dei fondi propri: a) elementi del capitale primario di classe 1; b) elementi aggiuntivi di classe 1; c) elementi di classe 2 (art. 36, par. 3 CRR);
  o specificare le condizioni di applicazione dei metodi di calcolo elencati nell'allegato I, parte II, della direttiva 2002/87/CE ai fini delle alternative alla deduzione di cui all’art. 49, par. 1 CRR (art. 49, par. 6 CRR);
  o specificare, in materia di strumenti aggiuntivi di classe 1: (a) la forma e la natura degli incentivi al rimborso; (b) la natura di un’eventuale rivalutazione del valore nominale di uno strumento aggiuntivo di classe 1, a seguito di svalutazione (*write down*) del valore nominale a titolo temporaneo; (c) le procedure e le scadenze per le

seguenti azioni: i) accertamento di un evento attivatore (*trigger event*); ii) rivalutazione del valore nominale di uno strumento aggiuntivo di classe 1, a seguito di svalutazione del valore nominale a titolo temporaneo; (d) le caratteristiche degli strumenti che potrebbero ostacolare la ricapitalizzazione della banca; (e) l'uso di società veicolo per l'emissione indiretta di strumenti di fondi propri (art. 52, par. 2 CRR);

- specificare – in materia di distribuzioni su strumenti di fondi propri – le condizioni in base alle quali gli indici sono ritenuti ammissibili come indici generali ai sensi dell'art. 73, par. 4 (art. 73, par. 7 CRR);
- specificare, in materia di detenzione da parte delle banche di indici di strumenti di capitale: (a) quando una stima utilizzata in alternativa al calcolo dell'esposizione sottostante di cui all'art. 76, par. 2 CRR sia sufficientemente prudente; (b) il significato di "oneroso sotto il profilo operativo" ai fini del comma 3 del medesimo articolo (art. 76, par. 4 CRR);
- specificare, in materia di autorizzazione a ridurre i fondi propri: (a) il significato di "sostenibile per la capacità di reddito della banca" contenuta nell'art. 78, par. 1, lett. a) CRR; (b) la base appropriata in forza della quale limitare il rimborso di cui al par. 3 del medesimo articolo; (c) il procedimento e i dati da fornire affinché una banca possa chiedere all'autorità competente l'autorizzazione a svolgere le funzioni di cui all'art. 77 CRR, incluso il procedimento da applicare in caso di rimborso di azioni distribuite ai membri di società cooperative, nonché i termini dei citati procedimenti (art. 77, par. 5 CRR);
- specificare, in materia di deroga temporanea alla deduzione dai fondi propri, il concetto di "su base temporanea" e le condizioni in base alle quali un'autorità competente può ritenere che le detenzioni temporanee menzionate siano ai fini di un'operazione di assistenza finanziaria destinata alla riorganizzazione e al salvataggio di un soggetto rilevante (art. 79, par. 2 CRR);
- specificare, in materia di emissione di strumenti di capitale attraverso società veicolo, i tipi di attività che possono riguardare l'operatività delle società veicolo e i concetti di investimento "minimo" e "non significativo" di cui all'art. 83, par. 1, primo comma CRR (art. 83, par. 2 CRR);
- specificare, in materia di trattamento prudenziale degli interessi di minoranza, il calcolo di sub-consolidamento necessario ai sensi degli artt. 84, par. 2, 85 e 87 CRR (art. 84, par. 4 CRR).

SEZIONE III

DISPOSIZIONI SPECIFICHE

1. Capitale primario di classe 1

1.1 Individuazione degli intermediari che si qualificano come cooperative ai sensi dell'art. 27, par. 1 CRR

Sono qualificate come cooperative ai sensi dell'art. 27, par. 1 CRR, i seguenti soggetti:

a. gli intermediari finanziari che abbiano la forma di società cooperativa ai sensi dell'art. 2511 del codice civile;

b. i confidi.

Non si applica l'art. 27, par. 1, lett. a), punto v) del CRR.

1.2 Computabilità degli utili di periodo o di fine esercizio nel capitale primario di classe 1

Ai sensi dell'art. 26, par. 2 CRR gli intermediari possono computare nel capitale primario di classe 1 gli utili di periodo o gli utili di fine esercizio per i quali non è stata ancora adottata la delibera formale di conferma del risultato finale di esercizio a condizione che siano rispettati i requisiti previsti dalla citata disposizione comunitaria e dalle norme tecniche di regolamentazione previste dall'art. 26, par. 4 CRR.

1.3 Computabilità nel capitale primario di classe 1 dei versamenti a fondo perduto o in conto capitale

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 26, par. 1, lett. a) e 28 CRR, relativi alla disciplina degli strumenti di capitale computabili nel capitale primario di classe 1, si precisa che i versamenti a fondo perduto (o in conto capitale) possono essere computati nel capitale primario di classe 1 solo se sono rispettati i requisiti di cui ai citati articoli del CRR e sia espressamente previsto che la restituzione di tali versamenti è ammessa esclusivamente in caso di liquidazione della società e nei limiti dell'eventuale residuo attivo, in concorrenza con i titoli rappresentativi della partecipazione al capitale computabile nel capitale primario di classe 1.

2. Elementi e strumenti aggiuntivi di classe 1

Gli intermediari finanziari che non raccolgono risparmio tra il pubblico non applicano le disposizioni di cui alla Parte 2, Titolo I, Capo 3 del CRR, nonché i relativi regolamenti della Commissione europea recanti le norme tecniche di regolamentazione.

3. Rimborso o riacquisto di strumenti di capitale computabili nei fondi propri

Ferma restando l'applicazione degli artt. 77 e 78 CRR in materia di rimborso o riacquisto di strumenti di capitale computabili nei fondi propri, si precisa quanto segue.

Nel caso di operazioni di riacquisto di strumenti di capitale, l'intermediario valuta attentamente i rischi legali e reputazionali che possono derivarne, specie quando coinvolgano clienti non professionali (cfr. art. 6, co. 2-*quinquies* e 2-*sexies* TUF), e assicura il pieno rispetto degli obblighi previsti dall'ordinamento in materia di trasparenza, correttezza dei comportamenti (art. 6, co. 2 TUF) e gestione dei conflitti di interesse (art. 6, co. 2-bis, lett. l TUF).

L'intermediario dispone di presidi organizzativi in grado di garantire il rispetto delle disposizioni (codice civile, TUF, ecc.) in materia di acquisto di strumenti di propria emissione.

4. Trattamento delle partecipazioni assicurative

Gli intermediari finanziari possono applicare il trattamento prudenziale previsto dall'art. 49, par. 4 CRR agli strumenti di fondi propri detenuti emessi da un'impresa di assicurazione, di riassicurazione o una società di partecipazione assicurativa nella quale gli intermediari o le capogruppo hanno un investimento significativo, purché siano soddisfatte le condizioni previste dall'art. 49, par. 1 CRR.

5. Cessione in blocco di immobili ad uso prevalentemente funzionale

Gli utili derivanti da operazioni di cessione in blocco di immobili ad uso prevalentemente funzionale, nell'ambito delle quali l'intermediario cedente riprenda in locazione (1) l'immobile ceduto, possono ritenersi computabili nel capitale primario di classe 1, ai sensi dell'art. 26, par. 1, lett. c) CRR se risultano stabili e nella piena disponibilità dell'intermediario cedente (2) e se sono effettivamente in grado di coprire i rischi e assorbire le prime perdite dell'intermediario immediatamente e senza limiti o restrizioni (cfr. art. 26, par. 1, secondo comma CRR).

La sussistenza dei requisiti in parola deve essere verificata in particolare nei casi in cui tali elementi siano generati attraverso operazioni che, analizzate nel loro complesso, possano pregiudicare il carattere della stabilità e della piena disponibilità per l'intermediario dell'elemento patrimoniale.

A tali fini sono considerati anche gli effetti di eventuali altri contratti collegati all'operazione o altri rapporti obbligatori tra l'intermediario cedente e il cessionario (ad esempio: erogazione di finanziamenti per l'acquisto degli immobili; clausole, incluse le opzioni *call* e i diritti di prelazione, che consentano all'intermediario di riacquistare, in tutto o in parte, gli immobili ceduti; altre operazioni, quali cartolarizzazione di finanziamenti attraverso ABS o utilizzo di veicoli di investimento come gli OICR).

Da un punto di vista prudenziale, tali operazioni sono trattate come segue:

---

(1) E' assimilato alla locazione ogni altro schema negoziale o diritto reale che produca comunque l'effetto di ricondurre l'immobile ceduto nella disponibilità dell'intermediario.

(2) Sotto il profilo contabile, è consentito rilevare in bilancio la plusvalenza da cessione d'immobili qualora siano rispettate tutte le condizioni – previste dai principi contabili internazionali IAS/IFRS – che devono verificarsi affinché si abbia una *true sale* degli immobili. A tal fine rilevano i test di *derecognition* e di consolidamento che gli intermediari/gruppi cedenti sono tenuti ad effettuare e che sono sottoposti al vaglio dei revisori contabili. In tale ambito, fra l'altro, la *governance* dei soggetti cessionari, e di conseguenza l'individuazione di chi controlla gli immobili ceduti, è un profilo rilevante per stabilire se si è in presenza di una *true sale*. Inoltre, la Banca d'Italia può, caso per caso, in base ai poteri ad essa attribuiti in materia di gruppo finanziario e di vigilanza consolidata: a) individuare una composizione del gruppo diversa da quella comunicata, verificando in particolare se esistano situazioni di controllo ai sensi dell'art. 23 TUB; b) richiedere l'assoggettamento a consolidamento integrale o proporzionale di società bancarie o finanziarie quando a suo giudizio si configurino situazioni di più ampia integrazione con il soggetto partecipante.

1. l'utile riveniente dall'operazione può essere computato nel limite della quota finanziata, in modo diretto o indiretto, da soggetti terzi rispetto all'intermediario cedente. Tale quota può essere determinata in misura pari al rapporto tra: a) l'ammontare del capitale e del debito del cessionario detenuto da soggetti terzi rispetto all'intermediario o al gruppo finanziario cedente; b) il totale del capitale e del debito del cessionario (3). Nell'ammontare del capitale e del debito sono incluse eventuali posizioni in bilancio e "fuori bilancio" verso la cartolarizzazione dei crediti concessi, direttamente o indirettamente, in favore del cessionario (4) (5);
2. l'ammontare dell'utile, così determinato, può essere computato nel capitale primario di classe 1 nel caso sia stabile, per l'assenza, ad esempio, di opzioni call, diritti di prelazione (6) o clausole simili che consentano all'intermediario cedente di riacquistare (in tutto o in parte) gli immobili ceduti.

Ferma restando l'applicazione di quanto previsto al punto 1), sono ammesse clausole contrattuali, diverse dalle opzioni *call*, che consentano al cedente o al detentore di riacquistare in qualunque momento, su iniziativa del cessionario o del detentore, gli immobili, i titoli ABS o le quote di OICR, entro il limite globale del 10% del valore complessivo degli immobili ceduti. Tale limite globale può essere superato soltanto ove il cessionario sia tenuto a vendere gli immobili a causa di situazioni eccezionali, non prevedibili al momento della cessione iniziale, tali da minare il suo equilibrio finanziario o determinare il mancato rispetto di previsioni legislative o di vigilanza (7).

5.1 Comunicazioni alla Banca d'Italia

La decisione di cedere una quota rilevante (8) del patrimonio immobiliare ad uso funzionale con successiva riconduzione nella disponibilità del cedente deve essere attentamente valutata dagli organi di vertice dell'intermediario o della capogruppo e preventivamente portata a conoscenza della Banca d'Italia.

A tal fine, gli intermediari finanziari e le società capogruppo trasmettono alla Banca d'Italia una relazione predisposta dall'organo con funzione di gestione e approvata dall'organo con funzione di supervisione strategica, sentito l'organo con funzione di controllo, nella quale: si fornisce una sintetica descrizione dell'operazione e delle relative finalità; si produce una stima dei relativi impatti economici, patrimoniali e sugli istituti prudenziali; si valutano gli altri rischi di natura operativa con indicazione delle modalità con cui si intende presidiarli. Se del caso, nella relazione gli organi di vertice attestano l'insussistenza di circostanze che comportano il disconoscimento delle operazioni a fini prudenziali, sulla base dei criteri sopra indicati.

---

(3) Ad esempio, se la plusvalenza realizzata è pari a 100 e l'intermediario cedente ha finanziato per il 20 per cento il soggetto cessionario, l'utile da cessione astrattamente "computabile" è pari a 80. La sua concreta computabilità dipende dal rispetto dei requisiti di permanenza di cui al successivo punto 2.

(4) Tali posizioni includono gli impegni di acquisto dei titoli della cartolarizzazione, delle quote di OICR o degli immobili e ogni altra forma di supporto, direttamente o indirettamente, fornita all'operazione; tra queste rientrano, ad esempio, le garanzie rilasciate per il buon esito dei crediti per canoni di locazione.

(5) In coerenza con il trattamento previsto ai fini dei fondi propri, gli immobili ceduti sono inclusi tra le attività di rischio ponderate ai fini del calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito e tra gli immobili detenuti ai fini del margine disponibile, nella misura della quota non finanziata da soggetti terzi rispetto all'intermediario o al gruppo finanziario cedente.

(6) Sono fatti salvi i diritti di prelazione derivanti da disposizioni di legge non derogabili dalle parti; l'esistenza di tali diritti non comporta quindi, di per sé sola, l'applicazione della presente disciplina.

(7) Si fa riferimento, ad esempio, al divieto per i fondi immobiliari di indebitarsi per un importo superiore al 60% dell'attivo.

(8) Assumono rilievo le operazioni, anche frazionate in un arco temporale di 12 mesi, che comportano la dismissione di una quota pari o superiore al 5% del proprio patrimonio immobiliare ad uso funzionale.

6. Avviamento fiscalmente deducibile

Lo IAS 12 *Income taxes* (par. 21) non consente – come regola generale – di rilevare la fiscalità differita passiva a fronte dell'avviamento pagato in un'operazione di aggregazione aziendale (*business combination*) quando l'avviamento stesso non sia fiscalmente deducibile.

Nei casi invece in cui l'avviamento sia fiscalmente deducibile, lo IAS 12 stabilisce (par. 21B) l'obbligo di rilevare la fiscalità differita passiva che emerge a seguito del graduale ammortamento fiscale dell'avviamento stesso.

In tali casi si fa presente che, a fini prudenziali, l'avviamento va dedotto dal capitale primario di classe 1 al netto della corrispondente fiscalità differita passiva.

7. Affrancamenti multipli di un medesimo avviamento

Con riferimento all'applicazione dell'art. 39, par. 2 CRR, si precisa che, nel caso di rilevazione, all'interno di un medesimo intermediario, di più DTA (9) connesse con affrancamenti multipli di un medesimo avviamento, il riconoscimento nel capitale primario di classe 1 dei benefici connessi con gli affrancamenti successivi a quello iniziale di un medesimo avviamento – operati nell'ambito di un medesimo gruppo a livello consolidato o di un medesimo intermediario a livello individuale – si ha solo quando le connesse DTA si tramutano in fiscalità corrente.

A tal fine, la quota di DTA determinata da un singolo intermediario oppure da un medesimo gruppo su di un medesimo avviamento andrà dedotta dal capitale primario di classe 1 limitatamente alla parte riferibile alle DTA successive a quella iniziale (10).

(9) Il decreto legge n. 225 del 29 dicembre 2010, convertito nella legge 26 febbraio 2011, n. 10, ha introdotto un particolare trattamento tributario per le attività per imposte anticipate (*Deferred Tax Assets* – DTA) relative alle svalutazioni dei crediti, all'avviamento e alle altre attività immateriali.

(10) A titolo di esempio, si ipotizzi che nell'anno T l'intermediario X abbia DTA riferibili ad avviamento per 100 e che nello stesso anno ponga in essere un'operazione che dia luogo a DTA da affrancamento riferibili a un medesimo avviamento per un ulteriore importo pari a 50. Si supponga, altresì, che queste ultime DTA diminuiscano solo per effetto del "rigiro" in conto economico di un importo pari a 5 in ciascuno dei successivi 10 anni. In tale situazione, l'intermediario X rileverebbe tra gli elementi negativi del capitale primario di classe 1 il 31 dicembre dell'anno T un importo pari a 50, il 31 dicembre dell'anno T+1 un importo pari a 45 e così via.

TITOLO IV

Capitolo 4

REQUISITI PATRIMONIALI

TITOLO IV- Capitolo 4

REQUISITI PATRIMONIALI

SEZIONE I

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi di cui al presente capitolo:

— *autorizzazione a modificare le modalità di calcolo del floor nei casi di cui all'art. 500, par. 2, CRR* (termine: 90 giorni).

SEZIONE II

DISCIPLINA APPLICABILE

Gli intermediari finanziari applicano il CRR, Parte Tre, Titolo I, Capo 1 relativo al livello di fondi propri richiesto, Sezione 1 relativa ai requisiti di fondi propri per gli enti, salvo quando diversamente specificato nelle presenti disposizioni.

SEZIONE III

DISPOSIZIONI SPECIFICHE

1. Requisiti patrimoniali

In deroga a quanto previsto dall'art. 92(1) CRR, gli intermediari finanziari che non raccolgono risparmio presso il pubblico assicurano il costante rispetto dei seguenti requisiti di fondi propri:

a) un coefficiente di capitale primario di classe 1 del 4,5%;

b) un coefficiente di capitale totale del 6% (1).

Fermo restando quanto previsto sub a), gli intermediari che non raccolgono risparmio presso il pubblico soddisfano il coefficiente di capitale totale tramite strumenti di capitale primario di classe 1 o strumenti di classe 2.

Agli intermediari finanziari non si applica quanto previsto dagli articoli 93, parr. da 2 a 6 CRR.

Non sono tenuti al rispetto dei requisiti in materia di rischi di mercato gli intermediari il cui portafoglio di negoziazione rispetti le condizioni previste dall'art. 94 CRR.

2. Floor

Gli intermediari finanziari autorizzati all'utilizzo dei modelli interni di tipo IRB o AMA sono soggetti a floor, ai sensi dell'art. 500 CRR.

3. Perimetro e metodi di consolidamento

Gli elementi di consolidamento dell'attivo e del passivo vanno calcolati in base ai metodi di consolidamento previsti dalla normativa sul bilancio (2).

Si applicano i metodi di consolidamento di seguito indicati:

a. il metodo di consolidamento integrale, alle società appartenenti al gruppo finanziario;

b. il metodo di consolidamento proporzionale, agli intermediari finanziari, alle banche extracomunitarie, società finanziarie e strumentali partecipate dal gruppo finanziario o dal singolo intermediario in misura pari o superiore al 20 per cento, quando siano controllate dal gruppo finanziario o dal singolo intermediario congiuntamente con altri soggetti e in base ad accordi con essi e che non siano sottoposte a vigilanza consolidata ai sensi del TUB (Titolo III, Capo II,) o del TUF;

c. il metodo del patrimonio netto:

---

(1) In deroga a quanto previsto dall'art. 92(4) lett. b) CRR, ai soli fini del calcolo del coefficiente di capitale totale, gli intermediari finanziari che non raccolgono risparmio presso il pubblico moltiplicano i requisiti in materia di fondi propri di cui alle lettere da b) a e) del paragrafo 3 del medesimo articolo per 16,67 anziché 12,5.

(2) Cfr. Istruzioni per la redazione dei bilanci e dei rendiconti degli Intermediari finanziari ex art. 107 del TUB, degli Istituti di pagamento, degli IMEL, delle SGR e delle SIM .

- agli altri intermediari finanziari e alle altre banche extra-comunitarie e società finanziarie partecipate dal gruppo finanziario o dal singolo intermediario finanziario (3) in misura pari o superiore al 20 per cento o comunque sottoposte a influenza notevole;
- alle imprese, diverse dagli intermediari finanziari, dalle banche extra-comunitarie e società finanziarie e dalle società strumentali, controllate dal gruppo finanziario (o dal singolo intermediario finanziario) in modo esclusivo o congiunto oppure sottoposte ad influenza notevole.

Qualora con riferimento agli intermediari finanziari, alle banche extra-comunitarie, alle società finanziarie partecipati dal gruppo finanziario o dall'intermediario che non siano sottoposti a vigilanza consolidata ai sensi del TUB (Titolo III, Capo II) o del TUF si configurino, a giudizio della Banca d'Italia, situazioni di più ampia integrazione con il soggetto partecipante, può essere richiesto l'assoggettamento di tali enti al metodo di consolidamento proporzionale o integrale.

I casi di esclusione e di esonero dal consolidamento sono previsti dal Capitolo 2 ("Ambito di applicazione"), Sez. III, par. 2.

4. Norme organizzative

Gli organi aziendali, ciascuno per quanto di propria competenza, sono responsabili per la correttezza dei dati segnalati alla Banca d'Italia.

Per assicurare la necessaria coerenza dei dati segnalati con le risultanze della contabilità aziendale, gli intermediari finanziari e i gruppi finanziari devono essere dotati di un'adeguata organizzazione amministrativa e contabile e di idonee procedure di controllo che prevedano anche un'adeguata informativa agli organi aziendali, secondo le rispettive competenze.

Gli intermediari e le capogruppo inviano le segnalazioni secondo le modalità e gli schemi di segnalazione stabiliti dalla Banca d'Italia.

(3) Sempre che il singolo intermediario detenga anche partecipazioni pari o superiori al 20% sottoposte a controllo congiunto.

TITOLO IV

Capitolo 5

RISCHIO DI CREDITO - METODO STANDARDIZZATO

TITOLO IV- Capitolo 5

RISCHIO DI CREDITO – METODO STANDARDIZZATO

SEZIONE I

DISCIPLINA APPLICABILE

Gli intermediari finanziari applicano le norme di seguito indicate, salvo quando diversamente specificato nelle presenti disposizioni:

— CRR, in particolare Parte Tre, Titolo II “Requisiti patrimoniali per il rischio di credito”, Capo 1 “Principi generali” e Capo 2 “Metodo standardizzato”;

— regolamenti della Commissione europea recanti le norme tecniche di regolamentazione e di attuazione per specificare:

  - o il calcolo delle rettifiche di valore sui crediti generiche e delle rettifiche di valore su crediti specifiche (art. 110, par. 4 CRR);
  - o i criteri rigorosi per la determinazione del credito ipotecario dell’immobile (art. 124, par. 4, lett. a) CRR);
  - o le condizioni di cui le autorità competenti tengono conto nel determinare fattori di ponderazione del rischio più elevati, in particolare l’esistenza di “considerazioni relative alla stabilità finanziaria” (art. 124, par. 4, lett. b) CRR);
  - o le classi di merito di credito alle quali corrispondono le pertinenti valutazioni del merito di credito delle ECAI (attribuzione della classe del merito di credito - *mapping*) (art. 136, par. 1 CRR);
  - o i fattori quantitativi di cui alle lett. a) e b) dell’art. 136, par. 2 e il parametro di riferimento di cui alla lett. c) dell’art. 136, par. 2 CRR (art. 136, par. 3 CRR).

SEZIONE II

DISPOSIZIONI SPECIFICHE

1. Esposizioni infra-gruppo

Ai sensi dell'art. 113, par. 6 CRR alle esposizioni di un intermediario verso società del medesimo gruppo finanziario di appartenenza aventi sede in Italia (1) si applica il fattore di ponderazione pari allo 0%.

2. Obbligazioni garantite

Ai sensi degli artt. 129 e 496 CRR, le obbligazioni emesse da banche italiane in conformità degli artt. 7-*bis* e 7-*ter* della legge 30 aprile 1999, n. 130, e relative disposizioni di attuazione (2), sono ammesse al trattamento preferenziale di cui ai parr. 4 e 5 del richiamato art. 129 CRR.

3. Metodo standardizzato - Crediti commerciali acquistati

Ai fini delle presenti disposizioni, i crediti commerciali includono quelli acquistati da terzi mediante operazioni di factoring oppure di sconto effettuate "*pro soluto*" o "*pro solvendo*". Sono invece esclusi gli anticipi su fatture "salvo buon fine".

I crediti commerciali acquistati non rappresentano una classe di attività a sé stante.

Il valore delle esposizioni ponderate per il rischio è determinato partendo dal valore di bilancio di ciascuna attività di rischio secondo le regole previste dal CRR. Ai fini dell'intestazione delle esposizioni si tiene conto della trilateralità che caratterizza il rapporto di cessione dei crediti. Pertanto:

a. nel caso di operazioni "*pro solvendo*" oppure di operazioni "*pro soluto*" che non abbiano superato il test per la "*derecognition*" previsto dallo IAS 39, le relative esposizioni vanno imputate in capo al cedente e trattate relativamente al rischio di credito secondo le regole applicabili al portafoglio di pertinenza di quest'ultimo;

b. nel caso di operazioni "pro soluto" che abbiano superato il test per la "*derecognition*" previsto dallo IAS 39 ("pro soluto effettivo"), le relative esposizioni vanno imputate in capo ai debitori ceduti e trattate relativamente al rischio di credito secondo le regole applicabili ai portafogli di pertinenza di questi ultimi.

Con riferimento al caso sub a), le esposizioni possono essere alternativamente intestate al debitore ceduto qualora siano soddisfatti i requisiti operativi di seguito indicati, volti ad assicurare che il recupero delle esposizioni creditizie dipenda dai pagamenti effettuati dai debitori ceduti piuttosto che dalla solvibilità dei cedenti.

Rimane fermo che alle operazioni di factoring o di sconto che prevedono clausole contrattuali che danno origine a un meccanismo di "*tranching*" gli intermediari devono applicare il trattamento prudenziale previsto per le posizioni verso la cartolarizzazione.

---

(1) L'accertamento del ricorrere dei suddetti requisiti si intende effettuato nell'ambito del procedimento di iscrizione nell'albo dei gruppi finanziari.

(2) Cfr. Parte Terza, Capitolo 3, Circ. n. 285.

3.1 Requisiti operativi

a) Certezza giuridica

Gli intermediari finanziari verificano che la struttura delle operazioni creditizie poste in essere assicuri in tutte le prevedibili circostanze il mantenimento della proprietà e del controllo effettivi su tutti gli introiti rivenienti dai crediti commerciali. Essi dispongono di procedure volte a garantire che il diritto sui crediti e sui pagamenti ricevuti sia protetto nel caso di situazioni di fallimento del cedente o della "società gestore" (*servicer*) (3), oppure di controversie legali che possano ostacolare significativamente la capacità degli intermediari di riscuotere o cedere i crediti commerciali o di conservare il controllo sui connessi pagamenti. Gli intermediari – fermo restando quanto previsto al successivo punto b) – valutano attentamente il rischio di revocatoria prestando particolare attenzione ai rischio di default dei cedenti. Qualora il debitore effettui i pagamenti direttamente al cedente o ad un *servicer*, gli intermediari si assicurano che gli incassi siano loro retrocessi per intero e conformemente alle condizioni contrattuali. I contratti devono prevedere che la retrocessione all'intermediario delle somme incassate avvenga entro un contenuto periodo di tempo.

b) Efficacia dei sistemi di controllo

L'intermediario finanziario controlla la qualità dei crediti commerciali acquistati, la situazione finanziaria del cedente e quella del *servicer*, ove presente. In particolare, l'intermediario:

i. valuta il grado di correlazione fra la qualità dei crediti commerciali acquistati e la situazione finanziaria del cedente e del *servicer* e definisce strategie e procedure interne a protezione di eventuali eventi negativi, inclusa l'attribuzione di un rating interno a ciascun cedente e *servicer*;
ii. dispone di politiche e procedure chiare ed efficaci per selezionare i cedenti e i *servicer*. I contratti prevedono che l'intermediario sia abilitato ad effettuare, direttamente o per il tramite di una società di revisione, periodiche verifiche dei cedenti e dei *servicer* volte a riscontrare l'accuratezza delle loro segnalazioni, a individuare eventuali carenze operative o frodi e ad accertare la qualità delle politiche di credito dei cedenti e delle strategie e delle procedure di incasso dei *servicer*. I risultati di tali verifiche sono documentati;
iii. valuta le caratteristiche dei portafogli di crediti commerciali acquistati, quali gli anticipi superiori al valore nominale dei crediti stessi, le evidenze storiche tenute dal cedente con riferimento ai ritardi di pagamento, ai crediti anomali e alle relative rettifiche di valore, le condizioni di pagamento e gli eventuali conti di contropartita (4);
iv. qualora i crediti commerciali siano gestiti per *pool*, si dota di efficaci politiche e procedure per controllare il grado di concentrazione delle esposizioni verso singoli debitori (o gruppo di debitori connessi) all'interno di ciascun *pool* e tra *pool* differenti;
v. si assicura di ricevere dal *servicer* segnalazioni tempestive e sufficientemente dettagliate sulla struttura per scadenze e sul grado di diluizione dei crediti

(3) Per "società gestore" si intende un'entità che gestisce su base giornaliera un portafoglio di crediti acquistati.

(4) Si ha un conto di contropartita quando un cliente opera con la medesima impresa in transazioni di acquisto e di vendita. In tali casi, i debiti potrebbero essere regolati mediante pagamenti in natura, invece che per contanti e le fatture di segno opposto potrebbero formare oggetto di compensazione.

commerciali (5), al fine di accertare la conformità dei crediti stessi con i criteri di idoneità e le politiche di finanziamento da essa stabiliti per tale operatività. Inoltre, prevede efficaci strumenti per controllare e confermare i termini di vendita e il grado di diluizione.

Qualora le cessioni siano regolarmente notificate ai debitori ceduti e l'intermediario proceda in proprio all'incasso dei crediti, gli anzidetti controlli potranno essere condotti su un campione di cedenti definito sulla base di procedure formalizzate. Ove invece le cessioni non siano portate a conoscenza dei debitori ceduti e l'attività d'incasso sia delegata ai cedenti o ad un *servicer*, tali controlli andranno condotti presso ciascun cedente o *servicer* in modo sistematico e con periodicità prestabilita.

c) Efficacia dei sistemi per la risoluzione di situazioni problematiche

L'intermediario dispone di sistemi e procedure che consentono di accertare precocemente il deterioramento della situazione finanziaria dei cedenti e della qualità dei crediti commerciali acquistati, nonché di gestire in modo adeguato i problemi che emergono. In particolare, l'intermediario dispone di sistemi informativi adeguati e di strategie e di procedure chiare ed efficaci per controllare il rispetto delle clausole contrattuali, la gestione dei crediti anomali, l'avvio di azioni di recupero.

d) Efficacia dei sistemi per controllare le garanzie reali, la disponibilità di credito e gli incassi

L'intermediario specifica in formali documenti interni tutti gli aspetti sostanziali dei programmi di acquisto di crediti commerciali, fra cui i tassi delle anticipazioni, le garanzie reali ammissibili, la documentazione prescritta, i limiti di concentrazione, il trattamento degli incassi (6). Tali elementi sono definiti tenendo conto di tutti i fattori rilevanti, ivi inclusi la situazione finanziaria dei cedenti e dei *servicer*, i rischi di concentrazione, l'evoluzione della qualità dei crediti commerciali acquistati e della clientela dei cedenti. I sistemi interni assicurano che i fondi sono erogati soltanto contro consegna delle garanzie e della documentazione prescritte.

e) Conformità con le politiche e le procedure interne dell'intermediario

L'intermediario dispone di un efficace processo interno volto a verificare la conformità dell'operatività in crediti commerciali con le anzidette strategie e procedure interne. Il processo interno prevede regolari revisioni delle principali fasi del programma di acquisto di crediti commerciali nonché verifiche finalizzate ad evitare l'insorgere di possibili conflitti di interesse tra le funzioni coinvolte nel programma.

4. Esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate

Per la definizione di "*default*" di un debitore, gli intermediari finanziari applicano quanto previsto dall'art. 178 CRR (7).

---

(5) Per rischio di diluizione si intende la possibilità che le somme dovute dal debitore si riducano per effetto di compensazioni o abbuoni derivanti da resi, controversie in materia di qualità del prodotto, sconti promozionali o di altro tipo.

(6) Ad esempio, nel caso in cui l'incasso sia affidato al cedente, sono concordate con quest'ultimo modalità di gestione degli incassi volte a rafforzare le tutele per il cessionario (ad esempio, canalizzazione degli incassi su conti vincolati a favore del cessionario medesimo; accesso on-line ai conti medesimi).

(7) Di conseguenza, ai fini della determinazione delle esposizioni in *default* gli intermediari fanno riferimento alla complessiva esposizione verso un debitore (c.d. "approccio per singolo debitore"), con possibilità per le sole esposizioni al dettaglio (*retail*) di fare riferimento alle singole linee di credito (c.d. "approccio per singola transazione").

TITOLO IV

Capitolo 6

RISCHIO DI CREDITO – METODO IRB

TITOLO IV- Capitolo 6

RISCHIO DI CREDITO – METODO IRB

SEZIONE I

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi di cui al presente capitolo:

— *autorizzazione e revoca dell'autorizzazione ad utilizzare il metodo IRB, nei casi di cui all'art. 143 CRR* (termine 6 mesi) (1) (2);

— *autorizzazione a riutilizzare il metodo standardizzato o a riutilizzare i valori regolamentari di LGD e fattori di conversione, per la determinazione del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito nei casi di cui all'art. 149, parr. 1 e 2 CRR* (termine: 120 giorni);

— *autorizzazione all'utilizzo parziale permanente del metodo standardizzato nei casi di cui all'art. 150 CRR* (termine: 6 mesi);

— *autorizzazione all'utilizzo del metodo standardizzato per le esposizioni in strumenti di capitale di cui all'art. 150, par. 1, lett. g) e h), per le quali tale trattamento è stato autorizzato in altri Stati membri nei casi di cui all'art. 150, par. 1, secondo comma CRR* (termine: 6 mesi);

— *autorizzazione a utilizzare i metodi di cui all'art. 155, parr. 3 e 4, per il calcolo degli importi ponderati per il rischio di credito delle esposizioni appartenenti alla classe di esposizioni "strumenti di capitale" di cui all'art. 147, par. 2, lett. e) nei casi di cui all'art. 151, par. 4 CRR* (termine: 6 mesi);

— *autorizzazione a utilizzare stime interne delle LGD e dei fattori di conversione conformemente all'art. 143 e alla sezione 6 della Parte Tre, Titolo II, Capo 3 per tutte le esposizioni appartenenti alle classi di cui all'art. 147, par. 2, lett. da a) a c) nei casi di cui all'art. 151, par. 9 CRR* (termine: 6 mesi);

— *esenzione dal calcolo e dal riconoscimento degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di diluizione di un tipo di esposizioni causato da crediti verso imprese o al dettaglio acquistati nei casi di cui all'art. 157, par. 5 CRR* (termine: 120 giorni);

— *autorizzazione a riconoscere la protezione del credito di tipo personale rettificando le stime della PD o della LGD, subordinatamente al rispetto dei requisiti di cui all'art. 183, parr.1, 2 e 3, in relazione o ad una singola esposizione o ad un portafoglio di esposizioni nei casi di cui all'art. 164, par. 2 CRR* (termine: 6 mesi);

(1) Per gli aspetti procedurali concernenti l'autorizzazione cfr. "Autorizzazione all'utilizzo dei sistemi interni di misurazione dei rischi", Capitolo 1, par. 5.

(2) Nell'ambito dell'autorizzazione e revoca dell'autorizzazione ad utilizzare il metodo IRB, la Banca d'Italia valuta eventuali profili di connessione con altri procedimenti amministrativi (previsti dalla presente Sezione o in altri Capitoli della presente Circolare) ai fini dell'emanazione del provvedimento finale. Si fa rinvio alle disposizioni del Regolamento del 25 giugno 2008, in particolare all'art. 1, co. 3.

— *autorizzazione per gli intermediari che utilizzano un modello interno per calcolare un aggiustamento unilaterale della valutazione del credito (CVA) ad utilizzare la scadenza effettiva del credito stimata dal modello interno come M nel caso di cui all'art. 162, par. 2, lett. h) CRR* (termine: 6 mesi);

— *autorizzazione agli intermediari che soddisfano i requisiti per l'uso delle stime interne dei fattori di conversione all'utilizzo di tali stime per i vari tipi di prodotti, di cui alle lettere da a) a d) dell'art. 166, par. 8 nei casi di cui all'art. 166, par. 8, lett. e) CRR* (termine: 6 mesi);

— *autorizzazione agli intermediari che non hanno ricevuto l'autorizzazione a utilizzare le stime interne delle LGD o dei fattori di conversione a norma dell'art. 143 ad utilizzare dati pertinenti che coprono un periodo di due anni quando applicano il metodo IRB ai fini della stima della PD nei casi di cui all'art. 180, par. 1, lett. h) CRR* (termine 6 mesi);

— *autorizzazione ad utilizzare dati pertinenti che coprono un periodo di due anni quando applicano il metodo IRB ai fini della stima della PD nei casi di cui all'art. 180, par. 2. lett. e) CRR* (termine: 6 mesi);

— *autorizzazione ad utilizzare dati pertinenti che coprono un periodo di due anni quando applicano il metodo IRB ai fini della stima della LGD nei casi di cui all'art. 181, par. 2 CRR* (termine: 6 mesi);

— *autorizzazione ad utilizzare dati pertinenti che coprono un periodo di due anni quando applicano il metodo IRB ai fini della stima dei fattori di conversione nei casi di cui all'art. 182, par. 3 CRR* (termine: 6 mesi).

SEZIONE II

DISCIPLINA APPLICABILE

Gli intermediari finanziari applicano le norme di seguito indicate, salvo quando diversamente specificato nelle presenti disposizioni:

— CRR, in particolare la Parte Tre, Titolo II “Requisiti patrimoniali per il rischio di credito”, Capi 1 “Principi generali” e 3 “Metodo basato sui rating interni”;

— regolamenti della Commissione europea recanti le norme tecniche di regolamentazione e di attuazione per specificare:

  - o il calcolo delle rettifiche di valore sui crediti generiche e delle rettifiche di valore su crediti specifiche (art. 110, par. 4 CRR);
  - o le condizioni per valutare la rilevanza dell’uso del sistema di *rating* esistente per le altre esposizioni aggiuntive che non sono già coperte da tale sistema di *rating* e delle modifiche ai sistemi di *rating* o ai metodi di calcolo delle esposizioni in strumenti di capitale basati su modelli interni nel quadro del metodo IRB (art. 143, par. 5 CRR);
  - o la metodologia che le autorità competenti devono seguire nel valutare la conformità di un intermediario ai requisiti relativi all'uso del metodo IRB (art. 144, par. 2 CRR);
  - o le condizioni in base alle quali le autorità competenti stabiliscono la natura e i tempi adeguati per l'estensione progressiva del metodo IRB a tutte le classi di esposizioni di cui al par. 3 dell’art. 148 (art. 148, par. 6 CRR);
  - o le condizioni di applicazione del par. 1, lettere a), b) e c) dell’art. 150 in materia di utilizzo parziale permanente (art. 150, par. 3 CRR);
  - o le condizioni in base alle quali le autorità competenti possono consentire agli intermediari di applicare il metodo standardizzato di cui all'art. 150, par. 1, ai sensi del par. 2, lett. b), dell’art. 152 (art. 152, par. 5 CRR);
  - o il modo in cui gli intermediari tengono conto dei fattori di cui al par. 5 dell’art. 153, secondo comma, nell'assegnare i fattori di ponderazione del rischio alle esposizioni da finanziamenti specializzati (art. 153, par. 9 CRR);
  - o le condizioni di cui le autorità competenti devono tener conto nel determinare valori minimi della LGD più elevati (art. 164, par. 6 CRR);
  - o le metodologie delle autorità competenti intese a valutare l'integrità del processo di assegnazione e la valutazione regolare e indipendente dei rischi (art. 173, par. 3 CRR);
  - o le condizioni in base alle quali l'autorità competente fissa la soglia di cui al par. 2, lett. d) dell’art. 178 (art. 178, par. 6 CRR);
  - o le condizioni in base alle quali le autorità competenti possono concedere le autorizzazioni di cui al par. 1, lett. h), e al par. 2, lett. e), dell’art. 180 nonché le metodologie in base alle quali le autorità competenti valutano la metodologia utilizzata da un ente per stimare la PD conformemente all'art. 143 (art. 180, par. 3 CRR);
  - o natura, gravità e durata della recessione economica di cui al par. 1 dell’art. 181 nonché le condizioni in base alle quali l'autorità competente può autorizzare un intermediario a norma del par. 3 dell’art. 181 ad utilizzare dati pertinenti che coprono un periodo di due anni quando l'ente applica il metodo IRB (art. 181, par. 3 CRR);
  - o natura, gravità e durata della recessione economica di cui al par. 1 dell’art. 182 nonché le condizioni in base alle quali l'autorità competente può autorizzare un

intermediario ad utilizzare dati pertinenti che coprono un periodo di due anni quando l'ente applica per la prima volta il metodo IRB (art. 182, par. 4 CRR);

- le condizioni in base alle quali le autorità competenti possono autorizzare il riconoscimento delle garanzie personali condizionali (art. 183, par. 6 CRR).

SEZIONE III

DISPOSIZIONI SPECIFICHE

1. Esposizioni in strumenti di capitale

Fino al 31 dicembre 2017, sono esentate dal trattamento con il metodo IRB le categorie di esposizioni in strumenti di capitale individuate ai sensi dell'art. 495, par. 1 CRR.

2. Organizzazione e sistema dei controlli

Gli intermediari definiscono le caratteristiche organizzative del sistema di *rating* che intendono adottare prevedendo appropriate forme di verifica e riscontro a tutti i livelli in cui si articolano le attività di controllo.

Un primo livello di controllo si colloca presso le stesse strutture operative coinvolte nel processo di attribuzione del *rating*; tali controlli possono essere di tipo automatico ovvero disciplinati da appositi protocolli operativi (ad esempio, controlli di tipo gerarchico).

Essi sono finalizzati alla verifica del corretto svolgimento delle attività propedeutiche all’assegnazione del *rating*, quali ad esempio la scelta del modello appropriato per la valutazione del cliente o dell’operazione e l’individuazione delle connessioni di natura economica o giuridica tra i clienti. Analogamente assume rilievo il rispetto delle procedure interne volte all’acquisizione delle informazioni necessarie per l’attribuzione e l’aggiornamento del *rating*.

Nell’ambito di tali controlli rientrano altresì le verifiche sui singoli *rating* finali prodotti dai modelli. Nei sistemi incentrati sulla componente automatica, tali verifiche riguardano la completezza degli elementi valutativi presi in considerazione e si estendono alle modalità di trattamento delle informazioni qualitative oggettivizzate. Nell’ambito dei sistemi di *rating* che prevedono l’integrazione dei giudizi automatici con una componente discrezionale, sono necessarie verifiche sulla coerenza delle motivazioni alla base delle proposte di *override* con i criteri definiti dalla normativa interna.

3. Il processo del *rating* nell’ambito del gruppo finanziario

Nei gruppi finanziari spetta alla capogruppo la decisione strategica di adottare un sistema IRB. Essa ha inoltre la responsabilità ultima della realizzazione del progetto, nonché della supervisione sul corretto funzionamento del sistema e sul suo costante adeguamento sotto il profilo metodologico, organizzativo e procedurale.

A tale scopo la capogruppo deve esercitare le proprie prerogative di direzione e coordinamento fra le varie società e strutture del gruppo per assicurare unitarietà alla complessiva gestione del sistema IRB e per garantire il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa. La capogruppo predispone una normativa interna volta a definire con chiarezza la ripartizione di compiti e responsabilità nell’ambito delle differenti fasi del processo del *rating* (quali, ad esempio, lo sviluppo dei modelli, l’assegnazione del *rating* e le funzioni di controllo) all’interno del gruppo, tenendo conto della peculiare struttura organizzativa di quest’ultimo.

Particolare attenzione deve essere prestata ai criteri di rilevazione dei clienti nel gruppo e in particolare dei clienti comuni tra più aziende. Il gruppo finanziario deve disporre di un'anagrafe unica ovvero di più anagrafi, presso le diverse realtà aziendali del gruppo, purché tra loro agevolmente raccordabili, affinché sia consentita una univoca identificazione del cliente da parte di tutte le società del gruppo che hanno relazioni d'affari con il medesimo nonché l'individuazione dell'esposizione complessiva del cliente stesso nei confronti del gruppo finanziario.

Inoltre, la capogruppo ha la responsabilità di definire l'assetto dei controlli interni sul sistema IRB in presenza di una pluralità di strutture allocate nelle diverse società del gruppo e di individuare le responsabilità e le attività da svolgere ai differenti livelli di controllo.

In ogni caso la capogruppo deve assicurare che l'articolazione delle funzioni di convalida e revisione all'interno del gruppo risponda alle esigenze di unitarietà nella gestione e nel controllo del sistema IRB.

In presenza di gruppi finanziari con ampia rilevanza dell'attività transfrontaliera, sono possibili soluzioni organizzative diverse purché rispondenti a specifiche e ben motivate esigenze aziendali connesse con aspetti peculiari e vincoli dei contesti locali.

4. Condizioni per valutare i requisiti dell'esperienza precedente nell'uso dell'IRB

Il requisito di esperienza precedente nell'uso dell'IRB (art. 145 CRR) si ritiene sussistente se ricorrono quanto meno le seguenti circostanze:

— la normativa e le procedure interne impongono alle unità operative centrali e periferiche di utilizzare i *rating* nell'ambito del processo di erogazione e rinnovo dei crediti; sono, tra l'altro, predisposte specifiche linee-guida che definiscano i criteri di correlazione tra *rating* assegnati e delibere da assumere;

— le unità operative coinvolte nel processo di erogazione e rinnovo del credito utilizzano il sistema IRB; in particolare, i *rating* interni costituiscono elementi essenziali e imprescindibili delle valutazioni formulate in sede di istruttoria e revisione dei fidi; l'articolazione delle deleghe è definita tenendo anche conto del profilo di rischio del cliente o della transazione così come rappresentato dal *rating* o dal pool;

— le strutture preposte alle attività di *risk management* effettuano analisi periodiche della distribuzione del portafoglio per classi di *rating* e della relativa evoluzione dei profili di rischiosità;

— i *rating* e i pool sono utilizzati nell'ambito sia del sistema di *reporting* direzionale, sia dei flussi informativi interni resi disponibili alle strutture dell'intermediario coinvolte nel processo del credito.

Per gli intermediari che adottano il metodo IRB avanzato o il metodo IRB per le esposizioni al dettaglio, l'utilizzo delle stime interne di LGD e CCF deve sussistere quantomeno nel *reporting* direzionale e nelle analisi periodiche svolte dalla funzione di *risk management*.

All'atto della richiesta di autorizzazione, gli intermediari dimostrano di utilizzare effettivamente un metodo IRB in linea con i requisiti minimi negli ambiti applicativi stabiliti dalla presente normativa (*use test*).

E' peraltro possibile che, in casi particolari e con riferimento a specifici comparti, le stime dei parametri di rischio per il calcolo dei requisiti patrimoniali non coincidano con quelle utilizzate a fini gestionali. Gli intermediari documentano la ragionevolezza e la necessità delle differenze anzidette, assoggettandole ad un processo di revisione interna. In ogni caso, i valori utilizzati a fini interni e quelli utilizzati per il calcolo dei requisiti patrimoniali devono essere facilmente raccordabili.

Gli intermediari devono individuare adeguate procedure interne per mantenere elevata la qualità delle stime dei parametri utilizzati per il calcolo dei requisiti patrimoniali.

5. Sistemi informativi

Nel rispetto della disciplina generale in materia di sistemi informativi e continuità operativa, l'intermediario dispone di basi dati e di sistemi informativi adeguati a supportare i processi di misurazione, gestione e controllo dei rischi di credito.

Con riferimento alla infrastruttura tecnologica, sono disciplinati in dettaglio nell'*Allegato A* i seguenti profili:

— presidio delle attività tecniche connesse con la raccolta dei dati, la definizione dei sistemi IRB, la calibrazione dei parametri, l'attribuzione e la revisione dei *rating* e il calcolo del requisito patrimoniale;

— integrazione tra i sistemi e le procedure di supporto alla concessione e alla gestione del credito e i sistemi e le procedure per la misurazione dei rischi;

— disponibilità dei dati necessari per il calcolo del *rating*, per garantire la replicabilità dei risultati, le verifiche sulla capacità previsiva del modello e le prove di stress;

— gestione della qualità dei dati – in termini di accuratezza, completezza e pertinenza – e sicurezza dei dati e dei sistemi.

6. Estensione progressiva dei metodi IRB

Al momento dell'inoltro della domanda di autorizzazione, l'intermediario può chiedere l'esclusione in via provvisoria dal calcolo del metodo IRB di talune classi di esposizioni (estensione progressiva, "*roll-out*").

L'intermediario deve dimostrare che, alla data di inoltro della domanda, i metodi dei *rating* interni coprono (1) per le singole classi (o sotto-classi) di esposizioni almeno il 75% delle esposizioni; a tali fini le esposizioni al dettaglio, possono essere distinte tra le esposizioni verso una o più persone fisiche e quelle verso PMI. Per i gruppi aventi una significativa proiezione internazionale, la Banca d'Italia, nel valutare il rispetto del suddetto criterio, tiene conto di volta in volta anche delle regole o dei vincoli di altra natura esistenti in altri paesi dove tali gruppi operano.

(1) Per "copertura" si intende la percentuale – in termini di importi ponderati calcolati secondo il metodo standardizzato – delle posizioni alle quali è assegnato un *rating* conforme ai requisiti indicati nella presente disciplina o classificato come *default*. Ai fini del calcolo della predetta percentuale, non devono essere considerate (né al numeratore né al denominatore) le esposizioni ammesse all'utilizzo permanente del metodo standardizzato.

In ogni caso, l'insieme delle attività sottoposte a convalida deve rappresentare anche una quota significativa del portafoglio complessivo.

L'intermediario redige un piano di estensione, approvato dall'organo di supervisione strategica con le osservazioni dell'organo di controllo, contenente l'indicazione dei tempi e della sequenza dell'estensione progressiva.

Il piano di estensione è presentato alla Banca d'Italia unitamente all'istanza di autorizzazione (cfr. Allegati C e D).

Nel valutare il piano di estensione la Banca d'Italia tiene conto, tra l'altro, degli specifici presidi predisposti per la puntuale realizzazione dello stesso (strutture e risorse per la verifica dello stato di avanzamento del progetto, identificazione delle procedure da attivare in caso di scostamenti rispetto ai tempi previsti, ecc.).

Per gli intermediari che intendono applicare il metodo IRB per le esposizioni al dettaglio e quello IRB di base per le altre esposizioni il completamento dell'estensione progressiva deve avvenire entro 5 anni dal momento in cui esse ottengono l'autorizzazione all'utilizzo del metodo IRB. Per gli intermediari che intendono applicare il metodo IRB avanzato il termine è fissato in 7 anni; eventuali deroghe a tali limiti potranno essere concesse nel caso di strutture di gruppo particolarmente complesse.

L'estensione progressiva del metodo IRB non deve essere utilizzata selettivamente allo scopo di ridurre i requisiti patrimoniali minimi per le classi di esposizioni non ancora incluse nel metodo dei *rating* interni.

6.1 *Attuazione del piano di estensione*

La Banca d'Italia verifica l'effettivo rispetto delle previsioni del piano di estensione e richiede l'adozione di idonei interventi in caso di disallineamenti significativi rispetto al piano presentato.

Gli intermediari comunicano alla Banca d'Italia l'estensione di sistemi IRB già convalidati ad altre classi o sottoclassi di esposizioni così come definite ai fini del calcolo della soglia del 75%.

Gli intermediari forniscono alla Banca d'Italia puntuali indicazioni in ordine alla portata delle modifiche al piano di estensione dovute a eventi aziendali di rilievo (ad esempio, fusioni, ristrutturazioni, acquisizioni di rami di azienda, modifiche dei sistemi informativi) o a fattori esterni (ad esempio, cambiamenti dei contesti normativi).

Qualora un intermediario non rispetti il piano di estensione, esso dimostra che gli effetti del mancato rispetto non sono rilevanti ovvero presenta tempestivamente alla Banca d'Italia un nuovo piano.

7. Quantificazione dei parametri di rischio

Ai fini della stima della PD, gli intermediari dispongono di evidenze, con una profondità temporale analoga a quella delle serie storiche dei parametri di rischio, sui tassi di rientro "*in bonis*" (c.d. "*cure rate*") per le diverse categorie di default, al fine di valutare la rilevanza del fenomeno e di procedere a eventuali aggiustamenti alle stime.

I “*past-due* tecnici” (crediti scaduti e/o sconfinanti che presentano tutte le caratteristiche per poter essere inclusi tra le “esposizioni in default” ma che non sono rappresentativi di un effettivo stato di difficoltà del debitore tale da generare perdite) devono essere esclusi dal complesso delle “esposizioni in default” ai soli fini della stima dei parametri di rischio. L’obbligo di tale esclusione si applica sia per il metodo IRB avanzato sia per il metodo IRB di base. Resta ferma l’autonoma responsabilità di ciascun intermediario nell’esatta individuazione dei crediti in questione. A tali fini, gli intermediari fanno quanto meno riferimento ai seguenti criteri: a) mancato accertamento di perdite, salvo importi minimi connessi, ad esempio, con la mancata riscossione di interessi sull’arretrato o a spese di sollecito addebitabili al cliente; b) mancata attivazione di azioni gestionali analoghe a quelle assunte per gli altri crediti per i quali viene rilevata l’inesigibilità. La Banca d’Italia si riserva di verificare la corretta applicazione dei criteri di esclusione dei “*past-due* tecnici”.

8. Criteri di classificazione dei finanziamenti specializzati

L’Allegato B illustra alcuni criteri funzionali alla classificazione dei finanziamenti specializzati.

9. Istanza di autorizzazione all’utilizzo dell’IRB

Gli Allegati C e D individuano la documentazione e la scheda modello che gli intermediari utilizzano per proporre l’istanza di autorizzazione all’utilizzo del metodo IRB.

Allegato A

SISTEMI INFORMATIVI

1. Presidio delle attività tecniche

L'intermediario raccoglie ed archivia in formato elettronico informazioni sulle caratteristiche dei debitori e delle operazioni di credito con un livello di dettaglio adeguato alle esigenze connesse con la misurazione del rischio di credito, con il calcolo del requisito patrimoniale e con la produzione delle segnalazioni di vigilanza.

Le priorità e gli interventi rilevanti intesi a realizzare e mantenere affidabili nel tempo sistemi e procedure informatiche per la gestione dei dati a supporto dei modelli IRB sono approvati dall'organo con funzione di supervisione strategica.

Il personale tecnico e la funzione informatica sono coinvolti, ai livelli appropriati, nella progettazione, nella realizzazione e nella gestione dei sistemi di *rating*. Sono previste adeguate modalità di sviluppo e manutenzione dei sistemi informativi, di documentazione e di formalizzazione dei processi (1) e di rendiconto periodico sullo stato di avanzamento dei lavori e sul rispetto delle pianificazioni.

L'intermediario documenta l'architettura tecnica dei sistemi IRB, le fonti informative utilizzate, le procedure di stralcio, le modalità di archiviazione e di controllo dei dati, gli archivi utilizzati per lo sviluppo del modello e il calcolo del *rating*.

L'attribuzione a soggetti terzi di attività rilevanti non esonera l'intermediario dalle responsabilità stabilite dalla presente disciplina e nella disciplina in materia di esternalizzazione. I contratti di *outsourcing* prevedono opportuni livelli minimi di servizio e la facoltà di accesso ai sistemi dell'*outsourcer* da parte dell'autorità di vigilanza. Nel caso di utilizzo di modelli sviluppati all'esterno (ad esempio, pacchetti applicativi), l'intermediario assicura che il personale interno disponga di un'adeguata conoscenza delle varie fasi elaborative e del collegamento con i dati interni dell'intermediario.

2. Integrazione con il sistema informativo aziendale

I sistemi e le procedure di supporto alla gestione del credito (2) provvedono alla raccolta e all'aggiornamento delle informazioni necessarie per l'attribuzione del *rating* alla clientela.

(1) Nel caso in cui lo sviluppo dei sistemi di rating e la loro integrazione con i sistemi aziendali avvengono utilizzando un approccio prototipale, con il progressivo rilascio di moduli rivisti e perfezionati nel corso del tempo, si può riscontrare un livello di formalizzazione inferiore rispetto alle modalità di sviluppo tradizionali. E' comunque necessario tenere traccia delle esigenze espresse dagli utenti nel corso dello sviluppo, delle funzionalità introdotte nei vari prototipi, della approvazione finale e del rilascio in produzione dei moduli ritenuti soddisfacenti.

(2) Si fa riferimento, tra l'altro, alle procedure: anagrafe della clientela, mappa dei gruppi economici, procedura elettronica di fido, prezzi e condizioni, fidi e garanzie, gestione e controllo rischi, allocazione del capitale economico, *back-office*.

Le procedure per la concessione e il rinnovo, con cadenza almeno annuale, dei crediti (3) sono integrate con il modulo di calcolo del *rating* in modo da consentire un'adeguata gestione del processo di attribuzione, approvazione e revisione del punteggio dei singoli debitori o dei pool.

I sistemi e le procedure informatiche del modello IRB sono pienamente integrate con i sistemi informativi direzionali e gestionali.

Le componenti informatiche degli intermediari, nei tempi indicati dal piano di estensione del sistema IRB al gruppo finanziario, sono integrate tra loro e con i sistemi di riepilogo della capogruppo in modo da consentire una visione unitaria del profilo di rischio del gruppo. La piena coerenza o un adeguato raccordo tra i sistemi garantiscono l'omogeneità dei dati a livello di gruppo sia con riferimento agli elementi anagrafici (4), sia per quanto riguarda gli aspetti quantitativi; viene assicurata la coerenza dei concetti statistici, del trattamento delle informazioni e dei controlli di qualità dei dati.

3. Sistema per il calcolo del *rating*

L'intermediario è in grado di rilevare e conservare serie storiche sufficientemente estese, relative ai dati di input, ai risultati intermedi e finali del modello (PD, LGD, EAD, *rating* con relativa data di assegnazione, metodologia impiegata e soggetto responsabile dell'assegnazione, passaggio a default, attribuzione delle esposizioni *retail* ai *pool*, etc).

L'ambiente di definizione dei sistemi interni è presidiato con adeguati strumenti di gestione del ciclo di vita del software (5), presidi sulla sicurezza dei dati e verifiche sul livello di qualità e sulla rappresentatività delle informazioni gestite, in particolare in occasione di rilevanti modifiche nei sistemi informativi aziendali per la gestione del credito o di utilizzo di nuove fonti informative; il passaggio di un modello dall'ambiente di sviluppo a quello di produzione è formalizzato.

Gli archivi e le procedure utilizzati per la stima dei modelli e per il calcolo del *rating* consentono la replicabilità dei risultati ottenuti in passato, la classificazione a posteriori degli affidati e delle operazioni, le verifiche tra dati stimati ed effettivi. Non è necessario che tutti i dati, anche per periodi remoti, siano sempre disponibili on-line; tuttavia le informazioni necessarie sono correttamente archiviate e facilmente recuperabili.

Viene assicurata la disponibilità degli archivi e delle procedure e facilitato l'accesso ai dati per l'analisi, per la convalida dei modelli e per il *reporting* agli organi aziendali e all'esterno dell'intermediario.

I dati per condurre le prove di stress sono accurati, completi, appropriati e rappresentativi; vengono gestiti in ambienti separati rispetto a quelli di stima dei modelli e di produzione; le prove sono condotte avvalendosi di risorse tecnologiche proporzionate alla complessità delle metodologie prescelte e alla dimensione degli archivi.

---

(3) In particolare, le procedure aziendali devono utilizzare tempestivamente le nuove informazioni potenzialmente in grado di modificare il *rating* corrente, proponendo la eventuale revisione del merito di credito.

(4) Si fa riferimento, tra l'altro, alla identificazione dei clienti condivisi e alla definizione di criteri omogenei per l'individuazione di connessioni giuridiche o economiche tra clienti delle varie componenti del gruppo.

(5) In particolare, va garantita un'appropriata gestione del *versioning*, del *change management* e del collaudo delle applicazioni.

4. Qualità dei dati e sicurezza informatica

Le procedure di raccolta, archiviazione ed elaborazione dei dati garantiscono il rispetto di elevati standard di qualità; sono individuate tutte le informazioni rilevanti (completezza) e utili al calcolo dei *rating* (pertinenza), senza distorsioni sistematiche nei risultati indotte dai dati di input o dai processi di raccolta e integrazione (accuratezza).

E' definito uno standard aziendale di data policy comprensivo dei controlli previsti e delle misure per trattare i dati mancanti o non soddisfacenti. Periodicamente, viene condotta una valutazione sul soddisfacimento di tale standard; nel tempo vengono fissati obiettivi sempre più stringenti in tema di qualità dei dati.

L'intermediario individua le funzioni coinvolte nella raccolta dei dati e nella produzione delle informazioni; sono attribuiti ruoli e responsabilità per garantire una ordinata gestione dei dati, dei concetti statistici e del dizionario dati (c.d. "modello dati").

I dati acquisiti o rivisti con immissione manuale (ad esempio, registrazione dei questionari qualitativi, rettifiche di importi, correzione di una posizione per consentire l'associazione al relativo modello di valutazione, inserimento degli *override*) sono documentati; vengono registrati i dati precedenti la modifica, l'utente che ha rettificato, cancellato o aggiunto informazioni, e, nei casi rilevanti, le motivazioni degli interventi codificate per gruppi omogenei. Gli interventi manuali sono costantemente verificati, anche con appositi controlli nelle procedure di acquisizione, e, ove possibile, progressivamente sostituiti da procedure automatiche.

Viene tenuta traccia dei controlli effettuati e degli esiti, dei dati scartati o introdotti nelle varie fasi, delle informazioni mancanti, non plausibili, *outlier* o con forti discontinuità tra due periodi, delle posizioni escluse o non correttamente associate a modelli di *rating*, dei risultati delle riconciliazioni con le procedure contabili e delle verifiche con archivi esterni.

E' attuata una politica di sicurezza atta a prevenire l'accesso ai dati da parte di soggetti non autorizzati e a garantire la loro integrità e disponibilità. Il piano di continuità operativa assicura, in caso di incidente, il recupero dei sistemi e degli archivi utilizzati per la misurazione del rischio di credito in tempi compatibili con le esigenze operative.

Allegato B

CRITERI PER LA CLASSIFICAZIONE DEI FINANZIAMENTI SPECIALIZZATI

Tabella 1

Project finance: classi di *rating*

	Forte	**Buona**	**Soddisfacente**	**Debole**
Grado di solidità finanziaria				
Condizioni di mercato	Pochi fornitori concorrenti ovvero vantaggi sostanziali e durevoli in termini di ubicazione, costi o tecnologia. Domanda sostenuta e in crescita	Pochi fornitori concorrenti ovvero vantaggi superiori alla media in termini di ubicazione, costi o tecnologia, ma tale situazione è instabile Domanda sostenuta e stabile	Progetto senza vantaggi in termini di ubicazione, costi o tecnologia. Domanda adeguata e stabile	Progetto con vantaggi inferiori alla media in termini di ubicazione, costi o tecnologia. Domanda debole e in calo
Indicatori finanziari (ad esempio, debt service coverage ratio - DSCR, loan life coverage ratio - LLCR, project life coverage ratio - PLCR e debt-to-equity ratio)	Solidi, considerato il livello di rischio del progetto; ipotesi di natura economica molto robuste	Da solidi ad accettabili, considerato il livello di rischio del progetto; ipotesi di natura economica del progetto robuste	Nella media, considerato il livello di rischio del progetto	Fragili, considerato il livello di rischio del progetto
Analisi di stress	Il progetto può far fronte alle sue obbligazioni finanziarie in condizioni economiche o settoriali di stress severo e sostenuto	Il progetto può far fronte alle sue obbligazioni finanziarie in condizioni economiche o settoriali di normale stress. Il progetto può fallire solo in caso di gravi condizioni economiche	Il progetto è vulnerabile agli stress tipici di un ciclo economico, e può fallire in caso di normale fase recessiva	Il progetto è destinato a fallire, a meno di un tempestivo miglioramento delle condizioni

	Forte	**Buona**	**Soddisfacente**	**Debole**
Struttura finanziaria				
Raffronto tra durata del credito e durata del progetto	La vita utile del progetto supera significativamente il termine del prestito	La durata utile del progetto supera il termine del prestito	La durata utile del progetto supera il termine del prestito	La durata utile del progetto potrebbe non superare il termine del prestito
Piano di ammortamento	Rimborso ammortizzato	Rimborso ammortizzato	Rimborso parzialmente ammortizzato con quota limitata di rimborso a scadenza	Rimborso a scadenza o parzialmente ammortizzato con elevata quota di rimborso a scadenza
Contesto politico-giuridico				
Rischio politico, compreso rischio di trasferimento valutario, considerato il tipo di progetto e gli strumenti di attenuazione del rischio	Esposizione molto bassa; ampia disponibilità di strumenti di attenuazione del rischio, ove necessari	Esposizione bassa; soddisfacente disponibilità di strumenti di attenuazione del rischio, ove necessari	Esposizione moderata; sufficiente disponibilità di strumenti di attenuazione del rischio	Esposizione alta; strumenti di attenuazione del rischio insufficienti o non disponibili
Rischio di forza maggiore (guerra, tensioni civili, ecc.)	Esposizione bassa	Esposizione accettabile	Protezione standard	Rischi significativi, non pienamente attenuati
Sostegno governativo e rilevanza del progetto per il paese nel lungo periodo	Progetto di importanza strategica per il paese (preferibilmente orientato all'export). Forte sostegno governativo	Progetto ritenuto importante per il paese. Buon livello di sostegno governativo	Progetto forse non strategico ma di indiscutibile beneficio per il paese. Il sostegno governativo potrebbe non essere esplicito	Progetto non cruciale per il paese. Sostegno governativo assente o debole
Stabilità del contesto giuridico e regolamentare (rischio di modifiche normative)	Contesto regolamentare favorevole e stabile nel lungo periodo	Contesto regolamentare favorevole e stabile nel medio periodo	Modifiche normative prevedibili con ragionevole certezza	Problemi normativi attuali o futuri potrebbero influire sul progetto

Acquisizione delle necessarie autorizzazioni a fronte di deroghe previste, ad esempio, da leggi a rilevanza locale	Forte	Soddisfacente	Sufficiente	Debole
Opponibilità a terzi di contratti, garanzie reali e personali	Contratti e garanzie opponibili a terzi	Contratti e garanzie opponibili a terzi	Contratti e garanzie considerati opponibili a terzi, anche se potrebbero sussistere problemi non rilevanti	Questioni cruciali irrisolte circa l'opponibilità effettiva di contratti e garanzie

	Forte	**Buono**	**Soddisfacente**	**Debole**
Caratteristiche della transazione				
Rischio tecnologico e di progettazione	Tecnologia e progettazione pienamente comprovate	Tecnologia e progettazione pienamente comprovate	Tecnologia e progettazione comprovate; problemi di “start-up” attenuati da una rigorosa definizione del progetto	Tecnologia e progettazione non comprovate. Permangono problemi tecnologici e/o complessità nella progettazione
Rischio di costruzione				
Permessi e ubicazione	Tutti i permessi sono stati ottenuti	Alcuni permessi devono ancora essere ottenuti ma il loro rilascio è considerato molto probabile	Alcuni permessi devono ancora essere ottenuti, ma il processo di autorizzazione è ben avviato e ritenuto di routine	I permessi chiave devono ancora essere ottenuti e non sono considerati di routine. Possibile applicazione di condizioni rilevanti
Tipologia del contratto di costruzione	Contratto aggiudicato di appalto/tecnico “chiavi in mano” a prezzo fisso e data certa	Contratto aggiudicato di appalto/tecnico “chiavi in mano” a prezzo fisso e data certa	Contratto di appalto/tecnico “chiavi in mano” a prezzo fisso e data certa da aggiudicare (bassa concorrenza)	Assenza di contratto “chiavi in mano” a prezzo fisso o contratto parziale; problemi di aggiudicazione, alta concorrenza
Garanzie di completamento	Alta e solida copertura contro danni e/o ampie garanzie di completamento da sponsor altamente affidabili sotto il profilo finanziario	Alta copertura contro danni e/o garanzie di completamento da sponsor affidabili sotto il profilo	Adeguata copertura contro danni e/o garanzie di completamento da sponsor finanziariamente solidi	Inadeguata o inconsistente copertura contro danni, ovvero basse garanzie di completamento
Esperienza pregressa e solidità finanziaria dell’appaltatore nella costruzione di progetti simili	Forte	Buona	Soddisfacente	Debole

Rischio operativo				
Entità e natura dei contratti di messa in operatività e manutenzione (O&M)	Contratti a lungo termine sicuri, preferibilmente con incentivi legati ai risultati, e/o appositi conti di riserva	Contratti a lungo termine, e/o appositi conti di riserva	Contratti o appositi conti di riserva limitati	Assenza di contratti; rischio di ingenti sconfinamenti nei costi operativi indipendentemente dalle garanzie
Professionalità, esperienza pregressa e solidità finanziaria dell'operatore	Ottimi, ovvero impegno degli sponsor a fornire assistenza tecnica	Forte	Accettabile	Limitati/deboli ovvero dipendenza dell'operatore locale dalle autorità locali
Rischio dell'acquirente di sbocco ("off-take risk")				
a) in presenza di contratto "take-or-pay" o a prezzo fisso:	Eccellente affidabilità creditizia dell'acquirente; rigorose clausole di estinzione; la durata del contratto copre ampiamente quella del debito	Buona affidabilità creditizia dell'acquirente; rigorose clausole di estinzione; la durata del contratto copre quella del debito	Accettabile merito di credito dell'acquirente; clausole di estinzione nella norma; la durata del contratto coincide in genere con quella del debito	Basso merito di credito dell'acquirente; clausole di estinzione al disotto della norma; la durata del contratto non copre quella del debito
b) in assenza di contratto "take-or-pay" o a prezzo fisso:	Progetto destinato alla produzione di servizi essenziali o di merci diffusamente vendute su un mercato mondiali; la produzione può essere prontamente assorbita ai prezzi stabiliti, anche a tassi di crescita del mercato inferiori alla media	Progetto destinato alla produzione di servizi essenziali o di merci diffusamente vendute su un mercato regionale che, a tassi di crescita nella norma, è in grado di assorbire la produzione ai prezzi stabiliti	La merce è venduta su un mercato circoscritto, in grado di assorbire la produzione solo a prezzi inferiori a quelli stabiliti	La produzione è richiesta da un solo compratore o da un numero ristretto di acquirenti ovvero non è di solito venduta su mercati organizzati

Rischio di fornitura				
Rischio di prezzo, di volume e di trasporto degli stock di alimentazione; precedenti e solidità finanziaria del fornitore	Contratto di fornitura a lungo termine; fornitore con eccellente standing finanziario	Contratto di fornitura a lungo termine; fornitore con buono standing finanziario	Contratto di fornitura a lungo termine; fornitore con buono standing finanziario; potrebbe permanere un certo rischio di prezzo	Contratto di fornitura a breve o a lungo termine con fornitore di basso standing finanziario; permane un certo rischio di prezzo
Rischi di riserva (per es., sviluppo delle risorse naturali)	Riserve comprovate, sviluppate e soggette a controllo indipendente, che coprono ampiamente i fabbisogni per tutta la durata del progetto	Riserve comprovate, sviluppate e soggette a controllo indipendente, che coprono i fabbisogni per tutta la durata del progetto	Riserve comprovate, che possono adeguatamente coprire il progetto fino alla scadenza del debito	Il progetto si basa in parte su riserve potenziali o non sviluppate

	Forte	Buona	Soddisfacente	Debole
Solidità dello sponsor				
Esperienza pregressa , solidità finanziaria ed esperienza dello sponsor nel paese/settore	Sponsor solido con ottima esperienza pregressa ed elevato standing finanziario	Sponsor di buon livello con soddisfacente esperienza pregressa e buono standing finanziario	Sponsor adeguato con adeguata esperienza pregressa e buono standing finanziario	Sponsor di basso livello senza esperienza pregressa o con esperienza discutibile e/o finanziariamente debole
Sostegno dello sponsor, come da partecipazioni, clausole di proprietà e incentivi a iniettare liquidità addizionale se necessario	Forte. Il progetto è altamente strategico per lo sponsor (attività principale; strategia di lungo termine)	Buono. Il progetto è strategico per lo sponsor (attività principale; strategia di lungo termine)	Accettabile. Il progetto è ritenuto importante per lo sponsor (attività principale)	Limitato. Il progetto non è cruciale per l'attività principale e la strategia di lungo termine dello sponsor
Pacchetto di garanzie				
Assegnazione di contratti e fondi	Pienamente esauriente	Esauriente	Accettabile	Debole
Costituzione delle garanzie, tenuto conto della qualità, del valore e del grado di liquidità degli attivi	Garanzia totale e incondizionata per tutte le attività, i contratti, i permessi e i fondi necessari alla gestione del progetto	Garanzia totale per tutte le attività, i contratti, i permessi e i fondi necessari alla gestione del progetto	Garanzia adeguata per tutte le attività, i contratti, i permessi e i fondi necessari alla gestione del progetto	Scarse garanzie a favore del prestatore; inadeguata clausola negativa di garanzia
Controllo del prestatore sul cash flow (per es., “cash sweep”, conti indipendenti di deposito presso terzi)	Forte	Soddisfacente	Sufficiente	Debole

Solidità delle clausole contrattuali (rimborsi anticipati obbligatori, regolamento differito, pagamenti “a cascata”, limitazioni sui dividendi, ecc.)	Alta, vista la tipologia del progetto Non è consentita l’accensione di ulteriori debiti	Soddisfacente, vista la tipologia del progetto È consentita in misura estremamente limitata l’accensione di ulteriori debiti	Sufficiente, vista la tipologia del progetto È consentita in misura limitata l’accensione di ulteriori debiti	Insufficiente, vista la tipologia del progetto È consentita in misura illimitata l’accensione di ulteriori debiti
Fondi di riserva (servizio del debito, O&M, rinnovo e sostituzione, eventi imprevisti, ecc.)	Periodo di copertura superiore alla media; tutti i fondi di riserva sono interamente finanziati per cassa o con lettere di credito di banche ad alto *rating*	Periodo di copertura nella media; tutti i fondi di riserva sono interamente finanziati	Periodo di copertura nella media; tutti i fondi di riserva sono interamente finanziati	Periodo di copertura inferiore alla media; i fondi di riserva sono finanziati con il cash flow operativo

Tabella 2

Finanziamenti di immobili da investimento (IPRE): classi di *rating*

	Forte	**Buona**	**Soddisfacente**	**Debole**
Solidità finanziaria				
Condizioni di mercato	La domanda e l'offerta per la tipologia e l'ubicazione del progetto sono attualmente in equilibrio. Il numero di proprietà competitive in arrivo sul mercato è uguale o inferiore alla domanda prevista	La domanda e l'offerta per la tipologia e l'ubicazione del progetto sono attualmente in equilibrio. Il numero di proprietà competitive in arrivo sul mercato è pressoché uguale alla domanda prevista	Pressoché in equilibrio. Sul mercato sono in arrivo o si prevede che arrivino proprietà concorrenti. Il progetto potrebbe non essere aggiornato rispetto ad altri di nuova concezione in termini di progettazione e potenzialità	Deboli. Sono incerti sia quando le condizioni miglioreranno sia il ritorno all'equilibrio. Ritiro dei locatari alla scadenza del contratto. Le nuove condizioni di locazione sono meno favorevoli di quelle dei contratti in scadenza
Indicatori finanziari e tasso di anticipazione	DSCR ritenuto ampio (non rilevante in fase di costruzione) e LTV basso per la tipologia di proprietà. Laddove esista un mercato secondario, la transazione è conclusa secondo le convenzioni di mercato	DSCR (non rilevante per lo sviluppo della proprietà immobiliare) e LTV soddisfacenti. Laddove esista un mercato secondario, la transazione è conclusa secondo le convenzioni di mercato	DSCR della proprietà si è deteriorato e il suo valore è sceso, innalzando LTV	DSCR della proprietà deteriorato in misura significativa e LTV ben al disopra degli standard per la sottoscrizione di nuovi prestiti.

Analisi di stress	La struttura della proprietà immobiliare in termini di risorse, impegni e passività le permette di far fronte alle proprie obbligazioni finanziarie in periodi di grave stress finanziario (per es., tassi di interesse, crescita economica)	La proprietà immobiliare può far fronte alle proprie obbligazioni finanziarie in periodi prolungati di stress finanziario (per es., tassi di interesse, crescita economica), ma non necessariamente in caso di gravi condizioni economiche	Durante un rallentamento economico la proprietà immobiliare subirebbe un calo delle entrate, che limiterebbe la sua capacità di finanziare le spese in conto capitale e aumenterebbe in misura significativa il rischio di inadempimento	Le condizioni finanziarie della proprietà immobiliare sono assai tese ed è probabile un "default", a meno di un miglioramento nel breve termine

	Forte	**Buona**	**Soddisfacente**	**Debole**
Prevedibilità dei flussi di cassa				
a) Proprietà ultimate e stabilizzate	Contratti di locazione a lungo termine, locatari affidabili, durate scadenzate nel tempo. I locatari rinnovano tipicamente il contratto alla scadenza. Basso indice della disponibilità abitativa. Spese (manutenzioni, assicurazioni, sicurezza e imposte) prevedibili	Contratti di locazione per lo più a lungo termine, locatari mediamente affidabili. Livello normale di turnover dei locatari alla scadenza dei contratti. Basso indice della disponibilità abitativa. Spese prevedibili	Contratti di locazione più a medio che a lungo termine, locatari mediamente affidabili. Turnover moderato dei locatari alla scadenza dei contratti. Moderato indice della disponibilità abitativa. Spese relativamente prevedibili, ma varianti in funzione delle entrate	Durata variabile dei contratti di locazione, locatari mediamente affidabili. Turnover dei locatari molto elevato alla scadenza dei contratti. Alto indice della disponibilità abitativa. Spese ingenti per rinnovo locali a fronte dell'alto turnover dei locatari
b) Proprietà ultimate e non stabilizzate	Attività di locazione conforme alle proiezioni. Il progetto dovrebbe stabilizzarsi nel futuro prossimo	Attività di locazione conforme alle proiezioni. Il progetto dovrebbe stabilizzarsi nel futuro prossimo	Attività di locazione per lo più conforme alle proiezioni. La stabilizzazione del progetto richiederà del tempo	Attività di locazione inferiore alle aspettative. Nonostante il raggiungimento del tasso obiettivo di occupazione, la copertura dei flussi di cassa è inadeguata a causa di introiti deludenti
c) In fase di costruzione	L'intera proprietà è stata anticipatamente locata per tutta la durata del prestito o venduta a soggetti ad alta affidabilità, o l'intermediario dispone di un impegno vincolante a ottenere un finanziamento in unica soluzione da un prestatore di alta qualità	La proprietà è stata anticipatamente locata o venduta a soggetti affidabili, o l'intermediario dispone di un impegno vincolante a ottenere un finanziamento rateale permanente da un prestatore affidabile	L'attività di locazione è in linea con le proiezioni, ma potrebbero non esservi locazioni anticipate o finanziamenti. L'intermediario potrebbe fungere da prestatore permanente	La proprietà è in deterioramento a causa di sconfinamenti nei costi, peggiori condizioni di mercato, revoche dei contratti di locazione o altri fattori. Possibili controversie con il prestatore permanente

	Forte	**Buona**	**Soddisfacente**	**Debole**
Caratteristiche dell'attività				
Ubicazione	La proprietà è ubicata in un luogo altamente richiesto e rispondente alle esigenze dei locatari in termini di servizi	La proprietà è ubicata in un luogo abbastanza richiesto e rispondente alle esigenze dei locatari in termini di servizi	L'ubicazione della proprietà non presenta vantaggi competitivi	Ubicazione, configurazione, progettazione e manutenzione della proprietà hanno contribuito alle difficoltà riscontrate
Progettazione e condizioni	La proprietà è favorita da progettazione, configurazione e manutenzione, ed è altamente competitiva rispetto a nuovi edifici	La proprietà è adeguata in termini di progettazione, configurazione e manutenzione. Progettazione e prestazioni competitive rispetto a nuovi edifici	La proprietà è adeguata in termini di configurazione, progettazione e manutenzione	La proprietà è carente in termini di configurazione, progettazione e manutenzione
Proprietà in fase di costruzione	Budget rigoroso e limitati rischi di ordine tecnico. Appaltatori altamente qualificati	Budget rigoroso e limitati rischi di ordine tecnico. Appaltatori altamente qualificati	Budget adeguato e appaltatori mediamente qualificati	Budget incapiente o irrealistico considerati i rischi di ordine tecnico. Discutibile qualificazione degli appaltatori

Solidità dello sponsor o del promotore				
Capacità finanziaria e disponibilità a promuovere la proprietà	Lo sponsor/promotore ha fornito sostanziali contributi finanziari alla costruzione o all'acquisto della proprietà. Possiede risorse consistenti e contenute passività dirette ed eventuali. Le sue proprietà sono diversificate per area geografica e tipologia	Lo sponsor/promotore ha fornito rilevanti contributi finanziari alla costruzione o all'acquisto della proprietà. Le sue condizioni finanziarie gli permettono di promuoverla anche in caso di basso cash flow. Le sue proprietà sono situate in varie aree geografiche	Il contributo dello sponsor/promotore potrebbe essere irrilevante o non in forma di contante. Le sue risorse finanziarie sono pari o inferiori alla media	Lo sponsor/promotore manca della capacità o della volontà di promuovere la proprietà
Reputazione ed esperienza pregressa con proprietà simili	Management altamente capace e sponsor di elevata qualità. Solida reputazione e positiva esperienza pregressa con proprietà simili	Qualità appropriata dello sponsor e del management. Uno dei due soggetti ha una positiva esperienza pregressa con proprietà simili	Modesta qualità dello sponsor e del management. L'esperienza pregressa del management o dello sponsor non destano serie preoccupazioni	Management inefficace e sponsor di qualità inferiore alla norma. Entrambi sono responsabili di passate difficoltà nella gestione di proprietà immobiliari
Rapporti con rilevanti professionisti del settore	Solide relazioni con i principali addetti al settore, quali le società di leasing	Comprovate relazioni con i principali addetti al settore, quali le società di leasing	Adeguate relazioni con società di leasing e altri fornitori di importanti servizi immobiliari	Deboli relazioni con società di leasing e altri fornitori di importanti servizi immobiliari

	Forte	**Buona**	**Soddisfacente**	**Debole**
Pacchetto di garanzie				
Natura del privilegio	Garanzia di primo grado perfezionata	Garanzia di primo grado perfezionata	Garanzia di primo grado perfezionata	Limitata capacità di pignoramento del prestatore
Assegnazione dei contratti di locazione (per progetti ceduti in leasing a lungo termine)	Il prestatore ha ottenuto l'assegnazione. Archivio affittuari aggiornato (ruoli degli affitti, copie dei contratti di locazione) per facilitare le notifiche al locatario per la rimessa dei canoni direttamente al prestatore	Il prestatore ha ottenuto l'assegnazione. Archivio affittuari aggiornato (ruoli degli affitti, copie dei contratti di locazione) per facilitare le notifiche al locatario per la rimessa dei canoni direttamente al prestatore	Il prestatore ha ottenuto l'assegnazione. Archivio affittuari aggiornato (ruoli degli affitti, copie dei contratti di locazione) per facilitare le notifiche al locatario per la rimessa dei canoni direttamente al prestatore	Il prestatore non ha ottenuto l'assegnazione del contratto o non ha tenuto un archivio con le informazioni necessarie per effettuare tempestivamente le notifiche ai locatari dell'immobile
Qualità della copertura assicurativa	Appropriata	Appropriata	Appropriata	Inferiore alla norma

Tabella 3

Finanziamento di attività materiali a destinazione specifica (“Object Finance”): classi di *rating*

	Forte	**Buona**	**Soddisfacente**	**Debole**
Solidità finanziaria				
Condizioni di mercato	Domanda sostenuta e in crescita, forti barriere all’entrata, bassa sensibilità ai cambiamenti nelle tecnologie e nelle prospettive economiche	Domanda sostenuta e stabile, alcune barriere all’entrata, una certa sensibilità ai cambiamenti nelle tecnologie e nelle prospettive economiche	Domanda adeguata e stabile, limitate barriere all’entrata, significativa sensibilità ai cambiamenti nelle tecnologie e nelle prospettive economiche	Domanda debole e in calo, vulnerabilità ai cambiamenti nelle tecnologie e nelle prospettive economiche, contesto altamente incerto
Indicatori finanziari (DSCR e LVR)	Solidi, considerato il tipo di attività. Ipotesi economiche molto robuste	Solidi/accettabili, considerato il tipo di attività. Ipotesi economiche robuste	Nella media, considerato il tipo di attività	Fragili, considerato il tipo di attività
Analisi di stress	Stabili introiti a lungo termine, in grado di far fronte a gravi condizioni di stress durante tutto il ciclo economico	Introiti a breve termine soddisfacenti. Entro un certo livello il prestito può far fronte ad avversità finanziarie. L’inadempienza è probabile solo in caso di gravi condizioni economiche	Introiti a breve termine incerti. I flussi di cassa sono vulnerabili ai comuni stress di un ciclo economico e potrebbero non far fronte a una normale fase recessiva	Introiti soggetti a forti incertezze; possibilità di insolvenza anche in condizioni economiche normali, a meno di un miglioramento delle condizioni
Liquidità di mercato	Mercato di livello mondiale, attività altamente liquide	Mercato di livello mondiale o regionale, attività relativamente liquide	Mercato di livello regionale, con limitate prospettive nel breve periodo e, quindi, minore liquidità	Mercato di livello locale e/o scarsa visibilità. Liquidità bassa o inesistente, in particolare sui mercati di nicchia

	Forte	**Buona**	**Soddisfacente**	**Debole**
Contesto politico-giuridico				
Rischio politico, incluso rischio di trasferimento	Molto basso; solidi strumenti di attenuazione del rischio, ove del caso	Basso; soddisfacenti strumenti di attenuazione del rischio, ove del caso	Moderato; sufficienti strumenti di attenuazione del rischio	Alto; strumenti di attenuazione del rischio deboli o inesistenti
Rischio legale e regolamentare	Ordinamento favorevole alla reintegrazione nel possesso e all'esecuzione dei contratti	Ordinamento favorevole alla reintegrazione nel possesso e all'esecuzione dei contratti	Ordinamento generalmente favorevole all'esecuzione dei contratti e alla reintegrazione nel possesso, anche se quest'ultima potrebbe essere lunga e/o laboriosa	Contesto legale e regolamentare debole o instabile. L'ordinamento potrebbe rendere lunghe o impossibili la reintegrazione nel possesso e l'esecuzione dei contratti
Caratteristiche della transazione				
Condizioni di finanziamento rispetto alla vita economica dell'attività	Recupero assicurato, bassa entità dei rimborsi in unica soluzione. Non esistono periodi di tolleranza	Rimborsi in unica soluzione di entità più elevata, ma ancora a livelli accettabili	Ingente entità dei rimborsi in unica soluzione, possibili periodi di tolleranza	Rimborsi in blocco o, se in unica soluzione, di entità elevatissima
Rischio operativo				
Permessi / concessioni	Tutti i permessi sono stati ottenuti; l'attività è conforme alle attuali norme di sicurezza e a quelle di prevedibile adozione	Tutti i permessi sono stati ottenuti o sono in via di ottenimento; l'attività è conforme alle attuali norme di sicurezza e a quelle di prevedibile adozione	La maggioranza dei permessi è stata ottenuta o è in via di ottenimento, il rilascio dei permessi mancanti è considerato di routine, l'attività è conforme alle attuali norme di sicurezza	Problemi nell'ottenimento di tutti i permessi richiesti, la configurazione e/o le operazioni pianificate potrebbero necessitare di una parziale revisione

	Forte	**Buona**	**Soddisfacente**	**Debole**
Entità e natura dei contratti O&M	Solido contratto a lungo termine, preferibilmente con incentivi legati ai risultati, e/o appositi conti di riserva (ove del caso)	Contratto a lungo termine, e/o appositi conti di riserva (ove del caso)	Contratto a tempo o appositi conti di riserva (ove del caso)	Assenza di contratto; rischio di ingenti aumento dei costi operativi oltre l'entità delle garanzie
Solidità finanziaria dell'operatore, esperienza pregressa nella gestione di attività simili e capacità di ricollocare l'attività sul mercato alla scadenza del contratto	Esperienza pregressa e capacità di "re-marketing" eccellenti	Esperienza pregressa e capacità di "re-marketing" soddisfacenti	Esperienza pregressa mediocre o di breve durata e incerta capacità di "re-marketing"	Esperienza pregressa inesistente o sconosciuta e assoluta incapacità di "re-marketing"
Caratteristiche dell'attività				
Configurazione, dimensioni, progettazione e manutenzione (per es., età e dimensioni di un aeromobile) rispetto ad altri beni sullo stesso mercato	Forte vantaggio in termini di progettazione e manutenzione. Configurazione standard, esistenza di un mercato liquido	Progettazione e manutenzione superiori alla media. Configurazione standard, al massimo con limitate eccezioni, esistenza di un mercato liquido	Progettazione e manutenzione nella norma. Configurazione in certa misura specifica, che potrebbe perciò restringere il mercato	Progettazione e manutenzione inferiori alla media. La vita economica dell'attività è prossima alla fine. Configurazione assai specifica, mercato molto ristretto
Valore di rivendita	Valore corrente ben al disopra del valore del debito	Moderatamente superiore al valore del debito	Leggermente superiore al valore del debito	Inferiore al valore del debito
Sensibilità del valore e della liquidità dell'attività al ciclo economico	Relativamente insensibili	Sensibili	Piuttosto sensibili	Altamente sensibili

	Forte	**Buona**	**Soddisfacente**	**Debole**
Solidità dello sponsor				
Solidità finanziaria dell'operatore, esperienza pregressa nella gestione di attività simili e capacità di ricollocare l'attività sul mercato alla scadenza del contratto	Esperienza pregressa e capacità di "re-marketing" eccellenti	Esperienza pregressa e capacità di "re-marketing" soddisfacenti	Esperienza pregressa mediocre o di breve durata e incerta capacità di "re-marketing"	Esperienza pregressa inesistente o sconosciuta e assoluta incapacità di "re-marketing"
Precedenti e solidità finanziaria dello sponsor	Precedenti e standing finanziario eccellenti	Precedenti e standing finanziario di buon livello	Precedenti adeguati e standing finanziario di buon livello	Precedenti inesistenti o discutibili e/o standing finanziario carente
Pacchetto di garanzie				
Controllo dell'attività	La documentazione legale conferisce al prestatore un controllo effettivo (ad es., garanzia di primo grado, o una struttura di leasing che prevede tale garanzia) sull'attività, o sulla società che la possiede	La documentazione legale conferisce al prestatore un controllo effettivo (ad es., garanzia di primo grado, o una struttura di leasing che prevede tale garanzia) sull'attività, o sulla società che la possiede	La documentazione legale conferisce al prestatore un controllo effettivo (ad es., garanzia di primo grado, o una struttura di leasing che prevede tale garanzia) sull'attività, o sulla società che la possiede	Il contratto fornisce una scarsa garanzia al prestatore, con conseguenti possibili rischi di perdere il controllo sull'attività
Diritti e mezzi a disposizione del prestatore per monitorare l'ubicazione e le condizioni dell'attività	Il prestatore è in grado di monitorare l'ubicazione e le condizioni dell'attività in ogni momento e in ogni luogo (rapporti regolari, possibilità di condurre ispezioni)	Il prestatore è in grado di monitorare l'ubicazione e le condizioni dell'attività pressoché in ogni momento e in ogni luogo	Il prestatore è in grado di monitorare l'ubicazione e le condizioni dell'attività pressoché in ogni momento e in ogni luogo	Il prestatore è in grado di monitorare l'ubicazione e le condizioni dell'attività solo entro certi limiti

	Forte	**Buona**	**Soddisfacente**	**Debole**
Assicurazione contro i danni	Solida copertura assicurativa, comprendente i danni accessori, presso le migliori compagnie di assicurazione	Soddisfacente copertura assicurativa (non comprendente i danni accessori) presso compagnie di assicurazione di buona qualità	Sufficiente copertura assicurativa (non comprendente i danni accessori) presso compagnie di assicurazione di qualità accettabile	Debole copertura assicurativa (non comprendente i danni accessori) presso compagnie di assicurazione di bassa qualità

Tabella 4

Finanziamenti su merci (“Commodities Finance”): classi di *rating*

	Forte	**Buona**	**Soddisfacente**	**Debole**
Solidità finanziaria				
Grado di sovracopertura con garanzia (“over-collateralization”) dell’operazione	Forte	Buona	Soddisfacente	Debole
Contesto politico-giuridico				
Rischio paese	Rischio assente	Esposizione limitata al rischio (in particolare, collocazione delle riserve sull’estero in un paese emergente)	Esposizione al rischio (in particolare, collocazione delle riserve sull’estero in un paese emergente)	Forte esposizione al rischio (in particolare, collocazione delle riserve sull’interno in un paese emergente)
Attenuazione del rischio paese	Attenuazione molto forte: solidi meccanismi offshore, merce strategica, acquirente di prima classe	Attenuazione forte: presenza di meccanismi offshore, merce strategica, buon acquirente	Attenuazione accettabile: presenza di meccanismi offshore, merce meno strategica, acquirente accettabile	Attenuazione solo parziale: assenza di meccanismi offshore, merce non strategica, acquirente debole

	Forte	**Buona**	**Soddisfacente**	**Debole**
Caratteristiche dell'attività				
Liquidità e vulnerabilità ad avarie	La merce è quotata e può essere coperta tramite *future* o strumenti OTC. Merce non avariabile	La merce è quotata e può essere coperta tramite strumenti OTC. Merce non avariabile	Merce non quotata ma liquida. Sussistono incertezze riguardo alle possibilità di copertura. Merce non avariabile	Merce non quotata. Liquidità limitata, alla luce della dimensione e dello spessore del mercato. Mancanza di appropriati strumenti di copertura. Merce avariabile
Solidità dello sponsor				
Solidità finanziaria del commerciante	Molto forte, con riferimento sia all'approccio ("trading philosophy") sia ai rischi	Forte	Adeguata	Debole
Esperienza pregressa, inclusa la capacità di gestire il processo logistico	Vasta esperienza nel tipo di transazione in questione. Ottimi risultati in termini operativi e di efficienza dei costi	Sufficiente esperienza nel tipo di transazione in questione. Risultati in termini operativi e di efficienza dei costi superiori alla media	Esperienza limitata nel tipo di transazione in questione. Risultati in termini operativi e di efficienza dei costi nella media	Esperienza generalmente limitata o incerta. Costi e profitti volatili
Controlli commerciali e strategie di copertura	Rigorosi criteri per la selezione delle controparti, la copertura e il monitoraggio	Adeguati criteri per la selezione delle controparti, la copertura e il monitoraggio	Problemi trascurabili o assenti in passato	Il dettagliante ha subito perdite significative in passato
Qualità dell'informazione finanziaria	Eccellente	Buona	Soddisfacente	Insufficiente o carente in taluni ambiti

	Forte	**Buona**	**Soddisfacente**	**Debole**
Pacchetto di garanzie				
Controllo dell'attività	Garanzie di primo grado, che conferiscono al prestatore il controllo legale delle attività in ogni momento, se del caso	Garanzie di primo grado, che conferiscono al prestatore il controllo legale delle attività in ogni momento, se del caso	Discontinuità del controllo sulle attività da parte del prestatore, attenuata dalla conoscenza del processo commerciale o dall'inter-vento di una terza parte, se del caso	Permangono taluni rischi di perdere il controllo sulle attività; recupero non assicurato
Assicurazione contro i danni	Solida copertura assicurativa, comprendente i danni accessori, presso le migliori compagnie di assicurazione	Soddisfacente copertura assicurativa (non comprendente i danni accessori) presso compagnie di assicurazione di buona qualità	Sufficiente copertura assicurativa (non comprendente i danni accessori) presso compagnie di assicurazione di qualità accettabile	Debole copertura assicurativa (non comprendente i danni accessori) o presso compagnie di assicurazione di bassa qualità

Allegato C

DOCUMENTAZIONE PER I METODI IRB

1. Governo del progetto

   1.1. Delibera quadro dell'organo di supervisione strategica e, se esistenti, verbali degli altri organi collegiali di governo del progetto;

   1.2. Descrizione del progetto e dei ruoli e delle responsabilità coinvolte;

   1.3. Elenco della normativa interna emanata per l'attuazione del progetto.

2. Attuazione del progetto

   2.1. Piano di estensione progressiva ("*roll-out*"): tempi e modalità di estensione dei metodi IRB al perimetro del gruppo finanziario, fatta eccezione per le aree soggette ad esenzione permanente;

   2.2. Informazioni sulle quote di attivo coperte dai sistemi di *rating* al momento della richiesta; informazioni sulla distribuzione per classi di *rating*/probabilità di default delle esposizioni e del numero di controparti;

   2.3. Analisi impatto costi-benefici (economici, gestionali, regolamentari).

3. Aspetti di natura organizzativa

   3.1. Delibere di approvazione e/o revisione dei processi e dei criteri relativi ai sistemi di *rating*;

   3.2. Descrizione degli aspetti organizzativi del processo di assegnazione del *rating*: strutture, compiti e responsabilità, sistemi di incentivi, strumenti di controllo;

   3.3. Descrizione degli utilizzi dei sistemi di *rating* nell'ambito dei processi gestionali previsti dalla normativa;

   3.4. Processo e strumenti per la convalida e la revisione interna.

4. Aspetti di natura quantitativa

   4.1. Schema riassuntivo dei diversi sistemi in utilizzo, attuale e prospettico ("mappa dei modelli") nonché dei portafogli/soggetti giuridici coperti;

   4.2. Informazioni specifiche sui singoli sistemi IRB. Con riferimento a tali informazioni, in allegato si riporta una "scheda modello" (cfr. Allegato D); in alternativa alla

compilazione della suddetta scheda (o di parti di essa), l'intermediario può rinviare alla eventuale documentazione predisposta internamente;

4.3. Risultati del "calcolo parallelo".

5. Sistemi informativi

5.1. Architettura del sottosistema informativo dedicato;

5.2. Quadro delle principali procedure elettroniche di supporto all'attività creditizia;

5.3. Utilizzo di risorse esterne (es. outsourcing, pacchetti applicativi);

5.4. Qualità dei dati: standard aziendali, controlli;

5.5. Raccordo dei dati a livello di gruppo finanziario, anagrafi di gruppo, trattamento dei soggetti condivisi;

5.6. Gestione della sicurezza informatica: integrità, riservatezza e disponibilità dei dati e dei sistemi; continuità operativa.

6. Verifiche interne

6.1. Relazione conclusiva del processo di convalida interna in cui si attesti, in modo dettagliato, il posizionamento rispetto a ciascuno dei requisiti organizzativi e quantitativi;

6.2. Relazione della funzione di revisione interna sugli accertamenti condotti in merito ai sistema IRB, al loro utilizzo gestionale, al processo di convalida interna;

6.3. Altre verifiche condotte dalla funzione di revisione interna rilevanti per l'esame dell'istanza.

Allegato D

SCHEDA MODELLO

Gruppo	
Modello	

Versione documento a.

Data documento

La finalità della scheda è descrivere il modello di rating interno utilizzato dal gruppo in riferimento a uno specifico portafoglio.

Gli intermediari che utilizzano processi di assegnazione dei rating di tipo judgemental non compilano il par. 8; gli intermediari che utilizzano modelli statistici non compilano il par. 7; gli intermediari che utilizzano processi misti compilano i parr. 7 ed 8 per le parti che rilevano.

La struttura della scheda va – ove possibile – rispettata. Se le caratteristiche del modello richiedono, ai fini di una maggiore chiarezza della descrizione, che la compilazione della scheda venga effettuata modificando la struttura qui proposta, devono essere indicate in premessa le variazioni apportate. Vanno in generale riportate tutte le eventuali informazioni ritenute utili a una migliore lettura della scheda che non trovano appropriata sistemazione nelle sezioni previste ma che vengono considerate necessarie per apprezzare la natura e le performance del modello.

Se ritenuto opportuno, alla scheda vanno allegati i manuali interni che documentano le caratteristiche, il funzionamento e le modalità di utilizzo del modello e, in generale, tutta la documentazione ritenuta utile alla comprensione di tali aspetti.

1. Descrizione del modello

Il presente paragrafo contiene la descrizione del modello di *rating* interni nei suoi aspetti principali. In particolare, essa è finalizzata, fra le altre cose, a indicare:

— la/le funzione/i responsabili dello sviluppo del modello;

— se il modello è proprietario o acquistato (interamente o parzialmente) all'esterno;

— se per la messa a punto del modello sono stati utilizzati apporti consulenziali, specificando i soggetti incaricati e le caratteristiche e la portata della consulenza;

— le motivazioni che hanno portato a scegliere il modello;

— una descrizione sintetica del procedimento di produzione dei *rating* interni e di calcolo delle PD associate a ciascuna classe di *rating* (1), evidenziando tra l'altro:

1. l'eventuale struttura modulare (ad es. modulo economico-finanziario, modulo andamentale, modulo qualitativo, ecc.);
2. la metodologia di stima e di implementazione del modello;
3. l'output delle diverse fasi di stima (*score*, PD o *rating* interno).

2. Descrizione del portafoglio

Deve essere descritto, con riferimento alla più recente data disponibile, il portafoglio a cui si applica il modello; va utilizzato lo schema sottostante, modificandolo o integrandolo - se necessario - con altre colonne relative agli eventuali ulteriori criteri di segmentazione adottati (Tav. 1). I dati vanno riportati con riferimento alle diverse entità del gruppo.

Tav. 1 – Composizione del portafoglio				
Portafoglio	Limiti di fatturato	Limiti di accordato	Percentuale in termini di prenditori sul totale del gruppo	Percentuale in termini di erogato sul totale del gruppo
Portafoglio 1 entità A ….	<> € mln	<> € mln	X%	Y%
….				

(data di riferimento: gg-mm-aa)

3. Definizione di *default*

Nel presente paragrafo, vengono riportate:

— le definizioni di *default* adottate in fase di stima del modello statistico e in fase di calcolo della PD associata alle classi di *rating* (Tav. 2);

— la descrizione delle classificazioni interne di crediti problematici/anomali incluse nella definizione di *default*;

(1) Le informazioni fornite in questa sede prescindono dalle specifiche tecnico-statistiche del modello, oggetto di specifico approfondimento nei paragrafi successivi.

— il grado di corrispondenza fra le classificazioni interne e quelle previste dalle presenti disposizioni.

— In caso di utilizzo di definizioni di default non armonizzate, vanno precisati:

— modalità e tempi previsti per l'armonizzazione nella fase di stima del modello;

— le modalità con cui, in via temporanea, il processo di calibrazione tiene conto dell'utilizzo di una definizione di default non armonizzata.

— Deve essere chiarito il trattamento delle esposizioni:

— verso singole entità in default appartenenti a gruppi considerati *in bonis*;

— verso singole entità considerate *in bonis* appartenenti a gruppi in default.

<table>
<tr><td colspan="5">Tav. 2 – Definizione di default</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Fase di stima</td><td colspan="2">Campione di sviluppo</td><td colspan="2">Campione di convalida</td></tr>
<tr><td>Modulo …</td><td></td><td>Modulo …</td><td></td></tr>
<tr><td>Modulo …</td><td></td><td>Modulo …</td><td></td></tr>
<tr><td>Fase di calcolo della PD associata alla classe di rating</td><td colspan="4"></td></tr>
</table>

4. Caratteristiche del campione di stima

In questo paragrafo, devono essere indicate le modalità di costruzione e le caratteristiche dei campioni (composizione e periodo di osservazione) separatamente per ciascuna fase (sviluppo e convalida). Si deve precisare se si è tenuto conto e con quali criteri della presenza nel campione di imprese appartenenti a gruppi.

Composizione dei campioni

Va indicata, se del caso separatamente per ciascun modulo di cui si compone il modello, la composizione dei campioni di sviluppo e convalida, specificando fra l'altro:

— se si tratta di osservazioni interne o esterne; nel caso di osservazioni interne, dovrebbe essere riportata anche la rappresentatività del campione sulla popolazione *(grado di bilanciamento)*;

— eventuali stratificazioni (ad es. dimensione, settore economico, forma giuridica, area geografica, ecc.) e le motivazioni che hanno portato a sceglierle;

— i metodi di estrazione campionaria;

— le varie fasi che conducono alla individuazione del campione di stima a partire dall'insieme di osservazioni inizialmente considerate.

Tav. 3 – Composizione dei campioni						
Modulo	Campione di sviluppo			Campione di convalida		
	Sane	Anomale	Totale	Sane	Anomale	Totale
Modulo …						
in % campione						
in % popolazione	b.	c.	d.			
Modulo …	e.	f.	g.			
in % campione						
in % popolazione						
Modulo …						
in % campione						
in % popolazione						

Descrizione delle stratificazioni utilizzate. Ad esempio:

Tav. 4 – Composizione dei campioni per settore di attività economica						
Modulo …	Campione di sviluppo			Campione di convalida		
	Sane	Anomale	Totale	Sane	Anomale	Totale
Agricoltura						
in % campione						
in % popolazione						
Industria						
in % campione						
in % popolazione						
…	h.	i.	j.			
in % campione						
in % popolazione						

Tav. 5 – Composizione dei campioni per localizzazione geografica						
Modulo …	Campione di sviluppo			Campione di convalida		
	Sane	Anomale	Totale	Sane	Anomale	Totale
Nord						
in % campione						
in % popolazione						
Centro						
in % campione						
in % popolazione						
…	k.	l.	m.			
in % campione						
in % popolazione						

Tav. 6 – Composizione dei campioni per forma giuridica						
Modulo …	Campione di sviluppo			Campione di convalida		
	Sane	Anomale	Totale	Sane	Anomale	Totale
SpA						
in % campione						
in % popolazione						
Srl						
in % campione						
in % popolazione						
….	n.	o.	p.			
in % campione						
in % popolazione						

Periodo di osservazione

Nella tabella sottostante vanno riportate, se del caso, separatamente per ciascun modulo, le caratteristiche temporali dei campioni di stima e convalida.

Tav. 7 – Periodo di osservazione dei campioni				
	Campione di sviluppo		Campione di convalida	
	Date di osservazione del default	Date di osservazione degli indicatori	Date di osservazione del default	Date di osservazione degli indicatori
Modulo …				
Modulo …				
Modulo …				

Specificare le motivazioni che hanno condotto alla scelta delle finestre temporali indicate.

5. Dati di input

Nella tabella sottostante vanno riportati i dati sulla base dei quali vengono costruiti gli indicatori presi in considerazione – se del caso, ripartiti per modulo - e le relative fonti, specificando se si tratta di archivi esterni o interni. Precisare se si utilizzano dati integrativi a livello consolidato.

Riguardo alle informazioni qualitative, vanno descritte modalità e criteri di acquisizione (ad es. questionari, da descrivere nelle principali caratteristiche).

Esempio di elencazione dei dati di input e delle relative fonti:

Tav. 8 – Fonti dei dati utilizzati			
Modulo	Dati	Fonti	Utilizzo dati consolidati
Modulo …	Finanziari: bilanci	…	
….	Andamentali: utilizzato a livello di sistema	…	
	Andamentali: utilizzato a livello aziendale		
	Score		
	Settoriali		
	…		

Relativamente agli archivi esterni, vanno fornite indicazioni sulle modalità di accesso e sui controlli previsti, indicando fra l'altro:

— la definizione di default adottata;

— la frequenza di aggiornamento;

— il grado di integrazione con altri archivi (campi chiave);

— i criteri di verifica della qualità e coerenza dei dati;

— la rappresentatività rispetto al portafoglio per il quale vengono utilizzati (e i metodi statistici di verifica della rappresentatività eventualmente utilizzati).

Relativamente agli archivi interni, vanno dettagliatamente descritti:

— l'architettura;

— i controlli previsti su coerenza, affidabilità e integrità dei dati;

— le unità addette alla gestione e manutenzione degli archivi;

— la rappresentatività rispetto al portafoglio per il quale vengono utilizzati (e i metodi statistici di verifica della rappresentatività eventualmente utilizzati).

6. Processo di selezione degli indicatori

Il presente paragrafo descrive - se del caso, separatamente per ciascun modulo di cui si compone il modello - il procedimento utilizzato per definire le *long list* di indicatori e per passare da queste alle *short list* di variabili prese in considerazione per il calcolo del *rating* attraverso la stima del modello ovvero l'attribuzione dei pesi da parte degli esperti.

La descrizione è accompagnata dall'indicazione dei criteri in base ai quali sono state definite le *long list* di indicatori (ad es. letteratura, giudizio degli esperti, disponibilità delle informazioni, soglie di rilevanza, ecc.) e di quelli per la revisione delle liste.

Pre-trattamento dei dati

Vanno riportati, se del caso, separatamente per ciascun modulo, i pre-trattamenti a cui sono sottoposti i dati di input. Si richiamano a titolo di esempio:

— analisi esplorative sui dati grezzi;

— modalità di trattamento delle variabili qualitative;

— modalità di trattamento degli errori casuali (in fase di immissione dei dati), degli *outlier*, dei *missing value,* delle variabili costruite come rapporti (in particolare, della gestione delle “eccezioni” come DIV/0);

— definizione dei campi di esistenza;

— trasformazione e normalizzazione degli indicatori.

Analisi univariata

L'analisi univariata degli indicatori dovrebbe consentire di ordinare le variabili considerate in base al relativo potere esplicativo e quindi di guidare la definizione della *short list.*

Vanno descritte, se del caso, separatamente per ciascun modulo, le analisi condotte su ciascun indicatore singolarmente considerato per valutarne la capacità predittiva; si richiamano a titolo di esempio: distribuzione di frequenza univariata; analisi grafica; *accuracy ratio*; *average default frequency* sui percentili; ecc..

Analisi multivariata

Vanno descritte, separatamente per ciascun modulo, le tecniche di statistica multivariata utilizzate per accertare il grado di correlazione tra le variabili, ad es. al fine di valutare la "ridondanza" di informazione.

7. Assegnazione del *rating* con modalità di tipo *judgemental*

La presente sezione fornisce una descrizione dettagliata della metodologia e del procedimento utilizzati per individuare il legame tra le caratteristiche dell'obbligato e la misura di rischiosità a questi associata. Vengono tra l'altro precisati, se del caso per ciascun modulo di cui si compone il modello:

— i vincoli posti nel modello (ad es.: numero massimo di variabili);

— il peso che ciascuna variabile assume nella determinazione del *rating* (cfr. Tav. 9).

In allegato alla scheda, riportare la lista delle variabili relative a ciascun modulo del modello.

Nel caso in cui l'intermediario utilizzi un modello "misto" (cioè, un modello che integra in un modulo finale le misure di rischiosità prodotte da moduli intermedi basati sia su tecniche statistiche sia sul giudizio degli esperti), vengono tra l'altro specificati:

— il procedimento, i criteri e la metodologia utilizzati per combinare gli *output* derivanti dai moduli intermedi e per definire il modello integrato;

— le eventuali trasformazioni a cui vengono assoggettate le variabili derivanti dai moduli intermedi;

— il peso che ciascun *output* intermedio assume nella determinazione dell'*output* finale (cfr. Tav. 10)

Tav. 9 – Sistema di ponderazione degli indicatori	
Modulo …	
Indicatore	Peso

Tav. 10 – Sistema di ponderazione dei moduli (o delle variabili individuate dai moduli intermedi)	
	Peso
Modulo …	
Modulo …	
Modulo …	

Riportare sinteticamente le principali modifiche apportate al modello nel corso del tempo.

8. Stima del modello statistico

Il presente paragrafo descrive: il metodo di stima utilizzato per pervenire, anche attraverso modelli integrati, alle misure di rischio individuali; i test sulla capacità predittiva del modello; le principali modifiche apportate.

Stima del modello

Va fornita una descrizione dettagliata del metodo di stima utilizzato (ad es. analisi discriminante, funzione logistica, ecc.) per individuare il legame tra le caratteristiche dell'obbligato e la misura di rischiosità a questi associata.

Deve, tra l'altro, essere precisato, se del caso per ciascun modulo di cui si compone il modello:

— il procedimento e i criteri di selezione della *short list* di variabili dalla *long list* di indicatori; in proposito, andrà indicato l'eventuale uso di algoritmi automatici o semiautomatici di selezione, specificando anche il software utilizzato;

— le ipotesi assunte (ad es. costo asimmetrico dell'errore);

— i vincoli posti nel modello (ad es.: numero massimo di variabili);

— il peso che ciascuna variabile assume nella determinazione dell'*output* (cfr. Tav. 11).

Vanno esplicitate le ragioni e le connotazioni degli eventuali aggiustamenti manuali alle ponderazioni del modello.

In allegato alla scheda, riportare la lista delle variabili relative a ciascun modulo del modello.

Tav. 11 – Sistema di ponderazione degli indicatori	
Modulo …	
Indicatore	Peso

Modelli “integrati”

Nel caso in cui l’intermediario utilizzi un modello che integra in un modulo finale le diverse misure di rischiosità prodotte da moduli intermedi, specificare tra l'altro:

— il procedimento, i criteri e la metodologia statistica utilizzati per combinare gli *output* derivanti dai moduli intermedi e per definire il modello integrato;

— le eventuali trasformazioni a cui vengono assoggettate le variabili derivanti dai moduli intermedi;

— il peso che ciascun *output* intermedio assume nella determinazione dell'*output* finale.

Esplicitare le ragioni e le connotazioni degli eventuali aggiustamenti manuali alle ponderazioni del modello.

Tav. 12 – Sistema di ponderazione dei moduli (o delle variabili individuate dai moduli intermedi)	
	Peso
Modulo …	
Modulo …	
Modulo …	

Test sulla capacità predittiva del modello

Devono essere riportati:

— le statistiche proprie del metodo di stima (significatività dei coefficienti, bontà di accostamento, ecc.), la descrizione dei test condotti per verificare le ipotesi di base del modello e le percentuali di corretta classificazione;

— i risultati delle analisi condotte sulle cause degli errori di classificazione (ad es. distinzione tra errori di previsione del modello ed effetti derivanti da situazioni particolari non contemplate dalla modellizzazione) e sulla stabilità nel tempo delle misure di rischio ottenute;

— le procedure statistiche utilizzate per misurare la capacità predittiva del modello (ad es. *accuracy ratio*) sul campione di stima e sul campione di convalida.

Tav. 13 – Tasso di corretta classificazione nel campione di sviluppo				
	Cliente esistente		Cliente nuovo	
	In bonis	Anomale	*In bonis*	Anomale
Modulo …				
Modulo …				
Modulo…				
Modulo finale				

Tav. 14 – Tasso di corretta classificazione nel campione di convalida				
	Cliente esistente		Cliente nuovo	
	In bonis	Anomale	*In bonis*	Anomale
Modulo …				
Modulo …				
Modulo…				
Modulo finale				

Interventi di modifica del modello

Vanno riportate sinteticamente le principali modifiche apportate al modello nel corso del tempo.

9. Costruzione delle classi di *rating* e assegnazione dei prenditori alle classi

Nel presente paragrafo vengono descritti i criteri e il procedimento in base ai quali - una volta ottenuta la misura di rischio "individuale" (*score* o PD) - vengono definite le classi di *rating* (individuazione dei punti di *cut off*).

Se l'output del modello è uno score, viene descritta la metodologia eventualmente utilizzata per trasformare lo score in una PD individuale. La tavola sottostante riporta le classi di *rating* e i relativi *cut off.*

Tav. 15 – Classi di *rating*			
Classe di *rating*	Classificazione Interna (*in bonis*, in osservazione, …)	Limiti della classe	
		Minimo	Massimo

La tavola sottostante riporta la ripartizione del portafoglio sulla base delle classi di *rating* individuate.

Tav. 16 – Portafoglio al gg-mm-aa								
Classe di *rating*	Distribuzione di frequenza				Analisi delle PD			
	Esposizione totale per classe di *rating*	n° osservazioni per classe di *rating*	% esposizione	% osserva-zioni	PD media	PD media ponderata per esposizione	PD minima	PD massima
…								
…								
Posizioni unrated								
Totale Portafoglio			100%	100%				

10. Calcolo della PD associata alle classi di *rating* (calibrazione)

Il presente paragrafo descrive le metodologie utilizzate per il procedimento di calibrazione, mediante il quale viene stimata la PD relativa a ciascuna classe di *rating*.

Vanno specificati tra l'altro:

— l'algoritmo di calcolo della PD;

— la lunghezza delle serie storiche delle PD;

— gli aggiustamenti eventualmente effettuati per tenere conto di fattori quali le differenze esistenti tra le caratteristiche del campione e la composizione del portafoglio dell'intermediario, specificando anche le tecniche e le motivazioni;

— i test statistici effettuati sulla capacità di previsione del modello (es: test binomiale, test di normalità, ecc.);

— i criteri che regolano il processo di verifica almeno annuale delle stime della PD.

11. Modifiche del rating basate su valutazioni soggettive (override)

Il presente paragrafo descrive le modalità con cui i *rating* possono essere sottoposti a *override*. In particolare, occorre specificare:

— i criteri in base ai quali può essere consentito l'*override* e le eventuali limitazioni associate;

— il livello di responsabilità del/i soggetto/i che possono effettuare e/o approvare l'*override* e se tali soggetti sono destinatari di deleghe creditizie;

— le modalità con cui vengono registrati gli *override* e le procedure di controllo e di *backtesting* previste.

Vanno inoltre specificate le eventuali modifiche consentite sugli *output* intermedi del modello e i criteri che le regolano.

12. Proprietà dinamiche dei *rating* e delle PD

Vanno descritte le caratteristiche del *rating* in termini di grado di rispondenza alla situazione corrente del soggetto affidato e l'eventuale considerazione dell'impatto di condizioni avverse o di determinate fasi del ciclo economico sul suo merito di credito.

13. Archiviazione dei dati

Il presente paragrafo descrive i criteri, le procedure e le responsabilità relative alla rilevazione e alla custodia dei dati, che devono consentire fra l'altro di riclassificare a posteriori gli affidati e le operazioni.

Si richiamano, a titolo di esempio, le informazioni che dovrebbero essere rilevate e archiviate: *rating* assegnati, data di assegnazione, soggetto responsabile dell'assegnazione e dell'eventuale *override*, metodologia e parametri chiave, versione del modello, PD, ecc.

Il paragrafo riporta inoltre la periodicità di aggiornamento dei dati relativi ai singoli prenditori.

14. Utilizzi dei *rating* e delle PD

Il presente paragrafo descrive le concrete modalità con cui i *rating* e le stime della PD vengono utilizzati nei processi aziendali, specificando gli utilizzi di tali misure di rischio:

— nelle diverse fasi del processo del credito: definizione delle politiche creditizie nell'ottica sia commerciale che di gestione del rischio, erogazione, monitoraggio;

— per finalità diverse da quella della classificazione della rischiosità creditizia; si richiamano a titolo di esempio i seguenti utilizzi:

1. determinazione del capitale regolamentare;
2. politiche di accantonamento per perdite attese;
3. allocazione del capitale economico (nell'ipotesi che esista un modello di portafoglio);
4. misure di *performance* aggiustate per il rischio;
5. determinazione dei prezzi;
6. sistema premiante.

Reporting

Va infine descritto l'utilizzo delle misure di rischio prodotte dal modello nella reportistica dell'intermediario. A tal fine, si richiede di allegare i *report* rilevanti in proposito, con indicazione dell'unità responsabile della produzione, della periodicità e della funzione e/o dei soggetti destinatari.

TITOLO IV

Capitolo 7

TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (CRM)

TITOLO IV- Capitolo 7

TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (CRM)

SEZIONE I

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi di cui al presente Capitolo:

— *autorizzazione all'utilizzo di un metodo basato su modelli interni di tipo VAR per calcolare il valore delle esposizioni soggette a un accordo-quadro di compensazione nei casi di cui all'art. 221, parr. 1, 2 e 3 CRR* (termine: 6 mesi);

— *autorizzazione all'utilizzo di stime interne della volatilità per calcolare le rettifiche per volatilità nei casi di cui all'art. 225, par. 1 CRR* (termine: 6 mesi).

SEZIONE II

DISCIPLINA APPLICABILE

Gli intermediari finanziari applicano le norme di seguito richiamate, salvo quando diversamente specificato nelle presenti disposizioni:

- CRR, in particolare la Parte Tre, Titolo II “Requisiti patrimoniali per il rischio di credito”, Capo 4 “Attenuazione del rischio di credito”;
- regolamenti della Commissione europea recanti le norme tecniche di regolamentazione per:
    - specificare cosa si intende per attività sufficientemente liquide e quando i valori delle attività possono essere considerati sufficientemente stabili (art. 194, par. 10 CRR);
    - individuare gli indici principali e le borse valori riconosciute (art. 197, par. 8 CRR).

TITOLO IV

Capitolo 8

OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE

TITOLO IV- Capitolo 8

OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE

SEZIONE I

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi di cui al presente Capitolo:

— *autorizzazione al riconoscimento del significativo trasferimento del rischio nei casi di cui agli artt. 243, par. 4, e 244, par. 4 CRR* (termine: 180 giorni);

— *autorizzazione all'utilizzo di un fattore di conversione in deroga nell'ambito delle cartolarizzazioni rotative nei casi di cui all'art. 256, par. 7 CRR* (termine: 120 giorni);

— *autorizzazione all'utilizzo della formula di vigilanza per intermediari finanziari diversi dal cedente nei casi di cui all'art. 259, par. 1, lett. b) CRR* (termine: 120 giorni);

— *autorizzazione all'utilizzo di valutazioni del merito di credito calcolate internamente (metodo della Valutazione Interna) per determinare i requisiti patrimoniali relativi a posizioni prive di rating esterno o desunto riferite a programmi ABCP nei casi di cui all'art. 259, par. 1 lett. c) CRR* (termine: 120 giorni);

— *autorizzazione all'utilizzo del metodo look-through per le posizioni prive di rating in programmi ABCP nell'ambito del metodo della Valutazione Interna nei casi di cui all'art. 259, par. 1, lett. e) e par. 3 CRR* (termine: 120 giorni);

— *autorizzazione all'utilizzo di specifici parametri nell'ambito della formula di vigilanza applicata a cartolarizzazioni di esposizioni al dettaglio nei casi di cui all'art. 262, par. 2 CRR* (termine: 90 giorni);

— *autorizzazione ad applicare un trattamento derogatorio al calcolo del valore ponderato delle esposizioni cartolarizzate nella forma di linee di liquidità nei casi di cui all'art. 263, par. 2 CRR* (termine: 120 giorni).

SEZIONE II

DISCIPLINA APPLICABILE

Gli intermediari finanziari applicano le norme di seguito richiamate, salvo quando diversamente specificato nelle presenti disposizioni:

- CRR e in particolare Parte Tre, Titolo II "Requisiti patrimoniali per il rischio di credito", Capo 5 "Cartolarizzazione" e Parte Cinque "Esposizioni al rischio di credito trasferito";
- regolamenti della Commissione europea che adottano le norme tecniche di attuazione o regolamentazione in materia rispettivamente di:
  - *mapping* (art. 270 CRR);
  - modalità di applicazione del fattore di ponderazione aggiuntivo previsto dall'art. 407 CRR (art. 410, par. 3 CRR);
  - condizioni uniformi per l'applicazione dei requisiti di cui ai Titoli II (Requisiti a carico degli enti investitori) e III (Requisiti a carico degli enti cedenti e degli enti promotori) della Parte Cinque CRR (art. 410, par. 2 CRR).

SEZIONE III

DISPOSIZIONI SPECIFICHE

1. Altre disposizioni

Il requisito di cui all'art. 243, par. 5, lett. b) CRR si considera soddisfatto nel caso di cartolarizzazioni effettuate ai sensi della legge n. 130/1999.

2. Mantenimento di interessi nella cartolarizzazione

2.1 Mantenimento di un interesse economico netto

Fermo restando quanto previsto dall'art. 405 CRR, le disposizioni di cui al presente paragrafo si applicano sia nel caso in cui le posizioni verso la cartolarizzazione siano classificate nel portafoglio bancario sia nel caso in cui siano classificate nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza (1).

Nei casi in cui l'interesse economico netto sia mantenuto con la modalità di cui all'art. 405, par. 1, lett. c) CRR, le esposizioni da mantenere sono selezionate con un processo casuale nell'ambito di un pool di attività individuato in base ad elementi di natura qualitativa e quantitativa (2). I criteri utilizzati per la selezione delle esposizioni da mantenere devono essere chiaramente comunicati agli investitori ai fini del rispetto degli obblighi di *due diligence* di cui al par. 3. L'utilizzo di questa opzione è ammesso a condizione che il portafoglio di attività cartolarizzate sia connotato da adeguata granularità e le attività selezionate non risultino eccessivamente concentrate. Una volta selezionate, le esposizioni non possono essere sostituite, salvo che nel caso di cartolarizzazioni rotative.

Nei casi in cui l'interesse economico netto sia mantenuto con la modalità di cui all'art. 405, par. 1, lett. d) CRR, nelle *tranches* mantenute ai fini del rispetto del requisito sono inclusi, ad esempio, i *funded reserve account* accantonati già al momento dell'emissione, a condizione che essi siano in grado di assorbire perdite in linea capitale delle attività cartolarizzate e il loro utilizzo non sia limitato a eventi non legati al rischio di credito di tali attività (quali ad esempio casi di generale turbativa dei mercati).

Il cedente o il promotore possono mantenere l'interesse economico netto con modalità equivalenti a quelle previste dalle lettere da a) a d) dell'art. 405, par. 1 CRR; ad esempio tramite la stipula di contratti derivati o lettere di credito (3). In tale caso, il cedente o il promotore comunicano, oltre al mantenimento dell'interesse economico netto, la specifica modalità adottata, la relativa metodologia di calcolo e le motivazioni che giustificano l'equivalenza rispetto ad una delle opzioni di cui alle lettere da a) a d) dell'art. 405, par. 1 CRR.

L'interesse economico netto può intendersi mantenuto se:

---

(1) Tuttavia, le disposizioni di cui al presente paragrafo non si applicano a posizioni verso operazioni effettuate da banche italiane ai sensi degli artt. 7-*bis* e 7-*ter* della legge 30 aprile 1999, n. 130 e successive modificazioni e delle relative disposizioni di attuazione (obbligazioni bancarie garantite).

(2) Ad esempio: tassi di decadimento, tipologia di prodotto, data di erogazione e *maturity*, *loan-to-value*, natura delle garanzie reali che assistono le attività, settore industriale e area geografica del debitore.

(3) Le lettere di credito sono ammesse solo se assumono il rischio di prima perdita della cartolarizzazione ai sensi della lett. d).

1. le forme di supporto creditizio rispettano le seguenti condizioni:
    a. coprono espressamente il rischio di credito delle attività cartolarizzate;
    b. coprono almeno il 5% del rischio di credito di tali attività in maniera equivalente a quella di cui alle lettere da a) a d) dell'art. 405, par. 1 CRR, e sono soggette al corrispondente trattamento prudenziale;
    c. hanno durata tale da assicurare la copertura per tutto il tempo in cui il cedente o il promotore debbano mantenere l'interesse economico netto;
    d. sono fornite dal cedente o dal promotore;
2. l'intermediario che assume posizioni verso la cartolarizzazione ha accesso alla documentazione necessaria per verificare il rispetto delle condizioni sopra indicate.

Nel caso di linee di liquidità fornite ad un programma ABCP, l'interesse economico netto può intendersi mantenuto solo ai sensi di cui alla lett. a) dell'art. 405, par. 1 CRR, se:

1. la linea di liquidità rispetta le seguenti condizioni:
    a. copre espressamente il rischio di credito delle esposizioni (cioè può essere utilizzata non soltanto in caso di disallineamenti di scadenze, generali turbative del mercato o altri eventi non legati al rischio di credito della cartolarizzazione) ed è soggetta al corrispondente trattamento prudenziale;
    b. copre il 100% del rischio di credito delle esposizioni cartolarizzate;
    c. ha durata tale da assicurare che essa resterà disponibile per tutto il tempo in cui il cedente o il promotore debbono mantenere l'interesse economico netto;
    d. è fornita dal cedente o dal promotore;
2. l'intermediario che assume posizioni verso la cartolarizzazione ABCP ha accesso alla documentazione necessaria per verificare il rispetto delle condizioni sopra indicate.

La modalità mediante la quale è mantenuto l'interesse economico netto non può essere modificata nel corso dell'operazione, salvo che al ricorrere di circostanze eccezionali, a condizione che la modifica sia adeguatamente motivata, sia comunicata agli investitori e non incida sul rispetto dell'obbligo di mantenere un interesse economico netto.

Non sono ammesse combinazioni tra le diverse modalità di mantenimento dell'interesse economico netto.

Resta ferma la facoltà per l'intermediario di mantenere un interesse economico netto superiore al 5%, nel rispetto delle regole per il riconoscimento delle operazioni di cartolarizzazione a fini prudenziali.

2.2 Misurazione e copertura dell'interesse economico netto

Nel corso dell'operazione non è, di norma, necessario integrare il valore dell'interesse economico netto, a condizione che la riduzione dell'interesse economico netto dipenda dal fisiologico ammortamento delle attività mantenute (4). Si considerano casi di ammortamento

---

(4) Qualora la variazione del valore dell'interesse economico netto dipenda dalla natura delle attività cartolarizzate o dell'operazione (attività rotative, fasi di accumulo "*ramp-up*", possibilità di sostituzione delle attività cartolarizzate per un periodo determinato), l'intermediario adegua di conseguenza il valore dell'interesse economico netto mantenuto.

fisiologico le riduzioni dovute a rimborsi, a rettifiche di valore collegate alla valutazione del merito di credito delle attività cartolarizzate, ad eventuali valutazioni al "*fair value*". A tal fine:

1. in caso di adozione dell'opzione c) di cui all'art. 405, par. 1 CRR, il tasso di rimborso delle esposizioni selezionate non deve differire in modo significativo dal tasso di rimborso delle attività cartolarizzate (5);
2. in caso di adozione delle opzioni a), b) e d) dell'art. 405, par. 1 CRR, la struttura dell'operazione (ad esempio, regole per l'allocazione dei flussi di cassa, cd. *cash flow waterfall*, *trigger events* (6), clausole di ammortamento anticipato) non deve ridurre o rendere inefficace il mantenimento dell'interesse economico netto. In particolare, gli incassi in linea capitale e in linea interessi non possono essere utilizzati per rimborsare l'interesse economico netto in via anticipata rispetto agli altri soggetti che hanno assunto posizioni verso la cartolarizzazione, ma solo in via subordinata o pro-quota nel corso dell'operazione.

L'intermediario verifica inoltre che il supporto di credito inizialmente fornito all'investitore non si riduca in via non proporzionale rispetto al tasso di rimborso delle attività cartolarizzate.

L'interesse economico netto mantenuto può essere oggetto di copertura dal rischio di tasso e di cambio (7).

Il cedente o il promotore verificano il rispetto di tale previsione valutando l'operazione di cartolarizzazione nel suo complesso anche con riferimento alle altre esposizioni presenti in bilancio (8).

L'interesse economico netto mantenuto può essere utilizzato come garanzia reale nell'ambito di operazioni di provvista (*funding*) a condizione che ciò non comporti il trasferimento del rischio di credito ad esso relativo (9).

2.3 *Ambito di applicazione*

Nel caso di operazioni *multioriginator*, l'obbligo di mantenere un interesse economico netto sussiste in capo a ciascun cedente in proporzione alla quota di attività cartolarizzate ceduta. In alternativa l'obbligo può essere rispettato dal promotore. Il medesimo principio si applica in caso di più promotori coinvolti nella medesima cartolarizzazione.

Nel caso di ri-cartolarizzazioni, l'intermediario (che non rivesta il ruolo di cedente o promotore) può assumere posizioni verso la ri-cartolarizzazione a condizione che:

---

(5) Si considerano sempre significative le differenze derivanti da azioni compiute volontariamente dal cedente o da processi di selezione non casuali delle esposizioni mantenute.

(6) Per *trigger event* si intendono eventi contrattualmente predefiniti – in genere riferiti all'andamento degli attivi cartolarizzati – il cui verificarsi comporta una modifica del piano di rimborso di una o più posizioni verso la cartolarizzazione.

(7) Non sono invece ammessi, a titolo esemplificativo, CDS e, nel caso di mantenimento dell'interesse economico netto mediante esposizioni selezionate in modo casuale (art. 405, par. 1, lett. c) CRR), forme di copertura del rischio di credito di tali esposizioni. Si precisa inoltre che, in caso di adozione della richiamata opzione c) le esposizioni mantenute in bilancio non possono essere a loro volta oggetto di una cartolarizzazione sintetica.

(8) Ad esempio, l'intemediario considera la presenza di eventuali garanzie rilasciate a favore del medesimo debitore per altre esposizioni presenti nel proprio bilancio che possano ridurre o rendere inefficace l'interesse economico netto.

(9) Sono di norma consentite le operazioni pronti contro termine effettuate a condizioni di mercato nel rispetto degli standard internazionali del TBMA/ISDA *Global Market Repurchase Agreement*.

1. sia rispettato l'impegno a mantenere l'interesse economico netto con riferimento alla ri-cartolarizzazione secondo le stesse modalità previste per le operazioni di cartolarizzazione; e
2. il cedente o il promotore dell'operazione di ri-cartolarizzazione assicurino che l'obbligo di mantenere l'interesse economico netto sia rispettato anche con riferimento all'operazione originaria, dandone comunicazione agli investitori.

L'intermediario che intende assumere posizioni verso la cartolarizzazione valuta con particolare attenzione le operazioni che prevedono l'utilizzo di SPV o altri veicoli societari che possono incidere sul mantenimento dell'interesse economico netto.

Nel caso di più operazioni realizzate tramite il medesimo SPV, l'obbligo di verificare il mantenimento dell'interesse economico netto sussiste solo per le operazioni verso le quali l'intermediario intende assumere posizioni, a condizione che sia assicurata piena separazione patrimoniale tra le operazioni.

Nei casi previsti dall'art. 405, par. 2 CRR, qualora l'intermediario che mantiene l'interesse economico netto su base consolidata cessi di far parte del gruppo, la capogruppo assicura che altri membri del gruppo assumano posizioni verso la cartolarizzazione in modo da garantire il mantenimento dell'interesse economico netto.

3. Requisiti organizzativi

Ai fini del rispetto delle disposizioni di cui agli articoli da 406 a 410 CRR, un efficace assetto organizzativo rappresenta un presupposto imprescindibile per garantire la consapevole assunzione dei rischi da parte dell'intermediario e un'adeguata analisi del relativo impatto sugli equilibri economico-patrimoniali.

In tale ambito assume rilievo primario il ruolo svolto dagli organi aziendali, cui sono demandate – secondo le rispettive competenze e responsabilità – la definizione e la periodica revisione del processo integrato di gestione di tutti i rischi attuali e prospettici cui è esposta l'azienda.

E' vietato assumere posizioni verso operazioni di cartolarizzazione per le quali non si disponga o si ritenga di non disporre di informazioni sufficienti a rispettare gli obblighi di cui al CRR e alle linee di orientamento contenute nel presente paragrafo.

Nell'adempimento degli obblighi di cui all'art. 406, par. 1 CRR, gli intermediari considerano, ad esempio, l'incidenza delle posizioni verso cartolarizzazioni sul totale delle attività, il conseguente impatto sulla propria situazione patrimoniale anche in condizioni avverse, il livello di concentrazione per posizione, emittente, classe di attività, le strategie di investimento perseguite (allocazione delle posizioni nel portafoglio bancario o in quello di negoziazione a fini di vigilanza) (10).

Gli intermediari che assumono esclusivamente il ruolo di controparte di contratti derivati finanziari che hanno il più elevato grado di priorità nella distribuzione dei flussi di cassa dell'operazione (ad esempio contratti di *interest rate swap*) possono limitarsi ad assumere informazioni strettamente correlate all'andamento delle posizioni detenute e alle caratteristiche

(10) Con riferimento al portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza, fattori come la volatilità dei prezzi di mercato e la liquidità rivestono un'importanza analoga a quella dell'analisi del rischio di credito, ai fini della valutazione dell'investimento.

strutturali dell'operazione. Non è invece richiesto di effettuare tali adempimenti in relazione alle attività sottostanti, né di accertare il rispetto del mantenimento dell'interesse economico netto.

3.1 Due diligence

L'analisi del rischio di credito relativo alle posizioni verso la cartolarizzazione va condotta non solo con riferimento alle singole transazioni, ma più in generale all'insieme delle posizioni verso la cartolarizzazione assunte dall'intermediario o dal gruppo finanziario indipendentemente dal portafoglio in cui sono allocate. Ad esempio, vanno rilevati tutti i casi di concentrazione – per soggetto, prodotto o settore di attività economica – emergenti dalle operazioni della specie, nell'ambito del complessivo sistema di monitoraggio dei rischi.

Ai fini dell'art. 406, par. 1 CRR, l'intermediario assume informazioni quali, ad esempio, *rating*, analisi storica dell'andamento di posizioni verso la cartolarizzazione analoghe.

L'intermediario presta particolare attenzione alla natura dell'impegno assunto dal cedente o dal promotore di comunicare il mantenimento dell'interesse economico netto e le informazioni necessarie all'espletamento degli obblighi di *due diligence*.

Nel caso di operazioni di ri-cartolarizzazione l'intermediario assume le informazioni previste dall'art. 406, par. 1 CRR anche con riferimento alle attività oggetto dell'operazione di cartolarizzazione originaria.

Se le attività non sono state ancora cartolarizzate (ad esempio, nel corso del periodo *revolving* o delle fasi di "*ramp-up*" delle operazioni) le verifiche sono condotte sui criteri di ammissibilità delle attività. Con riferimento alle posizioni allocate nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza, l'intermediario può valutare le informazioni di cui alle lettere da a) a g) dell'art. 406, par. 1 CRR, tenendo conto delle caratteristiche e del profilo di rischio di tale portafoglio. Eventuali differenze nelle politiche e nelle procedure adottate per le posizioni allocate nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza devono essere adeguatamente giustificate. La sola finalità di negoziazione non costituisce motivazione sufficiente.

Ai fini delle prove di stress di cui all'art. 406, par. 1, secondo comma CRR, gli intermediari si attengono ai principi richiamati nella disciplina relativa al processo di valutazione aziendale dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP).

Gli intermediari che ricorrono a modelli sviluppati da un'ECAI devono essere in grado di utilizzare in maniera consapevole il modello, modificando i dati di input e, se necessario, gli scenari di stress. Non è ammesso l'utilizzo di dati di output che siano stati direttamente forniti dall'ECAI o da altro soggetto.

I risultati delle prove di stress sono portati a conoscenza degli organi aziendali e sono opportunamente considerati dall'organo con funzione di supervisione strategica nella adozione delle politiche in materia di governo e gestione dei rischi.

L'intermediario effettua, di norma, le attività di cui al presente paragrafo con cadenza almeno annuale nell'ambito del processo di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP) e, in via straordinaria, al verificarsi di eventi in grado di incidere sull'operazione (modifiche nell'andamento dell'operazione, *trigger event*, insolvenza dell'*originator*) o di cambiamenti delle proprie strategie in materia di cartolarizzazioni.

3.2 *Monitoraggio*

La valutazione delle informazioni di cui all'art. 406, par. 2 CRR deve essere effettuata regolarmente con cadenza almeno annuale, nonché in presenza di variazioni significative nell'andamento dell'operazione, anche legate al verificarsi di eventi specifici (ad esempio, attivazione dei *trigger event*, insolvenza del debitore).

3.3 *Esternalizzazione dell'attività di due diligence*

L'intermediario può esternalizzare talune attività operative del processo di *due diligence* e monitoraggio, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di esternalizzazione.

Resta ferma la responsabilità dell'intermediario circa il corretto adempimento degli obblighi di cui al presente paragrafo, con particolare riferimento alla tempestiva individuazione e valutazione dei diversi rischi connessi con le singole transazioni.

4. Obblighi del cedente e del promotore

4.1 Criteri per la concessione e gestione del credito

Qualora il cedente non sia attivo nella concessione e gestione di crediti della medesima tipologia di quelli cartolarizzati, come, ad esempio, nel caso di programmi ABCP, il promotore verifica che i criteri di concessione e gestione adottati per le attività cartolarizzate siano prudenti e chiaramente definiti. Analoghi criteri sono applicati dagli intermediari autorizzati alla prestazione di servizi di investimento che partecipano a consorzi di collocamento o effettuano operazioni di acquisto con assunzione di garanzia in relazione a cartolarizzazioni realizzate da terzi se tali posizioni sono destinate ad essere detenute nel proprio portafoglio bancario o di negoziazione a fini di vigilanza, indipendentemente dalla durata della detenzione.

Qualora abbia acquistato le attività cartolarizzate da un terzo, il cedente è tenuto a procurarsi le informazioni necessarie ad effettuare una prudente *due diligence* sulle attività cartolarizzate.

4.2 Informativa agli investitori

Le informazioni da rendere agli investitori ai sensi dell'art. 409 CRR possono essere pubblicate o rese direttamente ai soggetti interessati a condizione che siano documentate in maniera appropriata (ad esempio possono essere inserite nel prospetto informativo redatto in sede di emissione dei titoli). Esse sono di natura sia quantitativa (ammontare effettivo dell'interesse economico netto mantenuto) sia qualitativa.

In particolare sono resi noti: l'opzione scelta per il mantenimento dell'interesse economico netto e il rispetto nel continuo dell'obbligo di mantenere l'interesse economico netto, nonché le ulteriori informazioni specificamente previste in caso di mantenimento dell'interesse economico netto in forme equivalenti a quelle di cui alle lettere da a) a d) dell'art. 405, par. 1 CRR.

Sono inoltre rese note tutte le informazioni necessarie a consentire il rispetto degli obblighi di *due diligence* e monitoraggio da parte degli intermediari che intendono assumere o assumono posizioni verso la cartolarizzazione.

È consentito l'utilizzo di report standardizzati e schemi generalmente utilizzati dal mercato, a condizione che contengano tutte le informazioni necessarie al rispetto degli obblighi di cui all'art. 409 CRR.

Di norma le informazioni sono rese con la medesima cadenza prevista per la redazione dei report di *servicing* e delle altre informative periodiche relative all'operazione (*investor report*, *trustee report*).

L'accesso alle informazioni di cui all'art. 409 CRR non deve essere eccessivamente oneroso in termini di ricerca, accessibilità, uso, costo e altri fattori che possono incidere sulla disponibilità dei dati.

5. Fattore di ponderazione aggiuntivo

Il fattore di ponderazione aggiuntivo di cui all'art. 407 CRR è, di norma, applicato per un periodo non inferiore a un anno.

Il fattore di ponderazione aggiuntivo è determinato in base alla seguente formula:

$$MIN(12.5, RW_{Originale}*(1+((2.5+(2.5*DurataViolazione_{Anni}))*(1-Esenzioni))))$$

dove

12.5 è il fattore di ponderazione massimo applicabile;

"$RW_{Originale}$" è il fattore di ponderazione applicato all'esposizione in base alla prevista disciplina;

2.5 è il fattore di ponderazione aggiuntivo minimo;

"$DurataViolazione_{Anni}$" è la durata della violazione espressa in anni, arrotondata per difetto all'unità;

"Esenzioni" è la riduzione del fattore di ponderazione aggiuntivo per operazioni di cartolarizzazione che rientrano nell'esenzione dal mantenimento dell'interesse economico netto ai sensi dell'art. 406, parr. 3 e 4 CRR. Il valore di tale riduzione è di regola 0.5 e 0.25 rispettivamente.

Ai fini della definizione del fattore di ponderazione aggiuntivo e della durata di applicazione, la Banca d'Italia considera altresì:

— la rilevanza della violazione, anche in termini di riflessi sulla generale capacità dell'intermediario di valutare i rischi assunti in operazioni di cartolarizzazione;

— la persistenza della violazione;

— l'efficacia e la tempestività delle azioni correttive poste in essere;

— se si tratta di operazioni esentate ai sensi dell'art. 405, parr. 3 e 4, CRR.

Oltre a quanto previsto dall'art. 407, secondo comma CRR, la Banca d'Italia può:

— applicare un fattore di ponderazione aggiuntivo superiore al 250%;

— incrementare il fattore di ponderazione aggiuntivo con frequenza maggiore rispetto a quella annuale.

Con riferimento alla verifica che il cedente o il promotore abbiano comunicato di mantenere l'interesse economico netto nella misura prevista, violazioni derivanti da comportamenti imputabili esclusivamente al cedente o al promotore (11) non comportano l'applicazione del fattore di ponderazione aggiuntivo a condizione che l'intermediario dimostri di essersi effettivamente attivato per assicurare che il cedente o il promotore comunicassero il mantenimento dell'interesse economico netto e fornissero le informazioni necessarie all'adempimento degli altri obblighi di cui all'art. 406 CRR.

Resta fermo che l'intermediario tiene conto di eventuali comportamenti scorretti assunti dal cedente o dal promotore in precedenti operazioni di cartolarizzazione nel processo di *due diligence* relativo all'assunzione di posizioni verso cartolarizzazioni in cui sono coinvolti i medesimi soggetti. La Banca d'Italia può imporre agli intermediari l'applicazione del fattore di ponderazione aggiuntivo in caso di mancato rispetto di tale obbligo.

In caso di violazione, il fattore di ponderazione aggiuntivo è applicato a tutte le posizioni detenute dall'intermediario verso la cartolarizzazione per la quale sia stato riscontrato il mancato rispetto degli obblighi.

(11) Ad esempio, il cedente o il promotore sono sottoposti a procedura concorsuale e gli organi della procedura dispongono l'alienazione dell'interesse economico netto.

TITOLO IV

Capitolo 9

RISCHIO DI CONTROPARTE E RISCHIO DI AGGIUSTAMENTO DELLA VALUTAZIONE DEL CREDITO

TITOLO IV- Capitolo 9

RISCHIO DI CONTROPARTE E RISCHIO DI AGGIUSTAMENTO DELLA VALUTAZIONE DEL CREDITO

SEZIONE I

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi di cui al presente capitolo:

— *autorizzazione all'uso del metodo dei modelli interni di tipo EPE per la quantificazione dell'esposizione al rischio di controparte nei casi di cui all'art. 283, par. 2 CRR* (termine: 6 mesi);

— *autorizzazione a riutilizzare il metodo standardizzato o il metodo del valore corrente per la quantificazione dell'esposizione al rischio di controparte nei casi di cui all'art. 283, par. 5 CRR* (termine: 120 giorni);

— *autorizzazione ad utilizzare la misura dell'EE ottenuta in base al modello nei casi di cui all'art. 285, par. 1 CRR* (termine: 120 giorni);

— *riconoscimento degli accordi di compensazione contrattuale nei casi di cui all'art. 296 CRR* (termine: 120 giorni);

— *consenso all'utilizzo della scadenza residua invece di quella originaria nei casi di cui all'art. 298, par. 4 CRR* (termine: 120 giorni);

— *autorizzazione all'utilizzo del metodo avanzato per il calcolo del requisito CVA anche per i portafogli non coperti dal modello interno di tipo EPE nei casi di cui all'art. 383, par. 4 CRR* (termine: 6 mesi);

— *autorizzazione all'utilizzo della metodologia alternativa del rischio CVA per gli intermediari che utilizzano il metodo dell'esposizione originaria nei casi di cui all'art. 385 CRR* (termine: 120 giorni).

SEZIONE II

DISCIPLINA APPLICABILE

Gli intermediari finanziari applicano le norme di seguito richiamate, salvo quando diversamente specificato nelle presenti disposizioni:

— CRR, Parte Tre, Titolo II "Requisiti patrimoniali per il rischio di credito" Capo 6 "Rischio di controparte" e Titolo VI "Rischio di aggiustamento della valutazione del credito";

— regolamenti della Commissione europea recanti le norme tecniche di regolamentazione per:

1. specificare i periodi con rischio di margine (art. 304, par. 5 CRR);
2. precisare le procedure per escludere le operazioni con controparti non finanziarie stabilite in uno Stato extracomunitario dai requisiti in materia di fondi propri per il rischio di CVA (art. 382, par. 5 CRR);
3. determinare una variabile *proxy* al fine di individuare determinati fattori di calcolo nel metodo avanzato (art. 383, par. 7, punto a) CRR);
4. specificare numero ed entità dei portafogli che soddisfano il criterio di un numero limitato di portafogli minori (art. 383, par. 7, punto b) CRR).

TITOLO IV

Capitolo 10

RISCHIO OPERATIVO

TITOLO IV- Capitolo 10

RISCHIO OPERATIVO

SEZIONE I

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi di cui al presente capitolo:

— *autorizzazione all'adozione del metodo Standardizzato Alternativo per la determinazione dell'indicatore rilevante delle linee di attività "servizi bancari al dettaglio" e "servizi bancari a carattere commerciale" nei casi di cui all'art. 312, par. 1 CRR* (termine: 120 gg);

— *autorizzazione all'adozione, alle estensioni e alle modifiche rilevanti dei metodi Avanzati per la determinazione del requisito patrimoniale a fronte del rischio operativo nei casi di cui all'art. 312, par. 2 CRR* (termine: 6 mesi);

— *autorizzazione al passaggio dal metodo Standardizzato a quello Base, e dai metodi Avanzati a quello Standardizzato o Base, per la determinazione del requisito patrimoniale a fronte del rischio operativo nei casi di cui all'art. 313, par. 3 CRR* (termine: 120 gg);

— *autorizzazione all'uso combinato di metodi per la determinazione del requisito patrimoniale a fronte del rischio operativo nei casi di cui all'art. 314, par. 1 CRR* (termine: 180 gg);

— *autorizzazione ad apportare modifiche alle modalità di calcolo dell'indicatore rilevante previste dal metodo Base e da quello Standardizzato a seguito di fusione, acquisizione o cessione di entità o attività nei casi di cui all'art. 315, par. 3 e 317 par. 4 CRR* (termine: 120 gg).

SEZIONE II

DISCIPLINA APPLICABILE

Gli intermediari finanziari applicano le norme di seguito richiamate, salvo quando diversamente specificato nelle presenti disposizioni:

— CRR, in particolare la Parte Tre, Titolo III "Requisiti di fondi propri per il rischio operativo";

— regolamenti della Commissione europea recanti le norme tecniche di regolamentazione o attuazione per disciplinare:

1. l'utilizzo di metodi avanzati di misurazione basati su sistemi interni di misurazione del rischio operativo (art. 312, par. 4 CRR);
2. l'uso combinato di diversi metodi (art. 314, par. 5 CRR);
3. il metodo di calcolo dell'indicatore rilevante di cui all'art. 316, par. 2 CRR (art. 316, par. 3 CRR);
4. le condizioni di applicazione dei principi della classificazione delle linee di attività (art. 318, par. 3 CRR).

Vengono inoltre in rilievo gli orientamenti dell'ABE su:

- Metodi Avanzati (AMA) Estensioni e Modifiche, emanati il 6 gennaio 2012;
- *Operational risk mitigation techniques*, emanati il 22 dicembre 2009.

TITOLO IV

Capitolo 11

RISCHIO DI MERCATO E RISCHIO DI REGOLAMENTO

TITOLO IV- Capitolo 11

RISCHIO DI MERCATO E RISCHIO DI REGOLAMENTO

SEZIONE I

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi di cui al presente capitolo:

— *autorizzazione alla compensazione infragruppo delle posizioni nel calcolo del rischio di mercato su base consolidata nei casi di cui all'art. 325, par. 2 CRR* (termine: 120 giorni);

— *autorizzazione all'utilizzo di modelli interni per il calcolo del delta di opzioni su tassi di interesse, strumenti di debito, strumenti di capitale, indici azionari, financial future, swap e valute estere nei casi di cui all'art. 329, par. 1 CRR* (termine: 6 mesi);

— *autorizzazione ad utilizzare modelli di sensibilità per calcolare le posizioni in determinati strumenti derivati nei casi di cui all'art. 331, par. 1 CRR* (termine: 6 mesi);

— *autorizzazione all'utilizzo del supervisory formula approach per le posizioni del trading book e, eventualmente, all'utilizzo di stime derivate dal metodo IRC nei casi di cui all'art. 337, par. 2 CRR* (termine: 6 mesi);

— *autorizzazione all'utilizzo di modelli interni per il calcolo del delta di opzioni in valuta estera e in oro nei casi di cui all'art. 352, par. 1 CRR* (termine: 6 mesi);

— *autorizzazione ad escludere dal calcolo delle posizioni aperte nette in divisa le posizioni che un intermediario detiene al fine specifico di salvaguardarsi dagli effetti negativi dei tassi di cambio e le posizioni detenute da un intermediario in relazione ad elementi già dedotti nel calcolo dei fondi propri nei casi di cui all'art. 352, par. 2 CRR* (termine: 6 mesi);

— *autorizzazione all'utilizzo di modelli interni per il calcolo del delta di opzioni su merci nei casi di cui all'art. 358, par. 3 CRR* (termine: 6 mesi);

— *autorizzazione all'utilizzo del modello interno di tipo VaR per il calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di posizione generico per i titoli di capitale, del rischio di posizione generico per i titoli di debito, del rischio di cambio, del rischio di posizione in merci, del rischio di posizione specifico per i titoli di capitale, del rischio di posizione specifico per i titoli di debito nei casi di cui all'art. 363, par. 1 CRR* (termine: 6 mesi);

— *autorizzazione a considerare la sola variazione ipotetica di portafoglio nel calcolo degli scostamenti rilevanti ai fini dall'applicazione del fattore di maggiorazione nei casi di cui all'art. 366, par. 4 CRR* (termine: 120 giorni);

— *autorizzazione ad includere sistematicamente nel modello IRC tutte le posizioni in strumenti di capitale quotati e le posizioni in derivati basate su strumenti di capitale quotati nei casi di cui all'art. 373, par. 2 CRR* (termine: 120 giorni);

— *autorizzazione all'utilizzo del modello interno di tipo APR per il calcolo del requisito patrimoniale a fronte dei rischi di mercato del portafoglio di negoziazione di correlazione nei casi di cui all'art. 377, par. 1 CRR* (termine: 6 mesi).

SEZIONE II

DISCIPLINA APPLICABILE

Gli intermediari finanziari applicano le norme di seguito indicate, salvo quando diversamente specificato nelle presenti disposizioni:

— CRR, Parte Tre, Titolo I, Capo 3 relativo al portafoglio di negoziazione, Titolo IV “Requisiti di fondi propri per il rischio di mercato“ e Titolo V “Requisiti di fondi propri rischio di regolamento”;

— regolamenti della Commissione europea recanti le norme tecniche di regolamentazione per:

  - definire i metodi per riflettere, nei requisiti di fondi propri per il rischio di posizione, i rischi diversi dal rischio delta in misura proporzionale all'entità e alla complessità delle attività in opzioni e *warrants* (art. 329, par. 3 CRR);
  - definire il termine "mercato" (art. 341, par. 3 CRR);
  - elencare gli indici azionari pertinenti adeguatamente diversificati (art. 344, par. 1 CRR);
  - definire i metodi per riflettere, nei requisiti di fondi propri per il rischio di cambio, i rischi diversi dal rischio delta in misura proporzionale all'entità e alla complessità delle attività in opzioni (art. 352, par. 6 CRR);
  - elencare le valute strettamente correlate (art. 354, par. 3 CRR);
  - definire i metodi per riflettere, nei requisiti di fondi propri per il rischio di posizione in merci, i rischi diversi dal rischio delta in misura proporzionale all'entità e alla complessità delle attività in opzioni (art. 358, par. 4 CRR);
  - per i modelli interni per il calcolo dei requisiti di fondi propri, specificare i criteri per valutare il carattere sostanziale delle loro estensioni e delle modifiche dell'uso, la metodologia di valutazione per l'autorizzazione del loro uso, le condizioni alle quali la parte di posizioni cui si applica il modello interno nell'ambito di una categoria di rischio è considerata significativa (art. 363, par. 4 CRR).

SEZIONE III

DISPOSIZIONI SPECIFICHE

1. Compensazione

Gli intermediari finanziari possono applicare la compensazione preventiva tra obbligazioni convertibili e strumento loro sottostante alle condizioni previste dall'art. 327, par. 2 CRR. A tal fine, gli intermediari trattano le obbligazioni convertibili in azioni scegliendo tra due modalità differenti: la prima consiste nell'includere le obbligazioni convertibili fra i titoli di debito; la seconda comporta l'assegnazione delle obbligazioni di tale specie tra i titoli di debito o tra i titoli di capitale sulla base della probabilità di conversione (tramite un *delta equivalent value*) (1). Qualora un intermediario adotti quest'ultima metodologia, esso è tenuto ad applicarla per tutti i titoli della specie.

Gli intermediari finanziari applicano le norme tecniche di regolamentazione dell'Autorità bancaria europea, per il trattamento di opzioni e warrant ai fini del calcolo del requisito di fondi propri a fronte del rischio di posizione (2), del rischio di cambio (3) e del rischio di posizione in merci (4).

(1) In tal caso andranno calcolati anche i requisiti per il fattore "*vega*" ed il fattore "*gamma*".

(2) Cfr. art. 329, par. 4, CRR.

(3) Cfr. art. 352, par. 6, CRR.

(4) Cfr. art. 358, par. 4, quarto comma, CRR.

TITOLO IV

Capitolo 12

GRANDI ESPOSIZIONI

TITOLO IV- Capitolo 12

GRANDI ESPOSIZIONI

SEZIONE I

DISCIPLINA APPLICABILE

Gli intermediari finanziari applicano le norme di seguito indicate, salvo quando diversamente specificato nelle presenti disposizioni:

— CRR, in particolare la Parte Quattro “Grandi esposizioni” e art. 493;

— regolamenti della Commissione europea recanti le norme tecniche di regolamentazione per specificare:

  - le condizioni e le metodologie utilizzate per determinare l'esposizione complessiva verso un cliente o un gruppo di clienti connessi per quanto concerne determinati tipi di esposizioni (art. 390, par. 8, a) CRR);
  - a quali condizioni la struttura di determinate operazioni non costituisce un'esposizione aggiuntiva (art. 390, par. 8, b) CRR);
  - i formati per la notifica proporzionati alla natura, all'entità e alla complessità delle attività degli enti, nonché le istruzioni sull'uso di tali formati (art. 394, par. 4, a) CRR);
  - le frequenze e le date di determinate segnalazioni (art. 394, par. 4, b) CRR);
  - le soluzioni IT da applicare per determinate segnalazioni (art. 394, par. 4, c) CRR).

SEZIONE II

DISPOSIZIONI SPECIFICHE

1. Limiti alle grandi esposizioni

Fermo restando quanto previsto dall'art. 395, par. 1, CRR, quando il cliente è un intermediario finanziario, una banca o una SIM o un gruppo di clienti connessi di cui sia parte un intermediario finanziario, una banca o una SIM, l'ammontare dell'esposizione non supera il 25% del capitale ammissibile (1) dell'intermediario o 150 milioni di euro, se superiore, purchè siano rispettate le condizioni previste dall'art. 395 CRR.

2. Disposizioni transitorie

Fino al 31.12.2017 gli intermediari finanziari, che assumono posizioni di rischio oltre il limite del 25% del capitale ammissibile, ma comunque entro il 40% di esso, rispettano un requisito patrimoniale a fronte della quota della posizione di rischio eccedente il suddetto limite del 25% (di seguito: "eccedenza") calcolato in base a quanto illustrato nella tabella seguente.

Il requisito patrimoniale è soddisfatto con capitale primario di classe 1.

Posizione di rischio (*% sul capitale ammissibile*)	**Coefficiente di ponderazione dell'eccedenza all'interno di ciascuna fascia**
(col. 1)	(col. 2)
da 25% a 30%	200%
da 30% a 35%	400%
da 35% a 40%	800%

In particolare: i) l'"eccedenza" all'interno di ciascuna fascia (col. 1) è ponderata in base al relativo coefficiente (col. 2); ii) l'"eccedenza" ponderata all'interno di ciascuna fascia è moltiplicata per il coefficiente patrimoniale previsto per l'intermediario; iii) sono sommati i requisiti patrimoniali così calcolati ottenendo il requisito patrimoniale complessivo sull'"eccedenza".

Ad esempio, si consideri un intermediario che non raccolga risparmio presso il pubblico e che abbia un capitale ammissibile pari a 100 (quindi, limite individuale pari a 25) e una posizione di rischio pari a 40 (con fattore di ponderazione pari al 100% ai fini sia del rischio di

(1) Per la definizione di capitale ammissibile, cfr. art. 4, par. 71, b) CRR.

credito sia della concentrazione dei rischi). Il requisito patrimoniale sull'"eccedenza" è calcolato come segue:

Fascia	"Eccedenza" (col.1)	Coefficiente (col.2)	Requisito pat. sull'"eccedenza" (col.1*col.2*6%)
25% - 30%	5	200%	0,6
30% - 35%	5	400%	1,2
35% - 40%	5	800%	2,4

Il requisito patrimoniale sull'"eccedenza" è dunque pari a 4,2 (risultante da 0,6+1,2+2,4); il requisito patrimoniale ai fini del rischio di credito è invece pari a 2,4 (risultante da 40*100%*6%).

Per la parte di "eccedenza" del limite del 25% derivante dalle esposizioni rientranti nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza, si applica quanto previsto dagli artt. 397 e 398 CRR.

3. Ponderazioni specifiche

Fermo restando quanto previsto dall'art. 400, par. 1, CRR, in materia di esposizioni esentate, alle seguenti categorie di esposizioni si applicano i fattori di ponderazione di seguito indicati:

A) *Esposizioni a ponderazione 0*:

A.1) le esposizioni, incluse le partecipazioni, di un intermediario o di un gruppo finanziario nei confronti di una società controllata o soggetta al controllo della medesima società controllante, purché tutte sottoposte a vigilanza consolidata ai sensi delle presenti disposizioni;

A.2) le esposizioni nei confronti di banche, SIM e intermediari finanziari diverse dagli elementi computabili nei fondi propri, con durata originaria non superiore al giorno lavorativo successivo e non denominate in una principale valuta di scambio.

B) *Esposizioni da considerare al 10% del loro valore nominale*:

B.1) le esposizioni per cassa nella forma di obbligazioni bancarie garantite (*covered bond*) ponderate al 10 per cento ai sensi dell'art. 129 CRR.

C) *Esposizioni da considerare al 20% del loro valore nominale*:

C.1) le esposizioni nei confronti di enti territoriali degli Stati membri dell'Unione europea ponderate al 20 per cento ai sensi della Parte Tre, Titolo II, Capo 2 CRR, nonché quelle assistite da protezione del credito di tipo reale o personale di detti enti;

C.2) le esposizioni per cassa nella forma di obbligazioni bancarie garantite ponderate al 20 per cento ai sensi dell'art. 129 CRR.

D) *Esposizioni da considerare al 50% del loro valore nominale*:

D.1) le esposizioni fuori bilancio classificate come garanzie rilasciate e impegni con "rischio medio-basso" ai sensi dell'Allegato I CRR;

D.2) le esposizioni per cassa nella forma di obbligazioni bancarie garantite ponderate al 50 per cento ai sensi dell'art. 129 CRR.

La disciplina dei limiti prudenziali di cui all'art. 395 CRR si applica anche alle esposizioni verso imprese d'investimento di Stati extracomunitari riconosciute così come definite all'art. 391 CRR.

4. Gruppo di clienti connessi (2)

Sussiste una situazione di controllo – salvo che l'intermediario dimostri diversamente – quando ricorre anche una sola delle seguenti circostanze:

1. un cliente possiede - direttamente o indirettamente - più del 50% del capitale o delle azioni con diritto di voto di un'altra società cliente;
2. un cliente possiede il 50% o meno del 50% del capitale o dei diritti di voto in una società cliente ed è in grado di esercitare il controllo congiunto su di essa in virtù delle azioni e dei diritti posseduti, di clausole statutarie e di accordi con gli altri partecipanti.

Nell'ipotesi di possesso del 50% o di meno del 50% del capitale o delle azioni con diritto di voto, oppure indipendentemente da possessi azionari, costituisce indice di controllo la disponibilità di uno o più dei seguenti poteri: a) indirizzare l'attività di un'impresa in modo da trarne benefici; b) decidere operazioni significative, quali ad esempio il trasferimento dei profitti e delle perdite; c) nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo; d) disporre della maggioranza dei voti negli organi con funzione di supervisione

(2) Si considerano "gruppo di clienti connessi" due o più soggetti che costituiscono un inseme unitario sotto il profilo del rischio in quanto *a)* uno di essi ha, direttamente o indirettamente, un potere di controllo sull'altro o sugli altri soggetti (connessione "giuridica") ovvero *b)* indipendentemente dall'esistenza di rapporti di controllo di cui alla lettera a) esistono, tra i soggetti considerati, legami tali che, con tutta probabilità, se uno di essi si trova in particolare difficoltà di raccolta dei fondi o di rimborso dei debiti, l'altro, o tutti gli altri, potrebbero incontrare analoghe difficoltà ("connessione economica").

strategica o con funzione di gestione o della maggioranza dei voti nell'assemblea dei soci o in altro organo equivalente; e) coordinare la gestione di un'impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune.

Nel valutare la sussistenza del controllo in base alle circostanze sopra indicate, gli intermediari tengono conto anche degli altri indicatori rilevanti utilizzati a fini di bilancio.

Gli intermediari effettuano gli approfondimenti necessari per verificare la sussistenza di una connessione economica tra due o più clienti. Tali approfondimenti devono essere effettuati, a titolo esemplificativo e come minimo, in presenza dei seguenti indici di connessione:

1. tra il debitore e il garante o chi è comunque responsabile dell'adempimento delle sue obbligazioni, quando l'esposizione è di rilevanza tale che l'escussione possa pregiudicare la solvibilità di questi ultimi;
2. tra soggetti coinvolti nel medesimo ciclo di produzione di beni o servizi quando la parte prevalente della produzione è destinata a un medesimo cliente finale, oppure la maggior parte dell'attivo o del passivo di un cliente è concentrato verso una medesima controparte, oppure un produttore dipende da un fornitore che non potrebbe essere sostituito immediatamente;
3. tra imprese che abbiano in comune la stessa clientela, quando la numerosità dei clienti sia ridotta e le imprese operino in settori ("di nicchia") in cui sia difficile trovare nuova clientela;
4. l'intermediario sia a conoscenza della sussistenza di una connessione economica in quanto già rilevata da altre banche o intermediari;
5. nel caso di clienti rientranti nel portafoglio delle esposizioni al dettaglio, si tratti di: a) debitori di un'obbligazione solidale; b) coniugi, quando in base al regime patrimoniale loro applicabile siano entrambi obbligati e il finanziamento sia rilevante per entrambi; c) debitore e garante in presenza delle condizioni di cui al punto 1).

A tali fini rileva anche il caso in cui due o più clienti dipendono dalla medesima fonte di finanziamento. Si ha una situazione di dipendenza quando la fonte di finanziamento non è sostituibile se non incorrendo in notevoli difficoltà o sostenendo costi elevati. La sola circostanza di essere clienti di una medesima banca o intermediario (in particolare se di rilevanza locale) non determina di per sé una connessione economica.

5. Schemi di investimento

Ai fini dell'individuazione di un gruppo di clienti connessi in presenza di un'esposizione verso uno schema di investimento (3), l'intermediario considera l'esposizione nei confronti dello schema di investimento e degli *asset* sottostanti (oggetto dell'investimento), valutando la sostanza economica e i rischi inerenti l'operazione.

In linea generale, l'intermediario deve essere in grado di identificare e controllare nel tempo (4) le attività sottostanti lo schema di investimento. In tal caso, deve considerare:

(3) Per schemi di investimento ai fini del presente paragrafo si considerano gli OICR, le società per la cartolarizzazione, gli altri veicoli societari, organismi o strutture contrattuali interposti tra l'intermediario finanziario e gli investimenti sottostanti.

(4) In presenza di portafogli "dinamici" gli intermediari devono effettuare nel continuo (comunque almeno una volta al mese) un monitoraggio che garantisca un'appropriata conoscenza della composizione del portafoglio. In caso di portafoglio "statico" è sufficiente che la valutazione della composizione del portafoglio sia fatta una volta per tutte.

— le esposizioni verso ciascuna delle attività sottostanti lo schema, assegnandole al cliente o al gruppo di clienti corrispondenti (*full look-through*) (5);

— in aggiunta a tali esposizioni, anche un'esposizione nei confronti dello schema medesimo, da contenere nei limiti prudenziali secondo quanto previsto dal CRR.

In caso contrario, l'intermediario applica nei confronti delle esposizioni non note uno dei seguenti metodi, maggiormente prudenziali:

a. se l'intermediario è in grado di identificare e controllare nel tempo solo una parte delle attività sottostanti lo schema, assegna le esposizioni note al cliente o al gruppo di clienti connessi corrispondenti; le rimanenti esposizioni sono trattate conformemente alla lett. b) (*partial look-through*);

b. se l'intermediario non è in grado di identificare e controllare nel tempo tutte o parte delle attività sottostanti uno o più schemi e tali schemi non sono sufficientemente granulari (6), le esposizioni verso tutti gli schemi sono considerate come un'unica esposizione verso un solo cliente; nel caso in cui lo schema sia sufficientemente granulare, la relativa esposizione può essere considerata solo verso lo schema medesimo (*unknown exposure*);

c. se l'intermediario, nonostante non sia in grado di identificare e controllare nel tempo le attività sottostanti lo schema, è in grado di assicurare e dimostrare che tali attività non sono direttamente o indirettamente connesse con alcun'altra esposizione del proprio portafoglio (ivi incluse le esposizioni verso altri schemi) superiore al 2% del capitale ammissibile, esso può trattare lo schema come un cliente distinto e non connesso con altri clienti dell'intermediario (*structure-based approach*).

In ogni caso, l'intermediario può adottare i metodi di cui alle lettere b) e c) solo se è in grado di dimostrare che la scelta è dovuta esclusivamente alla mancanza di una effettiva conoscenza delle esposizioni sottostanti allo schema.

6. Regole organizzative in materia di grandi esposizioni

Gli intermediari devono attenersi a regole di comportamento che garantiscano la possibilità di conoscere le grandi esposizioni, valutarne la qualità, seguirne l'andamento nel tempo. È responsabilità primaria dei vertici aziendali garantire che tali regole siano definite con attenzione, diffuse con chiarezza nell'organizzazione aziendale, rigorosamente rispettate.

Poiché l'insolvenza di un grande prenditore può avere effetti di rilievo sulla solidità patrimoniale, al rispetto dei limiti quantitativi fissati dalla presente disciplina devono unirsi strumenti volti ad assicurare la buona qualità dei crediti.

In un contesto economico caratterizzato da una fitta rete di interdipendenze tra gli operatori, la valutazione delle grandi esposizioni si arricchisce di nuovi contenuti che ne

(5) L'ammontare delle esposizioni verso i singoli clienti o gruppi di clienti connessi è calcolato tenendo conto della quota di partecipazione dell'intermediario nello schema di investimento. Ad esempio, se l'intermediario assume nei confronti di uno schema un'esposizione pari al 20% del valore complessivo dello schema medesimo, e tale schema investe in attività sottostanti ripartite come segue: A 20%, B 30%, C 50%, l'esposizione verso il cliente A sarà pari a 20% x 20% = 4%, verso B: 20% x 30% = 6%, verso C: 20% x 50% = 10%.

(6) Uno schema può essere considerato sufficientemente granulare se la sua attività sottostante di maggiore importo è inferiore al 5% del totale dello schema. Nel caso di un "fondo di fondi", il criterio di granularità può essere applicato al livello delle attività sottostanti i fondi in cui il fondo investe.

accrescono la complessità: essa deve avvenire nella consapevolezza dei legami esistenti tra i diversi soggetti economici e dei riflessi che gli stessi possono avere sotto i profili della concentrazione del rischio.

Difficoltà specifiche possono essere poste dal fenomeno dei gruppi sia quando esso connoti l'intermediario sia quando esso connoti il cliente.

Per quanto concerne il gruppo finanziario è necessario che vengano conosciuti e tenuti sotto controllo i rischi che il gruppo stesso assume nel suo complesso. A tale scopo il gruppo deve dotarsi di strutture organizzative e sistemi informativi sufficientemente articolati e tali da coprire tutte le attività poste in essere dalle diverse unità che compongono il gruppo.

La capogruppo assicura in particolare che il sistema di delega di poteri adottato garantisca comunque la piena conoscenza, in capo alla stessa capogruppo, delle grandi esposizioni. Rientra nelle responsabilità degli organi della capogruppo, secondo le rispettive competenze, effettuare una periodica verifica dell'andamento del rapporto di credito nei confronti delle grandi esposizioni.

Il sistema di comunicazione interno deve essere sufficientemente fluido per cogliere le potenziali sinergie informative che si sviluppano nel gruppo grazie alle conoscenze che le singole unità operative acquisiscono nei confronti della clientela e che, se opportunamente condivise, possono contribuire a migliorare, in maniera anche significativa, la conoscenza globale della clientela, della sua capacità di rimborso, della qualità economica dei progetti intrapresi, dei fattori, anche congiunturali, che possono influire sull'andamento dei rischi.

Dal lato del cliente è di fondamentale importanza cogliere i legami esistenti tra i clienti: nel caso di imprese organizzate sotto forma di gruppo, infatti, la valutazione del merito creditizio riguarda anche il gruppo nel suo complesso.

Nel corso dell'istruttoria che precede l'assunzione del rischio, si avrà cura di acquisire dalla clientela i bilanci consolidati e comunque le informazioni necessarie per individuare l'esatta composizione, la situazione economico-patrimoniale e l'esposizione finanziaria del gruppo di appartenenza.

In particolare, gli intermediari devono acquisire tutte le informazioni necessarie per valutare eventuali connessioni di tipo giuridico ed economico tra i clienti. A tal fine, predispongono adeguati processi e strutture per effettuare la suddetta valutazione, prevedendo anche l'esistenza al proprio interno di una funzione incaricata di seguire il fenomeno dei gruppi economici. Particolare attenzione va prestata nella valutazione di eventuali connessioni economiche in relazione alle esposizioni di ammontare superiore al 2% del capitale ammissibile.

La prosecuzione del rapporto è subordinata al periodico aggiornamento di tali informazioni.

Gli intermediari verificano con attenzione le notizie e i dati forniti dalla clientela, utilizzando ogni strumento conoscitivo disponibile (archivi aziendali, Centrale dei rischi, ecc.).

L'accentramento della gestione finanziaria che si realizza all'interno dei gruppi può rendere meno agevole per l'intermediario l'individuazione del soggetto che in concreto utilizza l'affidamento: in tali casi è pertanto necessario che la dialettica che normalmente caratterizza il rapporto con la clientela sia particolarmente sviluppata, in modo da consentire comunque all'intermediario di seguire e valutare la destinazione dei propri affidamenti.

Particolare cautela è adottata nel sostegno finanziario a gruppi che comprendono al proprio interno strutture societarie delle quali non sia chiara la funzione economica (come ad esempio nel caso di società localizzate in centri *off-shore*).

Il rigore e la professionalità con cui gli intermediari assumono grandi esposizioni e ne seguono l'andamento costituiscono per la Banca d'Italia un costante punto di riferimento per le valutazioni di propria competenza nell'attività di vigilanza.

7. Provvedimenti della Banca d'Italia

Nei confronti degli intermediari e dei gruppi finanziari che presentino profili di accentuata rischiosità in relazione alla situazione tecnico-organizzativa, la Banca d'Italia può fissare limiti più restrittivi di quelli previsti in via generale. Particolare rilievo assume in questo ambito l'adeguatezza della struttura organizzativa a selezionare la clientela, a seguire l'evoluzione della situazione economico-finanziaria dei maggiori clienti e a controllare l'andamento dei finanziamenti concessi.

Nei casi previsti dall'art. 396 CRR, gli intermediari e i gruppi finanziari sono tenuti, nel più breve tempo possibile, a ricondurre le posizioni di rischio entro le soglie previste; a tal fine, i soggetti di cui sopra comunicano immediatamente alla Banca d'Italia gli interventi che intendono adottare.

TITOLO IV

Capitolo 13

INFORMATIVA AL PUBBLICO

TITOLO IV- Capitolo 13

INFORMATIVA AL PUBBLICO

SEZIONE I

DISCIPLINA APPLICABILE

Gli intermediari finanziari applicano le norme di seguito richiamate, salvo quando diversamente specificato nelle presenti disposizioni:

— CRR, Parte Otto "Informativa da parte degli enti", Parte Dieci, Titolo I, Capo 3 "Disposizioni transitorie in materia di informativa sui fondi propri";

— regolamenti della Commissione europea recanti le norme tecniche di regolamentazione o di attuazione per disciplinare:

  - o i modelli uniformi per la pubblicazione delle informazioni riguardanti i fondi propri (art. 437, par. 2 CRR);
  - o i modelli uniformi per la pubblicazione delle informazioni riguardanti i fondi propri nel periodo a decorrere dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2021 (art. 492, par. 5 CRR).

TITOLO IV

Capitolo 14

PROCESSO DI CONTROLLO PRUDENZIALE

TITOLO IV - Capitolo 14

PROCESSO DI CONTROLLO PRUDENZIALE

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Il processo di controllo prudenziale (*Supervisory Review Process* - SRP) si articola in due fasi integrate. La prima è rappresentata dal processo interno di determinazione dell'adeguatezza patrimoniale (*Internal Capital Adequacy Assessment Process* - ICAAP) e fa capo agli intermediari, i quali effettuano un'autonoma valutazione della propria adeguatezza patrimoniale, attuale e prospettica, in relazione ai rischi assunti e alle strategie aziendali. La seconda consiste nel processo di revisione e valutazione prudenziale (*Supervisory Review and Evaluation Process* - SREP) ed è di competenza dell'autorità di vigilanza, che, anche attraverso il riesame dell'ICAAP, formula un giudizio complessivo sull'intermediario e attiva, ove necessario, misure correttive.

La revisione dell'ICAAP si basa sul confronto tra la Vigilanza e gli intermediari; ciò consente alla Banca d'Italia di acquisire una conoscenza più approfondita del processo ICAAP e delle ipotesi metodologiche sottostanti e agli intermediari di illustrare le motivazioni a sostegno delle proprie valutazioni.

Gli intermediari definiscono strategie e predispongono strumenti e procedure per determinare il capitale che essi ritengono adeguato - per importo e composizione - alla copertura permanente di tutti i rischi ai quali sono o potrebbero essere esposti, anche diversi da quelli per i quali è richiesto il rispetto dei requisiti patrimoniali.

Il processo ICAAP è imperniato su idonei sistemi aziendali di gestione dei rischi e presuppone adeguati meccanismi di governo societario, una struttura organizzativa con linee di responsabilità ben definite, efficaci sistemi di controllo interno.

La responsabilità di tale processo è rimessa agli organi societari, i quali ne definiscono in piena autonomia il disegno e l'organizzazione secondo le rispettive competenze e prerogative. Essi curano l'attuazione e promuovono l'aggiornamento dell'ICAAP, al fine di assicurarne la continua rispondenza alle caratteristiche operative e al contesto strategico in cui l'intermediario opera.

In caso di gruppi finanziari la responsabilità dell'ICAAP fa capo all'impresa al vertice del gruppo, la quale determina il capitale adeguato per l'intero gruppo su base consolidata. Il processo ICAAP deve essere documentato, conosciuto e condiviso dalle strutture aziendali e sottoposto a revisione interna.

Gli intermediari illustrano alla Banca d'Italia, con cadenza annuale, le caratteristiche fondamentali del processo, l'esposizione ai rischi e la determinazione del capitale ritenuto adeguato a fronteggiarli attraverso un resoconto strutturato. Quest'ultimo contiene anche un'auto-valutazione dell'ICAAP che individua le aree di miglioramento, le eventuali carenze del processo e le azioni correttive che si ritiene di porre in essere.

Lo SREP è il processo con cui la Banca d'Italia riesamina e valuta l'ICAAP; analizza i profili di rischio dell'intermediario singolarmente e in un'ottica aggregata, anche in condizioni di stress, e il relativo contributo al rischio sistemico; valuta il sistema di governo aziendale, la funzionalità degli organi, la struttura organizzativa e il sistema dei controlli interni; verifica l'osservanza del complesso delle regole prudenziali.

Lo svolgimento di tale attività avviene attraverso l'utilizzo di sistemi che definiscono criteri generali e metodologie per l'analisi e la valutazione degli intermediari (Sistema di analisi aziendale). Tale sistema consente alla Banca d'Italia di individuare e analizzare i rischi rilevanti assunti dagli intermediari e di valutarne i sistemi di gestione e controllo, anche ai fini del riesame della determinazione del capitale interno effettuata dagli stessi.

Nel caso in cui dall'analisi complessiva emergano profili di anomalia, la Banca d'Italia richiede l'adozione di idonee misure correttive di natura organizzativa e patrimoniale. Gli interventi dipendono dalla gravità delle carenze, dall'esigenza di tempestività, dal grado di consapevolezza, capacità e affidabilità degli organi aziendali, dalla disponibilità presso l'intermediario di risorse umane, tecniche e patrimoniali. L'imposizione di requisiti patrimoniali aggiuntivi viene disposta se l'applicazione di misure organizzative non appare in grado di assicurare la rimozione delle anomalie entro un periodo di tempo adeguato. La Banca d'Italia richiede l'adozione delle misure correttive pure nel caso in cui abbia fondata evidenza che l'intermediario non sia in grado di rispettare i requisiti prudenziali anche in ottica prospettica (di norma dodici mesi).

Il processo di controllo prudenziale si conforma al principio di proporzionalità, in base al quale:

— i sistemi di governo societario, i processi di gestione dei rischi, i meccanismi di controllo interno e di determinazione del capitale ritenuto adeguato alla copertura dei rischi devono essere commisurati alle caratteristiche, alla complessità operativa, dimensionale e organizzativa dell'intermediario;

— la frequenza e l'intensità dello SREP tengono conto della rilevanza sistemica, delle caratteristiche e del grado di problematicità degli intermediari.

Il processo di controllo prudenziale si svolge a livello consolidato oppure individuale in caso di intermediari non appartenenti a gruppi (1).

* * *

Con le disposizioni della Sezione III la Banca d'Italia, in attuazione degli obblighi di trasparenza dell'attività di vigilanza previsti dalla normativa, fornisce indicazioni utili a orientare gli operatori nella concreta applicazione del principio di proporzionalità e nell'identificazione dei requisiti minimi dell'ICAAP che verranno valutati nell'ambito dello SREP.

A tal fine:

— si forniscono indicazioni in ordine agli ambiti del processo ICAAP per la concreta applicazione del suddetto principio di proporzionalità da parte degli operatori;

---

(1) Per gli intermediari facenti parte di gruppi, considerati dalla Banca d'Italia entità rilevanti, le attività di analisi previste nell'ambito del processo di controllo prudenziale sono svolte anche a livello individuale; cfr. Guida per l'attività di vigilanza, Circ. 269, Parte I, Sez. I, Cap. 2, par. II.9.

— si esplicitano i criteri per una ripartizione indicativa degli intermediari in tre classi (2), caratterizzate da livelli di complessità operativa decrescente, per le quali vengono indicati requisiti differenziati in ordine ai predetti ambiti dell'ICAAP;

— si illustrano alcune metodologie semplificate utilizzabili per il calcolo di taluni rischi quantificabili diversi dal rischio di credito, di controparte, di mercato e operativo;

— si descrivono i criteri di valutazione che vengono utilizzati nello SREP ed in particolare le metodologie e le modalità di analisi dei rischi e dell'operatività degli intermediari finanziari.

(2) All'interno della Classe 3 è prevista una sottoclasse per gli intermediari finanziari "minori", cfr. Sez.III.

SEZIONE II

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi di cui al presente capitolo:

— *adozione di provvedimenti specifici nei confronti dell'intermediario o della capogruppo concernenti il gruppo o sue singole componenti* (Sez. IV, par. 5; termine: 90 giorni);

— *adozione di provvedimenti specifici nei confronti di categorie di intermediari finanziari con rischi simili* (Sez. IV, par. 5 termine: 90 giorni).

SEZIONE III

LA VALUTAZIONE AZIENDALE DELL'ADEGUATEZZA PATRIMONIALE (ICAAP)

1. Disposizioni di carattere generale

Gli intermediari definiscono in piena autonomia un processo per determinare il capitale complessivo adeguato, in termini attuali e prospettici, a fronteggiare tutti i rischi rilevanti. Il processo deve essere formalizzato, documentato, sottoposto a revisione interna e approvato dagli organi societari. Esso è proporzionato alle caratteristiche, alle dimensioni e alla complessità dell'attività svolta.

Il calcolo del capitale complessivo richiede una compiuta valutazione di tutti i rischi a cui gli intermediari sono o potrebbero essere esposti, sia di quelli considerati ai fini del calcolo dei requisiti di Primo Pilastro, sia di quelli in esso non contemplati.

Gli intermediari definiscono per quali tipi di rischi diversi da quelli di credito, di controparte, di mercato ed operativi è opportuno adottare metodologie quantitative, che possono determinare un fabbisogno di capitale interno (1), e per quali invece si ritengono più appropriate, in combinazione o in alternativa, misure di controllo o attenuazione.

Essi devono comunque essere in grado di spiegare nel dettaglio alla Banca d'Italia le definizioni adottate, le metodologie utilizzate, l'effettiva considerazione di tutti i rischi rilevanti nonché le differenze, per i rischi fronteggiati dai requisiti di Primo Pilastro, tra il sistema adottato internamente e quello regolamentare.

2. La proporzionalità nell'ICAAP

Il principio di proporzionalità si applica ai seguenti aspetti:

— metodologie utilizzate per la misurazione/valutazione dei rischi e la determinazione del relativo capitale interno;

— tipologia e caratteristiche degli stress test utilizzati;

— trattamento delle correlazioni tra rischi e determinazione del capitale interno complessivo;

— articolazione organizzativa dei sistemi di controllo dei rischi;

— livello di approfondimento ed estensione della rendicontazione sull'ICAAP resa alla Banca d'Italia.

(1) Ai fini delle disposizioni del presente capitolo, per "capitale interno" si intende il capitale a rischio, ovvero il fabbisogno di capitale relativo ad un determinato rischio che l'intermediario finanziario ritiene necessario per coprire le perdite eccedenti un dato livello atteso (tale definizione presuppone che la perdita attesa sia fronteggiata da rettifiche di valore nette - specifiche e di portafoglio - di pari entità; ove queste ultime fossero inferiori, il capitale interno dovrà far fronte anche a questa differenza). Con "capitale interno complessivo" si intende il capitale interno riferito a tutti i rischi rilevanti assunti dall'intermediario finanziario, incluse le eventuali esigenze di capitale interno dovute a considerazioni di carattere strategico. Con "capitale" e "capitale complessivo" si indicano gli elementi patrimoniali che l'intermediario finanziario ritiene possano essere utilizzati rispettivamente a copertura del "capitale interno" e del "capitale interno complessivo".

Per facilitare la concreta attuazione del principio di proporzionalità, gli intermediari sono ripartiti in tre classi (con una "sottoclasse" all'interno della classe 3), che identificano, in linea di massima, intermediari di diverse dimensioni e complessità operativa.

Classe 1

Gruppi finanziari e intermediari autorizzati all'utilizzo di sistemi IRB per il calcolo dei requisiti a fronte del rischio di credito, o del metodo AMA per il calcolo dei requisiti a fronte del rischio operativo, oppure di modelli interni per la quantificazione dei requisiti sui rischi di mercato.

Classe 2

Gruppi finanziari e intermediari che utilizzano metodologie standardizzate, con attivo, rispettivamente, consolidato o individuale superiore a 3,5 miliardi di euro (2).

Classe 3

Gruppi finanziari e intermediari che utilizzano metodologie standardizzate, con attivo, rispettivamente, consolidato o individuale pari o inferiore a 3,5 miliardi di euro.

Sottoclasse Intermediari minori

I gruppi finanziari e gli intermediari finanziari appartenenti alla classe 3 con attivo uguale o inferiore a 250 milioni di euro (3), ad eccezione di quelli che:

— sono capogruppo di un gruppo finanziario;

— hanno effettuato operazioni di raccolta tramite strumenti finanziari diffusi tra il pubblico;

— hanno originato operazioni di cartolarizzazione;

— svolgono attività di concessione di finanziamenti, in via prevalente o rilevante, nella forma del rilascio di garanzie;

— sono autorizzati anche alla prestazione di servizi di pagamento, all'emissione di moneta elettronica o alla prestazione di servizi di investimento;

— utilizzano strumenti finanziari derivati per assumere posizioni speculative;

— assumono il ruolo di *servicer* in operazioni di cartolarizzazione;

— svolgono l'attività di erogazione di finanziamenti agevolati e/o di gestione di fondi pubblici.

Resta in ogni caso ferma la possibilità, per gli intermediari appartenenti alle classi 2 e 3, di sviluppare metodologie o processi interni più avanzati rispetto a quelli suggeriti dalle presenti disposizioni per la classe di appartenenza, motivando la scelta compiuta (4). Gli intermediari operano scelte coerenti tra le metodologie di misurazione del rischio adottate ai fini del calcolo dei requisiti di Primo Pilastro e quelle di determinazione del capitale interno complessivo.

(2) Per attivo individuale e consolidato si fa riferimento rispettivamente all'aggregato 1401000 e all'aggregato 309001217 del Dizionario Dati. Per attivo consolidato si intende l'attivo riferito al gruppo finanziario.

(3) Si fa riferimento alla somma delle seguenti voci del *Provvedimento sui bilanci*: 1) "Totale attivo" dello Stato Patrimoniale; 2) "Totale Garanzie e Impegni" di cui alla Tabella D.1 della Nota Integrativa.

(4) Ciò potrebbe rendersi necessario, ad esempio, per adottare un approccio adeguato al profilo di rischio soprattutto nei casi di intermediari in forte evoluzione, ovvero con operatività specializzata e rilevante su segmenti di mercato caratterizzati da elevata complessità.

Nell'ambito del processo di revisione prudenziale, la Banca d'Italia valuta il grado di rispondenza tra le scelte e le valutazioni degli operatori e il profilo di rischio degli stessi.

Per la sottoclasse intermediari minori, la Banca d'Italia può in ogni caso richiedere di uniformarsi per intero alle disposizioni previste dal presente capitolo per gli intermediari di classe 3, in relazione all'evoluzione della situazione aziendale, dei rischi assunti o di elementi di problematicità riscontrati.

3. Le fasi dell'ICAAP

Il processo ICAAP può essere scomposto nelle seguenti fasi: 1) individuazione dei rischi da sottoporre a valutazione; 2) misurazione/valutazione dei singoli rischi e del relativo capitale interno; 3) misurazione del capitale interno complessivo; 4) determinazione del capitale complessivo e riconciliazione con i fondi propri.

Nei paragrafi seguenti si forniscono indicazioni in merito a ciascuna fase dell'ICAAP, al fine di facilitare gli intermediari nella concreta applicazione del principio di proporzionalità.

3.1 L'individuazione dei rischi da sottoporre a valutazione

Gli intermediari effettuano in autonomia un'accurata identificazione dei rischi ai quali sono esposti, avuto riguardo alla propria operatività e ai mercati di riferimento.

Al fine di individuare i rischi rilevanti, l'analisi deve considerare almeno i rischi contenuti nell'elenco di cui all'Allegato A. Detto elenco non ha carattere esaustivo: è rimessa alla prudente valutazione di ogni intermediario l'individuazione di eventuali ulteriori fattori di rischio connessi con la propria specifica operatività. Gli intermediari e i gruppi finanziari identificano chiaramente le fonti di generazione dei vari tipi di rischio, siano esse collocate a livello di unità operativa oppure di entità giuridica. Ciò può consentire di riscontrare se in capo alle più rilevanti entità giuridiche l'eventuale requisito patrimoniale regolamentare calcolato a livello individuale fronteggia adeguatamente i rischi effettivamente presenti presso tali componenti.

In deroga a quanto previsto dal presente paragrafo, gli intermediari minori individuano, fra i rischi indicati nell'Allegato A, solo quelli rilevanti per l'attività effettivamente svolta.

3.2 La misurazione dei singoli rischi e la determinazione del capitale interno relativo a ciascuno di essi

Ai fini della determinazione del capitale interno, gli intermediari misurano oppure – in caso di rischi difficilmente quantificabili – valutano tutti i rischi rilevanti ai quali sono esposti, utilizzando le metodologie che ritengono più appropriate, in relazione alle proprie caratteristiche operative e organizzative.

Per i rischi di credito, di controparte, di mercato ed operativi un primo riferimento metodologico è costituito dai relativi sistemi regolamentari per il calcolo dei requisiti patrimoniali.

Per determinare l'esposizione e l'eventuale capitale interno relativi al rischio di concentrazione (per singoli prenditori o gruppi di clienti connessi) e al rischio di tasso d'interesse sul portafoglio bancario gli intermediari utilizzano come riferimento le metodologie semplificate illustrate rispettivamente negli Allegati B e C.

Relativamente al rischio di tasso di interesse, tutti gli intermediari (indipendentemente dalla classe di appartenenza e fatto salvo quanto di seguito specificato per gli intermediari minori, dalla metodologia utilizzata e dalle variazioni stimate/scenari prescelti per calcolare il capitale interno in condizioni ordinarie/di stress) valutano l'impatto di una variazione ipotetica dei tassi pari a +/- 200 punti base sull'esposizione al rischio di tasso di interesse relativo al portafoglio bancario. Nel caso in cui si determini una riduzione del valore economico dell'intermediario superiore al 20% dei fondi propri, la Banca d'Italia approfondisce con l'intermediario i risultati e si riserva di adottare opportuni interventi.

Per quanto concerne il rischio di liquidità, gli intermediari fanno riferimento a quanto previsto nel Titolo III, Capitolo 1 delle presenti disposizioni.

* * *

Tenuto conto della ripartizione in classi delineata al par. 2, gli intermediari fanno riferimento, nel definire operativamente i sistemi di misurazione/valutazione dei rischi rilevanti e per la determinazione dell'eventuale capitale interno, ai criteri di seguito illustrati.

Classe 3

Sottoclasse Intermediari minori

Gli intermediari utilizzano le metodologie di calcolo dei requisiti di Primo Pilastro. Relativamente ai rischi non inclusi nel Primo Pilastro, la quantificazione delle esigenze di capitale interno è richiesta almeno per i rischi di concentrazione *single-name* e di tasso di interesse. A tal fine, utilizzano le metodologie semplificate indicate negli All. B e C.

Gli altri intermediari di Classe 3 utilizzano le metodologie di calcolo dei requisiti di Primo Pilastro: il metodo standardizzato per i rischi di credito e per quelli di mercato, il metodo di base o standardizzato per i rischi operativi. Relativamente ai rischi non inclusi nel Primo Pilastro, gli intermediari possono misurare il rischio di concentrazione e il rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario utilizzando gli algoritmi semplificati proposti negli Allegati B e C. Per gli eventuali altri rischi gli intermediari predispongono sistemi di controllo e attenuazione adeguati.

Classe 2

Analogamente a quanto previsto per la classe 3, gli intermediari possono utilizzare le metodologie di calcolo dei requisiti patrimoniali regolamentari a fronte dei rischi compresi nel Primo Pilastro; in relazione alla propria complessità operativa e vocazione strategica, gli stessi valutano l'opportunità di adottare ai fini interni metodologie di misurazione dei rischi del Primo Pilastro più evolute di quelle utilizzate ai fini regolamentari. Analogamente gli intermediari di questa classe, relativamente ai rischi di concentrazione, di tasso di interesse e di liquidità, valutano l'opportunità di affinare le metodologie semplificate proposte negli Allegati B e C. Per gli eventuali altri rischi a cui sono esposti gli intermediari predispongono sistemi di controllo e attenuazione adeguati.

Classe 1

Gli intermediari definiscono in piena autonomia le metodologie di misurazione più adeguate ai fini della determinazione del capitale interno relativo a ciascun rischio.

La Banca d'Italia si attende che gli intermediari appartenenti a questa classe sviluppino modelli statistici di calcolo del VaR o di altre misure della perdita massima potenziale, anche mediante opportuni affinamenti delle metodologie semplificate proposte negli Allegati B e C (5). Relativamente agli altri rischi difficilmente misurabili, gli intermediari di questa classe predispongono sistemi di controllo e attenuazione adeguati e valutano l'opportunità di elaborare metodologie, anche di tipo sperimentale e da affinare nel tempo, per la valutazione dell'esposizione ai medesimi.

* * *

Lo sviluppo di modelli che tengono conto della diversificazione all'interno di ciascun rischio deve fondarsi su analisi robuste, visti gli effetti che ne possono derivare sulla determinazione del relativo capitale interno. Nel caso del rischio di credito, ipotesi sulle correlazioni meno conservative di quelle previste per i sistemi IRB sono esaminate sulla base di criteri restrittivi.

3.2.1 Lo stress testing

Gli intermediari effettuano prove di stress per una migliore valutazione della loro esposizione ai rischi, dei relativi sistemi di attenuazione e controllo e, ove ritenuto necessario, dell'adeguatezza del capitale interno.

Per prove di stress si intendono le tecniche quantitative e qualitative con le quali gli intermediari valutano la propria vulnerabilità ad eventi eccezionali ma plausibili; esse si estrinsecano nel valutare gli effetti sui rischi dell'intermediario di eventi specifici (analisi di sensibilità) o di movimenti congiunti di un insieme di variabili economico-finanziarie in ipotesi di scenari avversi (analisi di scenario).

La conduzione di prove di stress consente agli intermediari di:

— utilizzare analisi di tipo "*what if*" per valutare l'esposizione al rischio in circostanze avverse e il capitale interno necessario a coprire il medesimo o altri interventi per ridurre o attenuare il rischio;

— effettuare una verifica del risultato e dell'accuratezza dei modelli di valutazione del rischio (in particolare per identificare effetti di non linearità nell'aggregazione dei rischi).

In linea di principio gli intermediari dovrebbero effettuare prove di stress appropriate in relazione alla natura di ciascuno dei fattori di rischio rilevanti per la propria operatività; nella definizione delle prove di stress si dovrebbe tenere conto dei costi paragonati ai benefici della costruzione di scenari particolarmente articolati e complessi, nei quali sono numerosi gli effetti di correlazione tra fattori di rischio.

* * *

(5) Con riferimento alle modalità di calcolo dell'aggiustamento per la granularità di cui all'Allegato B, gli intermediari di tale classe tengono conto dei valori di PD e LGD specifici di ogni creditore.

Tenuto conto della ripartizione in classi delineata al par. 2, nel definire le modalità con le quali effettuare le prove di stress, gli intermediari fanno riferimento ai criteri di seguito illustrati.

Classe 3

Sottoclasse Intermediari minori

Gli intermediari minori possono non effettuare prove di stress.

Gli altri intermediari effettuano analisi di sensibilità rispetto ai principali rischi assunti, tra i quali almeno il rischio di credito, il rischio di concentrazione del portafoglio crediti e il rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario. Per effettuare le prove di stress su questi ultimi due rischi gli intermediari possono fare riferimento alle metodologie semplificate illustrate negli Allegati B e C (6);

Classe 2

Gli intermediari effettuano analisi di sensibilità rispetto a fattori di rischio autonomamente identificati e considerati rilevanti.

Classe 1

Gli intermediari utilizzano una combinazione delle tecniche di analisi di sensibilità e analisi di scenario, queste ultime con una più ampia copertura tra linee di prodotto e aree geografiche.

Gli intermediari appartenenti alle classi 1 e 2 tengono conto – nelle prove di stress sull'esposizione al rischio di tasso del portafoglio bancario – anche degli spostamenti della curva dei rendimenti diversi da quelli paralleli e delle differenze di volatilità dei tassi relativamente alle diverse scadenze e alle diverse valute. Gli intermediari appartenenti alla classe 3, in relazione alla propria operatività, possono considerare analoghi scenari addizionali, motivando le scelte compiute.

3.3 La determinazione del capitale interno complessivo

Nella determinazione del capitale interno complessivo assume particolare rilevanza la valutazione dell'esistenza di benefici da diversificazione tra i diversi tipi di rischio.

Tenuto conto della complessità di tale valutazione, in coerenza con la ripartizione in classi delineata al par. 2, gli intermediari fanno riferimento ai criteri di seguito illustrati.

Classe 2, Classe 3 e Sottoclasse Intermediari minori

Gli intermediari determinano il capitale interno complessivo secondo un approccio "*building block*" semplificato, che consiste nel sommare ai requisiti regolamentari a fronte dei

(6) Prove di stress relative al rischio di credito potrebbero consistere nella valutazione dell'impatto patrimoniale che si registrerebbe nel caso in cui il rapporto tra l'ammontare delle esposizioni deteriorate o dei tassi di ingresso a sofferenza rettificata e gli impieghi aziendali si attestasse su livelli comparabili a quelli verificatisi nella peggiore congiuntura creditizia sperimentata dall'intermediario nel corso degli ultimi due cicli economici (indicativamente potrebbe essere preso in considerazione un quindicennio).

rischi del Primo Pilastro (o al capitale interno relativo a tali rischi calcolato sulla base di metodologie interne) l'eventuale capitale interno relativo agli altri rischi rilevanti.

Classe 1

Gli intermediari applicano, anche in relazione all'aggregazione dei rischi, soluzioni più avanzate. Gli intermediari di questo gruppo devono documentare e spiegare con accuratezza:

- i fondamenti metodologici sottostanti a ipotesi diverse da quella di perfetta correlazione positiva tra i rischi, fornendo evidenza empirica della robustezza delle stesse, anche attraverso prove di stress;
- ogni altra metodologia di calcolo del capitale interno complessivo basata sulla simulazione di variazioni simultanee di più fattori di rischio.

In ogni caso gli intermediari che hanno sviluppato metodologie di calcolo del capitale interno diverse da quelle regolamentari dovranno motivare le scelte effettuate, anche in termini di coerenza generale, in merito a distribuzioni, intervalli di confidenza e orizzonti temporali utilizzati con riferimento ai singoli rischi.

Con riferimento specifico al trattamento della diversificazione tra rischi nella determinazione del capitale interno complessivo da parte degli intermediari della Classe 1, la Banca d'Italia - in linea con quanto si rileva a livello comunitario - valuta sulla base di criteri molto restrittivi il riconoscimento, ai fini prudenziali, di ipotesi diverse da quella di perfetta correlazione positiva tra i rischi. Più in dettaglio, gli intermediari dovranno dimostrare la robustezza delle stime delle correlazioni, con particolare riferimento all'affidabilità dei dati considerati e alla profondità delle serie storiche utilizzate per le stime stesse.

Resta fermo che – qualunque sia la classe di appartenenza – nella determinazione del capitale interno complessivo gli intermediari possono tenere conto, oltre che della necessità di copertura delle perdite inattese a fronte di tutti i rischi rilevanti, anche dell'esigenza di far fronte a operazioni di carattere strategico (ingresso in nuovi mercati, acquisizioni) oppure di mantenere un adeguato standing sui mercati.

3.4 Il capitale complessivo e la sua riconciliazione con i fondi propri

Gli intermediari devono essere in grado di illustrare come il capitale complessivo si riconcilia con la definizione di fondi propri (7): in particolare, deve essere spiegato l'utilizzo a fini di copertura del capitale interno complessivo di strumenti patrimoniali non computabili nei fondi propri.

4. Periodicità dell'ICAAP

Ai fini del confronto con la Banca d'Italia, gli intermediari determinano con cadenza annuale:

(7) Cfr. art. 4. par. 1 punto (118) CRR.

— il livello attuale del capitale interno complessivo e del capitale complessivo calcolato con riferimento alla fine dell'ultimo esercizio chiuso;

— il livello prospettico del capitale interno complessivo e del capitale complessivo con riferimento alla fine dell'esercizio in corso, tenendo conto della prevedibile evoluzione dei rischi e dell'operatività.

Gli intermediari minori possono non determinare il livello prospettico del capitale interno complessivo e del capitale complessivo.

Nella pianificazione annuale gli intermediari devono anche identificare le azioni correttive da intraprendere in caso di errori o di scostamenti dalle stime.

La determinazione prospettica del capitale interno complessivo e del capitale complessivo è coerente con il piano strategico pluriennale; stime che eventualmente facciano riferimento anche a esercizi successivi a quello corrente devono pertanto essere in linea con lo sviluppo operativo e patrimoniale tracciato dalla banca nel proprio piano strategico.

Ferma restando la periodicità annuale della determinazione del capitale interno complessivo e del capitale complessivo, la valutazione/misurazione dell'esposizione ai singoli rischi viene effettuata con una cadenza più ravvicinata in relazione sia alla tipologia di rischi, sia alle metodologie utilizzate. In assenza di eventi innovativi o straordinari l'aggiornamento degli scenari di stress test può avvenire con minore frequenza di quella annuale, tenuto conto dell'opportunità di dare stabilità ai medesimi per agevolare la valutazione intertemporale delle prove di stress.

5. Governo societario dell'ICAAP

La responsabilità del processo ICAAP è rimessa agli organi societari, secondo quanto previsto dal Titolo III, Capitolo 1.

La determinazione del capitale interno complessivo e del capitale complessivo è frutto di un processo organizzativo complesso, che costituisce parte integrante della gestione aziendale e contribuisce a determinare le strategie e l'operatività corrente degli intermediari finanziari. Tale processo richiede il coinvolgimento di una pluralità di funzioni e professionalità (ad es., pianificazione, risk management, internal audit, contabilità, ecc.) e il contributo delle società facenti parte del gruppo (8).

L'individuazione delle funzioni o delle strutture aziendali cui compete la elaborazione o predisposizione dei vari elementi o fasi del processo ICAAP spetta agli intermediari, che tengono conto della proprie caratteristiche organizzative.

(8) Qualora gli intermediari esternalizzino alcune "componenti" del processo ICAAP, gli organi aziendali devono mantenere piena ed esclusiva responsabilità dello stesso e assicurarne la coerenza con le specificità e le caratteristiche operative aziendali. In particolare, gli intermediari adottano ogni cautela per assicurarsi che le prestazioni dei soggetti esterni rispondano ai criteri da esse stabiliti in termini di qualità, coerenza e replicabilità delle analisi svolte.

6. L'informativa sull'ICAAP alla Banca d'Italia

6.1 Contenuti e struttura dell'informativa sull'ICAAP

Il resoconto sul processo ICAAP è volto a consentire alla Banca d'Italia di effettuare una valutazione documentata e completa delle caratteristiche qualitative fondamentali del processo di pianificazione patrimoniale, dell'esposizione complessiva ai rischi e della conseguente determinazione del capitale interno complessivo.

Il resoconto viene inviato alla Banca d'Italia unitamente alle delibere e alle relazioni con le quali gli organi aziendali si sono espressi sul processo ICAAP, secondo le rispettive competenze e attribuzioni.

Il resoconto ICAAP ha un duplice contenuto: descrittivo e valutativo. Esso deve infatti consentire alla Banca d'Italia di apprezzare i seguenti profili:

— articolazione, sotto un profilo organizzativo e metodologico, del processo di determinazione del capitale interno, con la ripartizione delle competenze tra le varie funzioni o strutture aziendali preposte al processo ICAAP; coerenza dell'ICAAP con gli obiettivi di rischio approvati; sistemi di valutazione/misurazione dei rischi; principali strumenti di controllo e di attenuazione dei rischi più rilevanti; scenari strategici e competitivi nei quali l'intermediario ha collocato la propria pianificazione patrimoniale;

— auto-valutazione dell'intermediario in ordine al proprio processo interno di pianificazione patrimoniale: devono essere identificate le aree di miglioramento, sia sotto un profilo metodologico sia sul piano organizzativo, individuando specificamente le eventuali carenze del processo, le azioni correttive da porre in essere, la pianificazione temporale delle medesime.

Il resoconto è articolato nelle seguenti aree informative:

— linee strategiche e orizzonte previsivo considerato;

— governo societario, assetti organizzativi e sistemi di controllo interno connessi con l'ICAAP;

— metodologie e criteri utilizzati per l'identificazione, la misurazione, l'aggregazione dei rischi e per la conduzione degli stress test;

— stima e componenti del capitale interno complessivo con riferimento alla fine dell'esercizio precedente e, in un'ottica prospettica, dell'esercizio in corso;

— raccordo tra capitale interno complessivo e requisiti regolamentari e tra capitale complessivo e fondi propri;

— auto-valutazione dell'ICAAP.

Si forniscono nell'Allegato D maggiori dettagli sul contenuto informativo atteso per le singole aree informative.

Le scelte relative a profondità ed estensione del resoconto, così come alla documentazione alla quale fare rinvio, sono rimesse all'autonomo giudizio degli intermediari.

Qualora l'intermediario disponga già di documenti che forniscono le informazioni relative a una o più parti delle aree informative, è sufficiente fare rinvio alla documentazione esistente

senza predisporre documenti appositi ai fini di rendicontazione sull'ICAAP. Per alcune sezioni informative non è obbligatorio l'aggiornamento annuale se non sono intervenute variazioni di rilievo; in particolare, per le sezioni di natura strutturale e descrittiva (inclusi gli strumenti e i sistemi di controllo e attenuazione dei rischi), è possibile confermare le informazioni rassegnate l'anno precedente.

Nel caso in cui la documentazione si dimostrasse inadeguata, insufficiente o fossero necessari chiarimenti, la Banca d'Italia si riserva di chiedere le necessarie integrazioni.

Fermo restando che la ripartizione in aree informative va utilizzata da tutte e tre le classi di intermediari, per gli intermediari della Classe 3, ivi compresi gli intermediari minori, il rendiconto può avere un'articolazione più contenuta rispetto a quella proposta nell'Allegato D.

6.2 Periodicità dell'informativa sull'ICAAP

Gli intermediari e i gruppi finanziari trasmettono annualmente alla Banca d'Italia, entro il 30 aprile (9), la rendicontazione ICAAP riferita al 31 dicembre dell'anno precedente.

A partire dalla dotazione patrimoniale della chiusura dell'anno precedente, il documento ICAAP pianifica le strategie di assunzione di rischio e di relativa copertura patrimoniale per l'esercizio in corso, sino alla fine dello stesso.

Gli intermediari minori non sono tenuti ad inviare la rendicontazione ICAAP, che deve comunque essere tenuta a disposizione della Banca d'Italia o esibita in sede di accesso ispettivo.

---

(9) Per gli intermediari la cui la data di chiusura dell'esercizio sia diversa dal 31 dicembre il termine di trasmissione del rendiconto è di 120 giorni dalla chiusura contabile dell'esercizio.

SEZIONE IV

PROCESSO DI REVISIONE E VALUTAZIONE PRUDENZIALE (SREP)

1. Disposizioni di carattere generale

Lo SREP viene condotto annualmente allo scopo di accertare che gli intermediari e i gruppi finanziari si dotino di presìdi di natura patrimoniale, organizzativa e, ove rilevante, di gestione della liquidità appropriati rispetto ai rischi assunti, anche in scenari di stress, assicurando il complessivo equilibrio gestionale. In tale ambito, viene anche valutato il contributo al rischio sistemico.

La Banca d'Italia pianifica annualmente lo svolgimento delle proprie attività nell'ambito dello SREP sia in sede di analisi a distanza che in sede ispettiva, individuando, tra l'altro, gli intermediari e i gruppi finanziari da sottoporre ad una più intensa attività di supervisione.

Il processo di revisione e valutazione prudenziale si struttura nelle seguenti fasi principali:

— analisi dell'esposizione a tutti i rischi rilevanti assunti e dei presìdi organizzativi predisposti per il governo, la gestione e il controllo degli stessi. In questa fase, nel caso di intermediari autorizzati ad utilizzare sistemi interni di misurazione dei rischi per il calcolo dei requisiti patrimoniali, vengono svolte anche attività finalizzate a verificare il mantenimento nel tempo dei relativi requisiti organizzativi e quantitativi;

— valutazione della robustezza degli stress test svolti dagli intermediari e dai gruppi finanziari, anche attraverso lo svolgimento di analoghi esercizi da parte della vigilanza sulla base di metodologie regolamentari;

— verifica del rispetto dei requisiti patrimoniali e delle altre regole prudenziali;

— valutazione del procedimento aziendale di determinazione del capitale interno complessivo e dell'adeguatezza del capitale complessivo rispetto al profilo di rischio dell'intermediario (revisione dell'ICAAP);

— attribuzione di giudizi specifici relativi a ciascuna tipologia di rischio e di un giudizio complessivo sulla situazione aziendale;

— individuazione degli eventuali interventi di vigilanza da porre in essere (cfr. par. 5).

La Banca d'Italia utilizza un sistema di analisi ("Sistema di analisi aziendale") che consente di effettuare, sia a livello individuale che consolidato, le analisi e le valutazioni degli aspetti sopra richiamati. Il sistema analizza – attraverso la razionalizzazione e la standardizzazione di tutte le informazioni disponibili – i rischi rilevanti assunti dagli intermediari, secondo criteri, metodologie e cadenze prestabilite. Le modalità di analisi sono comunque adattabili per consentire l'utilizzo delle metodologie più appropriate in relazione alla tipologia di rischio o di intermediario.

Lo SREP si fonda in primo luogo sul confronto con gli intermediari, che si articola in varie fasi e può prevedere gradi diversi di formalizzazione. Ove la situazione aziendale renda necessaria l'adozione di misure correttive, la Banca d'Italia richiede agli intermediari i conseguenti interventi.

2. La proporzionalità nello SREP

Anche lo SREP ed il confronto con gli intermediari rispondono a criteri di proporzionalità: l'ampiezza e l'approfondimento delle attività di analisi e controllo, nonché l'intensità e la frequenza del confronto con gli intermediari sono calibrate in relazione alle caratteristiche, alle dimensioni operative e al grado di problematicità degli stessi.

3. Il sistema di analisi aziendale

Il sistema di analisi aziendale costituisce il principale strumento a supporto delle attività dello SREP. Esso consente di apprezzare l'esposizione ai rischi e l'adeguatezza dei relativi fattori di controllo nonché dei presìdi organizzativi, patrimoniali ed economici, per giungere alla formulazione del giudizio complessivo sulla situazione aziendale, su cui si fonda l'individuazione delle eventuali azioni da intraprendere nei confronti dei soggetti vigilati.

Il sistema di analisi aziendale disegna un percorso di indagine strutturato, all'interno del quale vengono utilizzati, in modo integrato, controlli a distanza e ispettivi, secondo logiche volte ad adottare lo strumento più appropriato rispetto alle finalità perseguite.

I controlli a distanza utilizzano un insieme articolato di informazioni: le segnalazioni di vigilanza periodiche, il bilancio ufficiale, l'informativa al pubblico, le informazioni fornite dagli intermediari in relazione al processo di valutazione aziendale dell'adeguatezza patrimoniale (cfr. Sezione III), la documentazione rassegnata a vario titolo (ad esempio, le informative su accertamenti ispettivi interni), gli elementi conoscitivi acquisiti tramite le audizioni degli esponenti aziendali ed i controlli ispettivi.

Sulla base di specifici schemi di analisi, formano oggetto di valutazione le aree di rischio - strategico, credito, mercato, controparte, liquidità, tasso d'interesse, operativo e reputazionale - e i profili trasversali - sistemi di governo e controllo, redditività, adeguatezza patrimoniale. Il giudizio di profilo scaturisce: per le aree di rischio, dalla combinazione delle valutazioni assegnate all'esposizione al rischio (aspetto quantitativo) e all'adeguatezza degli specifici presìdi organizzativi (aspetto qualitativo); per i profili trasversali, dall'analisi qualitativa per i sistemi di governo e controllo, da quella quantitativa per la redditività e l'adeguatezza patrimoniale.

Nell'ambito della valutazione delle singole aree di rischio, la Banca d'Italia tiene anche conto dell'evoluzione dei rischi rispetto a scenari di stress definiti dagli intermediari e dai gruppi finanziari e/o dalla Banca d'Italia stessa. Inoltre, ove rilevante, viene esaminato e valutato il contributo che l'intermediario apporta al rischio sistemico.

La valutazione complessiva sulla situazione aziendale è basata sui punteggi parziali assegnati alle aree di rischio e ai profili trasversali sopra indicati e tiene conto di tutte le altre informazioni disponibili sull'azienda, acquisite anche nell'ambito del confronto con quest'ultima relativo all'ICAAP.

Il sistema di valutazione descritto si caratterizza per i seguenti principi metodologici di carattere generale:

— la flessibilità: sebbene gli schemi di analisi calcolino un punteggio automatico per i profili sopra indicati (ad eccezione dell'area del rischio strategico e del profilo dei sistemi di governo e controllo), l'attribuzione sia del giudizio definitivo sui singoli profili sia di quello

complessivo tiene conto di tutte le informazioni disponibili, anche di quelle non trattate in modo automatico. Le procedure elettroniche a supporto degli schemi di analisi consentono di effettuare prove di *stress* utilizzando sistemi di "*what-if analysis"*. Tali caratteristiche consentono di calibrare secondo criteri di proporzionalità l'ampiezza e l'approfondimento dell'analisi da condurre sui singoli intermediari;

— il confronto interaziendale: un importante criterio di analisi e di valutazione è rappresentato dal ricorso alla logica comparativa, basata sulla scelta mirata e flessibile di gruppi di confronto;

— la tracciabilità: il sistema di valutazione è documentato nella Circolare n. 269; sono disponibili procedure e archivi elettronici per la raccolta e la conservazione dei risultati delle analisi svolte.

I controlli ispettivi – espletati sulla base di una pianificazione che tiene conto delle esigenze di approfondimento emerse nello svolgimento dell'attività di vigilanza – prevedono l'accesso di addetti alla Vigilanza direttamente presso gli intermediari.

L'ambito dei controlli è differenziato: le ispezioni possono avere uno spettro di indagine esteso, quando sono finalizzate all'analisi della complessiva situazione aziendale, oppure natura "mirata/tematica", se riferite a circoscritti comparti di attività, aree di rischio, profili gestionali, aspetti tecnici o filoni tematici, secondo le specifiche esigenze conoscitive emerse nel corso dell'attività condotta a distanza (1). In tale contesto, gli accertamenti possono assumere carattere di *follow up*, con il fine di asseverare l'esito di azioni correttive promosse d'iniziativa dall'intermediario oppure sollecitate dalla Banca d'Italia (cfr. par. 5).

In ogni caso, l'importanza delle visite ispettive nell'ambito del complessivo processo di valutazione di un intermediario è specificamente connessa con la possibilità di apprezzare in maniera diretta – attraverso il confronto continuo con le strutture operative e con gli esponenti aziendali nonché tramite l'acquisizione di dati e informazioni in loco – gli aspetti di natura organizzativa, la funzionalità degli assetti di governo, del sistema dei controlli interni, delle procedure aziendali e l'attendibilità di dati e informazioni resi alla Vigilanza.

4. Il confronto con gli intermediari

Il confronto con gli intermediari costituisce parte integrante del processo di revisione e valutazione prudenziale svolto dalla Vigilanza.

Esso facilita l'analisi dell'esposizione ai rischi e la comprensione del processo di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale condotto dagli intermediari e delle eventuali divergenze rispetto alle indicazioni che scaturiscono dal sistema di analisi aziendale.

L'analisi dell'informativa sull'ICAAP (cfr. Sezione II), che viene condotta unitamente alle altre attività in cui si articola il processo SREP, consente alla Banca d'Italia di individuare eventuali necessità di approfondimento, di chiarimento o di integrazione del quadro informativo disponibile. Tali esigenze possono essere soddisfatte attraverso l'acquisizione di ulteriore documentazione, incontri con gli esponenti aziendali, sopralluoghi ispettivi.

---

(1) Nel caso dei gruppi finanziari, l'accertamento può riguardare singole componenti del gruppo.

Al termine del processo valutativo, ove siano riscontrate inadeguatezze o carenze sia dell'ICAAP, sia, più in generale, della complessiva situazione aziendale, la Banca d'Italia individua gli interventi correttivi da porre in essere per eliminare le carenze riscontrate, compresi eventuali provvedimenti specifici sulla misura dei requisiti patrimoniali.

5. Gli interventi correttivi

Nell'ambito del processo di revisione e valutazione prudenziale, la Banca d'Italia dispone di tutti i necessari poteri di intervento sull'attività degli intermediari. Gli interventi della Banca d'Italia sono di norma individuati tra i seguenti (2):

— richiesta di informazioni aggiuntive nonché obbligo di segnalazioni supplementari o più frequenti, anche sul capitale;

— obbligo di pubblicare le informazioni di cui al Capitolo 13 (informativa al pubblico) più di una volta l'anno, fissando altresì mezzi per la pubblicazione delle informazioni diversi rispetto al bilancio. Agli intermediari capogruppo può essere imposto di pubblicare annualmente, anche in forma sintetica, la descrizione della struttura giuridica, di governo e organizzativa del gruppo, al fine di valutare l'eventuale sussistenza nell'assetto proprietario, nei meccanismi di *governance*, nei dispositivi, processi e meccanismi interni, di condizioni ostative all'esercizio delle funzioni di vigilanza;

— rafforzamento dei sistemi, delle procedure e dei processi relativamente alla gestione dei rischi, ai meccanismi di controllo e alla valutazione aziendale dell'adeguatezza patrimoniale;

— adozione e modifiche di piani per il riallineamento ai requisiti prudenziali, ivi inclusi i termini di attuazione;

— limiti alla distribuzione di utili o di altri elementi del patrimonio, nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nei fondi propri, divieto di pagare interessi;

— contenimento del livello dei rischi, anche attraverso il divieto di effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria;

— riduzione dei rischi anche attraverso restrizioni ad attività o alla struttura territoriale, compresa la dismissione quando non siano compatibili con il principio di sana e prudente gestione;

— detenzione di mezzi patrimoniali in misura superiore al livello regolamentare previsto per i rischi di credito, controparte, mercato e operativi (3), anche attraverso l'applicazione agli aggregati di riferimento di un trattamento specifico con riferimento alle modalità di determinazione dei requisiti patrimoniali, nonché a copertura di rischi diversi da quelli coperti dai requisiti di Primo Pilastro.

Qualora accerti che l'intermediario non ottempera oppure abbia fondata evidenza che lo stesso non sarà in grado di rispettare, anche in via prospettica (di norma 12 mesi), i requisiti prudenziali previsti dalle presenti disposizioni, la Banca d'Italia richiede gli interventi correttivi più opportuni, correlandone l'incisività alla rilevanza delle carenze riscontrate.

---

(2) Restano fermi gli altri poteri di intervento previsti dal TUB, inclusi quelli di cui al Titolo IV del medesimo TUB, come richiamati dagli artt. 110, 113-*bis* e 113-*ter* del TUB.

(3) Cfr. art. 92 CRR.

Gli interventi aventi effetti patrimoniali sono richiesti, di norma, qualora l'applicazione delle altre misure non sia in grado di esplicare i propri effetti correttivi in un arco temporale accettabile. In particolare, la Banca d'Italia può disporre l'applicazione di requisiti specifici almeno quando:

— vengono accertate rilevanti carenze nel sistema di governo e controllo e nei sistemi di gestione dei rischi e delle esposizioni rilevanti;

— si riscontrano elementi di debolezza patrimoniale attinenti all'adeguatezza dei fondi propri a coprire tutti i rischi assunti (requisiti specifici di adeguatezza patrimoniale);

— si riscontrano carenze nel funzionamento dei sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali;

— si rileva che l'intermediario abbia sottostimato i rischi a cui risulta esposto, anche alla luce dei risultati degli stress test.

Al fine di determinare il livello appropriato dei fondi propri che gli intermediari devono detenere e le eventuali misure patrimoniali addizionali, la Banca d'Italia valuta:

— i dispositivi di governo societario, le procedure e i sistemi di controllo dei rischi, compresi gli aspetti quantitativi e qualitativi del processo di auto-valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP);

— l'esito del monitoraggio dei sistemi interni di misurazione dei rischi utilizzati per la determinazione dei requisiti patrimoniali;

— i risultati dello SREP;

— ove rilevante, l'apporto dell'intermediario al rischio sistemico.

Nel provvedimento con il quale si dispone l'applicazione del requisito patrimoniale specifico la Banca d'Italia indica anche la durata della misura adottata e le condizioni per la sua rimozione.

Al fine di determinare il livello appropriato e la composizione delle riserve liquide che gli intermediari di cui al Titolo III, Capitolo 1, Sez. VII devono detenere, sulla base dei risultati emersi dallo SREP, la Banca d'Italia valuta:

— il modello di business dell'intermediario;

— i sistemi, i processi e le procedure di cui l'intermediario si è dotato per il governo e la gestione dei rischi, con particolare riguardo ai meccanismi per identificare, misurare, prevenire o attenuare il rischio di liquidità.

Gli interventi correttivi possono essere applicati in maniera analoga o identica agli intermediari con profili di rischio simili (ad es. con modelli di business simili o simile localizzazione geografica delle esposizioni) e che potrebbero essere esposte a rischi simili o rappresentare rischi simili per il sistema finanziario.

Allegato A

RISCHI DA SOTTOPORRE A VALUTAZIONE NELL'ICAAP

Rischi del Primo Pilastro

— rischio di credito (comprende il rischio di controparte, ossia il rischio che la controparte di un'operazione risulti inadempiente prima del regolamento definitivo dei flussi finanziari di un'operazione);

— rischio di mercato;

— rischio operativo.

Altri rischi

— *rischio di concentrazione*: rischio derivante da esposizioni verso controparti, incluse le controparti centrali, gruppi di controparti connesse e controparti operanti nel medesimo settore economico, nella medesima regione geografica o che esercitano la stessa attività o trattano la stessa merce, nonché dall'applicazione di tecniche di attenuazione del rischio di credito, compresi, in particolare, i rischi derivanti da esposizioni indirette, come, ad esempio, nei confronti di singoli fornitori di garanzie (per il rischio di concentrazione verso singole controparti o gruppi di controparti connesse si veda l'Allegato B);

— *rischio paese*: rischio di perdite causate da eventi che si verificano in un paese diverso dall'Italia. Il concetto di rischio paese è più ampio di quello di rischio sovrano in quanto è riferito a tutte le esposizioni indipendentemente dalla natura delle controparti, siano esse persone fisiche, imprese, banche o amministrazioni pubbliche;

— *rischio di trasferimento*: rischio che un intermediario, esposto nei confronti di un soggetto che si finanzia in una valuta diversa da quella in cui percepisce le sue principali fonti di reddito, realizzi delle perdite dovute alle difficoltà del debitore di convertire la propria valuta nella valuta in cui è denominata l'esposizione;

— *rischio base*: nell'ambito del rischio di mercato, il rischio base rappresenta il rischio di perdite causate da variazioni non allineate dei valori di posizioni di segno opposto, simili ma non identiche;

— *rischio di tasso di interesse derivante da attività diverse dalla negoziazione*: rischio derivante da variazioni potenziali dei tassi di interesse (Allegato C);

— *rischio di liquidità*: il rischio di non essere in grado di fare fronte ai propri impegni di pagamento per l'incapacità sia di reperire fondi sul mercato (*funding liquidity risk*) sia di smobilizzare i propri attivi (*market liquidity risk*);

— *rischio residuo*: il rischio che le tecniche riconosciute per l'attenuazione del rischio di credito utilizzate dall'intermediario risultino meno efficaci del previsto;

— *rischi derivanti da cartolarizzazioni*: rischio che la sostanza economica dell'operazione di cartolarizzazione non sia pienamente rispecchiata nelle decisioni di valutazione e di gestione del rischio;

— *rischio di una leva finanziaria eccessiva*: il rischio che un livello di indebitamento particolarmente elevato rispetto alla dotazione di mezzi propri renda l'intermediario vulnerabile, rendendo necessaria l'adozione di misure correttive al proprio piano industriale, compresa la vendita di attività con contabilizzazione di perdite che potrebbero comportare rettifiche di valore anche sulle restanti attività;

— *rischio strategico*: il rischio attuale o prospettico di flessione degli utili o del capitale derivante da cambiamenti del contesto operativo o da decisioni aziendali errate, attuazione inadeguata di decisioni, scarsa reattività a variazioni del contesto competitivo;

— *rischio di reputazione*: il rischio attuale o prospettico di flessione degli utili o del capitale derivante da una percezione negativa dell'immagine dell'intermediario da parte di clienti, controparti, azionisti dell'intermediario, investitori o autorità di vigilanza.

Allegato B

RISCHIO DI CONCENTRAZIONE PER SINGOLE CONTROPARTI O GRUPPI DI CLIENTI CONNESSI

Il requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito si fonda sull'ipotesi che il portafoglio creditizio sia costituito da un numero molto elevato di esposizioni, ciascuna delle quali di importo scarsamente significativo. Sotto tale ipotesi è possibile calcolare il valore a rischio del portafoglio come somma dei requisiti patrimoniali delle singole posizioni, indipendentemente dalla composizione del portafoglio stesso.

Se però il numero delle posizioni è ridotto, oppure se esistono singole posizioni che rappresentano una percentuale consistente dell'esposizione totale, le ipotesi sulle quali si basa il calcolo del requisito patrimoniale sono violate e il capitale regolamentare allocato a fronte del rischio di credito può non rappresentare una garanzia sufficiente. Le modalità di calcolo del requisito patrimoniale determinano infatti, a parità di altre condizioni, lo stesso risultato per un portafoglio costituito da dieci esposizioni, ciascuna delle quali rappresenta il 10% dell'esposizione totale e per un portafoglio costituito da cento esposizioni, ciascuna delle quali rappresenta l'1% dell'esposizione totale.

Il calcolo del requisito patrimoniale con riferimento al portafoglio creditizio avviene, sia nel metodo standardizzato sia in quelli IRB, in maniera analoga:

Requisito patrimoniale = 8 % × RWA

dove RWA è l'attivo ponderato per il rischio.

Nel quadro del metodo IRB si ha:

[1]
$$RWA = 12.5 \times \sum_{i=1}^{n} K_i \times EAD_i$$

e nel quadro del metodo standardizzato:

$$RWA = \sum_{i=1}^{n} Ponderazio\ ne_i \times Esposizion\ e_i$$

Il metodo di aggregazione per il computo dell'attivo ponderato per il rischio è invariante rispetto alla composizione del portafoglio (cfr. equazione [1]).

Questo approccio comporta una notevole semplicità di calcolo, in quanto il rischio creditizio complessivo è dato dalla somma dei rischi delle singole esposizioni e il rischio di ogni esposizione può essere calcolato indipendentemente da tutte le altre.

La formula trascura il rischio di concentrazione, come dimostra la costruzione dei due portafogli (A) e (B) di seguito indicati, le cui esposizioni sono caratterizzate dalla medesima qualità creditizia e alla quale corrisponde lo stesso attivo ponderato per il rischio, indipendentemente dal numero delle esposizioni di ciascun portafoglio:

portafoglio (A): K_i = 8%, EAD_i = 10, per i = 1,…,100 → RWA = 1000;

portafoglio (B): K_i = 8%, EAD_i = 1, per i = 1,..,1000 → RWA = 1000.

Il requisito patrimoniale regolamentare a fronte del rischio di credito è identico per (A) e (B), benché il portafoglio (B) sia evidentemente meno rischioso del portafoglio (A), in quanto la perdita causata dall'insolvenza di un solo cliente (o di un gruppo di clienti connessi) nel portafoglio (A) corrisponde alla perdita causata dall'insolvenza di 10 clienti (o gruppi di clienti connessi) nel portafoglio (B).

Per tenere conto della maggiore sensibilità di un portafoglio più concentrato all'insolvenza di un singolo cliente (o gruppo di clienti connessi) è possibile utilizzare algoritmi che determinano una misura di capitale interno relativo al rischio di concentrazione.

Se si ipotizza un modello di portafoglio di tipo CreditMetrics ad un unico fattore (coerentemente con la funzione regolamentare del metodo IRB) e si suppone che tutte le esposizioni verso imprese che non rientrano nella classe "al dettaglio" (1) siano caratterizzate dai medesimi parametri regolamentari (PD, LGD), si ottiene il seguente algoritmo per il computo del capitale interno (cosiddetto *Granularity Adjustment*, GA):

$$GA = C \times H \times \sum_{i=1}^{n} EAD_i \qquad [2]$$

Nell'equazione [2] H rappresenta l'indice di Herfindahl calcolato rispetto alle esposizioni, ovvero:

$$H = \frac{\left(\sum_{i=1}^{n} EAD_i^2\right)}{\left(\sum_{i=1}^{n} EAD_i\right)^2} \qquad [3]$$

(1) In particolare, nel caso della metodologia standardizzata occorre fare riferimento alla classe di attività "imprese e altri soggetti" nonché alle "esposizioni a breve termine verso imprese" e alle esposizioni verso imprese rientranti nelle classi di attività "scadute" e garantite da immobili e alle "altre esposizioni". Nel caso del metodo IRB occorre fare riferimento alla classe di attività "imprese" e a quella delle "esposizioni in strumenti di capitale".

Il valore della costante di proporzionalità C dipende dai valori dei parametri regolamentari (ρ, PD, LGD). Si presenta di seguito una calibrazione di *C* coerente con le scelte metodologiche effettuate nel quadro del metodo IRB *Foundation*: in particolare $\rho = 18\%$ e $LGD = 45\%$, per i quali, a seconda del valore di PD corrisponde la seguente costante:

PD	0,5%	1%	2%	3%	4%	5%	6%	7%	8%	9%	10%
C	0,704	0,764	0,826	0,861	0,883	0,899	0,911	0,919	0,925	0,929	0,931

In un'ottica prudenziale, si considera appropriato utilizzare come valore di PD il massimo tra 0,5% e la media degli ultimi 3 anni del tasso di ingresso in sofferenza rettificata caratteristico del portafoglio dell'intermediario.

A fini esemplificativi, considerando i due portafogli (A) e (B) di cui sopra e calibrando la costante C sulla base di una PD pari all'1%, (ossia C = 0,764), si ottiene, per il portafoglio A (cioè per il più concentrato, con H pari a 0,01) GA = 7,64 (ossia 7,64 euro di ipotetico capitale interno rispetto al requisito di 80 euro a fronte del rischio creditizio generato da 1000 euro di RWA), mentre per il portafoglio B (meno concentrato, con H pari a 0,001) GA = 0,764. In generale, mantenendo costante l'esposizione totale, GA tende a decrescere all'aumentare del numero delle esposizioni e ad assumere valori prossimi allo zero in portafogli altamente granulari, cioè caratterizzati da un elevato numero di esposizioni di importo modesto.

L'equazione [2], a seguito della semplificazione introdotta ipotizzando l'omogeneità degli operatori in termini di PD e LGD, è caratterizzata da un'elevata semplicità di calcolo e per questo fornisce uno strumento facilmente replicabile ma comunque accurato per la sorveglianza del rischio di concentrazione e per la determinazione del capitale interno a fronte di tale rischio per gli operatori a complessità ridotta.

Al fine di assicurare che l'applicazione della presente metodologia sia omogenea e coerente con il calcolo del requisito a fronte del rischio di credito, si precisa quanto segue:

— la calibrazione del parametro C fa riferimento alle esposizioni verso imprese che non rientrano nella classe "al dettaglio";

— nel calcolo dell'EAD il trattamento delle garanzie personali segue una logica coerente con il principio di sostituzione ai fini del rischio di credito: in presenza di strumenti di protezione del credito che rispettino i requisiti (oggettivi e soggettivi) di ammissibilità previsti dalle vigenti disposizioni in materia di tecniche di attenuazione del rischio (CRM), sono incluse nel calcolo le esposizioni assistite da garanzie rilasciate da imprese *eligible*, mentre ne sono escluse le esposizioni verso imprese assistite da garanzie personali fornite da soggetti *eligible* diversi dalle imprese.

Allegato C

RISCHIO DI TASSO D'INTERESSE SUL PORTAFOGLIO BANCARIO

Gli intermediari si dotano di norme, processi e strumenti efficaci per la gestione del rischio tasso di interesse derivante da attività diverse da quelle allocate nel portafoglio di negoziazione. Si forniscono linee guida metodologiche - coerenti con le indicazioni fornite dal Comitato di Basilea (1) - per la realizzazione di un sistema semplificato per la misurazione del capitale interno a fronte del rischio di tasso del portafoglio bancario (2) in condizioni ordinarie e in ipotesi di stress.

L'esposizione al rischio di tasso d'interesse è misurata con riferimento alle attività e alle passività - delle unità operanti in Italia e all'estero - comprese nel portafoglio bancario. La metodologia si presta ad essere applicata sia a livello individuale che a livello consolidato.

1) Determinazione delle "valute rilevanti"

Si considerano "valute rilevanti" le valute il cui peso misurato come quota sul totale attivo oppure sul passivo del portafoglio bancario sia superiore al 5 per cento. Ai fini della metodologia di calcolo dell'esposizione al rischio di tasso d'interesse (cfr. i seguenti punti 2, 3 e 4) le posizioni denominate in "valute rilevanti" sono considerate valuta per valuta, mentre le posizioni in "valute non rilevanti" vengono aggregate (3).

2) Classificazione delle attività e delle passività in fasce temporali

Le attività e le passività a tasso fisso sono classificate in 14 fasce temporali (cfr. Tavola 1) in base alla loro vita residua. Le attività e le passività a tasso variabile sono ricondotte nelle diverse fasce temporali sulla base della data di rinegoziazione del tasso di interesse (4).

Salvo quanto di seguito riportato per alcune poste contabili, le attività e passività vanno inserite nello scadenziere secondo i criteri previsti nella Circolare 217 *Manuale per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza per gli intermediari finanziari, per gli istituti di pagamento e per gli Imel*.

I c/c attivi sono classificati nella fascia "a vista" (5)

Per le quote di OICR si applica quanto previsto per il requisito patrimoniale sui rischi di mercato.

3) Ponderazione delle esposizioni nette all'interno di ciascuna fascia

All'interno di ogni fascia le posizioni attive sono compensate con quelle passive, ottenendo in tale modo una posizione netta. La posizione netta di ogni fascia è moltiplicata per i fattori di

---

(1) Principles for the Management and Supervision of Interest Rate Risk, Basel Committee on Banking Supervision, July 2004.

(2) Si tratta delle attività diverse da quelle allocate nel portafoglio di negoziazione di vigilanza.

(3) Di conseguenza per le sole "valute non rilevanti" si ammette la compensazione tra importi espressi in valute diverse.

(4) Va fatto riferimento ai criteri previsti nel "Manuale per la compilazione della matrice dei conti" e nelle "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza su base consolidata degli enti creditizi".

(5) Fanno eccezione i rapporti formalmente regolati come conti correnti, ma riconducibili ad altre forme di impiego aventi uno specifico profilo temporale (ad esempio, gli anticipi s.b.f.).

ponderazione, ottenuti come prodotto tra una variazione ipotetica dei tassi (6) e una approssimazione della *duration* modificata relativa alle singole fasce (7). A titolo esemplificativo, nella Tavola 1 è riportato il calcolo dei fattori di ponderazione in caso di applicazione dello scenario parallelo di +200 punti base per tutte le scadenze.

4) Somma delle esposizioni ponderate delle diverse fasce

Le esposizioni ponderate delle diverse fasce sono sommate tra loro (8). L'esposizione ponderata netta ottenuta in questo modo approssima la variazione del valore attuale delle poste denominate in una certa valuta nell'eventualità dello shock di tasso ipotizzato.

5) Aggregazione delle esposizioni nelle diverse valute

Le esposizioni positive relative alle singole "valute rilevanti" e all'aggregato delle "valute non rilevanti" sono sommate tra loro (9). In questo modo si ottiene un valore che rappresenta la variazione di valore economico (10) aziendale a fronte dell'ipotizzato scenario sui tassi di interesse.

(6) Nella determinazione del capitale interno in condizioni ordinarie si può fare riferimento alle variazioni annuali dei tassi di interesse registrati in un periodo di osservazione di 6 anni, considerando alternativamente il 1° percentile (ribasso) o il 99° (rialzo). Nella stima del capitale interno in ipotesi di stress, le variazioni ipotizzate dei tassi sono determinate sulla base di scenari prescelti dall'intermediario, oltre a quello della variazione parallela di +/- 200 punti base. In caso di scenari al ribasso deve essere garantito il vincolo di non negatività dei tassi.

(7) La *duration* modificata approssima la sensibilità del valore economico di una posizione ricadente in una fascia rispetto alle variazioni del tasso di interesse di fascia. Il documento del Comitato di Basilea precisa che essa è stata calcolata ipotizzando che le posizioni ricadenti in ogni fascia avessero un rendimento del 5%.

(8) Di conseguenza è ammessa la piena compensazione tra le esposizioni positive (diminuzioni di valore) e negative (aumenti di valore) nelle diverse fasce.

(9) Considerare le sole esposizioni positive corrisponde a non ammettere la compensazione tra le esposizioni nelle diverse valute.

(10) Il valore economico è definito come valore attuale dei flussi di cassa.

Tavola 1 - Fattori di ponderazione per lo scenario parallelo di +200 punti base				
Fascia temporale	**Scadenza mediana per fascia**	***Duration* modificata approssimata (A)**	**Shock di tasso ipotizzato (B)**	**Fattore di ponderazione (C)=(A)x(B)**
A vista e revoca	0	0	200 punti base	0,00 %
fino a 1 mese	0,5 mesi	0,04 anni	200 punti base	0,08 %
da oltre 1 mese a 3 mesi	2 mesi	0,16 anni	200 punti base	0,32 %
da oltre 3 mesi a 6 mesi	4,5 mesi	0,36 anni	200 punti base	0,72 %
da oltre 6 mesi a 1 anno	9 mesi	0,71 anni	200 punti base	1,43 %
da oltre 1 anno a 2 anni	1,5 anni	1,38 anni	200 punti base	2,77 %
da oltre 2 anni a 3 anni	2,5 anni	2,25 anni	200 punti base	4,49 %
da oltre 3 anni a 4 anni	3,5 anni	3,07 anni	200 punti base	6,14 %
da oltre 4 anni a 5 anni	4,5 anni	3,85 anni	200 punti base	7,71 %
da oltre 5 anni a 7 anni	6 anni	5,08 anni	200 punti base	10,15 %
da oltre 7 anni a 10 anni	8,5 anni	6,63 anni	200 punti base	13,26 %
da oltre 10 anni a 15 anni	12,5 anni	8,92 anni	200 punti base	17,84 %
da oltre 15 anni a 20 anni	17,5 anni	11,21 anni	200 punti base	22,43 %
oltre 20 anni	22,5 anni	13,01 anni	200 punti base	26,03 %

Allegato D

SCHEMA DI RIFERIMENTO PER IL RESOCONTO ICAAP

1) Linee strategiche e orizzonte previsivo considerato

a) Piano strategico e budget annuali; cadenza di revisione del piano strategico e delle sue componenti; eventi straordinari che motivano la sua revisione.
b) Riconciliazione tra orizzonte temporale del piano strategico e del piano patrimoniale.
c) Fonti ordinarie e straordinarie di reperimento di capitale.

2) Governo societario, assetti organizzativi e sistemi di controllo connessi con l'ICAAP

a) Descrizione del processo di definizione e aggiornamento dell'ICAAP.
b) Descrizione del processo di revisione dell'ICAAP.
c) Definizione del ruolo e delle funzioni assegnati a fini ICAAP agli organi aziendali.
d) Definizione del ruolo e delle funzioni assegnati a fini ICAAP alle varie funzioni aziendali (ad esempio: *internal auditing*; *compliance*; pianificazione; *risk management*; eventuali altre strutture, tra le quali: strutture commerciali di Direzione generale e di rete, contabilità e controllo contabile).
e) Descrizione dei presìdi organizzativi e contrattuali relativi ad eventuali componenti del processo ICAAP oggetto di outsourcing.
f) Indicazione della normativa interna rilevante per il processo ICAAP.

3) Esposizione ai rischi, metodologie di misurazione e di aggregazione, stress testing

a) Mappa dei rischi: illustrazione della posizione relativa dell'intermediario rispetto ai rischi di Primo e di Secondo Pilastro.
b) Mappatura dei rischi per unità operative dell'intermediario e/o per entità giuridiche del gruppo.
c) Tecniche di misurazione dei rischi, di quantificazione del capitale interno, di conduzione dello *stress testing*.
d) Descrizione, per ogni categoria di rischio misurabile, delle principali caratteristiche degli strumenti di controllo e attenuazione più rilevanti.
e) Descrizione generale dei sistemi di controllo e attenuazione dei rischi non misurabili.

4) Componenti, stima e allocazione del capitale interno

a) Quantificazione del capitale interno a fronte di ciascun rischio e di quello complessivo.
b) Eventuali metodi di allocazione del capitale interno (per unità operative e/o per entità giuridiche).

5) Raccordo tra capitale interno, requisiti regolamentari e fondi propri

a) Raccordo tra capitale interno complessivo e requisiti regolamentari.
b) Elencazione e definizione delle componenti patrimoniali a copertura del capitale interno.
c) Computabilità a fini di vigilanza delle componenti a copertura del capitale interno; motivazione dell'inclusione delle componenti non computabili.
d) Stima degli oneri connessi con il reperimento delle eventuali risorse patrimoniali aggiuntive rispetto a quelle correnti.

6) Autovalutazione dell'ICAAP

a) Identificazione delle aree del processo suscettibili di miglioramento.
b) Pianificazione degli interventi previsti sul piano patrimoniale od organizzativo.

TITOLO IV

Capitolo 15

DISPOSIZIONI TRANSITORIE IN MATERIA DI FONDI PROPRI

TITOLO IV- Capitolo 15

DISPOSIZIONI TRANSITORIE IN MATERIA DI FONDI PROPRI

SEZIONE I

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi di cui al presente capitolo:

— *autorizzazione a non dedurre le partecipazioni in imprese di assicurazione, imprese di riassicurazione o società di partecipazione assicurativa se sono soddisfatte le condizioni previste* dall'art. 471 CRR (termine: 120 giorni).

SEZIONE II

DISCIPLINA APPLICABILE

Gli intermediari finanziari applicano le norme di seguito indicate, salvo quando diversamente specificato nelle presenti disposizioni:

— CRR, Parte Dieci "Disposizioni transitorie, relazioni, riesami e modifiche", Capo 1 "Requisiti di fondi propri, perdite e utili non realizzati misurati al valore equo e deduzioni" e Capo 2 "Clausola di *grandfathering* per strumenti di capitale";

— regolamenti della Commissione europea recanti le norme tecniche di regolamentazione per specificare:

  - le condizioni in base alle quali le autorità competenti determinano se gli aggiustamenti apportati ai fondi propri, o ai relativi elementi, conformemente alle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 2006/48/CE o della direttiva 2006/49/CE che non sono inclusi nella Parte Due CRR, debbano essere apportati, ai fini del presente articolo, agli elementi di capitale primario di classe 1, agli elementi aggiuntivi di classe 1, agli elementi di classe 1 e agli elementi di classe 2 o ai fondi propri (art. 481, par. 6 CRR);
  - le condizioni per considerare i fondi propri di cui ai parr. 1 e 2 dell'art. 487 CRR rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 486, parr. 4 o 5, nel periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2021 (art. 487, par. 3 CRR).

SEZIONE III

DISPOSIZIONI SPECIFICHE

1. Perdite non realizzate misurate al valore equo (art. 467 CRR)

Ai sensi dell'art. 467, par. 3, CRR, la percentuale applicabile è:

a. 40% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;

b. 60% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;

c. 80% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.

Gli intermediari possono non includere in alcun elemento dei fondi propri profitti o perdite non realizzati relativi alle esposizioni verso le amministrazioni centrali classificate nella categoria "Attività finanziarie disponibili per la vendita" dello IAS 39 approvato dall'UE (1).

2. Profitti non realizzati misurati al valore equo (art. 468 CRR)

La percentuale applicabile ai sensi dell'art. 468, par. 3 CRR è :

a. 60% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;

b. 40% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;

c. 20% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.

3. Profitti e perdite su derivati passivi valutati al valore equo derivanti da variazioni del proprio merito di credito (art. 468, par. 4 CRR)

La percentuale applicabile ai sensi degli artt. 468, par. 4, e 478, par. 1 CRR è:

a. 100% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;

b. 100% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;

c. 100% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.

4. Deduzioni dagli elementi del capitale primario di classe 1 ed esenzioni (articoli da 469 a 473 CRR)

4.1 Deduzione delle perdite relative all'esercizio in corso (artt. 469, par. 1, lett. a), 36, par. 1, lett. a) e 478, par. 1 CRR)

La percentuale applicabile ai sensi degli artt. 469, par. 1, lett. a) e 478, par. 1 CRR è:

a. 40% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;

(1) Tale trattamento si applica sino a che la Commissione non ha adottato un regolamento sulla base del regolamento (CE) n. 1606/2002 che approvi l'International Financial Reporting Standard in sostituzione dello IAS 39.

b. 60% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;

c. 80% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.

4.2 Deduzione delle attività immateriali (artt. 469, par. 1, lett. a), 36, par. 1, lett. b) e 478, par. 1 CRR)

La percentuale applicabile ai sensi degli artt. 469, par. 1, lett. a) e 478, par. 1 CRR è:

a. 100% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;

b. 100% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;

c. 100% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.

4.3 Deduzione delle attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e non derivano da differenze temporanee (artt. 469, par. 1, lett. a), 36, par. 1, lett. c) e 478, par. 1 CRR)

La percentuale applicabile ai sensi degli artt. 469, par. 1, lett. a) e 478, par. 1 CRR è:

a. 40% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;

b. 60% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;

c. 80% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.

4.4 Deduzione degli importi negativi risultanti dal calcolo delle perdite attese di cui agli artt. 158 e 159 CRR (artt. 469, par. 1, lett. a), 36, par. 1, lett. d) e 478, par. 1 CRR)

Per gli intermediari che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio avvalendosi del metodo basato sui rating interni (modello "IRB"), la percentuale applicabile ai sensi degli artt. 469, par. 1, lett. a) e 478, par. 1 CRR è:

a. 40% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;

b. 60% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;

c. 80% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.

4.5 Deduzione delle attività dei fondi pensione a prestazioni definite riportate nello stato patrimoniale dell'intermediario (artt. 469, par. 1, lett. a), 36, par. 1, lett. e) e 478, par. 1 CRR)

La percentuale applicabile ai sensi degli artt. 469, par. 1, lett. a) e 478, par. 1 CRR è:

a. 40% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;

b. 60% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;

c. 80% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.

4.6 Deduzioni dei propri strumenti del capitale primario di classe 1 detenuti dall'intermediario direttamente, indirettamente o sinteticamente, compresi gli strumenti propri del capitale primario di classe 1 che l'intermediario ha l'obbligo effettivo o potenziale di acquistare, in virtù di un obbligo contrattuale esistente (artt. 469, par. 1, lett. a), 36, par. 1, lett. f) e 478, par. 1 CRR)

La percentuale applicabile ai sensi degli artt. 469, par. 1, lett. a) e 478, par. 1 CRR è:

a. 100% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;

b. 100% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;

c. 100% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.

4.7 Deduzione degli strumenti del capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti direttamente, indirettamente o sinteticamente quando tali soggetti detengono con l'intermediario una partecipazione incrociata reciproca che l'autorità competente ritiene sia stata concepita per gonfiare artificialmente i fondi propri dell'intermediario (artt. 469, par. 1, lett. a), 36, par. 1, lett. g) e 478, par. 1 CRR)

La percentuale applicabile ai sensi degli artt. 469, par. 1, lett. a) e 478, par. 1 CRR è:

a. 100% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;

b. 100% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;

c. 100% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.

4.8 Deduzione dell'importo applicabile degli strumenti del capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'intermediario direttamente, indirettamente o sinteticamente, quando l'intermediario non ha un investimento significativo in tali soggetti (artt. 469, par. 1, lett. a), 36, par. 1, lett. h) e 478, par. 1 CRR)

La percentuale applicabile ai sensi degli artt. 469, par. 1, lett. a) e 478, par. 1 CRR è:

a. 40% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;

b. 60% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;

c. 80% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.

4.9 Deduzione dell'importo applicabile degli strumenti del capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'intermediario direttamente, indirettamente o sinteticamente, quando l'intermediario ha un investimento significativo in tali soggetti e delle attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee (artt. 469, par. 1, lett. c), 36, par. 1, lettere c) e i) e 478, co. 1 e 2 CRR)

La percentuale applicabile ai sensi degli artt. 469, par. 1, lett. c) e 478, par. 1 CRR è:

a. 40% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;

b. 60% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;

c. 80% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.

Per le attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee esistenti al 1° gennaio 2015, la percentuale applicabile ai sensi degli artt. 469, par. 1, lett. c) e 478, par. 2 CRR è:

a. 10% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;

b. 20%, nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;

c. 30% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017;

d. 40% nel periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018;

e. 50% nel periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019;

f. 60% nel periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020;

g. 70% nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021;

h. 80% nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022;

i. 90% nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

4.10 Esenzione dalla deduzione di partecipazioni in imprese di assicurazione (art. 471 CRR)

La Banca d'Italia può autorizzare gli intermediari a non dedurre le partecipazioni in imprese di assicurazione, imprese di riassicurazione o società di partecipazione assicurativa se sono soddisfatte le condizioni previste dall'art. 471 CRR.

4.11 Introduzioni di modifiche allo IAS 19 (art. 473 CRR)

Nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2018, gli intermediari possono applicare il trattamento previsto dall'art. 473 CRR.

5. Deduzioni dagli elementi aggiuntivi di classe 1 (artt. 474 e 475 CRR) (2)

5.1 Deduzioni dei propri strumenti aggiuntivi di classe 1 detenuti dall'intermediario direttamente, indirettamente o sinteticamente, compresi gli strumenti propri aggiuntivi di classe 1 che l'intermediario potrebbe essere obbligato ad acquistare, in virtù di obblighi contrattuali esistenti (artt. 474, par. 1, lett. a), 56, par. 1, lett. a) e 478, par. 1 CRR)

Per gli intermediari che raccolgono risparmio presso il pubblico, la percentuale applicabile ai sensi degli artt. 474, par. 1, lett. a) e 478, par. 1 CRR è:

a. 100% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;

b. 100% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;

c. 100% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.

(2) Gli intermediari finanziari che non raccolgono risparmio presso il pubblico deducono gli elementi di cui al presente paragrafo direttamente dal capitale primario di classe 1.

5.2 *Deduzione degli strumenti aggiuntivi di classe 1 detenuti direttamente, indirettamente o sinteticamente emessi da soggetti del settore finanziario con i quali l'intermediario ha partecipazioni incrociate reciproche che l'autorità competente ritiene siano state concepite per gonfiare artificialmente i fondi propri dell'intermediario (artt. 474, par. 1, lett. a), 56, par. 1, lett. b) e 478, par. 1 CRR)*

La percentuale applicabile ai sensi degli artt. 474, par. 1, lett. a) e 478, par. 1 CRR è:

a. 100% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;

b. 100% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;

c. 100% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.

5.3 *Deduzione dell'importo applicabile degli strumenti aggiuntivi di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'intermediario direttamente, indirettamente o sinteticamente, quando l'intermediario non ha un investimento significativo in tali soggetti (artt. 474, par. 1, lett. a), 56, par. 1, lett. c) e 478, par. 1 CRR)*

La percentuale applicabile ai sensi degli artt. 474, par. 1, lett. a) e 478, par. 1 CRR è:

a. 40% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;

b. 60% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;

c. 80% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.

5.4 *Deduzione degli strumenti aggiuntivi di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'intemediario direttamente, indirettamente o sinteticamente, quando un intermediario ha un investimento significativo in tali soggetti (artt. 474, par. 1, lett. a), 56, par. 1, lett. d) e 478, par. 1 CRR)*

La percentuale applicabile ai sensi degli artt. 474, par. 1, lett. a) e 478, par. 1 CRR è:

a. 40% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;

b. 60% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;

c. 80% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.

5.5 *Deduzione dell'importo degli elementi da dedurre dagli elementi di classe 2 ai sensi dell'art. 66 CRR che supera il capitale di classe 2 dell'intermediario (artt. 474, par. 1, lett. a), 56, par. 1, lett. e) e 478, par. 1 CRR)*

La percentuale applicabile ai sensi degli artt. 474, par. 1, lett. a) e 478, par. 1 CRR è:

a. 100% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;

b. 100%, nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;

c. 100% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017

5.6 Deduzione delle imposte dovute sugli elementi aggiuntivi di classe 1 che sono prevedibili al momento del calcolo dal capitale aggiuntivo di classe 1 dell'intermediario (artt. 474, par. 1, lett. a), 56, par. 1, lett. f) e 478, par. 1 CRR)

La percentuale applicabile ai sensi degli artt. 474, par. 1, lett. a) e 478, par. 1 CRR è:

a. 100% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;

b. 100% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;

c. 100% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.

6. Deduzioni dagli elementi di classe 2 (artt. 476 e 477 CRR)

6.1 Deduzione dei propri strumenti di classe 2 detenuti dall'intermediario direttamente, indirettamente o sinteticamente, compresi gli strumenti propri di classe 2 che un intermediario potrebbe essere obbligato ad acquistare in virtù di obblighi contrattuali esistenti (artt. 476, par. 1, lett. a), 66, par. 1, lett. a) e 478, par. 1 CRR)

La percentuale applicabile ai sensi degli artt. 476, par. 1, lett. a) e 478, par. 1 CRR è:

a. 100% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;

b. 100% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;

c. 100% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.

6.2 Deduzione degli strumenti di classe 2 di soggetti del settore finanziario detenuti direttamente, indirettamente o sinteticamente dall'intermediario quando esistono partecipazioni incrociate reciproche tra l'intermediario e tali soggetti che l'autorità competente ritiene siano state concepite per gonfiare artificialmente i fondi propri dell'intermediario (artt. 476, par. 1, lett. a), 66, par. 1, lett. b) e 478, par. 1 CRR)

La percentuale applicabile ai sensi degli artt. 476, par. 1, lett. a) e 478, par. 1 CRR è:

a. 100% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;

b. 100% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;

c. 100% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.

6.3 Deduzione dell'importo applicabile degli strumenti di classe 2 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'intermediario direttamente, indirettamente o sinteticamente, quando l'intermediario non ha un investimento significativo in tali soggetti (artt. 476, par. 1, lett. a), 66, par. 1, lett. c) e 478, par. 1 CRR)

La percentuale applicabile ai sensi degli artt. 476, par. 1, lett. a) e 478, par. 1 CRR è:

a. 100% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;

b. 100% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;

c. 100% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.

6.4 Deduzione degli strumenti di classe 2 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'intermediario direttamente, indirettamente o sinteticamente quando l'intermediario ha un investimento significativo in tali soggetti (artt. 476, par. 1, lett. a), 66, par. 1, lett. d) e 478, par. 1 CRR)

La percentuale applicabile ai sensi degli artt. 476, par. 1, lett. a) e 478, par. 1 CRR è:

a. 100% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;

b. 100% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;

c. 100% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.

7. Interessi di minoranza; strumenti aggiuntivi di classe 1 e strumenti di classe 2 emessi da filiazioni (artt. 479 e 480 CRR)

7.1 Riconoscimento nel capitale primario di classe 1 consolidato di strumenti ed elementi che non sono ammissibili come interessi di minoranza ai sensi del CRR (art. 479 par. 1, lett. a), c) e d) CRR)

La percentuale applicabile ai sensi dell'art. 479, co. 3 e 4 CRR è:

a. 60% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;

b. 40% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;

c. 20% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.

7.2 Riconoscimento nel capitale primario di classe 1 consolidato di strumenti ed elementi che non sono ammissibili come interessi di minoranza ai sensi del CRR (art. 479 par. 1, lett. b), CRR)

La percentuale applicabile ai sensi dell'art. 479, co. 3 e 4 CRR è:

a. 0% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;

b. 0% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;

c. 0% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.

7.3 Riconoscimento nei fondi propri consolidati degli interessi di minoranza; riconoscimento nei fondi propri consolidati del capitale aggiuntivo di classe 1 e del capitale di classe 2 qualificati (art. 480 CRR)

Il fattore applicabile ai sensi dell'art. 480, co. 2 e 3 CRR è:

a. 0,4 nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;
b. 0,6, nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;
c. 0,8 nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.

8. Filtri e deduzioni aggiuntivi (art. 481 CRR)

8.1 Filtri e deduzioni previgenti (art. 481, par. 1 CRR)

La percentuale applicabile ai sensi dell'art. 481, co. 1, 3 e 5 CRR è:

a. 60% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;
b. 40% nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;
c. 20% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.

I filtri derivanti da disposizioni previgenti cui applicare la percentuale applicabile sono riportati nell'Allegato A.

9. Limiti al *grandfathering* degli elementi del capitale primario di classe 1, degli elementi aggiuntivi di classe 1 e degli elementi di classe 2 (articoli da 484 a 488 CRR)

La percentuale applicabile ai sensi dell'art. 486, co. 5 e 6 CRR è:

a. 70% nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;
b. 60%, nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;
c. 50% nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017;
d. 40% nel periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018;
e. 30% nel periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019;
f. 20% nel periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020;
g. 10% nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.

Allegato A

ALTRI FILTRI

I filtri rilevanti ai fini della Sezione III, par. 8.1 del presente Capitolo disciplinati dalla Circolare 216 del 5 agosto 1996, Capitolo V, Sez. II, par. 4 sono riportati di seguito.

Gli aggregati "patrimonio di base" e "patrimonio supplementare", indicati nel presente allegato, sono da intendersi riferiti – ai fini dell'applicazione della citata Sezione III, par. 8.1 – rispettivamente, al "capitale di classe 1" e al "capitale di classe 2" come calcolati in applicazione delle presenti disposizioni.

Attività finanziarie disponibili per la vendita

Relativamente alle riserve da rivalutazione riferite ai titoli di debito e ai titoli di capitale (ivi comprese le quote di O.I.C.R.) detenuti nel portafoglio di "attività finanziarie disponibili per la vendita" si applicano le seguenti disposizioni:

— gli eventuali saldi positivi tra le riserve positive e quelle negative sono computati per un importo pari al 50 per cento nel patrimonio supplementare;

— gli eventuali saldi negativi tra le riserve positive e quelle negative sono dedotti integralmente dal patrimonio di base.

Rientrano nel calcolo anche le eventuali riserve da valutazione, positive o negative, connesse con i contratti derivati di copertura dei flussi finanziari relativi alle attività in esame.

Immobili

Le plusvalenze da valutazione al valore rivalutato degli immobili a uso funzionale (iscritte direttamente in una riserva del patrimonio netto) sono computate per un importo pari al 50 per cento nel patrimonio supplementare.

Il saldo tra le plus e le minusvalenze cumulate sugli immobili detenuti per investimento e delle minusvalenze cumulate derivanti dalla valutazione al valore rivalutato relative agli immobili detenuti a uso funzionale, se positivo, va integralmente dedotto dal patrimonio di base ed è computato al 50 per cento nel patrimonio supplementare.

Non concorrono alla formazione del saldo le eventuali svalutazioni da deterioramento.

TITOLO V

VIGILANZA INFORMATIVA E ISPETTIVA E OPERAZIONI RILEVANTI

TITOLO V

Capitolo 1

VIGILANZA INFORMATIVA

TITOLO V - Capitolo 1

VIGILANZA INFORMATIVA

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

Gli artt. 108, comma 4, e 109, comma 3, lett. b) TUB disciplinano i poteri di vigilanza informativa della Banca d'Italia nei confronti degli intermediari finanziari, rispettivamente su base individuale e consolidata. Gli articoli richiamati prevedono che gli intermediari finanziari inviino alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto. Essi trasmettono anche i bilanci con le modalità e nei termini stabiliti dalla Banca d'Italia. L'art. 109 disciplina anche i casi in cui la Banca d'Italia può richiedere a soggetti non inclusi nel gruppo finanziario i dati e le informazioni necessarie per consentire l'esercizio della vigilanza consolidata.

L'acquisizione di elementi informativi sia di carattere periodico sia relativi ad operazioni di specifico interesse per la sana e prudente gestione degli intermediari assume rilievo particolare. Attraverso di essa, infatti, la Banca d'Italia può verificare l'osservanza delle disposizioni di vigilanza da parte degli operatori, acquisire un complesso informativo necessario per la valutazione della situazione dell'intermediario finanziario e del gruppo finanziario, nonché valutare i presupposti per l'esercizio dei propri poteri di vigilanza (ad esempio, adozione di provvedimenti di carattere particolare o generale).

Le informazioni che gli intermediari finanziari trasmettono alla Banca d'Italia consentono, infine, di seguire l'evoluzione degli aggregati finanziari a fini di vigilanza.

Considerata la centralità che l'informazione riveste tanto nell'esercizio delle funzioni di vigilanza quanto nell'autogoverno degli operatori, si richiama l'attenzione degli intermediari finanziari e delle capogruppo sull'esigenza che venga assicurata la dovuta qualità e tempestività ai dati trasmessi alla Banca d'Italia. A tal fine gli intermediari finanziari pongono in atto tutti gli interventi di natura organizzativo-contabile necessari a garantire la corretta compilazione delle segnalazioni e il loro puntuale invio all'organo di vigilanza, secondo le modalità e i tempi stabiliti dalla normativa.

L'acquisizione di elementi informativi sulle società appartenenti al gruppo finanziario da parte della Banca d'Italia costituisce momento di forte rilievo nell'esercizio dell'azione di vigilanza su base consolidata.

Attraverso di essa, la Banca d'Italia, infatti, verifica l'osservanza delle disposizioni di vigilanza e acquisisce un corpus informativo necessario per la valutazione della situazione del gruppo nel suo complesso.

La capogruppo di un gruppo finanziario assume un ruolo centrale nell'esercizio della vigilanza informativa su base consolidata, in quanto è il diretto interlocutore della Banca

d'Italia. Essa, nell'ambito della propria attività di direzione e di coordinamento, emana disposizioni alle componenti del gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia, di cui assicura la corretta applicazione.

2. Fonti normative

La materia è regolata

— dai seguenti articoli del TUB:

- art. 108, comma 4, che prevede che gli intermediari finanziari inviino alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto. Essi trasmettono anche i bilanci con le modalità e nei termini stabiliti dalla Banca d'Italia;
- art. 109, comma 3, lett. b), che prevede che, al fine di esercitare la vigilanza consolidata, la Banca d'Italia possa richiedere nei termini e con le modalità dalla medesima determinati, alle società appartenenti al gruppo finanziario la trasmissione, anche periodica, di situazioni e dati, nonché ogni altra informazione utile e ai soggetti indicati nel comma 2, lettera c) del medesimo articolo, nonché alle società che controllano l'intermediario finanziario e non appartengono al gruppo finanziario, le informazioni utili per consentire l'esercizio della vigilanza consolidata. Tali soggetti forniscono alla capogruppo ovvero all'intermediario finanziario le situazioni, i dati e le informazioni richieste per consentire l'esercizio della vigilanza consolidata;
- art. 110 che prevede l'applicazione agli intermediari finanziari dell'art. 61, comma 4, TUB, ai sensi del quale la capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e di coordinamento, emana disposizioni alle componenti del gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia, nell'interesse della stabilità del gruppo e che gli amministratori delle società del gruppo sono tenuti a fornire ogni dato e informazione per l'emanazione delle disposizioni e la necessaria collaborazione per il rispetto delle norme della vigilanza consolidata.

3. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano:

su base individuale:

- agli intermediari finanziari;

su base consolidata:

- ai gruppi finanziari;
- all'intermediario finanziario avente sede legale in Italia non appartenente a un gruppo finanziario né sottoposto a vigilanza consolidata ai sensi del TUB (Titolo III, Capo II) o del TUF e che controlla, congiuntamente ad altri soggetti e in base ad appositi accordi, intermediari finanziari, banche extra-comunitarie, società finanziarie e strumentali partecipate in misura almeno pari al 20% dei diritti di voto o del capitale ("singolo intermediario").

La Banca d'Italia può applicare le presenti disposizioni su base consolidata anche nei confronti di:

- intermediari finanziari, società finanziarie, banche extra-comunitarie, società strumentali non compresi nel gruppo finanziario né sottoposti alla vigilanza consolidata prevista ai sensi del TUB (Titolo III, Capo II) o del TUF, ma controllati dalla persona fisica o giuridica che controlla il gruppo finanziario o l'intermediario finanziario (art. 109, comma 2, TUB);
- società diverse dagli intermediari finanziari, banche extra comunitarie, società finanziarie e strumentali quando siano controllate da un intermediario finanziario ovvero quando società appartenenti a un gruppo finanziario detengano, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo.

SEZIONE II

SEGNALAZIONI ALLA BANCA D'ITALIA

1. Segnalazioni di vigilanza

1.1 Segnalazioni di vigilanza individuali

Gli intermediari finanziari inviano alla Banca d'Italia, le segnalazioni di vigilanza, il cui contenuto e termini di invio sono disciplinati dalla Circolare n. 286 del 17 dicembre 2013.

Condizione essenziale per la significatività delle informazioni che confluiscono nelle segnalazioni di vigilanza, oltre naturalmente alla coerenza dei dati segnalati con le risultanze della contabilità aziendale, è l'omogeneità dei criteri di classificazione dei fatti aziendali assicurata dal rispetto delle disposizioni impartite in materia.

La responsabilità della correttezza delle segnalazioni e, quindi, dell'adeguatezza delle procedure di produzione e di controllo di tali segnalazioni, fa capo agli organi aziendali in funzione delle rispettive competenze.

1.2 Segnalazioni di vigilanza su base consolidata

Le capogruppo di gruppi finanziari inviano le segnalazioni su base consolidata, il cui contenuto e termini di invio sono disciplinati dalla Circolare n. 286 del 17 dicembre 2013.

La capogruppo è diretto interlocutore della Banca d'Italia nell'esercizio della vigilanza informativa su base consolidata: nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, emana disposizioni alle componenti del gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia e ne assicura la corretta applicazione.

Le società appartenenti al gruppo finanziario forniscono le informazioni necessarie per il consolidamento.

La capogruppo segnala tempestivamente alla Banca d'Italia eventuali difficoltà incontrate nell'ottenimento dei dati e delle informazioni da parte dei soggetti controllati. In particolare, la capogruppo comunica alla Banca d'Italia tutte le situazioni in cui siano frapposti, da parte dei soggetti esteri sottoposti al consolidamento, impedimenti od ostacoli alla circolazione delle informazioni necessarie per l'esercizio della vigilanza informativa su base consolidata.

Gli intermediari finanziari non appartenenti a gruppi finanziari, che controllano congiuntamente ad altri soggetti e in base ad accordi con essi almeno una società bancaria extra-comunitaria, finanziaria e strumentale, partecipate in misura pari o superiore al 20%, sono tenuti all'invio delle segnalazioni consolidate.

Per quanto riguarda la possibilità della Banca d'Italia di richiedere informazioni ad altri soggetti ai fini dell'esercizio della vigilanza consolidata, si rinvia a quanto previsto nell'art. 109, comma 3, TUB.

Il singolo intermediario finanziario tenuto all'invio delle segnalazioni consolidate segnala tempestivamente alla Banca d'Italia eventuali difficoltà incontrate nell'ottenimento dei dati e delle informazioni da parte dei soggetti partecipati o inclusi nel consolidamento.

2. Centrale dei rischi

Gli intermediari finanziari comunicano periodicamente l'esposizione nei confronti dei propri affidati e i nominativi a questi collegati, secondo quanto stabilito dalle disposizioni concernenti il funzionamento della Centrale dei Rischi.

3. Relazione sulla struttura organizzativa

Gli intermediari finanziari allegano all'istanza di autorizzazione allo svolgimento dell'attività di concessione di finanziamenti (1) la relazione sulla struttura organizzativa secondo lo schema di cui all'Allegato A del presente Capitolo. Gli intermediari assicurano che la relazione sia costantemente aggiornata. In presenza di variazioni significative che incidono sull'operatività o sull'assetto organizzativo dell'intermediario (ad esempio, cambiamenti nel modello di governo societario, ingresso in nuovi mercati, avvio di nuove attività, variazioni rilevanti della rete distributiva, prima emissione di strumenti di debito configurabili come raccolta del risparmio presso il pubblico), gli intermediari trasmettono tempestivamente alla Banca d'Italia la relazione sulla struttura organizzativa e il programma di attività debitamente aggiornati, illustrando adeguatamente l'evoluzione delle strategie e dei rischi aziendali nonché i relativi presidi.

Gli intermediari finanziari autorizzati alla prestazione di servizi di pagamento e/o all'emissione di moneta elettronica integrano lo schema della relazione sulla struttura organizzativa di cui all'Allegato A con le informazioni relative agli assetti organizzativi e di controllo dei servizi prestati tramite il patrimonio destinato, incluse le informazioni relative alla rete distributiva. Essi trasmettono anche l'allegato D relativo alla "Descrizione dei servizi di pagamento, dell'attività di emissione della moneta elettronica e delle relative caratteristiche" previsto dal Capitolo VI del Regolamento del 20 giugno 2012 relativo alle Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica.

4. Esponenti aziendali

Ai fini delle segnalazioni relative agli organi sociali, gli intermediari finanziari si attengono a quanto previsto dalla Comunicazione del 7 giugno 2011 – Nuova segnalazione sugli Organi Sociali (Or.So.). Istruzioni per gli intermediari.

(1) Cfr. Titolo I, Capitolo 1.

SEZIONE III

BILANCIO D'IMPRESA E BILANCIO CONSOLIDATO

1. Principi generali

Gli intermediari finanziari e le società finanziarie capogruppo trasmettono alla Banca d'Italia il proprio bilancio d'impresa e, ove redatto, il bilancio consolidato.

Il bilancio consolidato del gruppo è inviato anche nei casi in cui la capogruppo sia soggetto non incluso nel gruppo finanziario.

Il bilancio di impresa e il bilancio consolidato vanno trasmessi corredati della documentazione prevista dalla legge: relazione sulla gestione, relazione dell'organo con funzione di controllo, verbale dell'assemblea dei soci (o di eventuali altri organi collegiali) che ha approvato il bilancio, bilancio delle società controllate, dati essenziali del bilancio delle società sottoposte a influenza notevole, nonché la relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

La trasmissione del bilancio d'impresa e di quello consolidato va effettuata entro un mese dal giorno in cui è avvenuta l'approvazione da parte dell'assemblea dei soci o di altro organo collegiale previsto dallo statuto.

Allegato A

SCHEMA DELLA RELAZIONE SULLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PARTE I

Sistema di amministrazione e controllo

Indicare il sistema di amministrazione e controllo adottato, con particolare riferimento alle soluzioni organizzative scelte per assicurare l'efficienza dell'azione aziendale, la dialettica nel processo decisionale, nel rispetto delle previsioni di cui al Titolo III, Capitolo I, Sezz. I e II ("Disposizioni di carattere generale" e "Governo societario").

In particolare:

1 Descrivere il modello di amministrazione e controllo adottato, con particolare riferimento a composizione, ambiti di responsabilità, compiti e deleghe assegnate agli organi con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo.

2 Indicare la periodicità abituale delle riunioni degli organi aziendali.

3 Descrivere i processi che conducono alle decisioni di ingresso in nuovi mercati o settori di attività o all'introduzione di nuovi prodotti.

4 Indicare tempistica, forma, contenuti della documentazione da trasmettere agli organi aziendali ai fini dell'adempimento delle rispettive funzioni, con specifica identificazione dei soggetti responsabili. Evidenziare responsabili, tempistica e contenuto minimo dei flussi informativi da presentare agli organi aziendali su base regolare.

PARTE II

Struttura organizzativa e sistema dei controlli interni

1 Descrivere (anche mediante grafico) l'organigramma/funzionigramma aziendale (includendo anche l'eventuale rete periferica, con indicazione dei nominativi dei preposti alle varie unità, nonché il tipo di rapporto esistente con detti preposti o altri collaboratori diretti o indiretti della società).

2 Descrivere le deleghe attribuite ai vari livelli dell'organizzazione aziendale, i relativi limiti operativi, le modalità di controllo del delegante sull'azione del delegato.

3 Per le funzioni aziendali di controllo:

- descrivere l'inquadramento di tali funzioni nell'organizzazione aziendale; nell'ambito dei gruppi finanziari, in caso di accentramento, in tutto o in parte delle funzioni di controllo in capo alla capogruppo o a una società del gruppo finanziario, descrivere le modalità organizzative adottate per assicurare il rispetto

dei requisiti previsti nel Titolo III, Capitolo I, Sez. VI ("Il sistema dei controlli e l'esternalizzazione nei gruppi finanziari");

- definire la dotazione quali-quantitava di personale, indicando i responsabili delle funzioni aziendali di controllo e i relativi requisiti di professionalità;
- fornire adeguati ragguagli informativi su oggetto, metodologie e frequenza dei controlli sui rischi assunti o assumibili nei diversi ambiti di operatività dell'intermediario, nonché sui flussi informativi che devono essere assicurati agli organi aziendali. A tal fine l'intermediario trasmette anche i regolamenti interni adottati.

4 Per le funzioni di controllo esternalizzate:

- descrivere il profilo professionale dell'*outsourcer* individuato, allegando alla relazione il contratto redatto ai sensi del Titolo III, Capitolo I, Sez. V ("Esternalizzazione di funzioni aziendali e distribuzione di prodotti e servizi");
- illustrare i presidi organizzativi idonei ad assicurare agli *outsourcers* una piena accessibilità a tutte le informazioni utili per la valutazione dei processi e dei rischi nei limiti dei compiti affidati;
- descrivere le modalità e la frequenza con i quali gli organi aziendali verificano l'attività di controllo esternalizzata;
- individuare il ruolo di referente per le attività esternalizzate, assicurandone l'autonomia e l'indipendenza;
- definire frequenza e contenuto dei flussi informativi.

5 Con riferimento alla rete distributiva:

- indicare il numero delle filiali e descriverne i relativi ambiti operativi, dotazione tecnica e di risorse umane, profilo professionale del responsabile della struttura;
- illustrare il numero di soggetti esterni di cui si avvale per la distribuzione dei prodotti, allegando alla relazione un'attestazione circa l'iscrizione di tali soggetti ai rispettivi albi;
- descrivere le modalità di coordinamento, monitoraggio e controllo dei canali distributivi previsti, indicando la struttura responsabile a livello centralizzato e i relativi flussi informativi.

PARTE III

Gestione dei rischi

Descrivere per ciascuna tipologia di rischio rilevante i presidi organizzativi approntati per la loro identificazione, misurazione, valutazione, gestione e controllo. In particolare per:

Rischio di credito

1 Descrivere le politiche di credito seguite (selezione degli affidati, fissazione dei tassi, ecc.).

2 Descrivere il processo che presiede all'erogazione dei crediti, indicando i criteri utilizzati per la misurazione del rischio di credito e le fonti informative e tecniche di supporto alla valutazione del merito di credito, trasmettendo il relativo regolamento dal quale risultino in particolare i soggetti a vario titolo coinvolti.

3 Descrivere le competenze deliberative nella fase di concessione, svalutazione e imputazione delle perdite a conto economico.

4 Descrivere i meccanismi di controllo e coordinamento adottati in caso di delega alle filiali di compiti istruttori, con particolare riferimento alle attività relative alla valutazione del merito creditizio.

5 Descrivere le procedure di recupero crediti utilizzate.

Rischio di riciclaggio

1 Descrivere i presidi organizzativi e di controllo per assicurare il rispetto della disciplina in materia di prevenzione dei fenomeni di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari in materia.

2 Indicare il Responsabile Aziendale Antiriciclaggio (RAA) e descriverne il profilo professionale.

3 Effettuare la mappatura degli adempimenti operativi a carico degli addetti ai vari livelli e le procedure informatiche predisposte per l'osservanza della normativa.

4 Definire i vari livelli di responsabilità nell'ambito degli adempimenti relativi alla normativa in parola, con particolare riferimento agli adempimenti inerenti all'alimentazione dell'Archivio Unico Informatico (AUI) e la segnalazione delle operazioni sospette.

5 Illustrare le iniziative di formazione per il personale.

Rischio di mercato

1 Indicare le tipologie di rischio di mercato rilevanti per l'intermediario.

2 Descrivere le procedure di controllo utilizzate con riferimento alle diverse tipologie di prodotto (azioni, titoli di debito, derivati, ecc.) ed al rischio di cambio.

3 Indicare i limiti operativi imposti, i criteri per la loro determinazione e le procedure previste in caso di supero dei medesimi.

Rischio di liquidità

1 Descrivere il processo di gestione e controllo del rischio di liquidità, indicando gli strumenti di misurazione e monitoraggio utilizzati e relativi compiti e responsabilità delle diverse funzioni aziendali coinvolte.

2 Descrivere sinteticamente le procedure da adottare in situazioni di emergenza.

Altri Rischi

1 Indicare le diverse tipologie di rischi censite (es. rischio strategico, rischio tecnologico, rischio legale, rischio reputazionale, rischio di *outsourcing*, ecc.).

2 Descrivere i presidi organizzativi approntati e i contratti di assicurazione stipulati per mitigare i diversi rischi operativi.

3 Descrivere le specifiche procedure poste in essere nel caso di utilizzo di reti distributive informatiche (es. Internet).

4 Descrivere i presidi organizzativi e di controllo relativi ai contratti di esternalizzazione di funzioni aziendali nonché di distribuzione di prodotti e servizi.

5 Descrivere i presidi organizzativi e di controllo relativi alla prestazione dell'attività di *servicing*.

6 Descrivere i presidi organizzativi e di controllo relativi alla distribuzione di prodotti e servizi attraverso soggetti terzi.

PARTE IV

Sistemi informativi

Descrivere le caratteristiche del sistema informativo in relazione alla propria dimensione operativa e al fabbisogno informativo degli organi aziendali per assumere decisioni consapevoli e coerenti con gli obiettivi aziendali. A tal fine:

1 Descrivere sinteticamente le procedure informatiche utilizzate nei vari comparti (contabilità, segnalazioni, ecc.), il processo di alimentazione, ponendo in evidenza le operazioni automatizzate e quelle effettuate manualmente, il grado di integrazione tra le procedure.

2 Indicare i controlli (compresi quelli generati automaticamente dalle procedure) effettuati sulla qualità dei dati.

3 Illustrare i presidi logici e fisici approntati per garantire la sicurezza del sistema informatico e la riservatezza dei dati (individuazione dei soggetti abilitati, gestione di *userid* e *password*, sistemi di *back-up* e di *recovery*, ecc.).

4 Indicare il responsabile EDP, ivi inclusi il profilo professionale e le funzioni ad esso attribuite.

5 Descrivere sinteticamente il piano di emergenza e di continuità operativa.

TITOLO V

Capitolo 2

COMUNICAZIONI ALLA BANCA D'ITALIA

TITOLO V - Capitolo 2

COMUNICAZIONI ALLA BANCA D'ITALIA

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

L'art. 52 del TUB, richiamato dall'art. 110 TUB, reca disposizioni concernenti gli obblighi di comunicazione e di segnalazione alla Banca d'Italia per i soggetti ivi indicati quando nell'esercizio delle loro funzioni vengono a conoscenza di irregolarità o violazioni normative.

L'organo con funzione di controllo vigila sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, sulla corretta amministrazione, sull'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili dell'intermediario finanziario.

Per l'importanza che detti compiti rivestono a fini di vigilanza, il TUB ha predisposto un meccanismo di collegamento funzionale con l'autorità di vigilanza: l'organo con funzione di controllo deve informare senza indugio la Banca d'Italia di tutti i fatti o gli atti di cui venga a conoscenza che possano costituire una irregolarità nella gestione dell'intermediario o una violazione delle norme disciplinanti l'attività dello stesso.

Doveri di comunicazione sono anche previsti a carico del soggetto incaricato della revisione legale dei conti dell'intermediario.

La Banca d'Italia ritiene le informazioni acquisite ai sensi dell'art. 52 TUB di particolare rilievo nell'esercizio dell'azione di vigilanza: tali informazioni consentono all'organo di vigilanza di verificare l'osservanza delle disposizioni normative e di accrescere il complesso informativo necessario per valutare la situazione dell'intermediario finanziario, fermi restando gli eventuali obblighi di comunicazione ad altre autorità.

2. Fonti normative

La materia è regolata

— dai seguenti articoli del TUB, richiamati dall'art. 110 TUB:
    - art. 52, che prevede obblighi informativi nei confronti della Banca d'Italia in capo all'organo di controllo, al soggetto incaricato della revisione legale dei conti e ai soggetti che esercitano compiti di controllo presso le società che controllano gli intermediari finanziari o sono da questi controllati;
    - art. 61, comma 5, che prevede che alla società finanziaria capogruppo si applichino gli obblighi di comunicazione del collegio sindacale e dei soggetti incaricati della revisione legale dei conti, di cui all'art. 52 TUB.

3. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano all'organo con funzione di controllo e alla società incaricata della revisione legale dei conti di intermediari finanziari o capogruppo di gruppi finanziari.

Le presenti disposizioni si applicano altresì ai soggetti che esercitano i compiti dell'organo con funzioni di controllo presso le società che controllano gli intermediari finanziari o che sono da questi controllati ai sensi dell'art. 23 TUB.

SEZIONE II

COMUNICAZIONI

1. Comunicazioni dell'organo con funzione di controllo

L'organo con funzione di controllo informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarità nella gestione degli intermediari finanziari o una violazione delle norme che ne disciplinano l'attività (art. 52, comma 1, TUB). La medesima previsione si applica anche nei confronti dei soggetti che esercitano gli stessi compiti presso le società che controllano gli intermediari finanziari o che sono da questi controllate ai sensi dell'art. 23 del TUB (art. 52, comma 3, TUB) (1).

L'art. 61, comma 5, TUB prevede l'applicazione delle disposizioni in materia di comunicazioni dell'organo con funzione di controllo alle società finanziarie capogruppo. In tal caso l'attività di controllo e i relativi obblighi di comunicazione riguardano le materie sulle quali la capogruppo esercita la propria attività di direzione e di coordinamento nei confronti delle società del gruppo.

2. Comunicazioni dei soggetti incaricati della revisione legale dei conti

I soggetti incaricati della revisione legale dei conti presso gli intermediari finanziari comunicano senza indugio alla Banca d'Italia gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l'attività finanziaria ovvero che possano pregiudicare la continuità dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio di esercizio e consolidato (art. 52, comma 2 e 61, comma 5, TUB). La medesima previsione si applica anche nei confronti dei soggetti che esercitano gli stessi compiti presso le società che controllano gli intermediari finanziari o che sono da questi controllate ai sensi dell'art. 23 del TUB (art. 52, comma 3, TUB) (2).

La Banca d'Italia può richiedere a tali società dati o documenti utili per lo svolgimento delle proprie funzioni.

---

(1) Limitatamente alla prestazione dei servizi di investimento, l'art. 8 TUF impone al collegio sindacale i medesimi obblighi informativi nei confronti anche della CONSOB.

(2) Cfr. nota 1.

TITOLO V

Capitolo 3

OPERAZIONI RILEVANTI

TITOLO V - Capitolo 3

OPERAZIONI RILEVANTI

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

Nel presente capitolo sono individuate operazioni rilevanti ai fini della sana e prudente gestione degli intermediari, che devono essere comunicate preventivamente alla Banca d'Italia.

In tale modo viene assicurata all'organo di vigilanza un'adeguata informativa sui momenti salienti della vita aziendale, nonché la possibilità di valutare la sussistenza dei presupposti per l'esercizio dei propri poteri di vigilanza (ad esempio, adozione di provvedimenti di carattere particolare).

Inoltre, il presente capitolo contiene le istruzioni relative alla cessione a intermediari finanziari, oppure a soggetti, diversi dalle banche, sottoposti a vigilanza consolidata ai sensi dell'art. 109 TUB, di aziende, rami d'azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco; in particolare, sono individuate le operazioni che, per la loro rilevanza, sono sottoposte all'autorizzazione della Banca d'Italia.

2. Fonti normative

La materia è regolata dai seguenti articoli del TUB:

— art. 58, comma 7, che prevede che le disposizioni in materia di cessione di rapporti giuridici si applichino anche alle cessioni in favore dei soggetti, diversi dalle banche, inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata ai sensi dell'art. 109 e in favore degli intermediari finanziari previsti dall'art. 106 TUB;

— art. 108, comma 4, che prevede che gli intermediari finanziari inviino alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche, nonché ogni altro dato e documento richiesto. Essi trasmettono anche i bilanci con le modalità e nei termini stabiliti dalla Banca d'Italia;

— art. 108, comma 3, lett. d), che attribuisce il potere alla Banca d'Italia di adottare provvedimenti specifici nei confronti dei singoli intermediari finanziari, riguardanti anche: la restrizione delle attività o della struttura territoriale; il divieto di effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria, e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi;

— art. 109, comma 3, lett. b), che prevede che, al fine di esercitare la vigilanza consolidata, la Banca d'Italia possa richiedere nei termini e con le modalità dalla medesima determinati, alle

società appartenenti al gruppo finanziario la trasmissione, anche periodica, di situazioni e dati, nonché ogni altra informazione utile e ai soggetti indicati nel comma 2, lettera c) del medesimo articolo, nonché alle società che controllano l'intermediario finanziario e non appartengono al gruppo finanziario, le informazioni utili per consentire l'esercizio della vigilanza consolidata. Tali soggetti forniscono alla capogruppo ovvero all'intermediario finanziario le situazioni, i dati e le informazioni richieste per consentire l'esercizio della vigilanza consolidata.

La disciplina tiene inoltre conto delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (1).

3. Definizioni

Ai fini del presente Capitolo, si intende per:

— *"azienda"*, il complesso di beni come definito dall'art. 2555 del codice civile;

— *"ramo di azienda"*, le succursali e, in genere, ogni insieme omogeneo di attività operative, a cui siano riferibili rapporti contrattuali e di lavoro dipendente nell'ambito di una specifica struttura organizzativa;

— *"rapporti giuridici individuabili in blocco"*, i crediti, i debiti e i contratti che presentano un comune elemento distintivo; esso può rinvenirsi, ad esempio, nella forma tecnica, nei settori economici di destinazione, nella tipologia della controparte, nell'area territoriale e in qualunque altro elemento comune che consenta l'individuazione del complesso dei rapporti ceduti;

— *"società finanziaria"*: una società, diversa da una banca o un IMEL, che esercita in via esclusiva o prevalente: l'attività di assunzione di partecipazioni, quando chi la esercita non sia una società non finanziaria ai sensi delle presenti disposizioni; una o più delle attività ammesse al mutuo riconoscimento previste dall'art. 1, comma 2, lettera f), punti da 2 a 12 TUB; altre attività finanziarie previste ai sensi del numero 15 della medesima lettera; le attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera *n)*, TUF. Si presume finanziaria la società iscritta in un albo o elenco pubblico di soggetti finanziari e quella che, indipendentemente dall'iscrizione in albi o elenchi, è sottoposta a forme di vigilanza di stabilità di un'autorità italiana o di uno Stato dell'UE o del Gruppo dei Dieci ovvero di quelli inclusi in apposito elenco pubblicato dalla Banca d'Italia.

  Rientrano tra le società finanziarie:

  - le società cessionarie per la cartolarizzazione dei crediti e le società cessionarie di garanzia delle obbligazioni bancarie, di cui agli artt. 3 e 7-bis della legge n. 130/1999 ("società veicolo di cartolarizzazione") nonché gli analoghi veicoli di diritto estero utilizzati per operazioni di cartolarizzazione, di investimento o di raccolta;
  - le società di gestione di mercati regolamentati di strumenti finanziari;
  - le società che esercitano esclusivamente l'agenzia in attività finanziaria e le relative attività connesse e strumentali.

(1) Cfr. il Regolamento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008 recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d'Italia relativi all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni .

— "*società non finanziaria*": una società diversa da una banca, da un IMEL, da una società finanziaria, da una società assicurativa o strumentale. Rientrano nella definizione di "società non finanziaria" le società che, svolgendo in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni, detengono interessenze prevalentemente in società non finanziarie con lo scopo di dirigerne e coordinarne l'attività. L'attività di direzione e coordinamento si presume in capo alla società di partecipazioni tenuta a consolidare nel proprio bilancio le imprese partecipate e comunque in caso di controllo. Sono società non finanziarie anche le società aventi per oggetto sociale esclusivo il possesso di partecipazioni e che detengono investimenti in un'unica società non finanziaria;

— *"società strumentale"*: una società, diversa da una società finanziaria, che esercita in via esclusiva o prevalente un'attività ausiliaria all'attività di uno o più intermediari finanziari o gruppi finanziari. Tale carattere deve essere desunto dallo statuto della società. Rientrano tra le attività ausiliarie, ad esempio, la proprietà e la gestione di immobili per uso funzionale dell'intermediario, la fornitura di servizi informatici, l'erogazione di servizi o la fornitura di infrastrutture per la gestione di servizi di pagamento.

4. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano:

1. su base individuale agli intermediari finanziari;
2. su base consolidata:
   - ai gruppi finanziari;
   - all'intermediario finanziario avente sede legale in Italia non appartenente a un gruppo finanziario né sottoposto a vigilanza consolidata ai sensi del TUB o del TUF e che controlla, congiuntamente ad altri soggetti e in base ad appositi accordi, intermediari finanziari, banche extra-comunitarie, società finanziarie e strumentali partecipate in misura almeno pari al 20% dei diritti di voto o del capitale.

La Banca d'Italia può applicare le presenti disposizioni su base consolidata anche nei confronti:

- di intermediari finanziari, società finanziarie, banche extra-comunitarie, società strumentali non compresi nel gruppo finanziario né sottoposti alla vigilanza consolidata prevista ai sensi del TUB (Titolo III, Capo II) o del TUF, ma controllati dalla persona fisica o giuridica che controlla il gruppo finanziario o l'intermediario finanziario (art. 109, comma 2, TUB);
- società diverse dagli intermediari finanziari, banche-extracomunitarie, società finanziarie e strumentali quando siano controllate da un intermediario finanziario ovvero quando società appartenenti a un gruppo finanziario detengano, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo.

5. Procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi di cui al presente Capitolo:

— *divieto al compimento di operazioni rilevanti oggetto di comunicazione preventiva ai sensi della Sez. II, par. 1* (termine: 90 giorni);

— *autorizzazione alle operazioni di cessione di rapporti giuridici ai sensi dell'art. 58 TUB* (termine: 90 giorni).

SEZIONE II

INFORMATIVA SULLE OPERAZIONI RILEVANTI

1. Comunicazione di operazioni rilevanti diverse da quelle di cessione dei rapporti giuridici ai sensi dell'art. 58 TUB

Gli intermediari finanziari comunicano preventivamente alla Banca d'Italia l'intenzione di effettuare le seguenti operazioni:

a. operazioni di fusione, scissione o liquidazione;

b. fuori dai casi di ristrutturazione dei gruppi finanziari, da comunicare ai sensi del Titolo I, Capitolo 2, Sez. II, par. 4, assunzione di partecipazioni in banche, società finanziarie e strumentali e acquisizione di rapporti giuridici il cui corrispettivo comporti il superamento della soglia dell'1% dei fondi propri ovvero che rientrino nel perimetro del consolidamento integrale o proporzionale;

c. modificazioni dello statuto che incidono su aspetti rilevanti dell'organizzazione aziendale (ad es. modifiche del modello di governo societario, emissione di strumenti di capitale computabili nel capitale primario di classe 1);

d. intenzione di non dedurre gli strumenti di fondi propri detenuti di un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione o una società di partecipazione assicurativa in cui l'ente impresa madre, la società di partecipazione finanziaria madre o la società di partecipazione finanziaria mista madre o l'intermediario abbiano investimenti significativi, quando sono soddisfatte le condizioni previste dall'art. 49, par. 1, CRR;

e. variazioni rilevanti della rete distributiva;

f. aumento e riduzione del capitale sociale (1);

g. costituzione di un patrimonio destinato;

h. l'intenzione di applicare le previsioni di cui agli art. 73, par. 5, 76, par. 1, 76, par. 2 e 83 par. 1, CRR;

i. fuori dai casi previsti dall'art. 18 TUB, l'intenzione di operare in Stati diversi dall'Italia, nel rispetto delle disposizioni previste per l'esercizio dell'attività in tali Stati. Nella comunicazione sono indicati quanto meno:

    i. lo Stato in cui si intende operare, le attività che si intende prestare e le relative modalità;
    ii. in caso di apertura di una succursale, indirizzo e recapiti della succursale e dati identificativi del soggetto responsabile;
    iii. gli impatti attesi dell'avvio di tale nuova operatività sull'equilibrio patrimoniale, reddituale e finanziario all'intermediario;
    iv. eventuali modifiche organizzative e del sistema dei controlli interni necessari ad assicurare la corretta prestazione dell'attività, nonché il rispetto della disciplina in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo;

---

(1) Per gli intermediari costituiti in forma di società cooperativa, l'informativa è dovuta per gli aumenti di capitale effettuati tramite emissioni straordinarie.

j. avvio dell'attività di concessione di finanziamenti nella forma del rilascio delle garanzie nei confronti del pubblico.

La comunicazione va effettuata prima di procedere all'operazione. Essa indica i motivi dell'operazione, gli obiettivi che si intendono perseguire, nonché gli effetti dell'operazione medesima sulla organizzazione e sulla situazione finanziaria, economica e patrimoniale dell'intermediario. Nel caso di avvio dell'attività di rilascio di garanzie, la comunicazione indica le azioni che l'intermediario ha adottato o intende adottare per adeguare la propria dotazione patrimoniale al capitale minimo previsto dal Titolo I, Capitolo 1, Sez. II, par. 1.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, la Banca d'Italia può avviare un procedimento amministrativo di ufficio di divieto, ai sensi dell'art. 108, comma 3, lett. d), TUB.

Una volta perfezionata l'operazione gli intermediari informano tempestivamente la Banca d'Italia, trasmettendo, ove del caso, il nuovo testo dello statuto con relativo attestato di vigenza.

2. Operazioni di cessione di rapporti giuridici ai sensi dell'art. 58 TUB

2.1 Premessa

L'art. 58 TUB prevede che la Banca d'Italia emani disposizioni per la cessione di aziende, rami d'azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco in favore di intermediari finanziari ovvero dei soggetti, diversi dalle banche, sottoposti a vigilanza consolidata ai sensi dell'art. 109 TUB.

L'art. 58 prevede in particolare che le operazioni di cessione di maggiore rilevanza possano essere sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia.

Tenuto conto che le operazioni in questione possono comportare effetti rilevanti sulla stabilità dell'intermediario finanziario o del gruppo cessionario, dovuti ad esempio a crescite operative o a ristrutturazioni organizzative, l'autorizzazione va richiesta dal cessionario medesimo.

Nel rilascio dell'autorizzazione, la Banca d'Italia fa riferimento alla situazione tecnica e organizzativa dell'intermediario finanziario cessionario.

Gli intermediari finanziari valutano con particolare attenzione la convenienza economica delle operazioni in questione e la qualità dei rapporti giuridici acquisiti. All'autonoma valutazione degli stessi è rimessa altresì la determinazione del prezzo di cessione, la congruità del quale ricade nella responsabilità dei competenti organi aziendali.

2.2 Disposizioni di carattere generale

Sono considerate operazioni di cessione di rapporti giuridici ai sensi dell'art. 58 TUB tutte le cessioni di aziende, rami di azienda e beni e rapporti giuridici individuabili in blocco.

Il soggetto cessionario dà notizia dell'avvenuta cessione mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, nel rendere nota la cessione, deve indicare gli elementi distintivi che consentano l'individuazione dell'oggetto della cessione, quindi del

complesso dei rapporti giuridici da trasferire; la data di efficacia della medesima e, ove necessario, le modalità (luoghi, orari, ecc.) attraverso le quali ogni soggetto interessato può acquisire informazioni sulla propria situazione. Nel caso in cui l'operazione rientri tra quelle indicate nel par. 2.3, è menzionata anche l'autorizzazione della Banca d'Italia. La Banca d'Italia si riserva di indicare forme di pubblicità integrative ove ne ravvisi l'opportunità.

Il cessionario dà notizia della cessione al singolo soggetto interessato alla prima occasione utile (rata di mutuo da pagare, ecc.).

Se le risorse tecniche e umane oggetto della cessione sono transitoriamente utilizzate dal soggetto cessionario presso i locali del cedente, deve essere assicurata la separazione delle attività svolte dai due soggetti, al fine di non ingenerare confusione nella clientela in relazione all'identificazione dell'effettiva controparte nonché per evitare commistioni sul piano gestionale.

Qualora venga acquisita una attività per la quale è prevista un'autorizzazione iniziale all'esercizio, di cui il cessionario non sia già in possesso (ad es.: prestazione di servizi di pagamento; esercizio dei servizi di investimento), l'autorizzazione va richiesta secondo le disposizioni che disciplinano la specifica attività. Nel caso in cui l'operazione rientri tra quelle di cui al par. 2.3, la Banca d'Italia nel rilascio della predetta autorizzazione tiene conto anche dei criteri indicati nel citato paragrafo.

2.3 Operazioni soggette ad autorizzazione

Sono soggette ad autorizzazione della Banca d’Italia le operazioni di cessione di aziende, rami d’azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco realizzate tra soggetti che – anche in esito alla cessione stessa – non appartengono al medesimo gruppo finanziario e il prezzo stabilito per la cessione superi il 10% dei fondi propri dell’intermediario finanziario o del gruppo cessionari.

La richiesta di autorizzazione è inoltrata alla Banca d'Italia dall’intermediario finanziario cessionario; essa contiene la descrizione dell'oggetto della cessione e l'illustrazione degli obiettivi che l’intermediario finanziario intende conseguire.

Nel caso in cui il cessionario sia un soggetto sottoposto a vigilanza consolidata ai sensi dell’art. 109 TUB la comunicazione è effettuata a cura della capogruppo.

In particolare, devono essere forniti elementi informativi riguardo agli effetti dell'operazione sul rispetto delle regole prudenziali in materia di concentrazione dei rischi e di adeguatezza patrimoniale; per tale ultimo aspetto va tenuto conto anche dell'incidenza dell'eventuale avviamento sui fondi propri dell’intermediario finanziario cessionario.

Nel caso in cui l'operazione comporti l'accesso a un nuovo settore di attività ovvero un ampliamento della struttura aziendale, devono essere specificati gli eventuali interventi che verranno effettuati sull'organizzazione dell’intermediario finanziario.

La Banca d'Italia può richiedere ulteriori elementi informativi. Il rilascio dell'autorizzazione da parte della Banca d'Italia è subordinato alla verifica della situazione tecnica e organizzativa dell’intermediario finanziario cessionario e del gruppo di appartenenza.

La Banca d'Italia si pronuncia entro 90 giorni dalla data di ricezione della domanda di autorizzazione corredata delle informazioni richieste.

2.4 Operazioni soggette a comunicazione

Le operazioni, anche infragruppo, in cui il prezzo di cessione superi il 5% dei fondi propri dell'intermediario finanziario o del gruppo cessionari sono soggette a comunicazione alla Banca d'Italia.

La comunicazione contiene le informazioni di cui al par. 2.3.

TITOLO V

Capitolo 4

VIGILANZA ISPETTIVA

TITOLO V - Capitolo 4

VIGILANZA ISPETTIVA

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

La Banca d'Italia può effettuare accertamenti ispettivi presso gli intermediari finanziari.

Le ispezioni sono volte ad accertare che l'attività dei soggetti vigilati risponda a criteri di sana e prudente gestione e sia espletata nell'osservanza delle disposizioni vigenti. In particolare, l'accertamento ispettivo è volto a valutare la complessiva situazione tecnica e organizzativa dell'intermediario, nonché a verificare l'attendibilità delle informazioni fornite alla Banca d'Italia.

Ai fini di vigilanza su base consolidata, la Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso i soggetti inclusi nell'ambito del consolidamento.

Gli accertamenti possono riguardare la complessiva situazione aziendale ("a spettro esteso"), specifici comparti operativi e/o il rispetto di normative di settore ("mirati") nonché la rispondenza di eventuali azioni correttive poste in essere dall'intermediario ("*follow up*").

Le ispezioni nei confronti di società diverse da quelle bancarie, finanziarie e strumentali hanno il fine esclusivo di verificare l'esattezza dei dati e delle informazioni forniti per il consolidamento.

Gli intermediari finanziari ispezionati prestano la massima collaborazione all'espletamento degli accertamenti e, in particolare, forniscono con tempestività e completezza i documenti che gli incaricati ritengono necessario acquisire.

2. Fonti normative

La materia è regolata

— dai seguenti articoli del TUB:
  - art. 108, comma 5, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di effettuare ispezioni presso gli intermediari finanziari;
  - art. 109, comma 3, lett. c), che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di effettuare ispezioni presso le società appartenenti al gruppo finanziario; di effettuare ispezioni presso società diverse da quelle bancarie, finanziarie e strumentali con il fine esclusivo di verificare l'esattezza dei dati e delle informazioni forniti per il consolidamento.

3. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano:

— agli intermediari finanziari;

— ai gruppi finanziari;

— alle società diverse da quelle bancarie, finanziarie e strumentali con il fine esclusivo di verificare l'esattezza dei dati e delle informazioni forniti per il consolidamento.

SEZIONE II

DISCIPLINA DEGLI ACCERTAMENTI ISPETTIVI

1. Svolgimento degli accertamenti

Le ispezioni sono effettuate da dipendenti della Banca d'Italia muniti di lettera di incarico a firma del Governatore o di chi lo rappresenta. Possono partecipare anche dipendenti di altre autorità (italiane o estere) coordinate da personale della Banca d'Italia.

Gli ispettori, al fine di acquisire la documentazione necessaria per gli accertamenti, hanno il potere di accedere all'intero patrimonio informativo dell'intermediario.

2. Accertamenti nei confronti di intermediari finanziari

Gli accertamenti nei confronti di intermediari finanziari sono, di norma, svolti presso la loro direzione generale: gli ispettori, qualora lo ritengano necessario ai fini dell'indagine, possono recarsi anche presso le dipendenze insediate sia in Italia sia all'estero.

3. Accertamenti nei confronti di soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata

Ai fini di vigilanza su base consolidata la Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso i soggetti inclusi nel consolidamento e richiedere l'esibizione di documenti e atti che ritenga necessari.

Gli accertamenti ispettivi nei confronti di società appartenenti a un gruppo finanziario vengono effettuati, di massima, presso la capogruppo, attraverso la quale gli incaricati acquisiscono le informazioni concernenti le restanti società. In tale ambito, ai fini della valutazione complessiva della funzionalità del gruppo assumono particolare rilievo, da un lato, il giudizio sull'attività di direzione e coordinamento della capogruppo, dall'altro, la corrispondenza dei comportamenti delle società controllate agli obblighi di collaborazione informativa cui sono tenute. Gli accertamenti compiuti nei confronti di soggetti non appartenenti a un gruppo finanziario, ma inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata, vengono condotti, in genere, nei confronti dei soggetti responsabili del consolidamento. Nei confronti di società diverse da quelle bancarie, finanziarie e strumentali le ispezioni hanno il fine esclusivo di verificare l'esattezza dei dati e delle informazioni forniti per il consolidamento.

4. Consegna del rapporto ispettivo

Entro 90 giorni dalla chiusura degli accertamenti, l'incaricato degli stessi provvede a consegnare il fascicolo dei "Rilievi e osservazioni" nel corso di un'apposita riunione dell'organo con funzione di supervisione strategica, convocata di norma presso il soggetto

ispezionato, alla quale partecipano i membri dell'organo con funzione di controllo e il responsabile dell'esecutivo (1).

Il termine di consegna del rapporto ispettivo può essere interrotto qualora sopraggiunga la necessità di acquisire elementi informativi aggiuntivi.

Nel caso di accertamenti nei confronti di un intermediario che faccia parte di un gruppo finanziario, l'intermediario ispezionato è tenuto, in attuazione dell'art. 110 che richiama l'art. 61, comma 4, TUB, a trasmettere tempestivamente alla capogruppo copia del fascicolo dei "Rilievi e osservazioni".

Entro 30 giorni dalla consegna del fascicolo ispettivo, l'intermediario finanziario interessato comunica alla Banca d'Italia le proprie considerazioni in ordine ai rilievi e alle osservazioni formulate, dando anche notizia dei provvedimenti già assunti o che intende assumere ai fini della rimozione delle irregolarità contestate.

Entro il medesimo termine, gli esponenti aziendali interessati inviano le eventuali controdeduzioni in ordine alle singole irregolarità contestate.

Negli stessi termini di tempo, la capogruppo invia alla Banca d'Italia le proprie osservazioni in ordine alle contestazioni formulate sulla controllata e comunica le iniziative individuate per la rimozione delle irregolarità riscontrate.

Se la contestazione dell'irregolarità richiede l'avvio di procedimenti sanzionatori, si applicano le Disposizioni di vigilanza in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa del 18 dicembre 2012.

(1) Qualora non siano formulati "rilievi e osservazioni", la conclusione degli accertamenti viene comunicata all'intermediario finanziario con apposita lettera.

TITOLO VI

SANZIONI

TITOLO VI

Capitolo 1

PROCEDURE PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

TITOLO VI - Capitolo 1

PROCEDURE PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Per le procedure relative all'applicazione delle sanzioni amministrative agli intermediari finanziari, si rinvia al Provvedimento della Banca d'Italia del 27 giugno 2011 che disciplina la procedura sanzionatoria amministrativa ai sensi dell'art. 145 TUB e dell'art. 195 TUF e definisce le modalità organizzative per l'attuazione del principio della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie (art. 24, comma 1, della L. 28.12.2005, n. 262) e alle Disposizioni di vigilanza in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa del 18 dicembre 2012.

TITOLO VII

ALTRI SOGGETTI FINANZIARI

TITOLO VII - Capitolo 1

CONSORZI DI GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI (CONFIDI)

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

Nell'ambito dell'attività di finanziamento delle imprese, e in particolare di quelle di piccola e media dimensione, il ruolo dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi (confidi) consente di ridurre i costi dell'informazione sui soggetti da affidare ed i rischi per i casi di inadempimento.

L'art. 112 TUB attribuisce al Ministro dell'Economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, il compito di determinare i criteri oggettivi, riferibili al volume di attività finanziaria, in base ai quali sono individuati i confidi tenuti a chiedere l'autorizzazione per l'iscrizione nell'albo ex art. 106 TUB. La predetta disciplina consente ai soggetti iscritti una maggiore operatività rispetto agli altri confidi, tenuto conto del loro assoggettamento a forme di vigilanza prudenziale.

L'iscrizione nell'albo rileva ai fini del riconoscimento delle garanzie dei confidi nell'ambito delle disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche e per gli altri intermediari vigilati. Infatti, in base alla disciplina sulle tecniche di attenuazione del rischio di credito le garanzie rilasciate da intermediari finanziari sottoposti a un regime di vigilanza equivalente a quello delle banche sono equiparate a quelle rilasciate da queste ultime.

2. Fonti normative

La materia è disciplinata:

— dall'art. 13 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 - recante la disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi - convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modifiche e integrazioni (Legge confidi);

— dall'art. 39, comma 7, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della L. 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di patrimonializzazione dei confidi;

— dai seguenti articoli del TUB:

  - art. 106, che prevede che l'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma è riservato agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia;
  - art. 107, commi 1 e 2, che: attribuisce alla Banca d'Italia il potere di autorizzare gli intermediari finanziari; indica le relative condizioni; prevede che la Banca d'Italia

neghi l'autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni di autorizzazione non risulta garantita la sana e prudente gestione;

- art. 107, comma 3, che prevede che la Banca d'Italia disciplini la procedura di autorizzazione nonché i casi di revoca e di decadenza;
- art. 108, che prevede i poteri di vigilanza regolamentare, informativa e ispettiva della Banca d'Italia sugli intermediari finanziari iscritti nell'albo ex art. 106 TUB;
- art. 112, che disciplina l'iscrizione dei confidi nell'albo ex art. 106 TUB;

— dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze recante il Regolamento di attuazione delle disposizioni degli artt. 106, comma 3, 112, comma 3 e 114 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e dell'art. 7-*ter,* comma 1-*bis*, della legge 30 aprile 1999, n. 130.

La disciplina tiene inoltre conto delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (1).

3. Definizioni

Ai fini della disciplina del presente capitolo si definiscono:

— *"attività di garanzia collettiva dei fidi"*, l'attività di garanzia collettiva dei fidi nei confronti delle imprese consorziate o socie, rappresentata dall'utilizzazione di risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese socie per la prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie volte a favorirne il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario;

— "*DM*": il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze recante il Regolamento di attuazione delle disposizioni degli artt. 106, comma 3, 112, comma 3 e 114 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e dell'art. 7-*ter,* comma 1-*bis*, della legge 30 aprile 1999, n. 130;

— *"fondi monetari"*, i depositi indisponibili costituiti presso i finanziatori delle imprese consorziate o socie, utilizzati in funzione di garanzia (2).

4. Destinatari della disciplina

Il presente capitolo si applica ai confidi iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 TUB.

(1) Cfr. Regolamento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008 recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d'Italia relativi all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

(2) Cfr. art. 13, comma 3, "legge Confidi".

SEZIONE II

REQUISITI PER LA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE

Sono tenuti a richiedere l'autorizzazione per l'iscrizione nell'albo i confidi il cui volume di attività finanziaria sia pari o superiore a 150 milioni di euro (1).

Per volume di attività finanziaria si intende l'aggregato composto da:

a. cassa e disponibilità;

b. crediti verso enti creditizi (2);

c. crediti verso enti finanziari (3);

d. crediti verso clientela;

e. crediti impliciti nelle operazioni di locazione finanziaria;

f. obbligazioni e altri titoli a reddito fisso (4);

g. azioni, quote e altri titoli a reddito variabile;

h. ratei attivi;

i. garanzie rilasciate;

j. altre poste dell'attivo e operazioni "fuori bilancio".

---

(1) Tale condizione è accertata con riferimento ai dati dell'ultimo bilancio approvato ed è mantenuta per i sei mesi successivi alla chiusura dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

(2) Ad esclusione dei "fondi monetari".

(3) Cfr. nota 2.

(4) Cfr. nota 2.

SEZIONE III

OPERATIVITA'

1. Attività prevalente

I confidi iscritti nell'albo di cui all'art. 106 TUB svolgono in misura prevalente l'attività di garanzia collettiva dei fidi. Svolgono inoltre le attività previste dall'art. 112, comma 5, TUB.

La prevalenza di tale attività è rispettata qualora dall'ultimo bilancio approvato risultino verificate entrambe le seguenti condizioni:

1. RGCF > 50% TR
2. AGCF > 50% TA

dove:

RGCF rappresenta l'ammontare dei ricavi derivanti dall'attività di garanzia collettiva dei fidi e dalle attività connesse e strumentali;

AGCF rappresenta l'ammontare nominale delle garanzie collettive dei fidi;

TR rappresenta il totale dei ricavi;

TA è il totale dell'attivo (1).

2. Attività residuale

I confidi iscritti nell'albo di cui all'art. 106 TUB possono, in via residuale, concedere altre forme di finanziamento ai sensi del citato articolo 106, comma 1, TUB, entro un limite pari al 20 % del totale dell'attivo. Entro tale limite complessivo, i confidi possono anche garantire l'emissione di strumenti di debito da parte delle PMI socie.

3. Attività connesse e strumentali

I confidi iscritti nell'albo di cui all'art. 106 TUB possono svolgere attività connesse e strumentali, nel rispetto delle riserve di attività previste dalle vigenti disposizioni.

Le attività connesse e strumentali rappresentano attività accessorie che consentono di sviluppare l'attività esercitata (es.: la prestazione del servizio di informazione commerciale) e attività che hanno carattere ausiliario a quella esercitata (es.: studio, ricerca e analisi in materia economica e finanziaria, gestione di immobili a uso funzionale).

Sono ricomprese in tali attività anche quelle di informazione, di consulenza e di assistenza alle imprese consorziate o socie ovvero non associate per il reperimento e il miglior utilizzo delle fonti finanziarie, nonché le prestazioni di servizi per il miglioramento della gestione finanziaria delle stesse imprese. L'attività nei confronti delle imprese non socie deve essere funzionale allo sviluppo dell'attività prevalente di concessione di garanzie collettive dei fidi o dell'attività svolta in via residuale ai sensi dell'art. 106, comma 1, TUB.

(1) Per totale attivo si intende la somma del "Totale attivo" dello Stato Patrimoniale e del volume delle "garanzie rilasciate al lordo delle rettifiche", in base all'ultimo bilancio approvato in conformità delle vigenti disposizioni.

I confidi possono acquisire immobili di proprietà ad uso strumentale; sono tali gli immobili che rivestono carattere di ausiliarietà all'esercizio dell'attività finanziaria. A titolo esemplificativo, si considerano strumentali gli immobili destinati, in tutto o in parte, all'esercizio dell'attività istituzionale, ad essere affittati ai dipendenti, nonché gli immobili acquisiti per recupero crediti, detenibili per il tempo strettamente necessario per effettuarne la cessione, e ogni altro immobile acquisito ai fini del perseguimento dell'oggetto sociale della società acquirente o di altre componenti del gruppo di appartenenza. Resta ferma la possibilità per il confidi di locare il patrimonio immobiliare di proprietà riveniente da situazioni pregresse rispetto all’iscrizione nell’albo previsto dall’art. 106 TUB.

SEZIONE IV

NORMATIVA APPLICABILE AI CONFIDI

Fermo restando quanto previsto nelle precedenti sezioni, i confidi rispettano le seguenti norme delle presenti Disposizioni di vigilanza:

Titolo I (“Soggetti e Attività”)

– **Capitolo 1 (“Autorizzazione”)**.

Il Capitolo è integrato come segue:

Sezione I “Disposizioni di carattere generale”

Con riferimento al par. 1 (Premessa) si precisa che, ai fini del rilascio dell’autorizzazione, i confidi possono adottare anche la forma di società consortile a responsabilità limitata.

Sezione II “Capitale minimo”

Il capitale minimo dei confidi, ai fini dell’autorizzazione, è pari a 2 milioni di euro.

Sezione V “Autorizzazione all’esercizio dell’attività di concessione di finanziamenti o di servicing per le società di nuova costituzione”

Con riferimento al par. 1 (Domanda di autorizzazione):

- la domanda di autorizzazione è presentata alla Banca d'Italia entro i 60 giorni successivi al verificarsi delle condizioni previste dal decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze (superamento della soglia relativa al volume di attività finanziaria).
- La domanda contiene anche:
    - l’attestazione che il volume di attività finanziaria è pari o superiore a 150 milioni di euro e che lo stesso è stato mantenuto per i sei mesi successivi;
    - l’attestazione che sono rispettati i requisiti stabiliti nel Titolo IV (Vigilanza prudenziale) delle presenti Disposizioni. In particolare, deve essere attestato che l’ammontare dei fondi propri è sufficiente ai fini del rispetto dei requisiti prudenziali.
- Alla domanda di autorizzazione sono allegati anche:
    - la documentazione da cui risulti il mantenimento del requisito inerente all’ammontare minimo del volume di attività finanziarie per i sei mesi successivi alla chiusura dell’ultimo esercizio. L’attestazione deve fare riferimento a documenti redatti per il pubblico (ad es. situazione dei conti relativa alla fine del semestre successivo alla data di chiusura dell’esercizio per il quale i requisiti risultano verificati) ovvero a evidenze contabili interne;
    - la scheda informativa sulla composizione delle attività finanziarie, redatta secondo lo schema di cui all’All. A;
    - la scheda informativa sulle attività svolte, redatta secondo lo schema di cui all’All. B.

Con riferimento al par. 2 (Istruttoria e valutazioni della Banca d'Italia), si precisa che la Banca d'Italia nel corso dell'istruttoria verifica anche che il volume di attività finanziarie sia di importo pari o superiore a 150 milioni di euro.

Le *Sezioni VII (Autorizzazione alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento)* e *VIII (Intermediari finanziari esteri)* non si applicano ai confidi.

La Banca d'Italia comunica all'Organismo per la tenuta dell'elenco dei confidi, previsto dall'art. 112-bis TUB, l'avvenuta iscrizione del confidi nell'albo di cui all'art. 106 TUB.

Sezione IX "Decadenza e revoca dell'autorizzazione"

Oltre a quanto previsto da tale Sezione, la Banca d'Italia revoca l'autorizzazione se il volume di attività finanziaria del confidi risulti inferiore a 150 milioni di euro per almeno tre esercizi consecutivi. Il legale rappresentante del confidi comunica alla Banca d'Italia il verificarsi di tale condizione. Alla comunicazione sono allegati la documentazione necessaria a comprovare la mutata situazione aziendale e un piano di dismissione degli attivi di bilancio, di durata non superiore a 12 mesi, rivenienti da attività non consentite ai confidi iscritti nell'elenco di cui all'art. 112 TUB.

- **Capitolo 3 ("Attività esercitabili e partecipazioni detenibili")**.

  Si applicano ai Confidi le Sezz. I ("Disposizioni di carattere generale") e IV ("Assunzione di partecipazioni"). La Sez. IV è integrata come segue: i confidi possono assumere partecipazioni in: a) banche, società finanziarie e assicurative in misura non superiore al 20% del capitale della società partecipata; è preclusa la detenzione, anche indiretta di partecipazioni di controllo in tali soggetti; b) società strumentali; c) piccole e medie imprese socie (PMI) nel limite dell'1% dei fondi propri del partecipante o del 3% nel caso di partecipazioni in organismi di categoria.

  Ai confidi è comunque vietata l'attività di rilascio di garanzie volte alla copertura del rischio d'impresa a favore di persone fisiche o giuridiche che assumano partecipazioni in PMI socie, nonché la stipula di contratti derivati o il possesso di strumenti finanziari che, realizzando la dissociazione tra titolarità formale e proprietà sostanziale di azioni o quote di capitale, comportino per i confidi l'assunzione del rischio economico proprio di un'interessenza partecipativa in PMI socie.

  Infine, i confidi non utilizzano strumenti finanziari derivati per assumere posizioni speculative.

Titolo II ("Partecipanti ed Esponenti")

- **Capitolo 1 ("Partecipazioni al capitale degli intermediari finanziari e delle società finanziarie capogruppo").**

  La Sezione I ("Disposizioni di carattere generale") è integrata come segue.

Soci dei confidi

I confidi sono costituiti da piccole e medie imprese (PMI) industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole, come definite dalla disciplina comunitaria

in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (1). Rientrano tra i soci dei confidi anche i soggetti iscritti in albi professionali e le associazioni professionali, nella misura in cui svolgono un'attività economica e sempre che rispettino i limiti dimensionali relativi alle PMI.

Ai confidi possono partecipare anche imprese di maggiori dimensioni rientranti nei limiti dimensionali determinati dall'Unione europea ai fini degli interventi agevolati della Banca europea per gli investimenti (BEI) a favore delle PMI purché complessivamente non rappresentino più di un sesto della totalità delle imprese consorziate o socie (2).

La quota di partecipazione di ciascuna impresa non può essere superiore al 20 % del fondo consortile o del capitale sociale, ne' inferiore a 250 euro (3).

Gli enti pubblici e privati e le imprese di maggiori dimensioni che non possono far parte dei confidi possono sostenere l'attività dei confidi stessi attraverso contributi e garanzie non finalizzati a singole operazioni; questi soggetti non diventano consorziati o soci né fruiscono delle attività sociali, ma i loro rappresentanti possono partecipare agli organi elettivi dei confidi con le modalità stabilite dagli statuti, purché la nomina della maggioranza dei componenti di ciascun organo resti riservata all'assemblea dei soci (4).

Possono altresì partecipare, anche in deroga alle disposizioni di legge che prevedono divieti o limiti di partecipazione, imprese non finanziarie di grandi dimensioni ed enti pubblici e privati, purché le piccole e medie imprese socie dispongano almeno della metà più uno dei voti esercitabili nell'assemblea e la nomina dei componenti degli organi che esercitano funzioni di gestione e di supervisione strategica sia riservata all'assemblea (5).

– **Capitolo 2 ("Esponenti aziendali").**

Titolo III ("Organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni")

Titolo IV ("Vigilanza prudenziale")

Il Titolo IV si applica con le seguenti precisazioni.

---

(1) Sono definite "piccole e medie imprese" le imprese che hanno meno di 250 occupati e hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro (cfr. art. 2 del decreto del Ministro delle Attività produttive n. 238 del 12.10.2005, attuativo della Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6.5.2003).

(2) Art. 13, comma 9, Legge confidi.

(3) E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 13, comma 52, "legge Confidi".

(4) Art. 13, comma 10, Legge confidi.

(5) Art. 39, comma 7, del d.l. n. 201/2001, convertito con legge n. 214/2011 (c.d. "decreto Salva Italia").

– **Capitolo 3 ("Fondi propri")**

Il Capitolo è integrato come segue:

Ove nei bilanci dei confidi siano presenti poste non specificamente riconducibili alle categorie individuate dalle disposizioni in materia di fondi propri, la Banca d'Italia verifica che siano rispettate le condizioni per l'ammissione di tali poste tra gli elementi di capitale.

Fondi pubblici

Non sono computabili nei fondi propri i fondi pubblici attribuiti ai confidi che:

- presentano vincoli di destinazione (di natura territoriale; riferiti a particolari tipologie di investimento ovvero a specifiche finalità; relativi a specifiche classi dimensionali di imprese; ecc.) tali da renderli non pienamente disponibili in quanto utilizzabili soltanto a copertura delle perdite che si manifestano su determinati portafogli di attività o a copertura di determinate tipologie di perdite;
- sono assegnati al confidi in semplice gestione (ad esempio, fondi antiusura assegnati ai sensi della legge n. 108/96 e relative disposizioni di attuazione);
- sono disciplinati da regolamenti dell'Unione Europea (6) e gestiti dalle Regioni sulla base di apposite convenzioni (c.d. fondi DOCUP), in quanto tali fondi presentano, in base alla disciplina loro propria, specifici vincoli di destinazione (7). E' fatta salva l'eventualità che, al termine degli interventi finanziati con fondi della specie, la quota residua, se disponibile per l'ente pubblico gestore e in assenza di vincoli di destinazione impressi dalla normativa comunitaria, sia attribuita al confidi e da questi imputata a mezzi patrimoniali.

L'inclusione dei fondi pubblici tra gli elementi dei fondi propri dei confidi non viene riconosciuta in via generale, ma è valutata dalla Banca d'Italia previa verifica, caso per caso, della circostanza che detti fondi non siano assegnati in gestione nonché dell'effettiva assenza di vincoli di destinazione.

– **Capitolo 5 ("Rischio di credito – Metodo Standardizzato") e Capitolo 6 ("Rischio di credito – Metodo IRB")**

Ponderazione delle esposizioni

Il requisito patrimoniale per il rischio di credito per le garanzie rilasciate a fronte di operazioni segmentate ("tranched cover") (8), per le quali i confidi coprono la quota di "prima perdita" mediante specifici fondi monetari, è - in coerenza con la disciplina prudenziale in materia di cartolarizzazioni - pari all'ammontare dei fondi monetari medesimi (al netto delle eventuali rettifiche di valore), a condizione che la convenzione con l'intermediario garantito stabilisca in modo incontrovertibile che i confidi sono tenuti a fornire pagamenti per l'attività di garanzia nei limiti del fondo monetario. In tale

(6) Cfr. in particolare Regolamento (CE) n. 1260/1999.

(7) Gli stessi fondi, peraltro, possono essere trattati dal confidi come un deposito in contanti a protezione delle garanzie costituite mediante fondi monetari (cfr. di seguito il par. *"Ponderazione delle esposizioni"*).

(8) Si definisce operazione segmentata ("*tranched cover*") un'operazione nella quale è possibile isolare nell'ambito di un portafoglio composto da una o più attività, attraverso forme di protezione del credito (di tipo reale o personale), una componente di rischio che sopporta le "prime perdite" del portafoglio stesso.

circostanza non va calcolato un ulteriore requisito nei confronti dell'intermediario garantito presso il quale sono depositati i fondi monetari.

Nel caso in cui, a fronte delle perdite fronteggiate dai fondi monetari, siano presenti nel passivo specifici fondi vincolati (in genere alimentati da contributi pubblici), ove detti fondi rispettino i requisiti di ammissibilità previsti dalla normativa prudenziale in materia di strumenti di attenuazione del rischio di credito, i medesimi possono essere trattati come un deposito in contanti a protezione delle anzidette garanzie.

– **Capitolo 12 ("Grandi Esposizioni")**

Le operazioni per le quali i confidi coprono la quota di "prima perdita" mediante specifici fondi monetari comportano per il confidi:

- un'esposizione nei confronti di ciascuno dei debitori del portafoglio di attività oggetto di garanzia, per un importo pari al minore tra l'esposizione garantita di ciascun debitore e l'ammontare complessivo dei fondi monetari; e
- un'esposizione nei confronti dell'intermediario garantito presso il quale i fondi monetari sono depositati per un ammontare pari ai fondi stessi.

<u>Titolo V ("Vigilanza informativa e ispettiva e operazioni rilevanti").</u>

<u>Titolo VI ("Sanzioni")</u>

Allegato A

SCHEDA INFORMATIVA SUL VOLUME DI ATTIVITA' FINANZIARIE

COMPONENTE	IMPORTO DA BILANCIO AL …../…../…... (unità di euro)	IMPORTO ALLA FINE DEL SEMESTRE SUCCESSIVO ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO ……. (unità di euro)
cassa e disponibilità		
crediti verso enti creditizi		
crediti verso enti finanziari		
crediti verso clientela		
crediti impliciti nelle operazioni di locazione finanziaria		
obbligazioni e altri titoli a reddito fisso		
azioni, quote e altri titoli a reddito variabile		
ratei attivi		
garanzie rilasciate		
altre poste dell'attivo e operazioni "fuori bilancio"		
TOTALE VOLUME ATTIVITA' FINANZIARIE		

Allegato B

SCHEDA INFORMATIVA

DATI QUANTITATIVI – Consistenze alla data del ___/___/______

(la rilevazione va effettuata alla fine dell'ultimo trimestre solare concluso: 31/3, 30/6, 30/9 o 31/12)

TIPO DI DATO	IMPORTO/VALORE (unità di euro)	DESCRIZIONE
DEBITI VERSO BANCHE		Importo dei debiti in essere verso banche, qualunque sia la forma tecnica, comprensivo delle competenze dovute
ATTIVITA' DI EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI		Importo dei crediti in essere
ATTIVITA' DI GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI NEI CONFRONTI DEI SOCI		Importo delle garanzie in essere
ALTRE ATTIVITA' DI GARANZIA		Importo delle garanzie in essere ripartito per categoria di beneficiario (persone fisiche, imprese, enti pubblici)
ATTIVITA' CONNESSE E STRUMENTALI		Ripartite per tipologie di attività (servizi di informazione commerciale, servizi di analisi in materia economica e finanziaria, gestione di immobili a uso funzionale, attività di informazione, di consulenza e di assistenza alle imprese consorziate o socie, ecc.)

TITOLO VII

Capitolo 2

SOCIETA' FIDUCIARIE

TITOLO VII - Capitolo 2

SOCIETA' FIDUCIARIE

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

Le società fiduciarie previste dalla legge 23 novembre 1939, n. 1966, svolgono l'attività di custodia e amministrazione dei beni affidati dai fiducianti sulla base di un mandato fiduciario, realizzando, nel caso agiscano in nome proprio e per conto del cliente, la separazione fra proprietà sostanziale, in capo al fiduciante, e intestazione, in capo alla società fiduciaria.

L'art. 199 del TUF, come modificato dall'art. 9, comma 8, del d.lgs. 141/2010, prevede che le società fiduciarie controllate direttamente o indirettamente da una banca o da un intermediario finanziario, o che abbiano adottato la forma di società per azioni e abbiano un capitale versato non inferiore al doppio di quello richiesto dall'art. 2327 del codice civile, siano tenute a richiedere l'autorizzazione per l'iscrizione nella sezione separata dell'albo ex art. 106 TUB.

Dall'iscrizione alla sezione separata dell'albo degli intermediari finanziari discende la sottoposizione delle fiduciarie alla vigilanza della Banca d'Italia al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di antiriciclaggio contenute nel d.lgs 231/2007.

Le presenti disposizioni disciplinano: *i*) le condizioni e la procedura dell'autorizzazione per l'iscrizione nella sezione separata dell'albo ex art. 106 TUB (Sez. II); *ii*) la normativa applicabile alle società fiduciarie iscritte nella sezione separata (Sez. III).

Tali disposizioni non pregiudicano né modificano l'applicazione delle norme previste dal D.M. 16 gennaio 1995 in materia di autorizzazione all'esercizio delle attività riservate alle società fiduciarie e di esercizio dei poteri di vigilanza sulle stesse da parte del Ministero dello Sviluppo economico.

2. Fonti normative

La materia è regolata:

— dalla legge 23 novembre 1939, n. 1966, che istituisce e disciplina le attività delle società fiduciarie;

— dal Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato "*Elementi informativi del procedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione e disposizioni di vigilanza*" del 16 gennaio 1995 (D.M. 16 gennaio 1995), che disciplina i poteri autorizzativi e di vigilanza del Ministero dello Sviluppo economico;

— dall'art. 199 TUF, che istituisce per le società fiduciarie la sezione separata dell'albo degli intermediari finanziari, e disciplina i poteri autorizzativi e regolamentari della Banca d'Italia;

— dai seguenti articoli del TUB:

- art. 107, commi 1 e 2, che: attribuisce alla Banca d'Italia il potere di autorizzare gli intermediari finanziari; indica le relative condizioni; prevede che la Banca d'Italia neghi l'autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni di autorizzazione non risulta garantita la sana e prudente gestione;
- art. 107, comma 3, che prevede che la Banca d'Italia disciplini la procedura di autorizzazione nonché i casi di revoca e di decadenza;
- art. 108, che disciplina i poteri di vigilanza della Banca d'Italia sugli intermediari finanziari ex art. 106;
- art. 110, che contiene il rinvio alle disposizioni del TUB applicabili agli intermediari finanziari.

La disciplina tiene inoltre conto delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (1).

3. Definizioni

Ai fini delle presenti disposizioni si intende per:

— *"D.M. 16 gennaio 1995":* il Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato "*Elementi informativi del procedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione e disposizioni di vigilanza*" del 16 gennaio 1995, che disciplina i poteri autorizzativi e di vigilanza del Ministero dello Sviluppo economico;

— "*società fiduciaria*": le società di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966;

— "*stretti legami*": i rapporti tra una società fiduciaria e un soggetto italiano o estero che: 1) controlla la società fiduciaria; 2) è controllato in proprio dalla società fiduciaria; 3) è controllato dallo stesso soggetto che controlla la società fiduciaria; 4) partecipa al capitale della società fiduciaria in misura pari almeno al 20% del capitale con diritto di voto; 5) è partecipato in proprio dalla società fiduciaria in misura pari almeno al 20% del capitale con diritto di voto;

— "*partecipazioni qualificate*": ai sensi dell'art. 19 TUB, la partecipazione che comporta il controllo o la possibilità di esercitare un'influenza notevole sulla società fiduciaria o che attribuisce una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 %.

4. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano alle società fiduciarie autorizzate dal Ministero dello Sviluppo economico che soddisfino i requisiti previsti dall'art. 199 TUF per l'autorizzazione e l'iscrizione nella sezione separata dell'albo degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB.

(1) Cfr. Regolamento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008 recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d'Italia relativi all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

5. Procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi di cui al presente Capitolo:

— *autorizzazione all'iscrizione nell'albo ex art. 106 TUB ai sensi dell'art.199 TUF* (termine: 180 giorni).

SEZIONE II

PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE

1. Premessa

L’autorizzazione della Banca d’Italia è finalizzata a verificare la sussistenza delle condizioni previste dall’art. 199 TUF e l’esistenza di requisiti di governo societario e organizzativi idonei ad assicurare il rispetto della normativa in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (d.lgs. 231/2007). A tal fine, si richiede:

a. l’adozione della forma di società di capitali per le fiduciarie sottoposte a controllo di una banca o di un intermediario finanziario ovvero della forma di società per azioni per le altre società fiduciarie;

b. la presenza della sede legale e della direzione generale nel territorio della Repubblica;

c. l’esistenza di un capitale versato di ammontare non inferiore al doppio di quello richiesto dall’art. 2327 del codice civile per le fiduciarie che non siano sottoposte a controllo da parte di una banca o di un intermediario finanziario;

d. la presenza dell’autorizzazione da parte del Ministero dello Sviluppo economico ai sensi del D.M. 16 gennaio 1995;

e. la presentazione di una relazione concernente l'attività esercitata (1) e la struttura organizzativa (2), unitamente all'atto costitutivo e allo statuto;

f. il possesso da parte dei titolari di partecipazioni qualificate di cui all’art. 19 TUB dei requisiti previsti nel medesimo articolo e rilevanti a fini antiriciclaggio (3) e nell’art. 25 TUB;

g. il possesso da parte degli esponenti aziendali dei requisiti previsti dall’art. 26 TUB;

h. l’insussistenza, tra le società fiduciarie o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, di stretti legami che ostacolino l’effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza;

i. la limitazione dell’oggetto sociale alle sole attività previste dalla legge 23 novembre 1939, n. 1966 e dal D.M. 16 gennaio 1995.

La Banca d'Italia nega l’autorizzazione quando dalla valutazione delle condizioni sopra indicate non risultino garantite le condizioni per assicurare un efficace presidio dei rischi in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo ai sensi del d.lgs 231/2007.

---

(1) La relazione indica: i) le attività, tra quelle previste dalla legge 23 novembre 1939, n. 1966 e dal D.M. 16 gennaio 1995, che la società intende svolgere; ii) la previsione, riferita ad un arco temporale di un triennio, dell’andamento delle masse fiduciarie; iii) i bilanci degli ultimi tre esercizi o, se la società è stata costituita più recentemente, degli esercizi per i quali è disponibile; iv) l’andamento delle masse fiduciarie nel triennio precedente o, se la società è stata autorizzata dal Ministero dello Sviluppo economico più recentemente, l’andamento della masse a partire dall’autorizzazione ministeriale.

(2) La relazione sulla struttura organizzativa è predisposta sulla base dello schema previsto nell’Allegato A del presente capitolo. Le società assicurano che la relazione sia costantemente aggiornata. In presenza di variazioni significative che incidono sull’operatività o sull’assetto organizzativo dell’intermediario (ad esempio, cambiamenti nel modello di governo societario), le società trasmettono tempestivamente alla Banca d’Italia la relazione debitamente aggiornata.

(3) In tale ambito rileva il requisito di reputazione, ivi compresi il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’articolo 25 TUB e la correttezza nei comportamenti d’affari, con particolare riguardo all’analisi di fattispecie rilevanti sotto il profilo antiriciclaggio.

Si applicano inoltre, in quanto compatibili, le seguenti disposizioni del **Titolo I** ("**Soggetti e attività**"), **Capitolo 1** ("**Autorizzazione**"):

— *Sezione II "Capitale minimo"*: si applica il quarto cpv.;

— *Sezione IV "Assetto proprietario";*

— *Sezione IX "Decadenza e revoca dell'autorizzazione*", con la seguente precisazione: la decadenza o revoca dell'autorizzazione da parte della Banca d'Italia non comporta l'obbligo di modifica dell'oggetto sociale, bensì il venir meno delle condizioni che comportano l'obbligo di iscrizione nella sezione separata, ex art. 106 TUB.

2. Domanda di autorizzazione

Prima della presentazione della domanda di autorizzazione, gli esponenti aziendali sono tenuti a predisporre la documentazione dalla quale risulta il possesso dei requisiti di professionalità, di onorabilità e di indipendenza. La documentazione viene esaminata dall'organo amministrativo con le stesse modalità indicate nel Titolo II, Capitolo 2 ("Esponenti aziendali").

Entro 60 giorni dal momento in cui risultano soddisfatti i requisiti di cui all'art. 199 TUF, l'organo con funzione di supervisione strategica presenta alla Banca d'Italia la domanda di autorizzazione - tramite posta elettronica certificata - all'iscrizione nella sezione separata dell'albo degli intermediari finanziari (4).

Alla domanda sono allegati:

a. l'atto costitutivo e lo statuto sociale (5);

b. copia dell'autorizzazione rilasciata dal Ministero dello Sviluppo economico;

c. la relazione concernente l'attività esercitata e la struttura organizzativa;

d. l'elenco dei soggetti che partecipano direttamente e indirettamente al capitale della società, con l'indicazione delle rispettive quote di partecipazione in valore assoluto e in termini percentuali; per le partecipazioni indirette va specificato il soggetto tramite il quale si detiene la partecipazione;

e. la documentazione richiesta nel Titolo I, Capitolo 1, Sez. IV per la verifica dei requisiti di onorabilità e della qualità dei soggetti che detengono, anche indirettamente, partecipazioni qualificate nella società;

f. la mappa del gruppo di appartenenza;

g. il verbale della riunione nel corso della quale l'organo con funzione di supervisione strategica ha verificato il possesso dei requisiti di professionalità, di onorabilità e di indipendenza degli esponenti aziendali (6).

La documentazione indicata alle lett. e. e g. deve avere data non anteriore ai 6 mesi da quella di presentazione della domanda di autorizzazione. La società informa prontamente la Banca d'Italia in ordine a eventuali variazioni intervenute nelle attestazioni di cui ai citati punti.

---

(4) Nella domanda di autorizzazione è indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) della società.

(5) Nell'atto costitutivo deve essere indicata la direzione generale, precisando se distinta dalla sede legale.

(6) Per la procedura di verifica dei requisiti e per le comunicazioni alla Banca d'Italia cfr. Titolo II, Capitolo 2.

Nell'ambito del procedimento di autorizzazione, la Banca d'Italia può disporre una verifica in ordine alla funzionalità complessiva della struttura aziendale nonché all'esistenza e all'ammontare del capitale minimo versato della società istante. A tal fine, la Banca d'Italia può disporre l'accesso di propri ispettori oppure richiedere una perizia a soggetti terzi.

3. Istruttoria e valutazioni della Banca d'Italia

La Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione all'iscrizione nella sezione separata dell'albo se:

— verifica la sussistenza dei seguenti presupposti:

a. adozione della forma di società di capitali per le fiduciarie sottoposte a controllo di un banca o di un intermediario finanziario, ovvero della forma di società per azioni per le fiduciarie diverse dalle precedenti;

b. presenza della sede legale e della direzione generale dell'intermediario finanziario nel territorio della Repubblica italiana;

c. autorizzazione da parte del Ministero dello Sviluppo economico;

d. esistenza di un capitale versato di ammontare non inferiore a quello indicato nella par. 1, lett. c) per le fiduciarie che non siano sottoposte a controllo da parte di una banca o di un intermediario finanziario;

e. possesso, da parte dei titolari di partecipazioni qualificate al capitale, dei requisiti previsti dall'art. 19 TUB nel medesimo articolo e rilevanti a fini antiriciclaggio (7) e dall'art. 25 TUB;

f. possesso da parte degli esponenti aziendali dei requisiti di professionalità, di onorabilità e di indipendenza, previsti dall'art. 26 TUB (8);

g. insussistenza di impedimenti a un esercizio efficace delle sue funzioni di vigilanza con riferimento:

   - al gruppo di appartenenza della società;
   - a eventuali stretti legami tra la società, o i soggetti del suo gruppo di appartenenza, e altri soggetti;

— valuta, con riferimento all'esigenza che sia garantito il rispetto della normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo:

a. l'adeguatezza della struttura organizzativa adottata in relazione all'attività esercitata;

b. la sussistenza delle condizioni di idoneità di coloro che detengono una partecipazione qualificata al capitale e del gruppo di appartenenza della società fiduciaria.

---

(7) In tale ambito rileva il requisito di reputazione, ivi compresi il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 25 TUB e la correttezza nei comportamenti d'affari, con particolare riguardo all'analisi di fattispecie rilevanti sotto il profilo antiriciclaggio.

(8) Si rammenta che ai sensi dell'art. 1, comma 3-*bis* e 3-*ter* TUB, le norme del TUB che fanno riferimento: *i*) "al consiglio di amministrazione, all'organo amministrativo e agli amministratori si applicano anche al consiglio di gestione e ai suoi componenti"; *ii*) "al collegio sindacale, ai sindaci ed all'organo che svolge la funzione di controllo si applicano anche al consiglio di sorveglianza e al comitato per il controllo sulla gestione e ai loro componenti".

La Banca d'Italia si riserva di richiedere ulteriori informazioni e chiarimenti a integrazione della documentazione indicata ai parr. 1 e 2 della presente Sezione.

Ai fini delle valutazioni che precedono, la Banca d'Italia si avvale anche dei riferimenti aggiornati forniti dal Ministero dello Sviluppo economico.

In base agli esiti delle verifiche effettuate circa la sussistenza delle condizioni per l'autorizzazione e tenuto conto dell'esigenza di assicurare l'esistenza di requisiti atti a garantire un adeguato presidio dei rischi derivanti dal mancato rispetto della disciplina dell'antiriciclaggio e del contrasto al finanziamento del terrorismo, la Banca d'Italia rilascia o nega l'autorizzazione entro 180 giorni dalla data di ricevimento della domanda, corredata della richiesta documentazione.

In sede di rilascio dell'autorizzazione, la Banca d'Italia può fornire indicazioni alla società fiduciaria perché quest'ultima garantisca l'esistenza di una *governance* efficace, di una robusta organizzazione amministrativa, di un adeguato presidio dei rischi derivanti dal mancato rispetto della disciplina dell'antiriciclaggio e del contrasto al finanziamento del terrorismo, nonché il soddisfacimento delle esigenze informative di vigilanza.

4. Iscrizione all'albo e altri adempimenti

Una volta rilasciata l'autorizzazione, la Banca d'Italia iscrive la società nella sezione separata dell'albo di cui all'art. 106 TUB, comunicando il codice identificativo.

La sezione separata dell'albo degli intermediari finanziari contiene la denominazione, la forma giuridica, la sede legale e, se diversa, la sede amministrativa; sono inoltre indicati la data e il numero di iscrizione all'albo nonché il codice meccanografico della società.

La società comunica alla Banca d'Italia ogni variazione delle informazioni contenute nell'albo. La comunicazione è effettuata entro il termine di 10 giorni dal deposito per l'iscrizione nel registro delle imprese delle modifiche stesse.

È soggetta a comunicazione l'eventuale quotazione in mercati regolamentati italiani ed esteri intervenuta successivamente all'iscrizione all'albo.

5. Cancellazione dall'albo

La Banca d'Italia procede alla cancellazione dalla sezione separata dell'albo degli intermediari finanziari nei casi in cui sia revocata l'autorizzazione del Ministero dello Sviluppo economico o sia revocata la propria autorizzazione nonché a seguito della dichiarazione di decadenza dell'autorizzazione medesima (cfr. Titolo I, Capitolo 1, Sez. IX).

La Banca d'Italia procede altresì alla cancellazione dalla sezione separata dell'albo degli intermediari finanziari nelle ipotesi di scioglimento volontario ovvero di modifica dell'oggetto sociale. In tali casi, l'istanza di cancellazione è inoltrata alla Banca d'Italia a cura dei liquidatori ovvero della società interessata entro il termine di 10 giorni dall'iscrizione delle relative delibere nel registro delle imprese.

SEZIONE III

NORMATIVA APPLICABILE ALLE SOCIETA' FIDUCIARIE

Ferma restando l'applicazione del Provvedimento della Banca d'Italia del 10 marzo 2011 (1) e di quanto previsto nelle precedenti Sezioni, le società fiduciarie rispettano, in quanto compatibili, le seguenti norme delle presenti Disposizioni di vigilanza (2):

— **Titolo II ("Partecipanti ed esponenti")**

La Sezione II, par. 6 del Capitolo 1 ("Criteri per la valutazione dell'istanza di autorizzazione") è sostituita come segue:

La Banca d'Italia, al fine di garantire il rispetto della normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo da parte delle società fiduciarie, valuta la qualità del candidato acquirente, tenendo conto del probabile grado d'influenza del candidato medesimo sull'intermediario.

La valutazione è condotta sulla base dei seguenti criteri:

a. la reputazione del candidato acquirente (3), ivi compreso il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 25 TUB, la correttezza e la competenza professionale dell'acquirente, tenendo anche conto dell'esperienza pregressa maturata nella gestione di partecipazioni ovvero nel settore;
b. la reputazione e l'esperienza di coloro che, in esito alla prevista acquisizione, svolgeranno funzioni di amministrazione, direzione e controllo nell'intermediario (4);
c. la capacità dell'intermediario di rispettare le disposizioni in materia antiriciclaggio;
d. l'esistenza di motivi ragionevoli per sospettare che, in relazione alla prevista acquisizione, sia in corso o abbia avuto luogo un'operazione o un tentativo di riciclaggio di proventi di attività illecite o di finanziamento del terrorismo o che la prevista acquisizione potrebbe aumentarne il rischio.

— **Titolo III ("Organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni")**

- **Capitolo 1 ("Organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni")**

  i. *Sezione III: "Sistema dei controlli"*, par. 2 "Funzioni aziendali di controllo", sottoparagrafo "Funzione di revisione interna (*internal audit*) ";
  ii. *Sezione IV: "Sistema informativo contabile"*;
  iii. *Sezione V: "Esternalizzazione di funzioni aziendali e distribuzione di prodotti e servizi"*, par. 1.

Si fa inoltre presente che il Provvedimento del 10 marzo 2011, recante disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo

(1) In materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

(2) Si fa presente che ai fini della presente Sezione i richiami alla sana e prudente gestione, quale finalità di Vigilanza esercitata dalla Banca d'Italia, sono da intendersi riferiti all'esigenza che sia garantito il rispetto della normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo.

(3) La reputazione è valutata con particolare riferimento a fattispecie rilevanti sotto il profilo antiriciclaggio.

(4) Per reputazione ed esperienza degli esponenti aziendali si intendono i requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza di cui all'art. 26 TUB. Tale criterio trova applicazione nel caso in cui, a seguito dell'acquisizione della partecipazione, il potenziale acquirente sia in grado e intenda effettivamente nominare nuovi esponenti aziendali.

degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria ai fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, ai sensi dell'art. 7, comma 2 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, rileva anche ai fini della disciplina dell'organizzazione amministrativa e contabile e dei controlli delle società fiduciarie che si iscrivono nell'albo previsto dall'art. 106 TUB.

— **Titolo V ("Vigilanza informativa e ispettiva e operazioni rilevanti")**

- **Capitolo 1 ("Vigilanza informativa")**

  i. *Sezione II : "Segnalazioni alla Banca d'Italia":* si applicano i parr. 3 (con riferimento alla Relazione di cui all'Allegato A del presente Capitolo) e 4 (Esponenti aziendali)*;*
  ii. *Sezione III: "Bilancio d'impresa e bilancio consolidato".*

- **Capitolo 2 ("Comunicazioni alla Banca d'Italia")**;
- **Capitolo 3 ("Operazioni rilevanti")**

  i. *Sezione I "Disposizioni di carattere generale"*, parr. 3 e 5;
  ii. *Sezione II "Informativa sulle operazioni rilevanti"***,** par. 1**,** con riferimento alle lett. a), b), c), f), g) e i).

- **Capitolo 4 ("Vigilanza ispettiva")**

— **Titolo VI ("Sanzioni")**

Allegato A

SCHEMA DELLA RELAZIONE SULLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PARTE I

Sistema di amministrazione e controllo

1 Descrivere il modello di amministrazione e controllo adottato, con particolare riferimento a composizione, ambiti di responsabilità, compiti e deleghe assegnate agli organi con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo.

2 Indicare la periodicità abituale delle riunioni degli organi aziendali.

3 Indicare tempistica, forma, contenuti della documentazione da trasmettere agli organi aziendali ai fini dell'adempimento delle rispettive funzioni, con specifica identificazione dei soggetti responsabili. Evidenziare responsabili, tempistica e contenuto minimo dei flussi informativi da presentare agli organi aziendali su base regolare.

PARTE II

Struttura organizzativa e sistema dei controlli interni

1 Descrivere (anche mediante grafico) l'organigramma/funzionigramma aziendale.

2 Per le funzioni aziendali di controllo, inclusa la funzione antiriciclaggio:

- descrivere l'inquadramento di tali funzioni nell'organizzazione aziendale;
- definire la dotazione quali-quantitava di personale, indicando i responsabili delle funzioni aziendali di controllo e i relativi requisiti di professionalità;
- fornire adeguati ragguagli informativi su oggetto, metodologie e frequenza dei controlli sui rischi, nonché sui flussi informativi che devono essere assicurati agli organi aziendali. A tal fine trasmettere anche i regolamenti interni che saranno adottati.

3 Per le funzioni di controllo esternalizzate:

- illustrare i presidi organizzativi idonei ad assicurare agli *outsourcers* una piena accessibilità a tutte le informazioni utili per la valutazione dei processi e dei rischi nei limiti dei compiti affidati;
- descrivere le modalità e la frequenza con i quali gli organi aziendali verificano l'attività di controllo esternalizzata;
- individuare il ruolo di referente per le attività esternalizzate, assicurandone l'autonomia e l'indipendenza;
- definire frequenza e contenuto dei flussi informativi.

PARTE III

Gestione dei rischi

Rischio operativo

1 Descrivere i presidi organizzativi e di controllo per assicurare il rispetto della disciplina in materia di prevenzione dei fenomeni di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari in materia.

2 Indicare il Responsabile Aziendale Antiriciclaggio (RAA) e descriverne il profilo professionale.

3 Effettuare la mappatura degli adempimenti operativi a carico degli addetti ai vari livelli e le procedure informatiche predisposte per l'osservanza della normativa.

4 Definire i vari livelli di responsabilità nell'ambito degli adempimenti relativi alla normativa in parola, con particolare riferimento agli adempimenti inerenti all'alimentazione dell'Archivio Unico Informatico (AUI) e la segnalazione delle operazioni sospette.

5 Illustrare le iniziative di formazione per il personale.

PARTE IV

Sistemi informativi

Descrivere le caratteristiche del sistema informativo in relazione alla propria dimensione operativa e al fabbisogno informativo degli organi aziendali per assumere decisioni consapevoli e coerenti con gli obiettivi aziendali. A tal fine:

1 Descrivere sinteticamente le procedure informatiche utilizzate nei vari comparti (contabilità, segnalazioni, ecc.), il processo di alimentazione, ponendo in evidenza le operazioni automatizzate e quelle effettuate manualmente, il grado di integrazione tra le procedure.

2 Indicare i controlli (compresi quelli generati automaticamente dalle procedure) effettuati sulla qualità dei dati.

3 Illustrare i presidi logici e fisici approntati per garantire la sicurezza del sistema informatico e la riservatezza dei dati (individuazione dei soggetti abilitati, gestione di *userid* e *password*, sistemi di *back-up* e di *recovery*, ecc.).

4 Individuare il responsabile EDP e le funzioni ad esso attribuite e descrivere il profilo professionale.

TITOLO VII

Capitolo 3

AGENZIE DI PRESTITO SU PEGNO

TITOLO VII - Capitolo 3

AGENZIE DI PRESTITO SU PEGNO

SEZIONE I

NORMATIVA APPLICABILE

Le agenzie di prestito su pegno di cui all'art. 115 del R.D. 773/1931 erogano finanziamenti a breve termine a persone fisiche a fronte della costituzione a garanzia del diritto di pegno su determinati beni mobili, stimati secondo il loro valore commerciale.

L'art. 112, ultimo comma, TUB prevede che alle agenzie di prestito su pegno si applichi l'art. 106 relativo all'iscrizione nell'albo degli intermediari finanziari, prevedendo altresì la possibilità per la Banca d'Italia di escludere l'applicazione agli stessi intermediari di alcune disposizioni del Titolo V TUB.

In attuazione di tale previsione, a tali intermediari si applicano, in quanto compatibili con le loro specificità operative, le seguenti norme delle presenti Disposizioni:

— **Titolo I ("Soggetti e attività")**

- **Capitolo 1 ("Autorizzazione")**

  i. *Sezione I "Disposizioni di carattere generale"*: nel par. 1, l'esistenza di un capitale versato di ammontare non inferiore a € 600 mila;
  ii. *Sezione II "Capitale minimo"*: terzo e quarto cpv.;
  iii. *Sezione III "Programma di attività"*;
  iv. *Sezione IV "Assetto proprietario"*;
  v. *Sezione V "Autorizzazione all'esercizio dell'attività di concessione di finanziamenti o di servicing per le società di nuova costituzione"*;
  vi. *Sezione VI "Autorizzazione all'esercizio dell'attività di concessione di finanziamenti o di servicing per le società già esistenti"*;
  vii. *Sezione IX "Decadenza e revoca dell'autorizzazione"*.

- **Capitolo 3 ("Attività esercitabili e partecipazioni detenibili")**

  i. *Sezione III: "Attività connesse e strumentali"*, con esclusione dei riferimenti al leasing operativo, e integrato come segue: Le agenzie di prestito su pegno non possono assumere partecipazioni in altre imprese, finanziarie e non finanziarie.

— **Titolo II ("Partecipanti ed esponenti")**

— **Titolo III ("Organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni")**

- **Capitolo 1 ("Organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni")** ad eccezione di:
  i. *Sezione VI "Il sistema dei controlli e l'esternalizzazione nei gruppi finanziari*" e

ii. *Sezione VII "Principi organizzativi relativi a specifiche attività o profili di rischio"*, par. 2, sotto-par. 2.2, parr. 4, 5, 6, 7 e 8.

— **Titolo IV ("Vigilanza prudenziale")**, ad eccezione di:

- **Capitolo 1 ("Disposizioni comuni")**, *Sezione II, par. 5 ("Autorizzazione all'utilizzo dei sistemi interni di misurazione dei rischi");*
- **Capitolo 2 ("Ambito di applicazione")**, *Sezione III ("Disciplina prudenziale su base consolidata")*;
- **Capitolo 6 ("Rischio di credito – Metodo IRB")**;
- **Capitolo 8 ("Operazioni di cartolarizzazione")**;
- **Capitolo 9 ("Rischio di controparte e Rischio di aggiustamento della valutazione del credito")**;
- **Capitolo 11 ("Rischio di mercato e rischio di regolamento");**
- **Capitolo 13 ("Informativa al Pubblico");**
- **Capitolo 14 ("Processo di controllo prudenziale")**, *Sezione III ("La valutazione aziendale di adeguatezza patrimoniale (ICAAP)")*

– **Titolo V ("Vigilanza informativa e ispettiva e operazioni rilevanti")**

- **Capitolo 1 ("Vigilanza informativa")**

  i. *Sezione II "Segnalazioni alla Banca d'Italia"*, ad eccezione del par. 1.2;
  ii. *Sezione III: "Bilancio d'impresa e consolidato"*;

- **Capitolo 2 ("Comunicazioni alla Banca d'Italia");**
- **Capitolo 3 ("Operazioni rilevanti")**

  i. *Sezione I "Disposizioni di carattere generale"*, parr. 3 e 5;
  ii. *Sezione II "Informativa sulle operazioni rilevanti"*, par. 1 con riferimento alle lett. a), c), e), f), g), h), i) e par. 2;

- **Capitolo 4 ("Vigilanza ispettiva")**.

– **Titolo VI ("Sanzioni")**

15A04391

Loredana Colecchia, *redattore* Delia Chiara, *vice redattore*

(WI-GU-2015-SON-028) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.